



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 NOVEMBRE 2024**

L'anno duemilaventiquattro, addì 28 del mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 14,00 con nota prot. n. 295940 pos. II/8 del 22 novembre 2024 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato per trattare il seguente ordine del giorno.

- 1) Approvazione del verbale del 26 luglio 2024
- 2) Comunicazioni
- 3) Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione
- 4) Sottoscrizione definitiva dell'*Ipotesi di accordo concernente le tutele per il personale con fragilità*, siglata in data 11 novembre 2024
- 5) Approvazione progetto per l'implementazione del Sistema di Controllo di Gestione e costituzione Cabina di Regia
- 6) Realizzazione del Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario di Careggi:
 - Approvazione del progetto definitivo, con relativo aumento del quadro economico, redatto ai sensi della sez. III del D.P.R. 207/2010, articoli dal 24 al 32, e ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016.
 - Approvazione delle modalità di affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e per i lavori ai sensi dell'art. 44 del D. Lg. 36/2023 smi
- 7) Elaborazione del Budget Investimenti - Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 ed elenco annuale 2025. Assestamento Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale 2024
- 8) Determinazioni in merito al personale tecnico e amministrativo
- 9) Proposta di modifica del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con decreto rettorale 21 dicembre 2023, n. 1459 e modificato con decreto rettorale 9 settembre 2024, n. 1192
- 10) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2024 - modifica tipologia di procedura per una posizione di professore Ordinario
- 11) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2024 – richieste di attivazione bandi per posizioni di professore Ordinario
- 12) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2024 - richieste di attivazione bandi per posizioni di ricercatore a tempo determinato (RTT)
- 13) Richieste di proroga di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi di Ateneo
- 14) Approvazione della convenzione ad hoc da stipulare con Ente esterno e richiesta di proroga di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), su fondi esterni, presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
- 15) Richieste di proroga dei contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), su *Fondo Unico* di Ateneo
- 16) Convenzione ad hoc da stipulare con Ente esterno per la copertura finanziaria di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di

- conversione del decreto-legge n. 36/2022, presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. Modifica del testo della convenzione approvato agli Organi di settembre 2024
- 17) Proposta di chiamata di Professori
 - 18) Proposta di chiamata di Ricercatori a tempo determinato
 - 19) Autorizzazione alla partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale al Bando del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea tematica PNS-2024-R-05_Studio e sviluppo di tecnologie e metodi innovativi per la navigazione di precisione in ambiente subacqueo e tematica PNS-2024-R-07_ Sviluppo di un manipolatore impiegabile come payload per UUV modulare
 - 20) Revisione del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario” e contestuale abrogazione degli art. 1 comma 1, lettera D), art. 3 commi 2 e 10, lettera D) riferiti alla Cessione di risultati di ricerca, del “Regolamento Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (Decreto n. 113882/825 del 2018)”
 - 21) Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per collaborazioni nel campo spaziale ed aerospaziale
 - 22) Rinnovo dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, IMT Alti Studi di Lucca, Fondazione Toscana Life Sciences, per l’attività dell’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT)
 - 23) Nuovo deposito di domanda di brevetto in Italia dal titolo “Rapid Mutation Detection (RAMD) System for comprehensive genomic diagnosis of acute myeloid leukemia”
 - 24) Nuova registrazione di design comunitario "Sunenergy - una docking station a energia pulita per monopattini elettrici"
 - 25) Riconoscimento di Spin-off Accademico dell’Università degli Studi di Firenze della costituenda società NSight Dynamics S.r.l.
 - 26) Servizi di placement per le aziende: organizzazione e tariffario sperimentale - Nuovi servizi
 - 27) “Orienta Gym: Orientarsi tra il mondo universitario e il mondo del lavoro”, PR FSE+ 2021/27 - Progetti di informazione ed orientamento in itinere e in uscita dai percorsi universitari, finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi universitari e/o l’inserimento nel mondo del lavoro” - ulteriori determinazioni
 - 28) PE 15 "Space It Up" Approvazione Accordi di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990
 - 29) Relazione finale dell’Amministratore unico dell’Azienda Agricola Montepaldi S.r.l. – Presa d’atto
 - 30) Report sul rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
 - 31) Costituzione Legal Entity EUniWell
 - 32) Costituzione Fondazione di Partecipazione denominata Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Firenze
 - 33) Fondazione Fit4MedRob: autorizzazione al pagamento della quota relativa all’aumento del fondo di gestione
 - 34) Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e Heritage International Institute per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
 - 35) Convenzione quadro con la Scuola IMT di Lucca per collaborazione in attività didattica e ricerca
 - 36) Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Firenze e Regione Toscana per l’attuazione di iniziative volte alla promozione della cultura della legalità
 - 37) Rinnovo Accordo di collaborazione per attività di ricerca e didattiche in ambito archeologico tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Pavia
 - 38) Centro di Linguistica Storica e Teorica Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali – CLIEO: proposta di chiusura
 - 39) Centro Interuniversitario Studi Irlandesi – CISIRL. Passaggio della sede presso l’Ateneo fiorentino e nomina del Direttore
 - 40) Nomina rappresentante dell’Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio CINBO
 - 41) Centro CIRT. Nomina docenti dell’università di Firenze nel Comitato di Gestione
 - 42) Nomina del Presidente del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF)
 - 43) Nomina del membro esterno del Consiglio scientifico del Sistema Museale di Ateneo

- 44) Accordi internazionali di co-tutela finalizzati al rilascio del doppio titolo per i corsi di dottorato di ricerca in "Architettura, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale" e "Sostenibilità e Innovazione per il Progetto dell'Ambiente Costruito e del Sistema Prodotto" con sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura (DIDA).
- 45) Offerta Formativa post-laurea anno accademico 2024-2025. Nuove proposte e modifica a corsi approvati
- 46) Collaborazione tra Università degli Studi di Firenze e enti esterni per la creazione di premi di laurea
- 47) Progetto Polaris - Fondo per la repubblica digitale. Ammissione a finanziamento del progetto "EcosiSTEMi: percorsi di apprendimento innovativi per lo sviluppo di competenze scientifico-tecnologiche e di cittadinanza attiva"

Sono presenti:

- prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- dott.ssa Gloria Manghetti, membro esterno
- sig. Simone Zetti, rappresentante degli studenti
- sig. Giacomo Boschi, rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati:

- prof. Marco Moretti, membro esterno
- dott. Roberto Ferrari, membro esterno

È assente:

- prof. Marco Biffi, membro interno

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assistono alla seduta Annalisa Cecchini e Christian Gozzi dell'Area Affari Generali e Legali - Supporto agli Organi Accademici, per l'approntamento della documentazione inerente all'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- prof. Marco Biffi, entra alle ore 14,14 sul punto 2 dell'o.d.g.;
- dott.ssa Gloria Manghetti, esce alle ore 17,06 sul punto 7 dell'o.d.g. .

Nel corso della seduta vengono effettuate le seguenti inversioni dell'ordine del giorno:

- i punti dal 20 al 28 vengono discussi dopo il punto 3;
- il punto 47 viene discusso dopo il punto 28.

La **Rettrice** informa che si rende necessario ritirare il punto 36 dell'o.d.g. "*Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Firenze e Regione Toscana per l'attuazione di iniziative volte alla promozione della cultura della legalità*", contrassegnato con la sigla D134, in quanto necessita di ulteriore istruttoria.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 26 LUGLIO 2024**»

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale del 26 luglio 2024.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**RELAZIONE ANNUALE 2024 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Relazione Annuale 2024 del Nucleo di Valutazione;
- udita la relazione svolta in seduta dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione,

prende atto

della Relazione Annuale 2024 del Nucleo di Valutazione,

si impegna

a individuare opportune azioni di miglioramento negli ambiti segnalati dal Nucleo di Valutazione e a monitorarne con costanza l'efficacia, dandone atto ai soggetti interessati.

O M I S S I S

INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO

Sul punto 20 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI REVISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE DA PERSONALE UNIVERSITARIO” E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEGLI ART. 1 COMMA 1, LETTERA D), ART. 3 COMMI 2 E 10, LETTERA D) RIFERITI ALLA CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA, DEL “REGOLAMENTO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA O DIDATTICA COMMISSIONATE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (DECRETO N. 113882/825 DEL 2018)”»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, in particolare l'art. 1 comma 9 dove si prevede che l'Università di Firenze “Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società”;
- visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario” approvato con D.R n.82735/526 dell'8 maggio 2019;
- vista la L. 102/2023 del 24 luglio 2023 (Pubblicata in G.U. n. 184 del 8 agosto 2023 – entrata in vigore 23 agosto 2023) con cui sono state modificate varie parti del Codice di Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005, di seguito CPI);
- considerata la proposta di revisione del testo del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario” avanzata dalla Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale;
- considerato il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 9 settembre 2024 le cui proposte di integrazione sono state recepite nel testo del regolamento da parte della Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale nella seduta del 7 novembre 2024;
- considerato il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta dell'11 settembre 2024 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento da parte della Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale nella seduta del 7 novembre 2024;
- visto il testo delle Linee Guida ex art.12 proposto dalla Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale;
- viste altresì le clausole standard relative ai risultati di ricerca generati dai ricercatori pro-tempore da utilizzare nei bandi di reclutamento e nei relativi contratti di attivazione della posizione, secondo il testo riportato nell'All. A) alle Linee Guida previste dall'art 12;
- viste altresì le clausole standard relative alla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca da utilizzare da parte dei Dipartimenti nelle convenzioni di ricerca commissionata, contenute nell'All. B) alle Linee Guida previste dall'art 12;
- visto che il vigente “Regolamento Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (Decreto n. 113882/825 del 2018)” disciplina agli art. 1 comma 1, lettera D), e art. 3 commi 2 e 10, lettera D) il tema della “Cessione di risultati di ricerca”;
- considerato che il “segreto industriale” è un diritto di proprietà industriale ai sensi del Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2015 e ss.mm.ii), e pertanto soggetto alla disciplina del presente Regolamento;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2024;
- preso atto dell'esigenza di agire celermente al fine di garantire il mantenimento dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo, considerate le scadenze inderogabili che, qualora disattese, implicano la decadenza dei medesimi;
- tenuto conto che il vigente Regolamento già attribuiva alla Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale il compito di assumere decisioni tecniche su alcune materie specifiche;
- considerato che la Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale potrà assumere decisioni tecniche relative alle azioni previste all'art.5 comma 5 del Regolamento, esclusivamente entro i limiti di spesa del budget che annualmente il Consiglio di Amministrazione attribuisce per la gestione della proprietà intellettuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - per il mantenimento di un diritto di proprietà industriale dell'Ateneo, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
 - diritto di proprietà industriale dell'Ateneo depositato da meno di 9 anni;
 - diritto di proprietà industriale dell'Ateneo depositato da più di 9 anni, solo italiano;

- diritto di proprietà industriale dell'Ateneo che può rappresentare un'opportunità per l'Ateneo in termini di ritorno di immagine laddove licenziato gratuitamente ad altre Amministrazioni Pubbliche aventi finalità di rilievo sociale.
 - per l'estensione territoriale di un diritto di proprietà industriale dell'Ateneo, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
 - l'invenzione/creazione ha un mercato importante nel paese oggetto di estensione internazionale, dimostrata da documentazione tecnica a supporto;
 - è in essere un contatto con un possibile licenziatario/cessionario che ha espresso interesse verso una determinata copertura territoriale;
 - considerato che restano ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni non ordinarie relative alla vita dei Diritti di Proprietà Industriale, ossia la costituzione del titolo di proprietà industriale e il suo abbandono;
 - ritenuto opportuno accogliere le proposte di adeguamento del testo del Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario;
 - tenuto conto del mandato richiesto, nel corso della discussione, dal prorettore vicario per una revisione formale del testo del regolamento,
delibera
- a) di approvare la proposta di revisione del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario” qui di seguito riportato, dando nel contempo mandato al prorettore vicario per una revisione formale del testo.

Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure necessarie alla tutela della proprietà industriale e intellettuale dei Ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze (nel seguito del testo, “Università”), così come definiti all'articolo 2. La disciplina si applica alle Invenzioni e le Creazioni, così come definite all'articolo 2, conseguite entro due anni da quando il Ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento i termini riportati nel testo in maiuscolo hanno il seguente significato:

- a) Ricercatori: lavoratori con contratto o rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello, quali, in particolare, professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici. Rientrano in tale categoria dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, frequentatori volontari, compresi visiting e guest professor, studenti di ogni grado che risultino attivamente coinvolti in un'attività di laboratorio, tirocinio o in un percorso di laurea, nonché ogni altro soggetto assimilabile, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students;
- b) Invenzione: ogni risultato della ricerca svolta dal ricercatore che sia tutelabile attraverso brevetti o modelli di utilità stabiliti dalla legge italiana;
- c) Invenzione occasionale: invenzione conseguita al di fuori dell'esecuzione o dell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego con l'Università senza l'utilizzo di strutture o risorse economiche e strumentali dell'Ateneo e in ambito della tecnica diverso da quello proprio del ricercatore;
- d) Creazione: ogni risultato della ricerca svolta dal Ricercatore che sia tutelabile quali, in via esemplificativa, software, programmi di machine-learning o intelligenza artificiale, banche dati, modelli e disegni, varietà vegetali, topografia di prodotti a semiconduttori, marchi, progetti di lavori di ingegneria o analoghi e segreti industriali;
- e) Diritto di proprietà industriale: diritto di esclusiva ottenuto sulle invenzioni e sulle creazioni.

Articolo 3 - Titolarità dei Diritti di proprietà industriale

1. Il diritto alla brevettazione delle Invenzioni e alla tutela delle Creazioni spetta all'Università, fermo restando il diritto morale del Ricercatore di essere indicato come inventore o autore secondo forme d'uso.

2. In deroga al comma 1:

- a) spettano al Ricercatore i risultati di ricerca conseguiti nello svolgimento di attività extra istituzionali, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, fatte salve le attività svolte in spin off riconosciuti;

- b) spettano al Ricercatore i risultati di ricerca conseguiti nello svolgimento dell'attività professionale svolta dal ricercatore stesso a tempo definito;
 - c) spettano al Ricercatore i risultati di ricerca aventi le caratteristiche di Invenzione occasionale, come definita all'articolo 2. L'Università ha il diritto di opzione per l'acquisto del brevetto a titolo oneroso, da esercitarsi entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta protezione dell'Invenzione;
 - d) spettano congiuntamente al ricercatore e all'Università i risultati di ricerca conseguiti dallo stesso ricercatore nell'ambito di uno spin off dell'Università.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 il Ricercatore è tenuto a dimostrare che tali risultati sono stati conseguiti nello svolgimento della propria attività, professionale o di ricerca, non riconducibile a quella accademica.
4. I Ricercatori, che non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università, prima dell'inizio della loro attività devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente regolamento.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei Ricercatori

1. Il Ricercatore ha il diritto morale ad essere indicato come inventore o autore secondo forme d'uso.
2. Ha altresì diritto:
 - a. di pubblicare, nel caso in cui il risultato sia potenzialmente suscettibile di tutela, i risultati scientifici della propria attività di ricerca secondo i tempi e i modi volti a garantire la novità dell'Invenzione o Creazione, specificati nell'articolo 5 e nelle linee guida di cui all'articolo 12;
 - b. di utilizzare l'Invenzione o la Creazione nell'ambito della sua attività di ricerca e didattica, ivi compresa quella finanziata da terzi, concordando termini e modalità di sfruttamento, nel rispetto degli eventuali impegni assunti dall'Università nei confronti di terzi, avendo anche riguardo alle clausole sulla gestione della proprietà industriale e intellettuale negoziate dall'Università con gli stessi.
3. Il Ricercatore è tenuto a:
 - a. salvaguardare la novità dell'Invenzione o della Creazione frutto della propria attività di ricerca, al fine di non pregiudicarne i requisiti di protezione stabiliti dalla normativa vigente;
 - b. comunicare l'oggetto dell'Invenzione o della Creazione in modo completo e dettagliato all'Ateneo per il tramite dell'ufficio di trasferimento tecnologico, e fornire le informazioni e l'assistenza richiesta per le verifiche finalizzate a determinare la tutelabilità delle invenzioni o delle creazioni, redigere le domande di brevetto e le altre domande di tutela dei diritti di proprietà industriale, nonché partecipare attivamente alle procedure di tutela necessarie.

Articolo 5 - Procedura di tutela delle Invenzioni e delle Creazioni

1. La comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera b), deve essere redatta sul modello predisposto dall'ufficio di trasferimento tecnologico, completa in ogni sua parte e corredata da ogni informazione rilevante al fine di consentirne la valutazione dell'interesse da parte dell'Ateneo. La comunicazione è sottoscritta da tutti gli inventori, compresi i soggetti esterni, e riporta, qualora l'Invenzione o la Creazione siano riferite a più soggetti, l'indicazione del singolo contributo e l'ente di appartenenza dell'inventore. In mancanza dei suddetti elementi la comunicazione è priva di efficacia.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere della commissione di Ateneo per la proprietà industriale, delibera l'interesse a proteggere e tutelare l'Invenzione o la Creazione e autorizza la procedura di deposito della domanda di brevetto o per modello di utilità o per la tutela del diritto di proprietà industriale. La procedura di deposito della domanda di brevetto e per modello di utilità è conclusa entro sei mesi, salvo proroga di ulteriori tre mesi per motivate ragioni da comunicare agli inventori. I suddetti termini sono sospesi, qualora la procedura sia ritardata su richiesta degli inventori o per causa imputabile agli stessi.
3. Qualora il Consiglio di Amministrazione rilevi l'assenza di interesse a proteggere e tutelare l'invenzione o la creazione, gli uffici dell'Università sono tenuti a darne comunicazione ai soggetti che hanno sottoscritto la comunicazione.
4. Qualora l'Ateneo non concluda la procedura nei termini previsti, o ritenga di non aver interesse a procedere alla tutela dell'Invenzione o della Creazione, il Ricercatore o i Ricercatori possono procedere autonomamente al deposito a titolarità propria ed alla successiva valorizzazione.
5. Successivamente al primo deposito ovvero alla prima registrazione del Diritto di proprietà industriale il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere della commissione di Ateneo per la proprietà industriale, e sulla base di una analisi delle prospettive di valorizzazione e di verifica delle risorse economiche disponibili, delibera sul mantenimento del diritto di proprietà industriale e sulla prosecuzione del procedimento di brevettazione e di registrazione, ivi comprese le estensioni territoriali.

Articolo 6 - Commissione di Ateneo per la proprietà industriale e intellettuale

1. La commissione di Ateneo per la proprietà industriale e intellettuale è composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede e da quattro componenti anch'essi nominati dal Rettore.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. La commissione può invitare un esperto sull'oggetto della valutazione che partecipa ai lavori senza diritto di voto.
3. Il Presidente convoca e presiede la commissione. Le sedute possono tenersi anche in via telematica. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile dell'ufficio di trasferimento tecnologico. Di ogni seduta viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti.
4. La commissione esprime pareri in merito ai Diritti di proprietà industriale a nome dell'Università o in contitolarità con altri soggetti, nei casi di:
 - a) deposito, estensione, mantenimento in vita e abbandono, nonché finanziamento delle relative procedure;
 - b) gestione e valorizzazione, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza e di cessione;
 - c) acquisizione di Diritti di proprietà industriale che vengano offerti all'Ateneo;
 - d) accordi o clausole relative alla gestione della proprietà industriale e intellettuale;
 - e) criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla licenza o cessione.
5. La commissione, inoltre, esprime pareri per la stesura e l'aggiornamento delle linee guida di cui all'articolo 12.
6. I componenti della commissione e tutti i soggetti invitati a partecipare ai lavori della stessa hanno obbligo di riservatezza in merito alle questioni trattate e a qualunque informazione di cui vengano a conoscenza nell'espletamento della loro funzione.

Articolo 7 - Ufficio di trasferimento tecnologico

1. È istituito con decreto del Direttore Generale l'ufficio di trasferimento tecnologico, per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) istruzione delle pratiche e supporto ai lavori della Commissione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - b) formazione e supporto alla comunità dei ricercatori sulle tematiche relative alla proprietà industriale e intellettuale e alla gestione delle tutele nelle attività di ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi;
 - c) gestione delle procedure di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) supporto ai programmi di sviluppo tecnologico e di promozione della valorizzazione dei Diritti di proprietà industriale e intellettuale;
 - e) elaborazione delle linee guida attuative del presente regolamento, sulla base degli indirizzi e dei principi stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 6.
2. A tutto il personale dell'ufficio o di altri uffici coinvolti nelle procedure, è esteso l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 6.

Articolo 8 - Premialità

1. I proventi derivanti dalla valorizzazione dei Diritti di proprietà industriale dell'Ateneo, detratti i costi sostenuti per la loro costituzione e mantenimento sono così ripartiti:
 - a) 50% al ricercatore. Nel caso di più Ricercatori, la loro quota del 50% è distribuita in parti uguali, salvo diversa ripartizione stabilita prima dell'avvio delle procedure di costituzione della privativa.
 - b) 50% a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza del Ricercatore e/o del fondo per la registrazione dei Diritti di proprietà industriale
2. I criteri di ripartizione dei proventi di cui al comma 1 punto b) sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della commissione di cui all'art.6.
3. Il Ricercatore può rinunciare alla premialità di cui al presente articolo in favore dell'Ateneo o della propria struttura di afferenza.
4. L'Università promuove una politica di incentivazione alle attività di trasferimento tecnologico realizzate dai propri Ricercatori.

Articolo 9 - Valorizzazione dei diritti di proprietà industriale

1. L'Università valorizza i Diritti di proprietà industriale ad essa spettanti, allo scopo di trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati in termini di impatto socio economico-culturale, anche attraverso la stipula di accordi con soggetti terzi, aventi ad oggetto la cessione del diritto alla domanda di brevetto o registrazione, la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del Diritto di proprietà intellettuale, ovvero la cessione dello stesso.

2. L'Università promuove programmi di sviluppo delle Invenzioni o Creazioni di cui al presente regolamento, mediante finanziamenti diretti, investimenti di venture capital, partecipazioni a bandi competitivi.

Articolo 10 - Invenzioni e Creazioni realizzate da soggetti appartenenti ad altri enti

1. L'Ateneo stipula accordi sulla gestione della proprietà intellettuale generata dai propri Ricercatori in collaborazione con ricercatori afferenti ad altri enti.

2. Nel caso in cui le Invenzioni o le Creazioni siano ottenute con la partecipazione di soggetti esterni all'Università, i Ricercatori ne danno tempestiva comunicazione agli enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di stipulare un accordo in merito alla contitolarità, alla protezione e alla gestione dei risultati conseguiti.

3. I costi per l'ottenimento del diritto di proprietà industriale e gli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione o della Creazione sono ripartiti tra i titolari sulla base della percentuale di titolarità posseduta.

Articolo 11 - Invenzioni e Creazioni realizzate nell'ambito di ricerche commissionate da terzi

1. I diritti derivanti dalle Invenzioni e dalle Creazioni realizzate nell'esecuzione di attività di ricerca disciplinate dal "Regolamento di Ateneo sullo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati" sono regolati dal contratto di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento, anche sulla base delle linee guida di cui all'art.12.

Articolo 12 - Linee guida

1. Le linee guida attuative del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed emanate con decreto del Rettore.

Articolo 13 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze, il giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto rettorale 8 maggio 2019, n. 526, recante «Gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario» è abrogato.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli art. 1 comma 1, lettera D), art. 3 commi 2 e 10, lettera D) riferiti alla Cessione di risultati di ricerca, del "Regolamento Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (Decreto n. 113882/825 del 2018)" sono abrogati.

- b) di approvare le Linee Guida ex art. 12 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca" nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 1)
- c) di approvare le clausole relative ai risultati di ricerca generati dai ricercatori pro-tempore da utilizzare nei bandi di reclutamento e nei relativi contratti di attivazione della posizione, secondo il testo riportato nell'All. A) alle Linee Guida;
- d) di approvare le clausole relative alla proprietà industriale da utilizzare nelle convenzioni di ricerca commissionata da terzi, secondo i modelli:
- ✓ CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER LICENZA
 - ✓ CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER CESSIONE
 - ✓ TITOLARITÀ DELL'UNIVERSITÀ E OPZIONE PER LICENZA
 - ✓ NON CI SI ATTENDE FOREGROUND
 - ✓ COMMITTENTE ENTE PUBBLICO
 - ✓ CONTITOLARITÀ E IMPEGNO A CESSIONE DI QUOTA DA PARTE DI UNIFI
 - ✓ CESSIONE EX ANTE
- nel testo riportato nell'All. B) alle Linee Guida;
- e) di approvare la delega da parte del Consiglio di Amministrazione alla Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici Terza Missione e Comunicazione, sulla base del parere istruttorio espresso dalla Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale, limitatamente alle decisioni tecniche da assumere circa:
- il mantenimento di un diritto di proprietà industriale dell'Ateneo, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
 - diritto di proprietà industriale dell'Ateneo depositato da meno di 9 anni;
 - diritto di proprietà industriale dell'Ateneo depositato da più di 9 anni, solo italiano;
 - diritto di proprietà industriale dell'Ateneo che può rappresentare un'opportunità per l'Ateneo in termini di ritorno di immagine laddove licenziato gratuitamente ad altre Amministrazioni Pubbliche aventi finalità di rilievo sociale.

- estensione territoriale di un diritto di proprietà industriale dell'Ateneo, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

- l'invenzione/creazione ha un mercato importante nel paese oggetto di estensione internazionale, dimostrata da documentazione tecnica a supporto;
- è in essere un contatto con un possibile licenziatario/cessionario che ha espresso interesse verso una determinata copertura territoriale.

esclusivamente entro i limiti di spesa del budget che annualmente il Consiglio di Amministrazione attribuisce per la gestione della proprietà intellettuale, contabilmente appoggiato sul budget di CsaVRI, di cui è responsabile il Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione;

- f) di approvare la delega da parte del Consiglio di Amministrazione alla Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione limitatamente alla stipula dei contratti di licenza con le Spin-off dell'Ateneo di Firenze alle condizioni delle licenze espresse indicate al punto 5) delle Linee Guida di cui all'art.12, con impegno di rendiconto annuale al Consiglio di Amministrazione;
- g) di approvare l'abrogazione degli art. 1 comma 1, lettera D), art. 3 commi 2 e 10, lettera D) riferiti alla Cessione di risultati di ricerca, del "Regolamento Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (Decreto n. 113882/825 del 2018)".

Sul punto 21 dell'O.D.G. «**ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) PER COLLABORAZIONI NEL CAMPO SPAZIALE ED AEROSPAZIALE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- valutato quanto esposto in premessa;
- visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto dell'Università di Firenze;
- preso atto della lettera della Rettrice, prot. 104137 dell'8 maggio 2024, con cui si propone ad ASI di instaurare un rapporto di collaborazione di più ampio respiro per progetti e attività di interesse comune, nel campo spaziale ed aerospaziale;
- vista la bozza Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per collaborazioni nel campo spaziale ed aerospaziale;
- tenuto conto della proposta della Prorettrice alla Ricerca e del Prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale circa i nominativi dei due membri da coinvolgere nel Comitato di Supervisione previsto all'art.4 dell'Accordo;
- tenuto conto che l'accordo quadro non comporta alcun onere a carico delle parti;
- preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 19 novembre 2024, ha dato parere positivo a un testo di accordo quadro contenente, all'art.3 comma 5, una descrizione delle tematiche di comune interesse più concisa rispetto a quella attuale;
- considerato che le tematiche di comune interesse, contenute all'art.3 comma 5 dell'Accordo Quadro, sono state concertate tra i Prorettori alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico e la Direzione Scienza e Innovazione di ASI;

delibera

- a) di approvare la sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per collaborazioni nel campo spaziale ed aerospaziale, nel testo allegato al presene verbale di cui costituisce parte integrante (All. 2).
- b) di approvare la nomina del prof. Oscar Adriani, afferente al Dipartimento di Fisica e Astronomia, e della Prof.ssa Gabriella Nesi, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), quali membri del Comitato di Supervisione previsto all'4 dell'Accordo Quadro.

Sul punto 22 dell'O.D.G. «**RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITÀ DI PISA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, SCUOLA SUPERIORE S. ANNA DI PISA, IMT ALTI STUDI DI LUCCA, FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES, PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (URTT)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- valutato quanto esposto in premessa;
- visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;

- visto lo Statuto dell’Università di Firenze;
 - considerati il parere e l’approvazione espressi rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 e 28 giugno 2019 per la stipula dell’Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, IMT Alti Studi di Lucca, Fondazione Toscana Life Sciences per la costituzione dell’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico - URTT;
 - considerato che in data 29 luglio 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, IMT Alti Studi di Lucca, Fondazione Toscana Life Sciences per l’attività dell’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico - URTT e i relativi documenti programmatici che individuano gli ambiti di intervento per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2019;
 - preso atto che con Addendum sottoscritto in data 23.09.2020 sono state rimodulate le attività previste dall’Accordo originario prolungandone di un anno la durata e articolando di conseguenza i contenuti dei programmi annuali sul periodo 2019-2022;
 - considerati il parere e l’approvazione espressi rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 e 23 dicembre 2022 per il rinnovo dell’Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, IMT Alti Studi di Lucca, Fondazione Toscana Life Sciences per le attività dell’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico - URTT per il biennio 2023-2024;
 - considerato che in data 18 gennaio 2023 è stato sottoscritto il rinnovo dell’Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, IMT Alti Studi di Lucca, Fondazione Toscana Life Sciences per l’attività dell’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico - URTT e i relativi documenti programmatici per il biennio 2023-2024;
 - considerato di interesse prioritario per la Cabina di Regia di URTT, così come emerso nella seduta del 12/11/2024, di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di durata biennale per la prosecuzione delle attività realizzate da URTT, prorogabile dalle Parti per un ulteriore biennio, e di definire altresì un documento programmatico che individui gli ambiti di intervento per il biennio 2025-2026, un piano annuale di attività per l’anno 2025 e specifiche linee d’azione per promuovere la valorizzazione della ricerca, il trasferimento tecnologico, nonché l’attrazione di investimenti collegati alla ricerca sul territorio regionale;
 - considerato che le determinazioni della Cabina di regia dell’URTT assumono validità a seguito della ratifica da parte degli organi di tutte le amministrazioni firmatarie dell’accordo;
 - vista la proposta dell’Accordo di collaborazione fra Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Siena, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, IMT Alti Studi Lucca e Fondazione TLS;
 - vista la proposta del Documento programmatico pluriennale che definisce gli ambiti di intervento per il periodo 2025-2026;
 - vista la proposta del Programma annuale di attività relativo all’anno 2025;
 - avuto riguardo che il contributo finanziario richiesto agli UTT, quantificato per l’Università degli Studi di Firenze in € 10.000,00 per gli anni 2025 e 2026, troverà copertura sul budget di CSAVRI o, in alternativa, sul budget dell’Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione;
 - preso atto che la componente fissa di contributo, definita nella misura di euro 10.000,00/anno di costi di personale, si è ridotta di euro 3.000,00/anno rispetto all’Accordo stipulato nel 2022;
 - visto il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 19 novembre 2024,
delibera
- a) di approvare il rinnovo dell’Accordo di collaborazione fra Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Siena, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, IMT Alti Studi Lucca e Fondazione TLS per l’attività dell’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) –, per il biennio 2025-2026, avente validità fino al 31/12/2026, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 3);
- b) di approvare la sottoscrizione del Documento programmatico pluriennale di cui all’art. 8 del predetto Accordo di collaborazione, che definisce gli ambiti di intervento per il periodo 2025-2026 –, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 4);

c) di approvare la sottoscrizione del Programma annuale di attività di cui all'art. 9 del predetto Accordo di collaborazione, relativo all'anno 2025 –, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 5);

d) di approvare la conferma del Rettore al Trasferimento Tecnologico quale membro della Cabina di Regia prevista all'art.3 dell'Accordo di collaborazione.

Sul punto 23 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DI DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DAL TITOLO “RAPID MUTATION DETECTION (RAMD) SYSTEM FOR COMPREHENSIVE GENOMIC DIAGNOSIS OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 comma 9 dello Statuto dove si prevede che l'Università degli Studi di Firenze “*assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e delle società*”;
- preso atto che con la L. 102 del 24 luglio 2023 è stato revisionato il Codice di Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005), che pone in capo alla struttura di appartenenza dell'inventore i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione;
- tenuto conto che, in forza dell'art. 65 del revisionato Codice di Proprietà Industriale, l'Ateneo, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione ricevuta dall'inventore, è tenuto a depositare la domanda di brevetto o a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi;
- visto il “*Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario*” emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019, limitatamente agli articoli fatti salvi dalla revisione del Codice di Proprietà Industriale;
- vista la comunicazione trasmessa alla Rettore, in data 23/10/2024 relativamente ad una invenzione denominata “*Rapid Mutation Detection (RAMD) System for comprehensive genomic diagnosis of acute myeloid leukemia*”, da parte dei proff.ri Alessandro Maria Vannucchi e Paola Guglielmelli, afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) ed in afferenza assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi (AOUC), e da parte dei dott.ri Niccolò Bartalucci, Daniele Colazzo, Alessio Enderti e Simone Romagnoli, tutti afferenti al DMSC, e del dottor Danilo Tarantino, borsista di ricerca presso AOUM;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Proprietà Industriale ed Intellettuale nella seduta del 7 novembre 2024 al deposito della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi;
- tenuto conto dell'interesse al deposito congiunto del brevetto, per la quota di titolarità pari al 38%, espresso dal contitolare Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, che sta esperando il proprio iter decisionale interno;
- ritenuto che detta Invenzione riveste un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio della procedura di deposito del brevetto;
- preso atto che l'invenzione è stata conseguita nell'ambito di una ricerca condotta all'interno del progetto THE “*Tuscany Health Ecosystem*” finanziato su fondi PNRR;
- visto l'art. 5 co.2 del “*Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario*”, in cui si stabilisce che “*la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo*”,

delibera

- a) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia a titolarità dell'Università degli Studi di Firenze, per quota di titolarità del 62%, e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, per quota di titolarità del 38%, relativa all'Invenzione denominata “*Rapid Mutation Detection (RAMD) System for comprehensive genomic diagnosis of acute myeloid leukemia*”, con indicazione delle inventrici e degli inventori prof.ri Alessandro Maria Vannucchi e Paola Guglielmelli, afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) ed in afferenza assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi (AOUC), dei dott.ri Niccolò Bartalucci, Daniele Colazzo, Alessio Enderti e Simone Romagnoli, tutti afferenti al DMSC, e del dottor Danilo Tarantino, borsista di ricerca presso AOUC, subordinatamente all'esito positivo dell'iter decisione del contitolare;

- b) di autorizzare l'espletamento delle procedure di brevettazione sul budget del progetto THE "Tuscany Health Ecosystem" (PNRR_ECO_THE_SPOKE5 attrezzature, materiali, consulenze, altri costi - CUP B83C22003920001);
- c) di autorizzare la successiva sottoscrizione di un accordo di condivisione del titolo con la contitolare Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, secondo il modello di accordo allegato al Protocollo d'intesa siglato dall'Ateneo e AOUC nel novembre del 2019 (Rep. 2124/2019, prot. 0207505 del 12.11.2019).

Sul punto 24 dell'O.D.G. «**NUOVA REGISTRAZIONE DI DESIGN COMUNITARIO: "SUNENERGY – UNA DOCKING STATION A ENERGIA PULITA PER MONOPATTINI ELETTRICI"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 comma 9 dello Statuto dove si prevede che l'Università degli Studi di Firenze "assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e delle società";
- visto il "Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019;
- considerato il Progetto sperimentale per la presentazione di richieste di tutela di disegni e/o modelli di design con il quale l'Ateneo intende promuovere la cultura della tutela e valorizzazione del Design prodotto dalla propria comunità di ricercatori, strutturati e non, promosso dall'Ateneo in collaborazione con il Dipartimento di Architettura (DIDA);
- vista la richiesta trasmessa in data 22 maggio 2023, da parte della dott.ssa Giulia Maria Sturma e della prof.ssa Alessandra Rinaldi per la partecipazione all'avviso promosso dall'Ateneo per la registrazione del proprio design, con la quale si sono impegnate a cedere all'Ateneo i propri diritti di proprietà industriale conseguenti alla propria attività di ricerca istituzionale, garantendo che dei medesimi sono gli unici autori e/o che di questo diritto possono comunque liberamente disporre, proponendo all'Università di acquisirne la titolarità;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale nella seduta del 7 novembre 2024 per la registrazione del design comunitario "Sunenergy" per la classe 13 a titolarità dell'Università degli Studi di Firenze;
- ritenuto che detto design riveste un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi commerciali tali da motivare l'avvio della procedura di registrazione;
- tenuto conto che la spesa per la registrazione del design comunitario "Sunenergy" per la classe 13 pari a euro 350,00 (IVA non dovuta), graverà sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CSAVRI dispone, budget 2024;
- visto l'art.5 co.2 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario", in cui si stabilisce che "la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo",

delibera

- a) di autorizzare la registrazione a titolarità dell'Università degli Studi di Firenze del design comunitario denominato "Sunenergy", per la classe 13 (apparecchi di produzione, erogazione e trasformazione dell'energia elettrica) con l'indicazione come autrici la dott.ssa Giulia Maria Sturma e la prof.ssa Alessandra Rinaldi afferente al Dipartimento di Architettura (DIDA);
- b) di autorizzare l'espletamento delle procedure di registrazione del design comunitario "Sunenergy", per un ammontare di € 350,00 (IVA non dovuta) a cura dell'Unità Funzionale KTO-Rapporti con le imprese, tutela e valorizzazione IP, tramite procedura on-line, facendo gravare il pagamento in favore dell'EU IPO-European Union Intellectual Property Office, sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CSAVRI dispone, budget 2024;
- c) di autorizzare l'Unità Funzionale KTO-Rapporti con le imprese, tutela e valorizzazione IP alla successiva gestione del design comunitario denominato "Sunenergy".

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ NSIGHT DYNAMICS S.R.L.**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 140392 (901) del 06 agosto 2019;
- visto il Progetto Scientifico;
- visto il Business Plan della costituenda società NSight Dynamics S.r.l.;
- vista la richiesta di autorizzazione per assumere responsabilità formali all'interno della costituenda società del prof. Francesco Saverio Pavone;
- vista l'autorizzazione concessa alla dott.ssa Victoria Valerjevna Barygina dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia a svolgere un incarico extra-impegno ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/200, successivamente modificato dalla legge 190/2012;
- considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze, nella seduta del 19 luglio 2024, ha espresso parere positivo alla richiesta di riconoscimento della costituenda società quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, in quanto "non si ravvede una possibile concorrenza delle attività dello Spin-off con quelle svolte dal Dipartimento nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dal "Regolamento di Ateneo su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati", nonché "parere positivo con specifico riferimento alla compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell'impegno nello Spin-off del personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off (Prof. Francesco Pavone, Francesco Goretti, Alessandro Scaglione, Victoria Valerjevna Barygina) rispetto all'attività accademica";
- considerato che la Commissione Spin-off ha espresso parere positivo alla richiesta di riconoscimento della costituenda società quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, nella seduta del 5 novembre 2024;
- visti i pareri positivi del Senato Accademico in merito alla richiesta di riconoscimento Spin-off della costituenda società NSight Dynamics S.r.l., alla richiesta del prof. Francesco Saverio Pavone e della dott.ssa Victoria Valerjevna Barygina ad assumere responsabilità formali all'interno della costituenda società, senza deleghe, nel limite temporale di 5 anni, a far data dalla costituzione della società e in merito alla previsione di royalties del 5% a favore dell'Università di Firenze;
- considerato l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze ad approvare quale Spin-off Accademico dell'Università una Società che abbia un oggetto sociale di rilevante interesse scientifico;
- considerato che il grado di rischio economico connesso al riconoscimento della società è nullo;
- visto l'articolo 39 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,

delibera

- a) di approvare la domanda di riconoscimento della costituenda società NSight Dynamics quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, alle seguenti condizioni:
 1. rispetto da parte della costituenda società del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 140392 (901) del 06.08.2019, ed in particolare dell'articolo 10;
 2. obbligo dei soci proponenti a non cedere la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dal riconoscimento dello Spin-off, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università;
 3. obbligo di utilizzare il marchio "Spin-off Accademico dell'Università di Firenze" solo per identificare l'impresa e non le sue singole attività, prodotti o servizi;
 4. procedere alla costituzione della società massimo entro 6 mesi dalla delibera favorevole al riconoscimento da parte del Consiglio di Amministrazione (il riconoscimento e le autorizzazioni richieste avranno effetto a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa);
- b) di approvare la richiesta del prof. Francesco Saverio Pavone e della dott.ssa Victoria Valerjevna Barygina ad assumere responsabilità formali all'interno della costituenda società, senza deleghe, nel limite temporale di 5 anni, a far data dalla costituzione della società;
- c) di approvare la previsione di royalties del 5% a favore dell'Università di Firenze, dando mandato alla Dirigente dell'Area progetti strategici, terza missione e comunicazione a perfezionare la licenza secondo le previsioni indicate nel business plan.

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**SERVIZI DI PLACEMENT PER LE AZIENDE: ORGANIZZAZIONE E TARIFFARIO SPERIMENTALE – NUOVI SERVIZI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Piano Strategico;
 - preso atto dell'istruttoria,
- delibera
- di approvare la proposta di tariffario per i servizi presentati nella pratica istruita dagli uffici: presentazione aziendale online, presentazione aziendale presso sedi UNIFI, presentazione aziendale presso l'azienda o enti terzi, corner aziendale presso sedi UNIFI, offerte di lavoro con selezioni personalizzate, career day settoriali/di Scuola;
 - di approvare in via sperimentale per un anno l'applicazione del piano tariffario alle iniziative che presentano le medesime caratteristiche rispetto a quelle indicate nella presente istruttoria, delegandone l'applicazione alla Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici Terza Missione e Comunicazione, sentito il Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Attività Culturali e Impatto Sociale e il Delegato al Job Placement; a seguito della sperimentazione sarà effettuata rendicontazione delle iniziative realizzate;
 - di delegare la Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione, alla firma dei contratti formulati nel rispetto dei principi indicati nella presente istruttoria con rendiconto annuale dei contratti stipulati;
 - di approvare che gli eventuali ricavi derivanti dalle iniziative siano utilizzati per lo sviluppo dei servizi di placement.

Sul punto 27 dell'O.D.G. «**“ORIENTA GYM: ORIENTARSI TRA IL MONDO UNIVERSITARIO E IL MONDO DEL LAVORO”, PR FSE+ 2021/27 - PROGETTI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO IN ITINERE E IN USCITA DAI PERCORSI UNIVERSITARI, FINALIZZATI A SUPPORTARE LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI E/O L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” - ULTERIORI DETERMINAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione;
- visto lo *Statuto dell'Università degli Studi di Firenze*;
- visto il *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il *Piano Strategico di Ateneo 2022/2024*, in particolare gli obiettivi 1.1.1. “Orientamento e tutorato”, 1.3.1. “Lavoro e tirocinio” e 1.3.2. “Percorsi trasversali”;
- richiamata l'istruttoria illustrata nelle adunanze di giugno 2024 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico dell'Università di Firenze, espresso nell'adunanza del 18.06.2024;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione espressa nell'adunanza del 26.06.2024;
- visto il Decreto Dirigenziale n. 23432 del 04.10.2024, pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 44) in data 30.10.2024, di ammissione a finanziamento del progetto in oggetto;
- tutto ciò premesso e considerato,

delibera

- di dare mandato alla Rettrice a sottoscrivere la convenzione con la Regione Toscana;
- per le motivazioni citate in istruttoria, di autorizzare una variazione di maggiori ricavi e maggiori costi per euro 45.000,00 a valere sul progetto “OrientaGym CUP B11J24001010006” UA.50.000.COMUNIC;
- di dare avvio alle procedure di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo con contratti di collaborazione per le esigenze del Progetto Orienta Gym;
- di dare mandato alla Rettrice e al Direttore Generale a conferire gli incarichi rispettivamente al personale docente e tecnico-amministrativo di Ateneo al fine di svolgere le attività previste dalle azioni del progetto.

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**PE 15 "SPACE IT UP" APPROVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA L. N. 241/1990**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo *Statuto dell'Università degli Studi di Firenze*;
- visto il *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze*;

- visto l'Avviso pubblico n. 341 del 15 marzo 2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
 - considerato che il suddetto Avviso al comma 2 dell'art. 1 cita "La tematica 15. "Attività spaziali", di cui alle Linee guida MUR approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, sarà promossa e sostenuta attraverso successivo bando di finanziamento adottato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), a valere sulle ordinarie risorse nella disponibilità dell'Agenzia. Il bando adotta procedure, tempistiche di attuazione, requisiti delle proposte progettuali e criteri di valutazione analoghi a quelli del presente Avviso";
 - visto il Decreto n. 687 del 26 luglio 2022 con il quale l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in attuazione di quanto previsto nell'avviso MUR n. 341/2022, ha emanato il bando di finanziamento per la tematica 15 "Attività spaziali";
 - considerato che, con Decreto del Direttore Generale ASI n. 53 del 26 gennaio 2024, a conclusione della fase di negoziazione, è stato ammesso a finanziamento il Partenariato esteso PE15 "Space It Up!", nell'ambito del quale l'Università degli Studi di Firenze ha il ruolo di soggetto affiliato agli Spoke 5, 7, 8 e 9;
 - visto il contratto di finanziamento sottoscritto in data 25/07/2024 tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la società Space It Up (n. 2024-5-e.0), con il quale la Società si è obbligata a realizzare il Progetto e i relativi allegati;
 - visto il contratto relativo al progetto del PNRR PE15 "Space It Up" sottoscritto tra l'Hub (la Società Space It Up) e l'Università di Firenze nel mese di ottobre 2024;
 - considerata l'esigenza di avviare nell'ambito delle attività del progetto Space It Up le attività di collaborazione ex art.15 della Legge n.241 del 1990 con altre Istituzioni Pubbliche;
 - vista la relazione scientifica del Prof. Giovanni Pratesi di cui all'allegato 2 della presente istruttoria
 - viste le bozze di accordo ex art.15 della Legge 241 del 1990 tra l'Università di Firenze e le Università di Pavia e di Camerino,
- delibera
- l'approvazione degli accordi di collaborazione ex art.15 della Legge 241 del 1990 tra l'Università di Firenze e l'Università di Pavia e tra l'Università di Firenze e l'Università di Camerino, nell'ambito del progetto di ricerca "Space It Up", secondo i modelli allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (All.ti 6 e 7);
 - di delegare la Dirigente all'Area Gestione progetti strategici terza missione e comunicazione all'adeguamento dell'Accordo con l'Università di Camerino, in aderenza ai modelli presentati, qualora la stessa Università confermasse l'esigenza di definire un accordo per ogni task sul quale è chiamata a collaborare.
 - di autorizzare la Rettrice alla firma dei relativi accordi.

- O M I S S I S

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Sul punto 47 dell'O.D.G. «**PROGETTO POLARIS - FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ECOSISTEMI: PERCORSI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE E DI CITTADINANZA ATTIVA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Bando "*Polaris*" *Iniziative innovative per l'orientamento e la formazione di studenti e studentesse in ambito STEM*, promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale;
- considerata la proposta progettuale illustrata in istruttoria presentata al Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale;
- tenuto conto dell'obiettivo Obiettivo 1.1 - Ampliare l'accesso e l'efficacia della formazione universitaria, 1.1.1 - Orientamento e tutorato del Piano Strategico 2022/2024 dell'Università degli Studi di Firenze;
- considerato che le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica nazionale ed è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo forme di collaborazione – con Istituti extrauniversitari di ricerca, e che l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del proprio Statuto e dei propri regolamenti,

promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere, pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca;

- valutata positivamente la proposta di procedere all'avvio del progetto "*ecosistemi: percorsi di apprendimento innovativi per lo sviluppo di competenze scientifico-tecnologiche e di cittadinanza attiva*" in partenariato con i soggetti illustrati in istruttoria per svolgere attività di orientamento e formazione di studenti e studentesse della scuola secondaria;
- tenuto conto delle scadenze indicate dal Fondo per la Repubblica Digitale relative agli adempimenti necessari per l'avvio del progetto;
- preso atto dell'istruttoria illustrata in seduta;
- tutto ciò premesso e considerato,

delibera

- la partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Soggetto Partner, al progetto "*ecosistemi: percorsi di apprendimento innovativi per lo sviluppo di competenze scientifico-tecnologiche e di cittadinanza attiva*", nell'ambito del Bando Polaris "*Polaris*" *Iniziativa innovativa per l'orientamento e la formazione di studenti e studentesse in ambito STEM*, promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale;
- l'invio della documentazione necessaria all'avvio del progetto, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 8), tramite la piattaforma Re@dy;
- il conferimento alla Rettrice del mandato per le necessarie modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LE TUTELE PER IL PERSONALE CON FRAGILITÀ, SIGLATA IN DATA 11 NOVEMBRE 2024**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;
- visto il CCNL 2019-2021 Comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data 18 gennaio 2024, in particolare gli artt. 81 e 86;
- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 novembre 2024 in ordine al parere positivo in relazione all'*Ipotesi accordo concernente le tutele per il personale con fragilità*;
- vista l'istruzione di pratica predisposta dall'Area Persone e Organizzazione;
- visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'esercizio finanziario 2024;
- visto lo Statuto,

delibera

di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di accordo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 9).

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E COSTITUZIONE CABINA DI REGIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerata la necessità di dotare l'Università di Firenze di strumenti avanzati per ottimizzare la gestione delle risorse, migliorare l'efficienza operativa e supportare le decisioni strategiche e operative;
- vista la proposta progettuale per un Sistema di Controllo di Gestione (SCG), elaborata dal Gruppo di Progetto istituito con D.R. n. 646/2024, prot. 110688, del 16 maggio 2024;
- rilevato che l'implementazione di un SCG risulta conforme agli obblighi normativi previsti dal D. Lgs 27 gennaio 2012, n. 18 e risponde agli standard richiesti dal sistema AVA3 in tema di pianificazione e gestione *delle risorse finanziarie*;
- considerati i benefici attesi dall'introduzione del SCG in termini di monitoraggio e controllo delle performance gestionali, responsabilizzazione del personale, coordinamento delle attività e diffusione di una cultura meritocratica;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,

delibera

1. di approvare il progetto per l'introduzione del Sistema di Controllo di Gestione presso l'Università di Firenze, come da documento progettuale allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 10), per il perseguimento degli obiettivi prioritari richiamati in premessa; le fasi di attuazione del progetto sono indicate nel punto 5 del predetto allegato;
2. di inserire, tra gli obiettivi prioritari del SCG, anche che esso rappresenti una base informativa per la valutazione dei dirigenti;
3. di procedere alla costituzione di una Cabina di regia per il coordinamento delle attività legate allo sviluppo e all'implementazione del SCG, così composta:
 - Prof. Enrico Marone – Delegato al Bilancio
 - Dott. Marco Degli Esposti – Direttore Generale
 - Prof. Giacomo Manetti – professore ordinario di Economia Aziendale
 - Dott.ssa Paola Solombrino – Dirigente dell'Area dei servizi economici e finanziari
 - Dott.ssa Valentina Papa – Responsabile Unità Funzionale di Supporto alla pianificazione, assicurazione della qualità e valutazione

La Cabina di regia avrà il compito di supervisionare le fasi di implementazione, garantire la coerenza tra le attività delle diverse aree dell'Ateneo coinvolte, monitorare e valutare l'efficacia del sistema e apportare eventuali miglioramenti. Il Consiglio di Amministrazione sarà periodicamente informato sullo stato di avanzamento del progetto e sui risultati ottenuti; sarà previsto un primo monitoraggio dell'andamento dei lavori, entro sei mesi dall'avvio del progetto.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO DIDATTICO NEL CAMPUS OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DI CAREGGI:**

- **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CON RELATIVO AUMENTO DEL QUADRO ECONOMICO, REDATTO AI SENSI DELLA SEZ. III DEL D.P.R. 207/2010, ARTICOLI DAL 24 AL 32, E AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016.**
- **APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER I LAVORI AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D. LG. 36/2023 SMI»**

- O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 14 dello Statuto;
- visto l'art. 19 dello Statuto;
- vista la propria deliberazione del 26/02/2021 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario di Careggi;
- vista la propria deliberazione del 06/07/2022 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato ha poi approvato il progetto definitivo in linea tecnica ai soli fini della partecipazione al bando MUR 1274/2021 per un importo di lavori di € 20.681.126,65 ed un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione dell'Amministrazione, di € 28.060.444,84;
- visto il Decreto 794 del 22/06/2023 con cui il MUR comunicava il cofinanziamento dell'intervento per la realizzazione di un Nuovo Plesso Didattico interno al Campus di Careggi ricadente nella linea b) del bando 1274/2021 per un importo di € 16.707.181,49, pari al 60% dell'importo complessivo del quadro economico dell'intervento;
- visto il D. Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti Pubblici;
- vista la relazione del RUP descrittiva di tutto il processo;
- visto il verbale di verifica del progetto definitivo;
- visto il verbale di validazione del progetto definitivo del 18/11/2024 prot. 288047;
- visto il progetto definitivo aggiornato, tenuto conto degli adeguamenti normativi e dell'andamento del mercato, avente costo complessivo dei lavori che passa da € 20.681.126,65 a € 23.539.025,67 per un maggior importo di € 2.857.899,02;
- vista la bozza di notula per la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, redatto ai sensi del DM 17/06/2016, che espone un importo di € 502.900,73 di cui € 49.346,67 di spese ed accessori, soggette a ribasso ai sensi della L. 49/2023, oltre oneri previdenziali e fiscali al 22%;
- visto il Quadro Economico dell'intervento di € 33.716.865,74, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 9.674.939,34 che espone un maggior importo di finanziamento di € 5.656.420,90;
- vista la modalità di affidamento mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione

dei lavori, con offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 44 comma 4 e dell'art. 108 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 36/2023;

- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo, nella seduta del 12/11/2024 prot. 283980 del 13/11/2024;
- visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 26/11/2024, delibera
- di approvare il progetto definitivo del Nuovo Plesso Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario di Careggi redatto ai sensi della sez. III del D.P.R. 207/2010 articoli dal 24 al 32 e ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 - Intervento 288 CUP B11B21006070001 – costituito dagli elaborati, inseriti in apposita cartella a disposizione dei consiglieri di amministrazione, come rappresentati nell'elenco allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 11), che espone un importo di lavori di € 23.539.025,67, di cui € 6.515.760,28 per costo della manodopera ed € 757.267,88 per costi per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali;
- di approvare la bozza di notula per la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, redatta ai sensi del DM 17/06/2016, che espone un importo di € 502.900,73 di cui € 49.346,67 di spese ed accessori, soggetti a ribasso ai sensi della L. 49/2023, oltre oneri previdenziali e fiscali al 22%, e allegata al presente verbale del quale costituisce parte integrante (All. 12);
- di approvare il Quadro Economico dell'intervento di € 33.716.865,74, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 9.674.939,34, che espone un maggior importo di finanziamento di € 5.656.420,90, e che è allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante (All. 13);
- di approvare l'affidamento dell'intervento mediante appalto integrato, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 36/2023, con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 36/2023 per un importo a base d'asta di € 24.041.926,40 di cui € 23.539.025,67 per lavori, di cui € 6.515.760,28 per costo della manodopera ed € 757.267,88 per costi per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, ed € 502.900,73 di onorario per la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

L'importo di finanziamento trova copertura sulla scheda di Piano Edilizio n. 288 così come integrata conseguentemente all'approvazione del Budget Investimenti 2025/2027 - Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**ELABORAZIONE DEL BUDGET INVESTIMENTI - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027 ED ELENCO ANNUALE 2025. ASSESTAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 ED ELENCO ANNUALE 2024**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la propria precedente delibera del 29/11/2023 di approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026 e l'elenco annuale 2024 e ss.mm.ii;
- visto il vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Firenze sull'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visti gli artt. 14 e 19 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze
- visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023;
- visto il D.D. 976 prot. 143601 del 29 giugno 2023
- visti:
 - il "Piano Triennale delle Opere Pubbliche"
 - l' "Elenco annuale 2024"
 - l' "Elenco annuale 2025"
 - il "Flussometro"
- visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 26/11/2024; delibera
- di approvare il Budget Investimenti - Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 ed elenco annuale 2025 così come dettagliati negli allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante:
 - "Piano Triennale delle Opere Pubbliche" (All. 14)
 - "Elenco annuale 2025" (All. 15)

- “Flussometro” (All. 16)
 - di dare mandato all’Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere di apportare le variazioni delle schede nelle singole opere che ne conseguono per la gestione del Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 elenco annuale 2025, nell’ambito della rimodulazione nel triennio, in base alle priorità ed ai cronoprogrammi dei lavori;
 - di autorizzare ai sensi dell’art. 37 comma 4 D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell’elenco annuale 2025;
 - di prendere atto della creazione delle schede:
 - 258,1 Programma di Messa a Norma e CPI - DM 774/2024
 - 277,6 DSG Progetti di Eccellenza
 - 300 Nuovo Accordo Quadro di manutenzione straordinaria 2025-2029
 - 301 PALEO – Paleontologia PNRR
 - 302 CPI Sede Aule Sesto F.no – messa a norma antincendio
 - di approvare l’assestamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale 2024 allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 17);
 - di approvare le conseguenti variazioni di Bilancio per l’esercizio 2024;
 - di autorizzare ai sensi dell’art. 37 comma 4 D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell’elenco annuale 2024 assestato
 - di dare mandato alla Dirigente dell’Area Gestione e Adeguamento Patrimonio Immobiliare di predisporre il piano triennale delle alienazioni e delle acquisizioni da presentare al MEF entro il 31/12/2024 per la necessaria approvazione con successiva comunicazione agli Organi di Governo.
- Sul punto 8 dell’O.D.G. **«DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista l’istruttoria predisposta dagli Uffici,

delibera
- di approvare quanto disposto con D.D. n. 1748 prot. n. 241104 dell’8 ottobre 2024 relativo alla proroga del contratto presso il Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' – DICUS della Sig.ra Sofia Sasopoulou, Area dei Funzionari, settore amministrativo-gestionale, per 2 (due) mesi, dal 9 ottobre 2024 e fino all’8 dicembre 2024, con copertura finanziaria sul budget FFO TD 2024, per un importo complessivo pari a € 6.937,30;
- di approvare quanto disposto con D.D. n. 1831 prot. n. 252498 del 17 ottobre 2024, relativo alle proroghe dei contratti presso l’Area Gestione progetti strategici, terza missione e comunicazione:
 - della Sig.ra Sara Burberi, Area dei Collaboratori - settore amministrativo, per 12 (dodici) mesi, dal 26 ottobre 2024 e fino al 25 ottobre 2025,
 - della Sig.ra Eleonora Gentili, Area dei Collaboratori - settore amministrativo, per 12 (dodici) mesi, dal 26 ottobre 2024 e fino al 25 ottobre 2025,
 - della Sig.ra Maria Vista, Area dei Collaboratori - settore amministrativo, per 12 (dodici) mesi, dal 27 ottobre 2024 e fino al 26 ottobre 2025,con copertura finanziaria sul Budget TD FFO 2024 per un importo complessivo pari a € 19.332,37 e sul Budget TD FFO 2025 per un importo complessivo pari a € 88.291,08;
- di approvare quanto disposto con D.D. n. 1832 prot. n. 252509 del 17 ottobre 2024, relativo alla proroga del contratto presso l’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici della Sig.ra Elisa Valle, Area dei Collaboratori, settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali, per 6 (sei) mesi, dal 23 ottobre 2024 e fino al 22 aprile 2025 con copertura finanziaria sul budget FFO TD 2024, per un importo complessivo pari a € 6.826,32 e sul Budget TD FFO 2025 per un importo complessivo pari a € 11.243,34;
- di dare mandato agli uffici per l’adozione degli atti conseguenti.

Sul punto 9 dell’O.D.G. **«PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240»**, EMANATO CON DECRETO RETTORALE 21 DICEMBRE 2023, N. 1459 E MODIFICATO CON DECRETO RETTORALE 9 SETTEMBRE 2024, N. 1192»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*;

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- vista la legge 5 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale, 30 novembre 2018, n. 1680;
- visto il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale 21 dicembre 2023, n. 1459 e modificato con decreto rettorale 9 settembre 2024, n. 1192;
- letto quanto riportato in narrativa;
- ritenuto necessario la modifica di due disposizioni del richiamato regolamento, in particolare l'articolo 18, comma 10, e l'articolo 20, comma 6, concernenti la definizione di una graduatoria e le relative modalità di scorrimento, nell'ottica di eliminare le difficoltà applicative incontrate durante il ricorso a tale graduatoria, anche in considerazione del fatto che tali previsioni erano state introdotte nel Regolamento in esame con riferimento a tipologie di ricercatori riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, oramai in fase di esaurimento;
- considerato che la modifica in esame al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” avrà effetto a decorrere dalle procedure relative ai bandi emanati successivamente alla sua entrata in vigore;
- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 12 novembre 2024;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2024,
approva

la modifica degli articoli 18, comma 10, e 20, comma 6, del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale 21 dicembre 2023, n. 1459 e modificato con decreto rettorale 9 settembre 2024, n. 1192, nel testo di seguito riportato, con effetto a decorrere dalle procedure relative ai bandi emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art.18, comma 10, vigente	Art.18, comma 10, proposta di modifica
La Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua il candidato vincitore che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 65 punti. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito tra coloro che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a detta soglia; la graduatoria può essere utilizzata dal Dipartimento esclusivamente per chiamate che si perfezionano entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente a seguito del verificarsi dei seguenti casi: a) impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione; b) rinuncia alla chiamata da parte del candidato; c) mancata presa di servizio dello stesso senza giustificato motivo; d) dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.	La Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua il candidato vincitore che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 65 punti. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito tra coloro che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a detta soglia; la graduatoria può essere utilizzata dal Dipartimento esclusivamente per chiamate che si perfezionano entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente a seguito del verificarsi dei seguenti casi: a) impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione; b) rinuncia alla chiamata da parte del candidato; c) mancata presa di servizio dello stesso senza giustificato motivo; d) dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.
Art. 20, comma 6, vigente	Art. 20, comma 6, proposta di modifica
Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 18, comma 10, del presente regolamento, il Dipartimento delibera, con la	Cassato

procedura di cui al comma 1 del presente articolo, la nuova chiamata per il candidato collocato in graduatoria successivamente al vincitore	
---	--

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2024 - MODIFICA TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER UNA POSIZIONE DI PROFESSORE ORDINARIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “*elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale*”;
- visto il D.P.C.M. 24 giugno 2021, “*Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023*”;
- visto il Decreto Ministeriale 445 del 6 maggio 2022 “*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale 795 del 26 giugno 2023 “*Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1560 del 1° dicembre 2023 “*Contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2023*” di definizione dei criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2023;
- vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1166 del 7 agosto 2024 “*Costo standard per studente in corso 2024-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024 “*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2024*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 – “*Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240*”;
- richiamato quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sottoelencate sedute:
 - ✓ 19 e 26 marzo 2024 - “*Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2024-2026*”;
 - ✓ 22 e 24 aprile 2024 – “*Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2024 - richieste di attivazione bandi nell'ambito del “Piano Straordinario B” di cui al Decreto Ministeriale 795 del 26 giugno 2023 “Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024” e sul Fondo di Finanziamento Ordinario*”
- tenuto conto che nelle richiamate sedute di aprile, gli Organi di Governo hanno approvato, fra le altre, una procedura per un posto di un Professore Ordinario ex art. 18 comma 1 legge 240/2010, per il SC 05/E2 (Biologia Molecolare) SSD BIO/11 (Biologia Molecolare) richiesta dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”;
- tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del richiamato DM n. 639 del 2 maggio 2024 le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si intendono riferite ai gruppi scientifico-disciplinari e ai nuovi settori scientifico-disciplinari di cui al DM 639/2024;
- preso atto che il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” con delibera del 13 giugno 2024 ha confermato il profilo relativo all'attivazione della procedura

- soprarichiamata per il GSD 05/BIOS-08 (Biologia Molecolare) SSD BIOS-08/A (Biologia Molecolare) ex SSD SC 05/E2 (Biologia Molecolare) SSD BIO/11 (Biologia Molecolare);
- tenuto che il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” con delibera del 14 novembre 2024 ha richiesto di rettificare l’attivazione della procedura selettiva per il reclutamento di tale posizione da procedura ex art. 18 comma 1, legge 240/2010 a procedura ex art. 18 comma 4ter della stessa legge 240/2010, confermando il profilo precedentemente deliberato;
 - ritenuto di accogliere la suddetta richiesta;
 - verificato che la procedura oggetto della presente delibera è prevista nel pluriennale 2024-2026 e che dovrà trovare copertura nel bilancio autorizzatorio 2025 (nel capitolo CO.04.01.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato);
 - preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2024, delibera

la modifica della tipologia della procedura per il posto di un Professore Ordinario, GSD 05/BIOS-08 (Biologia Molecolare), SSD BIOS-08/A (Biologia Molecolare), richiesto dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” da procedura ex art. 18 comma 1, legge 240/2010 a procedura ex art. 18 comma 4ter della stessa legge 240/2010.

Sul punto 11 dell’O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2024 - RICHIESTE DI ATTIVAZIONE BANDI PER POSIZIONI DI PROFESSORE ORDINARIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all’art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “*elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale*”;
- visto il D.P.C.M. 24 giugno 2021, “*Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023*”;
- visto il Decreto Ministeriale 445 del 6 maggio 2022 “*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale 795 del 26 giugno 2023 “*Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1560 del 1° dicembre 2023 “*Contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2023*” di definizione dei criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2023;
- vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1166 del 7 agosto 2024 “*Costo standard per studente in corso 2024-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024 “*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2024*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 – “*Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240*”;
- richiamato quanto deliberato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sottoelencate sedute:
 - ✓ 19 e 26 marzo 2024 - “*Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2024-2026*”;
 - ✓ 18 e 26 giugno 2024 – “*Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2024 -ulteriori determinazioni per l’utilizzo dei PuOr anno 2024*” – delibera di ripartizione ai Dipartimenti di

ulteriori 12,604 *PuOr* gravanti su FFO per operazioni strategiche per l'attivazione delle seguenti procedure di reclutamento:

- professore Ordinario (nella misura massima di una posizione per ciascun Dipartimento) ai sensi dell'art. 18, comma 1 o comma 4 ter, legge 240/2010;
 - ricercatori a tempo determinato (RTT) in settori scientifico-disciplinari nei quali siano stati attivati e reclutati RTD a) nell'ambito dei progetti PNRR o MSCA/SOE al fine di investire e stabilizzare su una linea di ricerca innovativa;
- considerato che il Senato accademico nella seduta del 15 ottobre 2024 in merito a “Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2024 - richieste di attivazione bandi per posizioni di professore Ordinario” ha espresso parere favorevole:
“1. alle integrazioni della Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2024-2026 delle posizioni residue di professore Ordinario di cui all'allegata tabella “Programmazione triennale per gli anni 2024-2026 residua - integrazioni ottobre 2024” allegata al presente verbale, del quale costituisce parte integrante;
2. all'attivazione delle procedure di reclutamento per posti di professore Ordinario di cui alla tabella “Richiesta di attivazione procedure di posizioni di professore Ordinario nell'ambito della programmazione 2024” allegata al presente verbale, del quale costituisce parte integrante”,
e ha dato mandato alla Rettrice, sulla base dell'istanza prodotta nella stessa seduta da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, di presentare all'approvazione del Consiglio di amministrazione la modifica della posizione di PO per il GSD 07/AGRI-04 (Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi), SSD AGRI-04/A (Economia agraria, alimentare ed estimo rurale) da procedura ex art. 18 comma 1, legge 240/2010 a procedura ex art. 18 comma 4ter della stessa legge 240/2010;
- tenuto conto che il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali ha successivamente formalizzato la suddetta richiesta di modifica con nota prot. 249434 del 15 ottobre 2024, poi ratificata dal Consiglio di Dipartimento in data 29 ottobre 2024;
- preso atto, pertanto, che le richieste di attivazione pervenute sono relative alle seguenti posizioni:
- o 5 posti di professore Ordinario di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010
 - o 10 posti di professore Ordinario di cui all'art. 18 comma 4-ter, legge 240/2010;
- vista la nota prot. 24480 del 11 ottobre 2024 (ns. prot. 246824) con la quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilasciato il nulla osta per l'attivazione delle posizioni di PO per il SSD MEDS-08/A (Endocrinologia) richiesta dal Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche “Mario Serio” e per il SSD MEDS-17/A (Malattie dell'apparato visivo) richiesta dal Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e della salute del bambino;
- ritenuto opportuno specificare che per le posizioni di PO in approvazione nella seduta odierna i Dipartimenti hanno verificato la capienza didattica dei settori scientifico-disciplinari e la possibilità presente o prospettica di assegnare al docente almeno 96 ore;
- considerato che per ciascuna procedura di PO ai Dipartimenti sarà imputata la quota di 0,3 *PuOr* all'attivazione e ulteriori due rate di 0,35 *PuOr* ciascuna nei due anni successivi;
- ritenuto opportuno precisare che la posizione di PO per il GSD 03/CHEM-05 (Chimica organica), SSD CHEM/05-A (Chimica Organica) richiesta dal Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” sarà attivata con l'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito della presa di servizio di RTD b) nelle procedure attivate nell'ambito dei progetti Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027, già RTD a) su FFO (nota prot. 43527 del 26 febbraio 2024);
- tenuto conto che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2024, a seguito di quanto emerso nel corso della discussione in ordine all'impatto sui bilanci pluriennali delle procedure di reclutamento nell'attuale fase caratterizzata da una riduzione del FFO per l'anno in corso e per gli esercizi successivi, ha deliberato le integrazioni della Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2024-2026 delle posizioni residue di professore Ordinario e rinviato l'attivazione dei posti di professore Ordinario al momento in cui fosse impostata la manovra di bilancio annuale 2025 e pluriennale 2026/2027;
- verificato che le procedure oggetto della presente delibera sono previste nel pluriennale 2024-2026 e che dovranno trovare copertura nel bilancio autorizzatorio 2025 (capitolo CO.04.01.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato);
- tenuto conto che le richieste di attivazione delle procedure di reclutamento per posizioni di professore Ordinario sottoposte all'approvazione nella seduta odierna sono riepilogate nella Tabella

“Richiesta di attivazione procedure di posizioni di professore Ordinario nell’ambito della programmazione 2024”;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 15 ottobre 2024; delibera

l’attivazione delle procedure di reclutamento per posti di professore Ordinario di cui alla tabella “Richiesta di attivazione procedure di posizioni di professore Ordinario nell’ambito della programmazione 2024” allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 18).

Sul punto 12 dell’O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2024 - RICHIESTE DI ATTIVAZIONE BANDI PER POSIZIONI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (RTT)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all’art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “*elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale*”;
- visto il D.P.C.M. 24 giugno 2021, “*Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023*”;
- visto il Decreto Ministeriale 445 del 6 maggio 2022 “*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale 795 del 26 giugno 2023 “*Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1560 del 1° dicembre 2023 “*Contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2023*” di definizione dei criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2023;
- vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1166 del 7 agosto 2024 “*Costo standard per studente in corso 2024-2026*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024 “*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2024*”;
- visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 – “*Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240*”;
- richiamato quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sottoelencate sedute:
 - ✓ 19 e 26 marzo 2024 - “*Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2024-2026*”;
 - ✓ 18 e 26 giugno 2024 – “*Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2024 -ulteriori determinazioni per l’utilizzo dei PuOr anno 2024*” – delibera di ripartizione ai Dipartimenti di ulteriori 12,604 PuOr gravanti su FFO per operazioni strategiche per l’attivazione delle seguenti procedure di reclutamento:
 - professore Ordinario (nella misura massima di una posizione per ciascun Dipartimento) ai sensi dell’art. 18, comma 1 o comma 4 ter, legge 240/2010;
 - ricercatori a tempo determinato (RTT) in settori scientifico-disciplinari nei quali siano stati attivati e reclutati RTD a) nell’ambito dei progetti PNRR o MSCA/SOE al fine di investire e stabilizzare su una linea di ricerca innovativa;
- tenuto conto che gli Organi di Governo, nelle richiamate sedute, in merito alle posizioni di ricercatori a tempo determinato (RTT), hanno deliberato che:

- devono essere richieste con procedura riservata a candidati che si trovino nella condizione prevista dal comma 1bis dell'art. 24 della L. 240/2010, anche in deroga alle indicazioni deliberate nelle precedenti sedute (nel triennio 2023-2025 prima, quarta e settima posizione di RTT con tale riserva), o in alternativa con la riserva di cui all'art. 14 comma 6-septiesdecies del D.L. 36/2022,
 - non rientrano nella programmazione triennale 2024-2026, ma qualora il SSD di interesse vi sia invece compreso, il Dipartimento si esprime indicando la volontà di mantenere o meno la posizione nella programmazione;
- dato atto che con nota prot. n. 156791 del 5 luglio 2024 sono state fornite ai Dipartimenti le indicazioni necessarie per l'attivazione delle posizioni di ricercatori a tempo determinato (RTT), in particolare ogni Dipartimento è tenuto a:
- “1) individuare il/i settore/i scientifico-disciplinare/i di interesse con delibera assunta in composizione riservata a professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato, motivando la scelta con la necessità di investire e stabilizzare una linea di ricerca innovativa avviata con i progetti PNRR (compresi quelli che riguardano posizioni MSCA/SOE);*
- 2) con successiva delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ai RTDb e RTT, procedere all'approvazione della richiesta di attivazione del posto”;*
- tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del richiamato DM n. 639 del 2 maggio 2024 le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si intendono riferite ai gruppi scientifico-disciplinari e ai nuovi settori scientifico-disciplinari di cui al DM 639/2024;
- considerato che i Dipartimenti hanno deliberato le modifiche della programmazione triennale del personale docente e ricercatore e le richieste di attivazione delle procedure di reclutamento con riferimento a GSD e SSD, tenendo conto delle corrispondenze di cui all'Allegato B del citato DM 639/2024;
- considerato che sono pervenute le richieste di modifica della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2024-2026 con l'indicazione di non volere mantenere il SSD individuato nella programmazione da parte dei seguenti Dipartimenti:
- Architettura;
 - Biologia;
 - Ingegneria Civile e Ambientale;
 - Ingegneria Industriale;
 - Medicina Sperimentale e Clinica;
 - Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino;
 - Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”;
 - Statistica, informatica, applicazione “G. Parenti”;
 - Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali;
- ritenuto opportuno precisare che il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” ha richiesto l'attivazione di una posizione di RTT per il GSD 03/CHEM-05 (Chimica organica), SSD CHEM/05-A (Chimica Organica) con l'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito della presa di servizio di RTD b) nelle procedure attivate nell'ambito dei progetti Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027, già RTD a) su FFO (nota prot. 43527 del 26 febbraio 2024), inserendo il suddetto SSD in posizione prioritaria;
- tenuto conto che le suddette richieste di integrazione sono riepilogate nella Tabella “*Programmazione triennale per gli anni 2024-2026 residua - modifiche novembre 2024*”;
- ritenuto di accogliere le richieste di modifica della programmazione triennale 2024-2026 dei suddetti Dipartimenti;
- tenuto conto delle richieste di attivazione delle procedure di reclutamento per posizioni di ricercatore a tempo determinato (RTT) sottoposte all'approvazione nella seduta odierna sono riepilogate nella Tabella “*Richiesta di attivazione procedure di posizioni di ricercatore a tempo determinato (RTT)*”;
- preso atto che sono pervenute le richieste di attivazione delle seguenti posizioni:
- 1 posto di ricercatore a tempo determinato (RTT) di cui all'art. 24 comma 3, legge 240/2010;
 - 2 posti di ricercatore a tempo determinato (RTT) con la riserva di cui al comma 1bis dell'art. 24, legge 240/2010;
 - 12 posti di ricercatore a tempo determinato (RTT) con la riserva di cui all'art. 14 comma 6-septiesdecies del D.L. 36/2022, convertito in legge 79/2022;
- considerato che per la richiesta di attivazione della posizione di RTT per il SSD GSD 06/MEDS-12 (Neurologia) SSD MEDS-12/A (Neurologia) richiesta dal Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino è stato rilasciato il nulla osta da parte

- dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con nota prot. 246824 dell'11 ottobre 2024;
- considerato che per ciascuna procedura di ricercatore a tempo determinato ai Dipartimenti sarà imputata la quota di 0,5 *PuOr* all'attivazione;
 - tenuto conto che i Dipartimenti hanno deliberato anche senza la disponibilità completa dei *PuOr* necessari e gli eventuali saldi negativi saranno imputati ai Dipartimenti contestualmente all'assegnazione *PuOr* 2025;
 - ritenuto utile ricordare che i *PuOr* non utilizzati dai Dipartimenti rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione centrale e non saranno oggetto di riassegnazione, salvo il caso in cui un Dipartimento abbia già attivato nell'ambito della programmazione 2024 una posizione di ricercatore in un SSD PNRR in coerenza con i requisiti oggetto della presente misura, con imputazione di 0,5 *PuOr*. La quota corrispondente di *PuOr* verrà restituita al Dipartimento in sede di assegnazione *PuOr* 2025;
 - preso atto che nella suddetta situazione si trovano i Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica, Scienze della Salute e Scienze dell'Economia e dell'Impresa;
 - verificato che le procedure oggetto della presente delibera sono previste nel pluriennale 2024-2026 e che dovranno trovare copertura nel bilancio autorizzatorio 2025 (nel capitolo CO.04.01.01.01.01.03 Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato);
 - preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2024; delibera
1. le modifiche della Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2024-2026 delle posizioni di Ricercatore a tempo determinato (RTT) di cui alla tabella “*Programmazione triennale per gli anni 2024-2026 residua - modifiche novembre 2024*” allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 19);
 2. l'attivazione delle procedure di reclutamento per posti di ricercatore a tempo determinato (RTT) di cui alla tabella “*Richiesta di attivazione procedure di posizioni di ricercatore a tempo determinato (RTT)*” allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 20);
 3. l'attribuzione di 0,5 *PuOr* in sede di assegnazione *PuOr* 2025 ai Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica, Scienze della Salute e Scienze dell'Economia e dell'Impresa per aver già attivato nell'ambito della programmazione 2024 una posizione di ricercatore in un SSD PNRR in coerenza con i requisiti oggetto della presente misura.

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**RICHIESTE DI PROROGA DI CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) SU FONDI DI ATENEIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 “*Ricercatori a tempo determinato*”;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*”;
- tenuto conto che la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” ha previsto all'art. 14, comma 6-sexiesdecies che “*Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;
- preso atto, pertanto, che le proposte di proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono esaminate alla luce della normativa previgente;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto Rettorale. 21 dicembre 2023, n. 1459, che all'art. 34 comma 3, precisa che “*Il presente Regolamento si applica alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore [...]*” dello stesso;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto 16 aprile 2019, n. 467, e successive integrazioni

- tenuto conto che l’art. 21 “Procedura per la proroga del contratto” del “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto 16 aprile 2019, n. 467, prevede che:
 - “1. *Il contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), può essere prorogato per una sola volta e per soli due anni.*
 - 2. *La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del Dipartimento (Relatore ad hoc). La delibera, adottata dal Consiglio nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, deve contenere i seguenti elementi:*
 - a. *le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l’esigenza della proroga;*
 - b. *la valutazione positiva dell’attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;**deve, altresì, dare atto:*
 - a. *del consenso dell’interessato;*
 - b. *dell’intesa con l’Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;*
 - c. *della copertura finanziaria del contratto, in caso di proroghe di contratti a valere su fondi esterni.*
 - 3. *Il Dipartimento sottopone la proposta di proroga alla commissione prevista dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, dandone contestualmente comunicazione al Rettore, sei mesi prima della scadenza del contratto. La Commissione, unica per ognuna delle aree di ricerca di Ateneo, come definite dallo Statuto, e composta da un numero di membri pari al numero dei direttori dell’area stessa, è nominata con decreto del Rettore.*
 - 4. *La commissione valuta l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore, anche sulla base della delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento.*
 - 5. *In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.*
 - 6. *La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere degli Organi di Governo.*
 - 7. *Il Rettore, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, invita il ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto”;*
- visto il Decreto Rettorale 6 novembre 2023, n. 1219 con cui sono state nominate le Commissioni ai sensi dell’art. 21 “Procedura per la proroga del contratto”, comma 3, del Regolamento in materia, prevista dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 “Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, valide fino al 31 ottobre 2024;
- preso atto che è pervenuta la documentazione relativa alla proroga del contratto triennale di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, in regime di impegno a tempo pieno, del contratto della dott.ssa Cora Ariane Dröescher, gruppo scientifico-disciplinare 11/PHIL-02 (Logica, storia e filosofia delle scienze e delle tecniche), settore scientifico-disciplinare PHIL-02/B (Storia della scienza e delle tecniche), presso il Dipartimento di Biologia, contratto dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2025;
- rilevato, in merito alla suddetta richiesta, che:
 - la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - il Consiglio del Dipartimento interessato ha preso atto delle motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l’esigenza della proroga e valutato positivamente l’attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;
 - il ricercatore ha dato il proprio consenso alla proroga;
 - quella in questione è la prima e unica proroga biennale concessa secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. 36 del 30 aprile 2022;
 - la Commissione dell’Area scientifica ha reso il parere favorevole di competenza nella seduta del 31 ottobre 2024;
- considerato che il SSD PHIL-02/B (Storia della scienza e delle tecniche) afferisce unicamente al Dipartimento di Lettere e filosofia dal 1° gennaio 2020 (a seguito di deliberazione del Consiglio di

amministrazione del 29 novembre 2019), si è ritenuto opportuno che si esprimesse in merito alla suddetta proroga;

- visto il parere favorevole del Dipartimento di Lettere e filosofia, anticipato dal Direttore con Decreto n. 12959 del 23 ottobre 2024, e successivamente ratificato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 28 ottobre 2024;
- verificato che la proroga oggetto della presente delibera è prevista nel pluriennale 2024-2026 e che dovrà trovare copertura nel bilancio autorizzatorio 2025 (capitolo CO.04.01.01.01.03 Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato);
- tenuto conto che è stata fatta una comunicazione in merito al Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2024;

delibera

l'approvazione della proroga per un biennio del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. 36 del 30 aprile 2022, in regime di impegno a tempo pieno, della dott.ssa Cora Ariane Dröescher, gruppo scientifico-disciplinare 11/PHIL-02 (Logica, storia e filosofia delle scienze e delle tecniche), settore scientifico-disciplinare PHIL-02/B (Storia della scienza e delle tecniche), presso il Dipartimento di Biologia, a decorrere dal 1° marzo 2025. Sul punto 14 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AD HOC DA STIPULARE CON ENTE ESTERNO E RICHIESTA DI PROROGA DI CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 "*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*";
- preso atto che l'art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6";
- tenuto conto che la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" ha previsto all'art. 14, comma 6-sexiesdecies che "*Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";
- preso atto che le proposte di proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono esaminate alla luce della normativa previgente;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettoriale 21 dicembre 2023, n. 1459, che all'art. 34 comma 3, precisa che "*Il presente Regolamento si applica alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore [...]*" dello stesso;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, in vigore dal 17 aprile 2019, e successive integrazioni e in particolare l'art. 21 "*Procedura per la proroga del contratto*";
- visto il Decreto Rettoriale 6 novembre 2023, n. 1219 con cui sono state nominate le Commissioni ai sensi dell'art. 21 "Procedura per la proroga del contratto", comma 3, del Regolamento in materia, prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240", valide fino al 31 ottobre 2024;
- visto il Decreto Rettoriale 4 novembre 2024, n. 1489 con cui sono state nominate le Commissioni ai

- sensi dell'art. 21 "Procedura per la proroga del contratto", comma 3, del Regolamento in materia, valide a decorrere dal 1° novembre 2024;
- richiamato quanto deliberato dagli Organi in materia di proroghe dei contratti, con riferimento all'articolo 21, comma 6, del Regolamento sopracitato:
 - Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016
"raccomanda [...] che il ricorso alla proroga del contratto di ricercatore di tipo a) su fondi esterni all'Ateneo, sia adottato solo per casi eccezionali";
 - Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2016
"di consentire ai Dipartimenti la richiesta di proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni subordinatamente all'inserimento del settore scientifico-disciplinare nelle manifestazioni d'interesse per posti di ricercatore nell'ambito della programmazione triennale e al vincolo dei relativi PuOr nel primo anno di proroga";
 - Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017
"1) di consentire la proroga per un biennio ai ricercatori a tempo determinato su fondi esterni, senza l'obbligo per il Dipartimento di inserire il relativo SC/SSD nella programmazione triennale, a condizione che i fondi per la relativa copertura finanziaria provengano per almeno 2/3 da proventi di ricerca, derivanti anche da contratti conto terzi, nei casi in cui:
 - *il titolare del contratto sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca acquisito nel triennio che garantisca la copertura finanziaria della proroga;*
 - *l'Azienda Sanitaria di riferimento confermi l'interesse alla prosecuzione nel biennio di proroga dell'attività assistenziale svolta dal titolare del contratto;*
 - *il Dipartimento, con motivazione circostanziata e dettagliata, certifichi che il SC/SSD non può trovare spazio nella programmazione triennale, pena l'esclusione di SC/SSD fortemente carenti di risorse umane e/o in evidente sofferenza didattica. In tal caso il Dipartimento dovrebbe impegnarsi a inserire il SC/SSD in una successiva programmazione triennale, tenendo conto dei vincoli relativi al limite massimo di dodici anni previsto dall'art. 22 comma 9 della Legge 240/2010.*
 - 2) di inserire nell'accettazione della proroga da parte dell'interessato la seguente dichiarazione: 'accetto la proroga consapevole che la delibera del Dipartimento prevede/non prevede l'inserimento in programmazione triennale del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del contratto di cui sono titolare, come disposto dalla normativa vigente'"*;
 - tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012", con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:
 1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l'eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento;
 2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
 3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
 - tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;
 - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, nella seduta del 9 ottobre 2024, ha deliberato la richiesta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della dott.ssa Sabina Falconi, per il gruppo scientifico-disciplinare 11/PAED-02 (Ricerca educativa, didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale), settore scientifico disciplinare PAED-02/B (Pedagogia sperimentale), contratto dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2024;
 - precisato che il contratto in questione è stato attivato con le risorse del Fondo Sociale Europeo REACT EU – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 con D.M. n. 1062

- del 10 agosto 2021, e per il terzo anno di contratto, con le risorse di cui al D.M. n. 737/2021 nonché di una quota pari a € 20.000,00 a carico della convenzione stipulata con l'azienda Pluriversum Srl;
- rilevato, in merito alla documentazione relativa alla proroga, che:
 - a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - b) il Consiglio del Dipartimento ha preso atto delle motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga e valutato positivamente l'attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;
 - c) l'interessata ha dato il proprio consenso alla proroga;
 - d) quella in questione è la prima e unica proroga biennale concessa secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010
 - e) la Commissione dell'Area umanistica e della formazione ha reso il parere favorevole di competenza;
 - tenuto conto che, a proposito delle condizioni previste dagli Organi di Governo per le proroghe di contratti totalmente attivate su fondi esterni, di cui all'art. 21 comma 6 del citato Regolamento, che il Consiglio del Dipartimento nella seduta del 9 ottobre 2024, dichiara che *“il SSD M-PED/04 non è inserito nella Programmazione Triennale del personale Docente e Ricercatore per il triennio 2024/2026, come risulta dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2024” e che “il Dipartimento si impegna a valutare l'inserimento del SSD PAED-02/B in una futura programmazione”;*
 - preso atto che il costo amministrazione del biennio di proroga, aggiornato con l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato con decorrenza 1° gennaio 2024, previsto dal DPCM del 23 luglio 2024, è pari a € 108.122,52;
 - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia nella seduta del 9 ottobre 2024 ha stabilito la copertura finanziaria del biennio di proroga su convenzione con ente esterno e su progetto di ricerca attivo;
 - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento nella stessa seduta del 9 ottobre 2024 ha approvato la bozza della Convenzione a firma Rettrice, per l'importo di € 55.000,00, da stipulare con l'azienda Pluriversum srl, già finanziatrice del contratto triennale, la cui sottoscrizione e l'incasso della rata unica costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per il perfezionamento della procedura di proroga;
 - tenuto conto che in merito alla copertura finanziaria la suddetta convenzione prevede che
“ART. 2
2.1 - Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento parziale, per un periodo di due anni, da parte di Pluriversum S.r.l. della proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, tempo pieno, della dott.ssa Sabina Falconi, gruppo scientifico-disciplinare 11/PAED-02 (Ricerca educativa, didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale) settore scientifico-disciplinare PAED-02/B (Pedagogia sperimentale), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), a decorrere dal 31 dicembre 2024 al 30 dicembre 2026.
2.2 - L'importo complessivo del finanziamento è pari ad € 55.000,00 destinati a finanziare la proroga biennale del contratto triennale di ricercatore di cui al punto 2.1.
ART. 4
4.1 - Il finanziamento, pari ad €55.000,00 come previsto all'art. 2, verrà corrisposto alla stipula della presente Convenzione all'Università in unico versamento nel rispetto dei termini stabiliti.
4.2. - L'importo di cui sopra potrà essere rideterminato in applicazione delle innovazioni legislative, interpretative e modificative del trattamento economico spettante ai docenti universitari o ricercatori e comunque dovrà corrispondere alle somme che l'Università è effettivamente tenuta ad erogare.”;
 - tenuto conto che per la copertura della quota residua, pari a € 53.122,52, il Consiglio del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia ha deliberato che sia a carico del progetto di ricerca europeo dal titolo *“Supporting language learning of migrant children and young adults through language buddies”*, Acronimo Language Buddy, nell'ambito del programma AMIF-2023-TF2-AG-CALL-03-EDUCATION, durata dal 01/03/2024 al 31/08/2026, Responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Del Gobbo, GA n. 101141117, CUP B19I23001950006, per il quale è stata verificata la fattibilità e la rendicontabilità di concerto con l'Area Infrastrutture e Servizi per la Ricerca;

- preso atto che a garanzia dell’impegno assunto per la proroga contrattuale il Dipartimento ha emesso la COAN n. 109923 del 8 ottobre 2024;
- considerato che, ai fini della rendicontabilità nell’ambito del suddetto progetto, il Consiglio di Dipartimento ha precisato che:
 - nel budget del progetto Language Buddy alla voce A.1 Employees (or equivalent) sono previste risorse in misura tale da consentire la rendicontabilità della proroga;
 - l’importo a carico del progetto Language Buddy è interamente riferito all’attività di ricerca e l’IRAP graverà sulle spese generali del progetto;
 - le ore di didattica graveranno sui fondi della convenzione da stipulare con Pluriversum srl;
 - la dott.ssa Falconi dovrà svolgere le proprie attività esclusivamente a favore del progetto Language Buddy e per le finalità previste nella convenzione da stipulare con Pluriversum Srl;
 - l’intero costo della proroga del contratto del ricercatore graverà sul progetto Language Buddy e sulla Convenzione con Pluriversum Srl e che quindi la stessa ricercatrice non potrà essere inserita e rendicontato in ulteriori gruppi di ricerca né conseguentemente effettuare missioni in altri progetti nel periodo della proroga;
 - qualora, nel periodo di contratto a carico dei suddetti progetti, la dott.ssa Falconi risulti vincitrice o voglia partecipare ad altri programmi di ricerca, potrà farlo solo a seguito di specifici accordi con l’Area Infrastrutture e Servizi per la Ricerca – UP Ricerca europea e internazionale, nonché con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e che sarà necessario che gli Organi approvino la modifica della copertura finanziaria del contratto, a cui seguirà un addendum al contratto stesso che, in ogni caso, non potrà comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell’impegno sul progetto”;
- preso atto che il Consiglio di Dipartimento precisa che “l’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Falconi nel triennio di contratto è perfettamente compatibile e coerente con quelle che dovrà svolgere nel periodo di proroga”, tenuto conto degli argomenti del progetto e della convenzione, come evidenziato nella relazione presentata dal relatore ad hoc, prof.ssa Giovanna Del Gobbo;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2024
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20 novembre 2024,

delibera

1) la stipula della convenzione a firma Rettrice con Pluriversum Srl, ad oggetto il finanziamento parziale della proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, della dott.ssa Sabina Falconi, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 21);

2) l’approvazione della proroga biennale del contratto della dott.ssa Sabina Falconi, Ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della Legge n. 79/2022, gruppo scientifico-disciplinare 11/PAED-02 (Ricerca educativa, didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale), settore scientifico disciplinare PAED-02/B (Pedagogia sperimentale), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, a decorrere dal 31 dicembre 2024, sui fondi del progetto di ricerca “Supporting language learning of migrant children and young adults through language buddies”, Acronimo Language Buddy, GA n. 101141117, CUP B19I23001950006 e sui fondi della convenzione con Pluriversum Srl, subordinatamente al suo perfezionamento e alla riscossione della rata unica.

Sul punto 15 dell’O.D.G. «**RICHIESTE DI PROROGA DEI CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), SU FONDO UNICO DI ATENE0**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
- preso atto che l’art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai

- commi 5 e 6”;
- tenuto conto che la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* ha previsto all’art. 14, comma 6-sexiesdecies che *“Alle procedure di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*
 - preso atto che le proposte di proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono esaminate alla luce della normativa previgente;
 - visto il *“Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con Decreto Rettoriale. 21 dicembre 2023, n. 1459, che all’art. 34 comma 3, precisa che *“Il presente Regolamento si applica alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore [...]”* dello stesso;
 - visto il *“Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, in vigore dal 17 aprile 2019, e successive integrazioni e in particolare l’art. 21 *“Procedura per la proroga del contratto”*;
 - visto il Decreto Rettoriale 6 novembre 2023, n. 1219 con cui sono state nominate le Commissioni ai sensi dell’art. 21 *“Procedura per la proroga del contratto”*, comma 3, del Regolamento in materia, prevista dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 *“Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, valide fino al 31 ottobre 2024;
 - visto il Decreto Rettoriale 4 novembre 2024, n. 1489 con cui sono state nominate le Commissioni ai sensi dell’art. 21 *“Procedura per la proroga del contratto”*, comma 3, del Regolamento in materia, valide a decorrere dal 1° novembre 2024;
 - richiamato quanto deliberato dagli Organi in materia di proroghe dei contratti, con riferimento all’articolo 21, comma 6, del Regolamento sopracitato:
 - Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016
“raccomanda [...] che il ricorso alla proroga del contratto di ricercatore di tipo a) su fondi esterni all’Ateneo, sia adottato solo per casi eccezionali”;
 - Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2016
“di consentire ai Dipartimenti la richiesta di proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni subordinatamente all’inserimento del settore scientifico-disciplinare nelle manifestazioni d’interesse per posti di ricercatore nell’ambito della programmazione triennale e al vincolo dei relativi PuOr nel primo anno di proroga”;
 - Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017
“1) di consentire la proroga per un biennio ai ricercatori a tempo determinato su fondi esterni, senza l’obbligo per il Dipartimento di inserire il relativo SC/SSD nella programmazione triennale, a condizione che i fondi per la relativa copertura finanziaria provengano per almeno 2/3 da proventi di ricerca, derivanti anche da contratti conto terzi, nei casi in cui:
 - *il titolare del contratto sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca acquisito nel triennio che garantisca la copertura finanziaria della proroga;*
 - *l’Azienda Sanitaria di riferimento confermi l’interesse alla prosecuzione nel biennio di proroga dell’attività assistenziale svolta dal titolare del contratto;*
 - *il Dipartimento, con motivazione circostanziata e dettagliata, certifichi che il SC/SSD non può trovare spazio nella programmazione triennale, pena l’esclusione di SC/SSD fortemente carenti di risorse umane e/o in evidente sofferenza didattica. In tal caso il Dipartimento dovrebbe impegnarsi a inserire il SC/SSD in una successiva programmazione triennale, tenendo conto dei vincoli relativi al limite massimo di dodici anni previsto dall’art. 22 comma 9 della Legge 240/2010.*
 - 2) di inserire nell’accettazione della proroga da parte dell’interessato la seguente dichiarazione: ‘accetto la proroga consapevole che la delibera del Dipartimento prevede/non prevede l’inserimento in programmazione triennale del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del contratto di cui sono titolare, come disposto dalla normativa vigente”*;
 - tenuto conto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della *“Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della*

Legge 135/2012”, con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:

1. convenzione stipulata tra l’ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore concorsuale, l’importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento;
 2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
 3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
- tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;
 - tenuto conto che oltre alle modalità di copertura sopracitate, il Ministero consente di destinare al finanziamento di contratti a tempo determinato per Ricercatori, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo a condizione che al 31 dicembre dell’anno precedente sia evidenziato un avanzo di amministrazione e che l’indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) sia superiore a 1. In tal caso è necessario che le risorse confluiscono nel *Fondo Unico* di Ateneo;
 - precisato che:
 - il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 aprile 2024, ha approvato il “*Bilancio Unico d’esercizio Anno 2023*”, che si è chiuso con un utile di esercizio;
 - l’Indicatore della Situazione Economica Finanziaria (ISEF), per l’anno 2022 è pari a 1,29 e il valore stimato dell’ISEF per l’anno 2023 è pari a 1,26;
 - ritenuto quindi di poter assumere il ricorrere delle condizioni per usufruire del *Fondo Unico* di Ateneo anche per l’anno 2024;
 - tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta del 12 settembre 2024, ha deliberato la richiesta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. 36 del 30 aprile 2022, in regime di tempo pieno della dott.ssa Laura Fiorini per il gruppo scientifico-disciplinare 09/IBIO-01 (Bioingegneria) settore scientifico-disciplinare IBIO-01/A (Bioingegneria), contratto dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2025. Il contratto è stato successivamente integrato in data 10 gennaio 2024, con addendum rep. n. 2/2024;
 - precisato che il contratto della dott.ssa Fiorini è stato attivato con le risorse del progetto europeo “*Pilots for Healthy and Active Ageing*”, Grant Agreement Number 857188, CUP B19C20001180005, di cui è Responsabile scientifico il prof. Filippo Cavallo;
 - tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Architettura, nella seduta del 6 novembre 2024, ha deliberato la richiesta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. 36 del 30 aprile 2022, in regime di tempo pieno, della dott.ssa Maddalena Rossi per il gruppo scientifico-disciplinare 08/CEAR-12 (Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale), settore scientifico-disciplinare CEAR-12/A (Tecnica e pianificazione urbanistica), contratto dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2024;
 - precisato che il contratto della dott.ssa Rossi è stato attivato con le risorse del Fondo Sociale Europeo REACT EU – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 con D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021, e per il terzo anno di contratto, con le risorse di cui al D.M. n. 737/2021, nonché di una quota a carico del Dipartimento;
 - rilevato, in merito alla documentazione relativa alle proroghe, che:
 - f) le delibere del Dipartimento sono state adottate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - g) i Consigli dei Dipartimenti hanno preso atto delle motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l’esigenza delle proroghe e valutato positivamente l’attività di ricerca e didattica svolta dai Ricercatori sulla base delle relazioni predisposte dai Relatori;

- h) le interessate hanno dato il proprio consenso alla proroga;
- i) quella in questione è la prima e unica proroga biennale concessa secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010;
- e) la Commissione dell'Area tecnologica ha reso il parere favorevole di competenza relativamente alla proroga della dott.ssa Fiorini e della dott.ssa Rossi;
- tenuto conto che, a proposito delle condizioni previste dagli Organi di Governo per le proroghe di contratti totalmente attivate su fondi esterni, di cui all'art. 21 comma 6 del citato Regolamento, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria industriale ha precisato che nell'ambito della proposta di programmazione triennale 2024-2026 “la programmazione degli RTD, approvata con delibera n.92 del 23/02/2024, prevedeva specificatamente l'interesse per l'attivazione di posti sul Settore concorsuale dove afferisce il SSD ING-IND/34 che, essendo un SSD in sovrannumero, non è stato approvato dagli Organi. Inoltre, con delibera n. 41 del 23 gennaio 2024, il Dipartimento ha richiesto l'attivazione di un bando per la selezione di un RTT per il SSD ING-IND/34”, nell'ambito della programmazione triennale 2023-2025”;
- tenuto conto che, a proposito delle condizioni previste dagli Organi di Governo per le proroghe di contratti totalmente attivate su fondi esterni, di cui all'art. 21 comma 6 del citato Regolamento, il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha precisato che “il settore Icar 20-CEAR 12 A è inserito nella programmazione triennale 2024-2026”;
- preso atto che il costo amministrazione del biennio di proroga, aggiornato con l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato con decorrenza 1° gennaio 2024, previsto dal DPCM del 23 luglio 2024, è pari a € 108.122,52;
- tenuto conto che, in merito alla copertura finanziaria della proroga del contratto della dott.ssa Fiorini, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale ha stabilito che la stessa gravi, in continuità con la copertura finanziaria del contratto triennale, sui fondi *Overheads* del progetto “*Pilots for Healthy and Active Ageing*”, Grant Agreement Number 857188, CUP B19C20001180005. A tale fine è stata emessa una COAN, le cui risorse sono successivamente confluite nel *Fondo Unico* di Ateneo;
- tenuto conto che, in merito alla copertura finanziaria della proroga del contratto della dott.ssa Rossi, il Consiglio di Dipartimento di Architettura ha stabilito che la stessa gravi: 1) su fondi liberi del Dipartimento e 2) in quota parte su fondi liberi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, che si è reso disponibile a cofinanziare la proroga del contratto in considerazione della collaborazione scientifica in essere in materia di studio della vegetazione in area urbana (nota del Direttore del Dipartimento prot. 274044 del 5 novembre 2024 - da ratificare nella seduta del Consiglio del 14 novembre 2024). A tale fine sono state emesse le COAN e le risorse sono successivamente confluite nel *Fondo Unico* di Ateneo;
- ricordato che, in merito alle modalità di utilizzo del *Fondo Unico* di Ateneo la nota Miur 8312/2013 citata prevede: “[...] il Consiglio di amministrazione, e previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, deve autorizzare l'impegno di bilancio e indicare con un'unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di proroga, i soggetti interessati [...]”;
- ritenuto opportuno precisare che, in considerazione delle precedenti deliberazioni degli Organi di approvazione di proroghe biennali con copertura su *Fondo Unico* di Ateneo, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di dicembre 2024 sarà adottata una delibera unica, come disposto dalla sopracitata nota Miur, che riepiloga tutte le proroghe biennali approvate, comprese quelle in esame oggi;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2024;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20 novembre 2024,

delibera

l'approvazione delle seguenti proroghe biennali dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, su *Fondo Unico* di Ateneo:

- dott.ssa Laura Fiorini, gruppo scientifico-disciplinare 09/IBIO-01 (Bioingegneria) settore scientifico-disciplinare IBIO-01/A (Bioingegneria), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, a decorrere dal 1° marzo 2025,
 - dott.ssa Maddalena Rossi, gruppo scientifico-disciplinare 08/CEAR-12 (Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale), settore scientifico-disciplinare CEAR-12/A (Tecnica e pianificazione urbanistica), presso il Dipartimento di Architettura, a decorrere dal 31 dicembre 2024.
- Sul punto 16 dell'O.D.G. «CONVENZIONE AD HOC DA STIPULARE CON ENTE ESTERNO

PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, NELLA FORMULAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 79/2022, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 36/2022, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA. MODIFICA DEL TESTO DELLA CONVENZIONE APPROVATO AGLI ORGANI DI SETTEMBRE 2024»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 *“Ricercatori a tempo determinato”*;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”*;
- preso atto che l'art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che *“nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6”*;
- tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della *“Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012”*, con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:
 1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l'eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento;
 2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
 3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
- tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;
- visto il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato e previsto all'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, che *“[...] a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”*;
- vista la nota ministeriale n. 8998 del 8 luglio 2022 la quale precisa che: *“Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...] indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca”*;

- visto il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” D.R. 1459/2023 del 21 dicembre 2023, e in particolare dell’art. 5 – Programmazione;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione della seduta dello scorso 26 settembre, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 17 settembre 2024 e del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 20 settembre 2024, ha deliberato:
 - 1) la stipula della convenzione, a firma Rettrice, con la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari della radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, allegata alla presente delibera e della quale costituisce parte integrante, ad oggetto il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della Legge n. 79/2022, per il GSD 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), SSD MEDS-26/C ((Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione);
 - 2) l’attivazione della procedura selettiva per il posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della Legge n. 79/2022, per il GSD 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), SSD MEDS-26/C ((Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, subordinatamente al perfezionamento della convenzione e alla riscossione della rata unica.
- preso atto che successivamente è pervenuta, da parte della Presidente della Federazione suddetta, una nuova bozza di convenzione per la quale si rende necessaria l’approvazione da parte degli Organi di Ateneo;
- tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, nella seduta del 30 ottobre 2024, ha approvato il nuovo testo della convenzione richiamando quanto già deliberato nella seduta del 25 luglio 2024 in merito all’attivazione della procedura oggetto del finanziamento;
- verificato che le modifiche apportate sono le seguenti:
 - premesse: nuova descrizione delle attività della Federazione;
 - articolo 4: indicazione dei tempi di sottoscrizione e modalità di versamento; facoltà per la Federazione di richiedere ulteriori informazioni e approfondimenti;
 - articolo 5: indicazione della Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica
 - articolo 7: articolo riformulato;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2024;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20 novembre 2024,

delibera

la stipula della convenzione, a firma Rettrice, nella nuova formulazione proposta dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari della radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ad oggetto il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della Legge n. 79/2022, per il GSD 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, il cui testo è allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.22).

Sul punto 17 dell’O.D.G. «**PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORI**»

- 1) **Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 13/STAT-02 (Statistica economica), settore scientifico disciplinare STAT-02/A (Statistica economica), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università,

- di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettrice n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
 - vista la delibera del 22 maggio 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 13/STAT-02 (Statistica economica), settore scientifico disciplinare STAT-02/A (Statistica economica), riservata al dott. Alessandro Magrini, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 19 maggio 2023;
 - visto il D.R. n. 1275 del 30 settembre con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
 - visto il D.R. n. 1565 del 18 novembre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali il dott. Alessandro Magrini risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
 - vista la delibera del 20 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” ha proposto di chiamare il dott. Alessandro Magrini, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
 - considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
 - considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,

delibera

di approvare la proposta di chiamata del dott. Alessandro Magrini, a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 13/STAT-02 (Statistica economica), settore scientifico disciplinare STAT-02/A (Statistica economica), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” con decorrenza della nomina dal 1° maggio 2025.

2) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-08 (Endocrinologia, nefrologia e scienze dell'alimentazione e del benessere), settore scientifico disciplinare MEDS-08/A (Endocrinologia), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettrice n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
- vista la delibera del 13 giugno 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-08 (Endocrinologia, nefrologia e scienze dell'alimentazione e del benessere), settore scientifico disciplinare MEDS-08/A (Endocrinologia), riservata alla dott.ssa Gemma Marcucci, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 11 novembre 2020;
- visto il D.R. n. 1274 del 30 settembre con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1487 del 4 novembre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione,

- dai quali la dott.ssa Gemma Marcucci risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore associato;
 - vista la delibera del 14 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” ha proposto di chiamare la dott.ssa Gemma Marcucci, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
 - considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
 - considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,
- delibera

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Gemma Marcucci, a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-08 (Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere), settore scientifico disciplinare MEDS-08/A (Endocrinologia) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” con decorrenza della nomina dal 1° aprile 2025.

3) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 03/CHEM-05 (Chimica organica), settore scientifico disciplinare CHEM-05/A (Chimica organica), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
 - visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettrice n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l’art.14;
 - vista la delibera del 18 aprile 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 03/CHEM-05 (Chimica organica), settore scientifico disciplinare CHEM-05/A (Chimica organica), riservata alla dott.ssa Camilla Matassini, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2025, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 1 giugno 2021;
 - visto il D.R. n. 1267 del 30 settembre 2024 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
 - visto il D.R. n. 1454 del 28 ottobre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali la dott.ssa Camilla Matassini risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore associato;
 - vista la delibera del 21 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” ha proposto di chiamare la dott.ssa Camilla Matassini, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
 - considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
 - considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,
- delibera

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Camilla Matassini, a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 03/CHEM-05 (Chimica organica), settore scientifico disciplinare CHEM-05/A (Chimica organica), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” con decorrenza della nomina dal 1° aprile 2025.

4) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-01 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime), settore scientifico disciplinare CEAR-01/B (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettore n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
- vista la delibera del 20 maggio 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-01 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime), settore scientifico disciplinare CEAR-01/B (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), riservata al dott. Giovanni Forzieri, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 4 settembre 2018;
- visto il D.R. n. 1273 del 30 settembre 2024 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1457 del 28 ottobre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali il dott. Giovanni Forzieri, risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 21 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ha proposto di chiamare il dott. Giovanni Forzieri, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° maggio 2025;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
- considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,

delibera

di approvare la proposta di chiamata del dott. Giovanni Forzieri, a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico-disciplinare 08/CEAR-01 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime), settore scientifico disciplinare CEAR-01/B (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale con decorrenza della nomina dal 1° maggio 2025.

5) Proposta di chiamata di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 08/E2 (Restauro e Storia dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/18 (Storia dell'Architettura) presso il Dipartimento di Architettura.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 “Chiamata dei professori”;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ordinari e associati”, emanato con D.R. n. 343 del 7 aprile 2023;
- visto il D.R. rep. n. 473/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 38 del 14 maggio 2019, con il quale è indetta, tra le altre, la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore Ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 08/E2 (Restauro e Storia dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/18 (Storia dell'Architettura) per il Dipartimento di Architettura;
- visti i ricorsi promossi innanzi al TAR Toscana, a seguito dell'approvazione atti di cui al D.R.

- 738/2020 da due candidati alla procedura sopracitata e che con sentenza il TAR Toscana, Sez. I - n. 933/2021 in accoglimento dei predetti ricorsi, ha espressamente indicato che questo Ateneo dovesse procedere ad una nuova attività di valutazione dei candidati;
- visto il ricorso in appello promosso avanti al Consiglio di Stato dall'Università degli Studi di Firenze avverso la citata sentenza di primo grado del TAR Toscana, Sez. I - n. 933/2021 e iscritto al R.G. 8267/2021;
 - visto il Decreto Rettoriale rep. n. 1872/2021 prot. 329759 del 13 dicembre 2021, adottato in pendenza del predetto ricorso in appello, con il quale è stata disposta la rinnovazione della procedura selettiva in questione in esecuzione di quanto statuito con sentenza del TAR Toscana – Sez. I - n. 933/2021 e con successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 5984 del 5 novembre 2021;
 - considerato che, nelle more dello svolgimento dei lavori da parte della commissione, è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 4449/2023 R.G. 8267/2021, con la quale viene respinto il sopra citato ricorso in appello, con conseguente conferma della sentenza appellata ed onere per l'Università degli Studi di Firenze di bandire un nuovo concorso per la copertura del posto;
 - visto il Decreto Rettoriale n. 440 del 15 maggio 2023 con il quale, in esecuzione alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4449/2023, è stato annullato, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, il Decreto Rettoriale n. 473 del 17 aprile 2019 relativamente all'indizione della procedura selettiva in questione, con annullamento di tutti gli atti conseguenti adottati dall'Amministrazione e onere per l'Università di Firenze di bandire un nuovo concorso per la copertura del posto in organico, previa verifica dell'interesse da parte del Dipartimento interessato;
 - vista la delibera del 12 luglio 2023 con la quale il Dipartimento di Architettura ha manifestato l'attuale interesse all'indizione di una nuova procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario ai sensi dell'art.18 comma 1 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 08/E2 (Restauro e Storia dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/18 (Storia dell'Architettura);
 - visto il D.R. rep. 660/2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 18 luglio 2023 con il quale è indetta, tra le altre, la procedura selettiva sopra richiamata;
 - visto il Decreto della Rettrice n. 496 del 8 aprile 2024, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata;
 - visto il D.R. n. 1442 del 25 ottobre 2024, rep n. 13408/2024, con il quale la Rettrice ha approvato gli atti della Commissione, dai quali il prof. Gianluca BELLI risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore ordinario;
 - visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - preso atto che, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 6-ter del DL n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra richiamato, l'inquadramento dei professori e dei ricercatori deve essere riferito ai gruppi scientifico-disciplinari;
 - considerato che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell'Allegato B del richiamato DM, il settore concorsuale 08/E2 (Restauro e Storia dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/18 (Storia dell'Architettura) risulta corrispondente in maniera univoca al gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-11 (Restauro e Storia dell'architettura) settore scientifico-disciplinare CEAR-11/A (Storia dell'architettura);
 - vista la delibera del 29 ottobre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Gianluca BELLI a ricoprire il posto di professore ordinario anzidetto;
 - verificato il quorum delle predette delibere;
 - vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2019 con la quale sono state individuate nel 1° di marzo e nel 1° di settembre le date relative alle prese di servizio “ordinarie” relative alle proposte di chiamata deliberate dal medesimo Consiglio a decorrere dal mese di febbraio 2019;
 - considerato che il posto in questione è stato assegnato nella programmazione 2019 è possibile la presa di servizio al 1° marzo 2025 in conformità al bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023,

delibera

di approvare la proposta di chiamata del prof. Gianluca BELLI a ricoprire il posto di professore ordinario per il gruppo scientifico-disciplinare 08/CEAR-11 (Restauro e Storia dell'architettura) settore scientifico-disciplinare CEAR-11/A (Storia dell'architettura) presso il Dipartimento di Architettura con decorrenza della nomina dal 1° marzo 2025.

6) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 05-BIOS/14 (Genetica), settore scientifico disciplinare BIOS-14/A (Genetica), presso il Dipartimento di Biologia.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettore n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
- vista la delibera del 16 maggio 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Biologia ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 05-BIOS/14 (Genetica), settore scientifico disciplinare BIOS-14/A (Genetica), riservata al dott. Marco Fondi, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 10 aprile 2018;
- visto il D.R. n. 1270 del 30 settembre 2024 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1393 del 18 ottobre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali il dott. Marco Fondi, risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 24 ottobre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Biologia ha proposto di chiamare il dott. Marco Fondi, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
- considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,
delibera

di approvare la proposta di chiamata del dott. Marco Fondi, a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 05-BIOS/14 (Genetica), settore scientifico disciplinare BIOS-14/A (Genetica) presso il Dipartimento di Biologia con decorrenza della nomina dal 1° aprile 2025.

7) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 01/MATH-02 (Algebra e geometria), settore scientifico disciplinare MATH-02/A (Algebra), presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettore n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
- - vista la delibera del 13 giugno 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 01/MATH-02 (Algebra e geometria), settore scientifico disciplinare MATH-02/A (Algebra), riservata alla dott.ssa Carolina Vallejo Rodriguez titolare di un contratto di ricercatore a tempo

- determinato di tipologia b), decorrente dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 2 ottobre 2022;
- visto il D.R. n. 1278 del 30 settembre 2024 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
 - visto il D.R. n. 1486 del 18 ottobre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali la dott.ssa Carolina Vallejo Rodriguez risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore associato;
 - vista la delibera del 14 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” ha proposto di chiamare la dott.ssa Vallejo Rodriguez a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
 - considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
 - considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*, delibera

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Carolina Vallejo Rodriguez a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 01/MATH-02 (Algebra e geometria), settore scientifico disciplinare MATH-02/A (Algebra), presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” con decorrenza della nomina dal 1° luglio 2025.

8) Proposta di chiamata di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 18 “Chiamata dei professori”;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ordinari e associati”, emanato con D.R. n. 343 del 7 aprile 2023;
- vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha istituito un’apposita sezione all’interno del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza” al *«fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”»*;
- visto che l’intervento ha l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, valutati per la qualità della ricerca prodotta e della qualità del progetto di sviluppo presentato;
- rilevato che il MUR con nota n. 6517 del 13/05/2022, tenendo conto dell’ISPD elaborato dall’ANVUR, ha pubblicato la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027;
- vista la nota ministeriale n. 15659 del 28/12/2022 con la quale il MUR ha pubblicato gli esiti della valutazione comunicando l’elenco dei 180 Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”;
- visto il Decreto della Rettrice n. 246 del 20 febbraio 2024, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 15 del 20 febbraio 2024, con il quale è stata indetta, a seguito della conclusione senza candidati idonei della procedura di cui al D.R. n. 346 del 11 aprile 2023, la procedura selettiva ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, attivato nell’ambito del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza” 2023-2027 – CUP B97G22000740001;
- visto Decreto della Rettrice n. 655 del 20 maggio 2024, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata;
- visto il Decreto della Rettrice n. 1171 del 2 settembre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il prof. Francesco BOTRE’ risulta idoneo a ricoprire il ruolo di

- professore ordinario;
- visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - preso atto che, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 6-ter del DL n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra richiamato, l'inquadramento dei professori e dei ricercatori deve essere riferito ai gruppi scientifico-disciplinari;
 - considerato che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell'Allegato B del richiamato DM, il settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica) risulta corrispondente in maniera univoca al gruppo scientifico disciplinare 03/CHEM-01 (Chimica Analitica, Ambientale e dei Beni Culturali) settore scientifico-disciplinare CHEM-01/A (Chimica Analitica);
 - vista la delibera del 12 settembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Francesco BOTRE' a ricoprire il posto di professore ordinario anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto il posto è stato bandito nell'ambito del finanziamento "Dipartimenti di Eccellenza 2023 - 2027" del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" - CUP B97G22000740001 e pertanto la presa di servizio può essere la prima data utile;
 - considerato che per il finanziamento "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027" come previsto dalla richiamata nota ministeriale n. 6517, le risorse ministeriali saranno annualmente trasferite secondo le seguenti modalità:
 - per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente almeno l'80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente tra l'80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
 - considerato che, relativamente al reclutamento, in occasione dei monitoraggi annuali sarà, pertanto, utilmente considerato il personale che avrà preso servizio entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - vista la richiesta (prot. n. 225345 del 24/09/2024) con la quale il prof. Francesco BOTRE' ha chiesto il differimento della sua presa di servizio al 1° febbraio 2025;
 - vista la delibera del 18 ottobre 2024 con la quale il Dipartimento ha accolto positivamente la richiesta di differimento della presa di servizio;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - verificato che il Dipartimento di Chimica U. Schiff" ha già raggiunto la soglia indicata dalla nota ministeriale n. 6517/2022 al fine del trasferimento delle risorse nella percentuale massima;
 - considerato inoltre che, nella stessa nota ministeriale n. 6517/2022, il Ministero ha precisato che *il reclutamento dovrà svilupparsi nei primi anni del progetto e che lo stesso, dunque, potrà essere realizzato entro il terzo anno, e quindi entro il 2025;*
 - ritenuto pertanto di far decorrere la nomina dal 1° febbraio 2025,

delibera

di approvare la proposta di chiamata del prof. Francesco BOTRE' a ricoprire il posto di professore ordinario per il gruppo scientifico-disciplinare 03/CHEM-01 (Chimica Analitica, Ambientale e dei Beni Culturali) settore scientifico-disciplinare CHEM-01/A (Chimica analitica) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" con decorrenza della nomina dal 1° febbraio 2025.

9) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-05 (Medicina interna), settore scientifico disciplinare MEDS-05/A (Medicina interna), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e

- l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettore n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
 - vista la delibera del 9 maggio 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-05 (Medicina interna), settore scientifico disciplinare MEDS-05/A (Medicina interna), riservata al dott. Stefano Gitto titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 12 novembre 2020;
 - visto il D.R. n. 1272 del 30 settembre 2024 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
 - visto il D.R. n. 1456 del 28 ottobre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali il dott. Stefano Gitto, risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
 - vista la delibera del 20 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha proposto di chiamare il dott. Stefano Gitto, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° maggio 2025;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
 - considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
 - considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,
- delibera

di approvare la proposta di chiamata del dott. Stefano Gitto, a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-05 (Medicina interna), settore scientifico disciplinare MEDS-05/A (Medicina interna), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con decorrenza della nomina dal 1° maggio 2025.

10) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-16 (Malattie Odontostomatologiche), settore scientifico disciplinare MEDS-16/A (Malattie Odontostomatologiche), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettore n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
- vista la delibera del 25 luglio 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-16 (Malattie Odontostomatologiche), settore scientifico disciplinare MEDS-16/A (Malattie Odontostomatologiche), riservata alla dott.ssa Veronica Giuntini, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 9 giugno 2023;
- visto il D.R. n. 1382 del 16 ottobre 2024 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1526 del 13 novembre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali la dott.ssa Veronica Giuntini, risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 20 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha proposto di chiamare la dott.ssa Veronica Giuntini, a ricoprire il posto di

- professore associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
 - ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
 - considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
 - considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*”,
delibera

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Veronica Giuntini, a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-16 (Malattie Odontostomatologiche), settore scientifico disciplinare MEDS-16/A (Malattie Odontostomatologiche) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con decorrenza della nomina dal 1° luglio 2025.

11) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-05 (Medicina Interna), settore scientifico disciplinare MEDS-05/A (Medicina Interna), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettore n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l’art.14;
- vista la delibera del 9 maggio 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-05 (Medicina Interna), settore scientifico disciplinare MEDS-05/A (Medicina Interna), riservata alla dott.ssa Alessandra Vultaggio titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2025, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 6 aprile 2017;
- visto il D.R. n. 1271 del 30 settembre 2024 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1568 del 19 novembre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali la dott.ssa Alessandra Vultaggio risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 20 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha proposto di chiamare la dott.ssa Alessandra Vultaggio a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
- considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
- considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*”,
delibera

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Alessandra Vultaggio a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-05 (Medicina Interna), settore scientifico disciplinare MEDS-05/A (Medicina Interna), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con decorrenza della nomina dal 1° maggio 2025.

12) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-03 (Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione), settore scientifico

disciplinare CEAR-03/A (Strade, ferrovie e aeroporti), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettrice n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
- vista la delibera del 26 giugno 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-03 (Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione), settore scientifico disciplinare CEAR-03/A (Strade, ferrovie e aeroporti), riservata alla dott.ssa Monica Meocci, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 9 giugno 2022;
- visto il D.R. n. 1276 del 30 settembre 2024 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1578 del 19 novembre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali la dott.ssa Monica Meocci risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 21 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ha proposto di chiamare la dott.ssa Monica Meocci, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
- considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,
delibera

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Monica Meocci, a ricoprire il posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-03 (Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione), settore scientifico disciplinare CEAR-03/A (Strade, ferrovie e aeroporti), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale con decorrenza della nomina dal 1° giugno 2025.

13) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-09 (Progettazione architettonica), settore scientifico disciplinare CEAR-09/A (Composizione architettonica e urbana), presso il Dipartimento di Architettura

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettrice n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l'art.14;
- vista la delibera dell'8 maggio 2024 (prot. n. 104533 del 9 maggio 2024) con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-09 (Progettazione architettonica), settore scientifico disciplinare CEAR-09/A (Composizione architettonica e urbana), riservata al dott. Riccardo RENZI, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2025, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 18 luglio 2023;
- visto il D.R. n. 1268 del 30 settembre con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della

- suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1455 del 28 ottobre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali il dott. Riccardo RENZI, risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
 - vista la delibera del 6 novembre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare il dott. Riccardo RENZI, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
 - considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
 - considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,

delibera

di approvare la proposta di chiamata del dott. Riccardo RENZI, a ricoprire il posto di professore associato per gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-09 (Progettazione architettonica), settore scientifico disciplinare CEAR-09/A (Composizione architettonica e urbana) presso il Dipartimento di Architettura con decorrenza della nomina dal 1° aprile 2025.

14) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il gruppo scientifico disciplinare 04-GEOS/01 (Mineralogia, Petrologia, Geochimica, Vulcanologia, Georisorse e Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEOS-01/D (Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali), presso il Dipartimento di Scienze della Terra

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con Decreto della Rettore n. 1458 del 21 dicembre 2023, in particolare l’art.14;
- viste le delibere del 23 febbraio 2024 (prot. n. 59327 del 14 marzo 2024) e dell’8 aprile 2024 (prot. n. 77762) con le quali il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il gruppo scientifico disciplinare 04-GEOS/01 (Mineralogia, Petrologia, Geochimica, Vulcanologia, Georisorse e Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEOS-01/D (Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali), riservata alla dott.ssa Valentina RIMONDI, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2025, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 31 ottobre 2018;
- visto il D.R. n. 1165 del 28 agosto con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1381 del 16 ottobre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali la dott.ssa Valentina RIMONDI, risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 25 ottobre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra ha proposto di chiamare la dott.ssa Valentina RIMONDI, a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno ricordare che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 PuOr a gravare sul DM 1560 del 1° dicembre 2023: “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2023”, per il fabbisogno delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 da attivare nel corso del 2024;
- considerato che la procedura di cui sopra rientra tra quelle previste a carico dei PuOr sopra citati;
- considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,

delibera

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Valentina RIMONDI, a ricoprire il posto di professore

associato per gruppo scientifico disciplinare 04-GEOS/01 (Mineralogia, Petrologia, Geochimica, Vulcanologia, Georisorse e Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEOS-01/D (Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali) presso il Dipartimento di Scienze della Terra con decorrenza della nomina dal 1° febbraio 2025.

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**»

1) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b), per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia) settore scientifico-disciplinare BIO/09 (Fisiologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato" nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in particolare la previsione di cui all'art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- visto il Decreto Ministeriale n. 445 del 6 maggio 2022 "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026";
- visto il D.R. n. 485 del 30 maggio 2023, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 41 del 30 maggio 2023, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia) settore scientifico-disciplinare BIO/09 (Fisiologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- visto il Decreto della Rettrice n. 994 del 27 settembre 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata;
- visto il D.R. n. 1361 del 4 dicembre 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione dai quali risulta idonea la dott.ssa Annarita Di Mise ed è stata contestualmente approvata la graduatoria dei candidati idonei;
- -visto la delibera del 26 gennaio 2024 (prot. n. 21948 del 29 gennaio 2024) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata della dott.ssa Annarita Di Mise a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui sopra con decorrenza del contratto dal 1° settembre 2024;
- vista la nota prot. n. 180824 del 31 luglio 2024 con la quale la dott.ssa Di Mise dichiara di recedere dal contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (rep 8/2024 prot 29280 del 7 febbraio 2024). con decorrenza prevista per il 1 settembre 2024;
- preso atto della nota prot. n.267315 del 30 ottobre 2024 con la quale il dirigente dell'Area Persone e Organizzazione informa il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica che in seguito alla rinuncia della dott.ssa Di Mise, il consiglio di dipartimento può procedere con propria deliberazione all'approvazione dello scorrimento della graduatoria e proporre la chiamata del secondo idoneo in graduatoria, in forza di quanto disposto dall'articolo 18, comma 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 legge n. 240/2010 e dal D.R. n. 722/2024;
- preso atto che il secondo candidato in graduatoria di cui al D.R. 1361/2023 di cui sopra è la dott.ssa Eglantina Idrizaj;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del 30 ottobre 2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al D.R. 1361/2023 e contestualmente proposto di chiamare la dott.ssa Eglantina Idrizaj a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- -visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento

dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

- preso atto che, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 6-ter del DL n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra richiamato, l'inquadramento dei professori e dei ricercatori deve essere riferito ai gruppi scientifico-disciplinari;
- considerato che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell'Allegato B del richiamato DM, il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia) settore scientifico-disciplinare BIO/09 (Fisiologia), risulta corrispondente in maniera univoca al gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-06 (Fisiologia), settore scientifico-disciplinare BIOS-06/A (Fisiologia);
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019 con la quale sono state individuate nel 1° di marzo e nel 1° di settembre le date relative alle prese di servizio "ordinarie" relative alle proposte di chiamata deliberate dal medesimo Consiglio a decorrere dal mese di febbraio 2019;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2022 che ha approvato il bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023 nella quale è stata individuata la data del 1° settembre 2024 per le prese di servizio delle posizioni attivate sul piano A del DM 445/2022;
- considerato che il posto in questione è stato bandito nell'ambito del suddetto piano e pertanto la presa di servizio è prevista a partire dal 1° settembre 2024 in conformità al bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023;
- ritenuto pertanto di far decorrere la nomina dal 1° dicembre 2024,
delibera

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Eglantina Idrizaj a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-06 (Fisiologia), settore scientifico-disciplinare BIOS-06/A (Fisiologia) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con decorrenza del contratto dal 1° dicembre 2024.

2) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il gruppo scientifico disciplinare 02/PHYS-03 (Fisica Sperimentale della Materia e Applicazioni) Settore scientifico-disciplinare PHYS-03/A (Fisica Sperimentale della Materia e Applicazioni), presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 24 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 14 comma 6-quinquiesdecies, che definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a), rendendo possibili, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima, procedure per il reclutamento di questa tipologia di ricercatore a tempo determinato, a valere sulle risorse del PNRR ed in attuazione delle misure del medesimo Piano, procedure per il reclutamento di questa tipologia di ricercatore a tempo determinato;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con decreto rettorale n. 1459 del 21 dicembre 2023;
- visto il decreto rettorale n. 1289 del 1 ottobre 2024, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 79 del 1 ottobre 2024, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, di cui all'art. 24, comma 3, della legge 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, per il Gruppo Scientifico Disciplinare 02/PHYS-03 (Fisica Sperimentale della Materia e Applicazioni) Settore scientifico-disciplinare PHYS-03/A (Fisica Sperimentale della Materia e Applicazioni), presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia;
- tenuto conto che la copertura finanziaria del contratto è garantita dai fondi del progetto QOMUNE Quantum Optical MULTidimensional Networks – responsabile prof. Davide Bacco – durata 1° settembre 2023 – 31 agosto 2028 - CUP B93C22001680006;
- visto il decreto rettorale n. 1407 del 22 ottobre 2024, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata

- visto il decreto rettorale n. 1592 del 22 novembre 2024 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione dai quali risulta idoneo il dott. Domenico Ribezzo;
- considerato che la procedura di cui sopra non rientra nella programmazione ordinaria in quanto la copertura finanziaria del contratto è garantita dai fondi del progetto europeo QOMUNE Quantum Optical MULTIdimensional Networks;
- considerato che la presa di servizio da bando di concorso è prevista per il 1° dicembre 2024,

delibera

di approvare la proposta di chiamata del dott. Domenico Ribezzo a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-03 (Fisica Sperimentale della Materia e Applicazioni) Settore scientifico-disciplinare PHYS-03/A (Fisica Sperimentale della Materia e Applicazioni) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia con decorrenza del contratto dal 1° dicembre 2024.

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE AL BANDO DEL POLO NAZIONALE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA TEMATICA PNS-2024-R-05 STUDIO E SVILUPPO DI TECNOLOGIE E METODI INNOVATIVI PER LA NAVIGAZIONE DI PRECISIONE IN AMBIENTE SUBACQUEO E TEMATICA PNS-2024-R-07 SVILUPPO DI UN MANIPOLATORE IMPIEGABILE COME PAYLOAD PER UUV MODULARE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Bando del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea per acquisire proposte progettuali sulle seguenti tematiche:
 - PNS-2024-R-05: Studio e sviluppo di tecnologie e metodi innovativi per la navigazione di precisione in ambiente subacqueo;
 - PNS-2024-R-06: Sviluppo di un sistema di cavi subacquei intelligenti per il monitoraggio marino;
 - PNS-2024-R-07: Sviluppo di un manipolatore impiegabile come payload per UUV modular;
 - PNS-2024-R-08: Studio e sviluppo di batterie innovative a elevate prestazioni per applicazioni abissali;
- preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta del 18 novembre 2024, ha deliberato la fattibilità del progetto “SHARK - Submarine High-Tech Autonomous Research Kraft” con referente scientifico il Prof. Alessandro Ridolfi per la tematica PNS-2024-R-05: Studio e sviluppo di tecnologie e metodi innovativi per la navigazione di precisione in ambiente subacqueo;
- preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta del 18 novembre 2024, ha deliberato la fattibilità del progetto “DEXTIMUS – Studio e Sviluppo di un Manipolatore Elettrico Autonomo per Applicazioni Subacquee” con referente scientifico il Prof. Benedetto Allotta per la tematica PNS-2024-R-07: Sviluppo di un manipolatore impiegabile come payload per UUV modulare;
- considerato che, in sede di presentazione delle proposte progettuali, i soggetti proponenti dovranno sottoscrivere una lettera di intenti con l’impegno, in caso di finanziamento, alla formalizzazione della collaborazione, attraverso la stipula di un atto associativo prima della stipula con il Ministero della Difesa del contratto per l’erogazione del contributo;
- considerato che, ancorché non emerga in sede di presentazione della proposta progettuale, la forma associativa che dovrà essere stipulata tra i partner in caso di ammissione a finanziamento dovrà contenere la dichiarazione di accettazione delle condizioni generali fissate dal d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dal d.lgs. 208/2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza) e relativo regolamento attuativo, richiamando pertanto, ex lege, la responsabilità solidale delle Parti nei confronti del Ministero anche nel caso in cui il principio non fosse riportato nel testo dell’atto stesso;
- vista la nota del 19 novembre 2024 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dichiara che tutte le attività previste dai progetti saranno svolte esclusivamente nell’interesse della difesa nazionale e che per le attività che il Dipartimento sarà chiamato a svolgere nel progetto non si configurano corrispondenze con le previsioni del Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione europea sui prodotti a duplice uso (regolamento dual use);
- visto lo Statuto dell’Università di Firenze;
- preso atto della presente istruttoria,

delibera

- di autorizzare il Dipartimento di Ingegneria Industriale alla presentazione delle seguenti proposte progettuali:
 - “SHARK - Submarine High-Tech Autonomous Research Kraft” con referente scientifico il Prof. Alessandro Ridolfi per la tematica PNS-2024-R-05: Studio e sviluppo di tecnologie e metodi innovativi per la navigazione di precisione in ambiente subacqueo. Capofila: GEM Elettronica SRL;
 - “DEXTIMUS – Studio e Sviluppo di un Manipolatore Elettrico Autonomo per Applicazioni Subacquee” con referente scientifico il Prof. Benedetto Allotta per la tematica PNS-2024-R-07: Sviluppo di un manipolatore impiegabile come payload per UUV modulare. Capofila: SAIPEM SPA;
- di autorizzare la stipula degli atti associativi tra i soggetti partecipanti all’aggregazione proponente in caso di ammissione a finanziamento di una o di entrambe le suddette proposte a condizione che gli stessi abbiano un contenuto sostanzialmente analogo a quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione del 24/10/2024 sempre in riferimento alla partecipazione del nostro Ateneo a bandi del Polo Nazionale della dimensione Subacquea;
- di autorizzare, in caso di ammissione a finanziamento, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale alla sottoscrizione dei suddetti atti associativi.

Sul punto 29 dell’O.D.G. «**RELAZIONE FINALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELL’AZIENDA AGRICOLA MONTEPALDI S.R.L. - PRESA D’ATTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del 29 aprile 2022 con la quale veniva data indicazione al socio unico di nominare all’assemblea sociale, convocata per il pomeriggio del 29 aprile 2022 con all’ordine del giorno la nomina dell’amministratore, quale Amministratore unico il Dott. Nicolò Di Paola mediante la sottoscrizione di un contratto di servizio con Agriconsulting S.p.A.;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del 5 maggio 2023 con la quale veniva data indicazione al socio unico di confermare il Dott. Di Paola quale amministratore unico della Società, mediante contratto di servizio con Agriconsulting S.p.A., per il periodo 1° maggio 2023 – 30 aprile 2024;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del 24 aprile 2024 con la quale veniva data indicazione al socio unico per la proroga dell’incarico di Amministratore unico al Dott. Di Paola fino alla stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda e all’avvenuto passaggio dell’azienda al nuovo conduttore;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del 24 settembre 2024 con la quale è stata data indicazione al socio unico di indicare un nuovo Amministratore unico nella persona della Dott.ssa Serena Lanini,

prende atto

della relazione presentata dal già Amministratore unico dell’Azienda agricola Montepaldi s.r.l., Dott. Nicolò Di Paola.

Sul punto 30 dell’O.D.G. «**REPORT SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 2-BIS DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;
- vista la delibera ANAC 1134/2017,

prende atto

- *della ricognizione effettuata in merito agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza da parte degli enti partecipati dall'Università degli Studi di Firenze come dall'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 23), dalla quale emerge una situazione di sostanziale regolarità;*
- *invita gli uffici a proseguire nel monitoraggio e a sollecitare ulteriormente gli enti non ancora in regola.*

Sul punto 31 dell'O.D.G. «**COSTITUZIONE LEGAL ENTITY EUNIWELL**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università di Firenze;
 - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
 - visto lo statuto dell'associazione di EUniWell e.V.;
 - visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2024;
 - considerati i benefici suesposti che EUniWell e. V. può trarre dal costituirsi in associazione,
- delibera

di autorizzare la costituzione dell'associazione EUniWell e. V. secondo il modello di Statuto conservato in lingua inglese a cura dell'Unità di Processo Affari Generali e il pagamento della quota associativa pari ad €100,00 sul conto "CO.01.04.02.01.12.06 - quote associative" dell'Unità di Processo Affari Generali.

Sul punto 32 dell'O.D.G. «**COSTITUZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FIRENZE"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- *visto il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 210 - Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;*
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- preso atto della bozza di Statuto della Fondazione di partecipazione "Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Firenze";
- preso atto altresì della bozza di Regolamento interno della Fondazione di partecipazione "Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Firenze",

delibera

1. di autorizzare l'adesione dell'Università degli Studi di Firenze, come Fondatore, alla Fondazione di Partecipazione "Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Firenze" dando mandato alla Rettrice di apportare allo Statuto, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 24), e al Regolamento interno, nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 25), le modifiche tecniche e non sostanziali che risultassero necessarie a valle dell'interlocuzione con il Comune di Firenze;
2. di autorizzare il pagamento della quota di adesione pari a € 20.000 da gravare sul budget 2025 dell'Area Gestione e Adeguamento del Patrimonio Immobiliare.

Sul punto 33 dell'O.D.G. «**FONDAZIONE FIT4MEDROB: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALL'AUMENTO DEL FONDO DI GESTIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

- visto lo Statuto della Fondazione Fit for Medical Robotics;
- vista la propria precedente delibera del 26 maggio 2023 (Doc.2), di autorizzazione dell'adesione dell'Università degli Studi di Firenze alla costituenda Fondazione "Fit for Medical Robotics" in qualità di membro Fondatore, autorizzando altresì il pagamento della quota di adesione per un importo complessivo di euro 8.500,00 di cui euro 2.000, 00 per il fondo di dotazione ed euro 6.500,00 per il fondo di gestione;
- vista la nota prot. n. 70256, del 28.03.2024, del Presidente della Fondazione con la quale evidenzia che in termini di impatto sulla governance della Fondazione è necessaria l'integrazione al fondo di gestione formulata come una tantum, a complemento di quanto già versato, e fino alla soglia di euro 40.000,00 per ciascun membro;
- *preso atto delle deliberazioni degli organi della Fondazione in ordine all'aumento del Fondo di gestione citate nell'istruttoria,*

delibera

di autorizzare il versamento della somma richiesta dalla Fondazione a titolo di aumento al Fondo di gestione, pari ad euro 33.500,00 sul progetto PIANO_NAZIONALE_COMPLETARE_PNC_CFIT4MED_COSTI.

Sul punto 34 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ED HERITAGE INTERNATIONAL INSTITUTE PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto il testo della Convenzione che si porta in approvazione,

delibera

di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze ed Heritage International Institute per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 26), dando mandato alla stessa di poter concordare eventuali modifiche o correzioni, non sostanziali, al testo. Sul punto 35 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE QUADRO CON LA SCUOLA IMT DI LUCCA PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DIDATTICA E RICERCA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- considerata l'alta qualificazione scientifica della Scuola IMT di Lucca nel suo insieme e del personale docente e ricercatore;
- considerata la volontà delle parti di continuare questa collaborazione che dura ormai da cinque anni;
- visto il testo della convenzione quadro,

delibera

la sottoscrizione della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Firenze e la Scuola IMT di Lucca per collaborazione in attività Didattica e Ricerca nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 27), dando mandato alla Rettrice di apportare le modifiche tecniche e non sostanziali che risultassero necessarie.

Sul punto 37 dell'O.D.G. «**RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICHE IN AMBITO ARCHEOLOGICO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ DI PAVIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- vista la richiesta del Direttore del SAGAS;
- vista il testo della convenzione,

delibera

di approvare il rinnovo della convenzione per attività di Ricerca e Didattiche in ambito archeologico

tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università di Pavia, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 28), dando mandato alla Rettrice di apportare le modifiche tecniche e non sostanziali che ritiene necessarie;

approva

l'individuazione della prof.ssa Marina Pucci, afferente al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS, quale referente scientifico di Ateneo per la convenzione.

Sul punto 38 dell'O.D.G. «**CENTRO DI LINGUISTICA STORICA E TEORICA ITALIANO, LINGUE EUROPEE, LINGUE ORIENTALI – CLIEO: PROPOSTA DI CHIUSURA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 34;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il D.R. n. 85 prot. n. 11107 del 10 febbraio 2014 *Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca*;
- visto il D.R. n. 231 prot. n. 18339 del 22 aprile 2004 con cui era stato attivato il Centro di Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione dal nome *Centro di Linguistica Storica e Teorica: Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali – CLIEO*;
- vista la nota prot. 94402 del 2 maggio 2023 con cui la Rettrice, nell'ambito della procedura di valutazione delle attività dei Centri di ricerca da parte degli Organi di governo dell'Ateneo, conformemente all'art. 8 del Regolamento sui Centri di ricerca, invitava il Referente del Centro, Prof. Marco Biffi, a presentare una relazione finale sui risultati conseguiti dal CLIEO;
- considerato che alcuna relazione veniva presentata dalla struttura;
- vista la nota in data 4 novembre 2024, prot. n. 271893 inviata al docente referente, Prof. Marco Biffi, in cui l'UDP Affari Istituzionali, constatando la lunga inattività della struttura e la mancanza della nomina degli organi, anticipava l'avvio della procedura di chiusura del Centro da parte dell'Ateneo, salvo diverse indicazioni dai Dipartimenti coinvolti;
- vista la risposta del Prof. Marco Biffi, nota del 7 novembre 2024, prot. n. 283488 il 13 novembre 2024, in cui confermava, suo malgrado, la necessità di chiudere la struttura a fronte dei falliti "tentativi di dare nuova vita e impulso" al CLIEO;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico riunito il 19 novembre 2024;
- preso atto della inattività del Centro,

delibera

la chiusura del *Centro di Linguistica Storica e Teorica: Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali – CLIEO*. Gli effetti decorreranno dalla data del decreto rettorale.

Sul punto 39 dell'O.D.G. «**CENTRO INTERUNIVERSITARIO STUDI IRLANDESI – CISIRL. PASSAGGIO DELLA SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ATENEO FIORENTINO E NOMINA DEL DIRETTORE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art.35;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi Irlandesi-CISIRL, in particolare gli articoli 2 e 6 che prevedono il passaggio della sede amministrativa del Centro dall'Università di Torino all'Università di Firenze e la nomina del nuovo Direttore che deve afferire alla nuova sede amministrativa;
- visto il D.R. n. 575 prot. n. 95678 del 30 aprile 2024 con cui il Prof. Fiorenzo Fantaccini è stato nominato rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Comitato Direttivo per la durata di 3 anni;
- vista la relazione sull'attività svolta dal Centro nel periodo dal 2021 al 2024 redatta dalla Direttrice in carica, Prof.ssa Irene De Angelis;
- visto il verbale della seduta del Comitato Direttivo riunito il 13 ottobre 2024 da cui risulta eletto nuovo Direttore di CISIRL il Prof. Fiorenzo Fantaccini;
- preso atto delle disponibilità del docente e considerato che non è garantita la sua permanenza in servizio per i prossimi tre anni potendo essere collocato in quiescenza in data 1° novembre 2026, salvo l'esercizio dell'opzione per rimanere in servizio fino all'età di 70 anni;

- vista la presa d’atto del Senato accademico riunito il 19 novembre 2024,
prende atto

del cambio di sede amministrativa del Centro Interuniversitario di Studi Irlandesi-CISIRL, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della convenzione istitutiva del Centro;

prende atto

del risultato della votazione del Comitato Direttivo riunito nella seduta del 13 ottobre 2024 secondo cui il Prof. Fiorenzo Fantaccini è nominato Direttore del Centro Interuniversitario di Studi Irlandesi-CISIRL fino alla permanenza in servizio del docente e comunque massimo fino alla durata di tre anni; il docente afferisce al Dipartimento FORLILPSI quale nuova sede amministrativa della struttura, come previsto dagli articoli 2 e 6 della vigente convenzione.

Sul punto 40 dell’O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO CINBO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia CINBO;
- visto il DR n. 1481 prot. n. 220443/2020 di nomina del Prof. Marco Carini;
- considerato che il Prof. Carini è in quiescenza lavorativa e necessita la sua sostituzione nel Consiglio Direttivo del Consorzio CINBO;
- visto il CV del Prof. Lorenzo Antonuzzo;
- acquisita la disponibilità manifestata dallo stesso Prof. Lorenzo Antonuzzo;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2024,

delibera

la nomina del Prof. Lorenzo Antonuzzo, Professore Associato afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, quale rappresentante dell’Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) per il triennio 2024-2027.

Sul punto 41 dell’O.D.G. «**CENTRO CIRT. NOMINA DOCENTI DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE NEL COMITATO DI GESTIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare l’art. 35;
- visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- vista la convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sul Turismo CIRT, approvata dagli organi accademici dell’Università di Firenze nelle sedute del 15 e 25 ottobre 2024;
- visto l’articolo 7 della convenzione che prevede che il *Comitato di Gestione è composto da non più di due membri per ogni Dipartimento, fino ad un massimo di cinque membri per Ateneo*;
- viste le delibere dei Consigli di Dipartimento di: Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali del 16 ottobre 2024; Statistica, Informatica, Applicazioni G. Parenti – DISIA del 23 ottobre 2024; Scienze per l’Economia e l’Impresa - DISEI del 22 ottobre 2024 e la nota della Direttrice di Scienze Giuridiche dell’11 ottobre 2024 con cui sono stati indicati, quali componenti del Comitato di Gestione rispettivamente i professori: Silvia Scaramuzzi, Laura Grassini, Elena Gori e Giovanni Liberatore e Giuseppe Mobilio;
- preso atto che la Prof.ssa Laura Grassini andrà in quiescenza prima dei quattro anni previsti e che il Dott. Giuseppe Mobilio cesserà dal servizio il 28 febbraio 2025, quale ricercatore a tempo determinato di tipo b);
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 settembre 2024 ha deliberato la chiamata del dott. Giuseppe Mobilio nel ruolo di professore di seconda fascia, con decorrenza 1° marzo 2025;
- preso atto della disponibilità dei docenti;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2024,

esprime parere favorevole

alla nomina dei Professori Silvia Scaramuzzi, Elena Gori, Giovanni Liberatore, Laura Grassini, e del Dott. Giuseppe Mobilio quali membri del Comitato di Gestione del Centro interuniversitario di ricerca sul Turismo (CIRT) in rappresentanza dell’Università di Firenze; la nomina dei Professori Silvia

Scaramuzzi, Elena Gori e Giovanni Liberatore hanno la durata di quattro anni; la nomina della Prof.ssa Laura Grassini ha durata fino al suo collocamento in quiescenza.

Sul punto 42 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL PRESIDENTE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ATENEO FIORENTINO (SIAF)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visto il Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino emanato con decreto rettorale n. 15 dell'11 gennaio 2021;
- visto il Decreto Rettoriale 1496 prot. n. 269467 del 14 ottobre 2021 con cui veniva nominato il Prof. Fabio Castelli Presidente di SIAF;
- considerato che il citato Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino è in fase di revisione e che pertanto è opportuno nominare il Presidente nelle more della fase di aggiornamento del regolamento e, fino alla scadenza salvo conclusione della suddetta fase antecedentemente alla scadenza;
- ritenuto ai sensi del citato Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino il Presidente di SIAF è nominato dal Rettore sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;
- vista la proposta della Rettrice e preso atto della disponibilità del Prof. Michele Basso che risulta in servizio per tutta la durata dell'incarico;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico del 19 novembre 2024,
esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Michele Basso a Presidente del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino nelle more della revisione del Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino e, fino alla scadenza di tre anni, salvo conclusione della suddetta fase antecedentemente alla scadenza.

Sul punto 43 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL MEMBRO ESTERNO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO**»

O M I S S I S

La **Rettrice**, alla luce di quanto emerso nel corso della discussione, ritiene opportuno procedere ad un approfondimento di istruttoria.

Il Consiglio di Amministrazione concorda all'unanimità con la Rettrice.

Sul punto 44 dell'O.D.G. «**ACCORDI INTERNAZIONALI DI CO-TUTELA FINALIZZATI AL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IN "ARCHITETTURA, CONOSCENZA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE" E "SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE PER IL PROGETTO DELL'AMBIENTE COSTRUITO E DEL SISTEMA PRODOTTO" CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (DIDA)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta di accordo tra l'Università di Firenze e l'Università Cattolica di Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana;
- preso atto che il Collegio dei Docenti del corso di dottorato "Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale" e il Consiglio del Dipartimento di Architettura, rispettivamente nelle sedute del 15 ottobre 2024 e del 6 novembre 2024, hanno approvato la stipula dell'Accordo in questione;
- vista la proposta di accordo tra l'Università di Firenze e il Politecnico di Tirana (UPT);
- preso atto che il Collegio dei docenti del corso di dottorato "Sostenibilità e Innovazione per il Progetto dell'Ambiente Costruito" e il Consiglio del Dipartimento di Architettura, rispettivamente nelle sedute del 3 e 4 settembre 2024, hanno approvato la stipula dell'accordo tra l'Università di Firenze e il Politecnico di Tirana;
- visto il testo dei relativi accordi e l'allegato agli stessi (accordo individuale);
- considerato l'interesse dell'Ateneo allo sviluppo della cooperazione scientifica tra corsi di dottorati a livello internazionale;
- vista la legge 210 del 3 luglio 1998 e, in particolare, l'art. 4 "Dottorato di ricerca";
- visto il D.M. 509/99 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare l'art. 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";
- visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- visto il Decreto rettorale del 12 maggio 2022, n. 575 - prot. n. 103409 "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca";
- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- considerato che il Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2024 ha espresso parere favorevole in merito alla stipula degli accordi,

delibera

la stipula degli accordi internazionali di co-tutela finalizzati al rilascio del doppio titolo di Dottore di Ricerca, con l'Università Cattolica di Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana e con il Politecnico di Tirana (UPT) rispettivamente per il corso di Dottorato di Ricerca in "Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale" e "Sostenibilità e Innovazione per il Progetto dell'Ambiente Costruito" aventi sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura.

Sul punto 45 dell'O.D.G. «**OFFERTA FORMATIVA POST-LAUREA ANNO ACCADEMICO 2024-2025. NUOVE PROPOSTE E MODIFICA A CORSI APPROVATI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la nota della Rettrice del 27 marzo 2024, prot. n. 69455, con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea, Corsi di Aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua per l'anno accademico 2024/2025;
- letto quanto illustrato in descrittiva;
- viste le proposte per n. 7 corsi di perfezionamento post laurea approvate dal DSG con delibera del 28 ottobre 2024 (prot. 269305 del 31 ottobre 2024);
- vista la nota prot. 273700 del 5 novembre 2024 con cui il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) ha chiesto l'aumento del numero massimo dei posti ordinari da 25 a 30 del Corso di perfezionamento post laurea in *Cardiomiopatie pediatriche e dell'adulto*, coordinatore Prof. Iacopo Olivotto;
- vista la delibera prot. 293696 del 21 novembre 2024 con cui il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) ha chiesto la riduzione del numero minimo degli iscritti da 15 a 13 iscritti del master in *Lo Psicologo di base*, coordinatrice Prof.ssa Silvia Casale;
- vista la delibera prot. 293173 del 20 novembre 2024 con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) ha chiesto la riduzione da 11 a 9 degli iscritti del master in *Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane - LS-HRM*, coordinatrice Prof.ssa Annalisa Tonarelli;
- vista la delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2024;
- letto quanto riportato in narrativa, con particolare riferimento all'elenco dei Corsi di Perfezionamento post laurea;
- richiamati:
 - il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale*, emanato con D.R. 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. 12872) e il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari emanato con D.R. 22 febbraio 2011, n. 167 (prot. n. 12875) e successive modifiche*;
 - il *Regolamento Didattico di Ateneo*;
 - lo *Statuto dell'Università degli Studi di Firenze*,

approva

per l'anno accademico 2024/2025:

- l'istituzione dei Corsi di Perfezionamento post laurea proposti dal DSG - come riportato nell'allegato, al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 29) - con particolare riferimento alle quote di iscrizione, come indicate nell'allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa;
- l'aumento a 30 posti ordinari al Corso di perfezionamento post laurea in *Cardiomiopatie pediatriche e dell'adulto*, coordinatore Prof. Iacopo Olivotto;
- la riduzione a 13 iscritti al master in *Lo Psicologo di base* coordinatrice Prof.ssa Silvia Casale;
- la riduzione a 9 iscritti al master in *Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane - LS-HRM* coordinatrice Prof.ssa Annalisa Tonarelli.

Sul punto 46 dell'O.D.G. «**COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI**

**FIRENZE ED ENTI ESTERNI PER LA CREAZIONE DI PREMI DI LAUREA»
O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione;
- richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la documentazione in allegato alla presente istruttoria;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre,
delibera

di procedere al trasferimento delle risorse economiche, da parte dell'Università alla Fondazione Artemio Franchi Onlus, necessario a finanziare il "*Premio Speciale UNIFI Include*", come esposto in narrativa, per la quota di 1000 euro, a valere sui fondi del progetto inclusione, e conferisce alla Rettrice il mandato per le necessarie modifiche e integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

Alle ore 18,58, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Marco Degli Esposti

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Linee Guida ex art. 12 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca”

Sommario

- 1) PREMESSA
- 2) COME DISCIPLINARE LA PROPRIETÀ DEI RISULTATI DI RICERCA GENERATI DAI RICERCATORI PRO – TEMPORE
- 3) TUTELARE E PUBBLICARE I RISULTATI DELLA PROPRIA RICERCA
- 4) VALORIZZAZIONE DEL SEGRETO INDUSTRIALE
- 5) PORTARE A MERCATO INVENZIONI E CREAZIONI ATTRAVERSO GLI SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ: LICENZE ESPRESSE
- 6) CLAUSOLE STANDARD PER INVENZIONI E CREAZIONI NELLE CONVENZIONI DI RICERCA COMMISSIONATA
- 7) MANCATO INTERESSE DELL’ATENEIO A DEPOSITARE LA DOMANDA DI TUTELA
- 8) I MARCHI REGISTRATI DALL’ATENEIO PER IDENTIFICARE ATTIVITÀ DIDATTICHE E/O DI RICERCA DEI RICERCATORI

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del _____, ha approvato il nuovo testo del *Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca*, che recepisce le importanti novità introdotte dalla L. 102/2023 del 24 luglio 2023 (Pubblicata in G.U. n. 184 del 8 agosto 2023 – entrata in vigore 23 agosto 2023) che ha modificato varie parti del Codice di Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005).

La principale novità è che la proprietà delle invenzioni e delle creazioni realizzate dai ricercatori è dell’Università, non del singolo Ricercatore, in forza del contratto di lavoro che lega quest’ultimo al proprio Ateneo, e a seguito dell’abolizione del “*professor’s privilege*”. Per proprietà si intende il diritto di tutela e sfruttamento commerciale.

Il nuovo Regolamento prevede, all’art.12, l’emanazione di Linee Guida attuative, deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Le presenti Linee Guida, così come previsto dall’art.12 del Regolamento, sono finalizzate anche ad apportare **modifiche alle clausole standard in materia di proprietà intellettuale e industriale precedentemente adottate nell’esecuzione di attività di ricerca commissionata** disciplinate dal “*Regolamento di Ateneo sullo*



Da un secolo, oltre.

Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati". Il presente documento contiene quindi, oltre alle nuove clausole standard che sostituiscono quelle presenti nel contratto di cui all'articolo 3) del suddetto Regolamento, anche brevi note esplicative, applicabili ai modelli contrattuali standard di ricerca e consulenza commissionata. I Dipartimenti, in collaborazione con il responsabile scientifico della commessa, eventualmente avvalendosi del supporto del KTO ¹- Rapporti con le imprese, Tutela e Valorizzazione IP, individueranno in autonomia le clausole più adeguate al caso concreto, tenendo in considerazione il tipo di attività commissionata e i risultati attesi.

Le presenti Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamenti periodici. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente la Intranet (link).

Il presente **documento è destinato ad un uso interno** da parte del personale docente, ricercatore e tecnico/amministrativo dell'Ateneo. Il contenuto non deve essere condiviso con interlocutori esterni, specie con aziende, enti pubblici e privati in riferimento alle condizioni economiche dei contratti di ricerca in negoziazione.

2. COME DISCIPLINARE LA PROPRIETÀ DEI RISULTATI DI RICERCA GENERATI DAI RICERCATORI PRO - TEMPORE

In [allegato A](#) sono riportate le clausole relative ai risultati di ricerca generati dai Ricercatori pro-tempore da utilizzare nei bandi di reclutamento e nei relativi contratti di attivazione della posizione.

Essendo clausole approvate dagli Organi accademici, **non sono ammesse variazioni**. Eventuali variazioni non meramente formali dovranno essere preventivamente approvate dagli Organi accademici, previo parere della Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale.

Tali clausole sono pubblicate e tenute aggiornate al link.

Nei casi di mobilità del personale pro-tempore presso soggetti esterni, come ad esempio enti di ricerca, imprese, altre pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore, ecc., i principi stabiliti nelle clausole contrattuali fornite **possono essere derogati solo ed esclusivamente in casi di comprovata rilevanza scientifica e formativa** dell'attività svolta durante la mobilità. Quando il Ricercatore ritiene di trovarsi in un caso simile, deve contattare il KTO-Rapporti con le imprese, Tutela e Valorizzazione IP affinché la Commissione di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale possa esprimersi sulla deroga. Per consentire questo passaggio, è indispensabile coinvolgere con almeno 10 gg lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza della firma dell'accordo di mobilità il KTO per garantire il rispetto della scadenza.

Attenzione! I responsabili dei gruppi di ricerca impegnati in ricerche potenzialmente suscettibili di dar luogo a diritti di proprietà industriale e intellettuale in cui possono inserirsi

¹ Knowledge Transfer Office



Da un secolo, oltre.

le figure di ricercatori pro-tempore e frequentatori volontari sono tenuti a formalizzare nei propri registri o appunti di laboratorio l'elenco dei membri dei propri gruppi e a far sottoscrivere l'apposita dichiarazione disponibile a questo [link](#). In generale, è sempre consigliabile elencare in un documento scritto il background di tutti i soggetti coinvolti, prima dell'avvio delle attività comuni.

Attenzione! Casi particolari: borse di dottorato, assegni di ricerca, borse di ricerca o altra tipologia di contratto di ricerca finanziati da privati.

Nel caso in cui una borsa di dottorato sia finanziata da un soggetto pubblico o privato, in sede di attivazione della convenzione di finanziamento dovrà essere definito il background eventuale che tale soggetto porrà nel progetto formativo del dottorando. Solo nel caso di presenza di background, nella convenzione sarà definita la co-titolarità dei diritti sugli eventuali risultati derivanti dalle attività del dottorando.

Qualora un'azienda intenda commissionare una specifica attività di ricerca nell'ambito del *Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati*, prevedendo la possibilità per il dipartimento interessato di utilizzare una parte della commessa per coprire il costo di una borsa di dottorato, assegno di ricerca o borsa di ricerca, la proprietà dei diritti relativi ai risultati dell'attività di ricerca sarà decisa dalle parti nel contratto di ricerca commissionata sulla base delle clausole riportate in All.B.

3. TUTELARE E PUBBLICARE I RISULTATI DELLA PROPRIA RICERCA

Quando il risultato della ricerca è brevettabile, o proteggibile in altro modo, il ricercatore può comunque pubblicare, ma nel rispetto di **tempi e modi volti a garantire la novità dell'invenzione o creazione**.

Poiché la legge vigente attribuisce la proprietà del brevetto all'Ateneo, il Ricercatore è tenuto a informare l'Ateneo ogni qual volta ritiene di aver raggiunto un'invenzione brevettabile, e sempre prima di pubblicare.

Allo scopo di valutare quali siano le modalità migliori per procedere senza inficiare il requisito di novità si invita il ricercatore a coordinarsi col KTO per valutare se rinviare per un periodo di tempo limitato la pubblicazione o come procedere con la stessa, mantenendo segreti alcuni contenuti.

Attenzione! Nel caso in cui il Ricercatore ometta questo passaggio, il brevetto perde uno dei suoi requisiti di tutelabilità: ciò costituisce una violazione del diritto alla brevettazione dell'Ateneo e una violazione del contratto di lavoro.

Anche nel caso di ricerche finanziate da soggetti privati, è importante concordare i tempi della pubblicazione col soggetto finanziatore per dargli modo di svolgere le stesse valutazioni.



Da un secolo, oltre.

Il Ricercatore deve contattare il KTO (brevetti@unifi.it) entro 10gg lavorativi dall'invio del paper/abstract alla rivista/organizzatore del convegno. Tali termini non decorrono nei periodi di chiusura dell'università.

Il Ricercatore deve adottare tutte le misure organizzative, tecniche e giuridiche volte al mantenimento della riservatezza, secondo criteri di precauzione e adeguatezza.

4. VALORIZZAZIONE DEL “SEGRETO INDUSTRIALE”

Attenzione! Essendo il “segreto industriale” un diritto di proprietà industriale, ai sensi del Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2015 e ss.mm.ii), esso è soggetto alla disciplina del presente Regolamento. Pertanto, la competenza a gestire, negoziare e cedere i risultati della ricerca, aventi le caratteristiche di segreto industriale, è dell’Ateneo.

Quindi: **nel caso in cui il ricercatore entri in contatto con soggetti terzi interessati al segreto industriale, questo è tenuto a darne immediata informazione al KTO prima di avviare ogni tipo di negoziazione.**

Si fa presente che sono abrogati gli art. 1 comma 1, lettera D), art. 3 commi 2 e 10, lettera D) riferiti alla Cessione di risultati di ricerca, del “Regolamento Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (Decreto n. 113882/825 del 2018)”.

Ai proventi derivanti dalle attività di valorizzazione di segreto industriale non si applicano pertanto i prelievi di Ateneo previsti dal Regolamento su *Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati*.

5. PORTARE A MERCATO INVENZIONI E CREAZIONI ATTRAVERSO GLI SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ: LICENZE ESPRESSE

Volendo riconoscere il ruolo delle proprie Spin-off quale strumento per portare a mercato i risultati della ricerca e creare conseguentemente impatto nella società, l’Ateneo adotta, verso tali società, condizioni di licenza agevolate per i propri titoli di proprietà industriale, sia in termini procedurali che economici, denominate **licenze espresse**.

Attenzione! Le licenze espresse sono **licenze esclusive a titolo oneroso**, le cui condizioni economiche sono **approvate dal Consiglio di Amministrazione**, come di seguito riportate, e sono pertanto applicabili senza ulteriori approvazioni.

Quando necessario, tali condizioni potranno essere negoziate in termini diversi, ma le nuove condizioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.



Da un secolo, oltre.

Condizioni delle licenze espresse

- A. Licenza esclusiva alla spin-off.
- B. La Spin-off paga tutti i costi di tutela futuri e rimborsa tutti i costi di tutela passati, sostenuti dall'Università, entro i primi 2 anni di licenza.
- C. La Spin-off ha diritto di decidere la strategia di tutela. Nel caso di non interesse da parte della Spin-off a procedere con la tutela in uno o più territori, i diritti per tali territori ritornano all'Ateneo.
- D. Copertura territoriale: nel caso di privativa tutelata, la licenza è valida in tutti i territori in cui è estesa e mantenuta la privativa (ovvero la royalty viene pagata solo per i prodotti/servizi realizzati o commercializzati in questi territori). Nel caso di risultato non tutelato con privativa (segreto o software), la licenza è valida a livello mondiale.
- E. Durata: 10 anni, con diritto di prelazione per acquisire la licenza successivamente.
- F. Spin-off corrisponde royalty all'Ateneo pari a:
- 4% sul fatturato lordo per prodotti che non richiedono clinical trials da parte della società.
 - 2% sul fatturato lordo per prodotti che richiedono clinical trials da parte della società.
- G. Somme fisse di mantenimento della licenza ("minimi garantiti" dovuti solo se tali somme non sono raggiunte attraverso il pagamento delle royalty):
- Anno 2: 5.000 Euro / anno.
 - Anno 3: 7.500 Euro / anno.
 - Anno 4: 10.000 Euro / anno.
 - Anno 5: 12.500 Euro / anno.
 - Dall'anno 6 in poi: 15.000 Euro / anno.
- H. In caso di prodotti che richiedono clinical trials:
- milestone payment di 1,5 M Euro, da distribuire tra "fine fase 1", fine fase 2, fine fase 3 e prima approvazione e registrazione.
- I. La Spin-off corrisponde il 30% di tutti i corrispettivi da sublicensing.
- J. Miglioramenti della privativa oggetto della licenza:
- realizzati con il contributo di personale dell'Università coinvolto anche nella Spin-off o comunque in collaborazione con la Spin-off: titolarità congiunta Università e Spin-off + opzione per licenza esclusiva alla Spin-off della quota dell'Università a fronte degli stessi corrispettivi previsti per la licenza a monte.
 - realizzati con il contributo di solo personale dell'università non coinvolto nella Spin-off e tutelato con un titolo di PI di cui l'Università sia unico titolare e disponga di pieni diritti di sfruttamento: diritto di prelazione alla Spin-off per l'acquisizione in licenza di tali Miglioramenti, almeno per i Miglioramenti realizzati nei primi 2 anni dall'inizio della licenza.
 - realizzati nell'ambito di ricerca commissionata dalla Spin-off all'Università: titolarità congiunta Università e Spin-off + opzione per licenza esclusiva alla Spin-off della quota dell'Università a fronte degli stessi corrispettivi previsti per la licenza a monte.
- K. Nuove privative sviluppate dalla Spin-off: nel caso in cui la società sviluppi innovazioni tutelabili, la titolarità delle stesse è della Spin-off purché tra gli inventori non vi



Da un secolo, oltre.

siano ricercatori universitari ed il personale della Spin-off sia l'unico e il solo personale che contribuisce.

L. Variazione di capitale sociale: nel caso in cui imprese terze entrino nel capitale sociale della spinoff acquisendone la maggioranza (eccezion fatta per gli investitori in capitale di rischio), le clausole della licenza dovranno essere rinegoziate.

M. Exit fee: in caso di vendita della Spin-off e quindi di passaggio della licenza al soggetto che acquista la Spin-off, all'Università deve essere riconosciuto l'1% del prezzo di acquisto della Spin-off.

6. CLAUSOLE STANDARD PER INVENZIONI E CREAZIONI NELLE CONVENZIONI DI RICERCA COMMISSIONATA

I contratti di ricerca commissionata, per loro stessa natura, hanno come esito presumibile il raggiungimento di risultati innovativi, che dovranno essere gestiti esclusivamente secondo **clausole standard approvate dal Consiglio di Amministrazione (Allegato B)**.

Le clausole standard sono inserite nei format contrattuali di ricerca commissionata, richiamati dal *Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati*.

Le seguenti clausole standard non si applicano alle attività per la cui determinazione del corrispettivo sia previsto un tariffario (a tali attività sono applicabili le clausole appositamente previste).

Attenzione! Eventuali deroghe alle clausole sono ammesse solo previa autorizzazione espressa del CdA. In tal caso, è necessario contattare il KTO all'indirizzo brevetti@unifi.it.

DEROGHE AUTOMATICHE

È possibile derogare dalle Clausole Standard sopra riportate, anche prevedendo la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo al Committente, nei seguenti casi:

OBBLIGAZIONI A MONTE

Quando il Committente sia a propria volta vincolato da condizioni o obbligazioni assunte precedentemente verso soggetti terzi o da vincolanti regole di proprietà intellettuale connesse a progetti di ricerca a cui partecipa, il Dipartimento può derogare alle clausole contenute nelle presenti Linee Guida, previa verifica del KTO circa la congruità dell'importo della commessa che deve tenere conto dell'impegno richiesto per le attività di ricerca e della rinuncia alle invenzioni/creazioni che potrebbero generarsi nelle stesse attività.

Esempi:

- Un Committente sub-contratta attività di ricerca all'Università, avendo già stipulato un precedente contratto con un ente finanziatore o con un terzo che preveda regole vincolanti rispetto a titolarità e/o diritti di utilizzo del Foreground;



- all'Università viene chiesto di presentare un'offerta vincolante nell'ambito di una gara di appalto che prevede regole relative alla gestione della proprietà intellettuale NON NEGOZIABILI, in deroga alle clausole standard di Ateneo.

SPERIMENTAZIONI

Nei casi di sperimentazione pre-clinica/clinica o di studio osservazionale riguardanti prodotti proprietari del Committente, indipendentemente dalla natura di tali prodotti (farmaci, dispositivi, nutraceutici, etc.).

7. MANCATO INTERESSE DELL'ATENEO A DEPOSITARE LA DOMANDA DI TUTELA

In caso di parere negativo da parte del CdA a tutelare l'invenzione/creazione del Ricercatore, ovvero qualora l'Ateneo non provveda entro 6 mesi a depositare la domanda di tutela, **l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome e spese della domanda di brevetto/altra privativa** e alla sua conseguente valorizzazione.

Tuttavia, in virtù degli investimenti effettuati dall'Ateneo per il raggiungimento dell'invenzione (messa a disposizione di risorse economiche e strumentali), in caso di successiva valorizzazione, **solo qualora tale attività porti ad entrate con valori economici superiori al milione di euro, l'inventore si impegna (link all'autodichiarazione) a corrispondere all'Ateneo una lump sum** così quantificata:

- al raggiungimento del valore economico di valorizzazione annuale pari o superiore a 1 milione e inferiore a 1,5 milioni: € 20.000,00;
- al raggiungimento del valore economico di valorizzazione annuale pari o superiore a 1,5 milioni: € 60.000,00.

8. I MARCHI REGISTRATI DALL'ATENEO PER IDENTIFICARE ATTIVITÀ DIDATTICHE E/O DI RICERCA DEI RICERCATORI

Fra le creazioni che l'Ateneo protegge ci sono i marchi, che possono essere registrati sia a fini di sfruttamento commerciale sia per la **promozione delle attività di ricerca e didattica**.

Nel secondo caso, **il marchio registrato su richiesta del Ricercatore** deve essere utilizzato solo secondo le seguenti modalità:

1. utilizzo esclusivo e gratuito al Dipartimento di afferenza del ricercatore richiedente del marchio nelle comunicazioni online e offline;
2. durata dell'utilizzo pari a 10 anni, decorrenti dalla data di deposito del marchio, al termine dei quali il ricercatore può chiedere il rinnovo del marchio;
3. il marchio deve essere utilizzato solo in diretta connessione con le attività ed i servizi istituzionali erogati da Unifi e quindi in abbinamento con il Logo del Dipartimento, sia nelle comunicazioni online che in quelle offline, rispettando quanto stabilito nel [Manuale di identità visiva](#) e nelle Linee guida per l'uso corretto del Logo di Ateneo;

4. il marchio non può in alcun caso essere utilizzato in diretta connessione con il Logo di Ateneo e/o del Dipartimento per identificare un prodotto e/o servizio destinato alla commercializzazione;
5. qualora il marchio venga utilizzato da sotto articolazioni delle proprie strutture (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Laboratori congiunti), il Dipartimento si impegna a imporre a tali sotto articolazioni di interrompere l'uso del marchio non appena queste terminassero le proprie attività;
6. il Dipartimento è tenuto a comunicare immediatamente al KTO ogni sospetta contraffazione o usurpazione del marchio dei quali venga a conoscenza;
7. l'Ateneo può revocare in qualsiasi momento l'utilizzo del marchio da parte del Dipartimento.



Allegato A – Clausole standard per bandi e contratti per ricercatori pro-tempore

Tipologie di ricercatori pro-tempore considerate:

1. Dottorandi
2. Assegnisti
3. Borsisti
4. Co.Co.Co.
5. Frequentatori volontari
6. Specializzandi
7. Visiting e guest professors
8. Studenti Unifi tirocinanti in azienda
9. Studenti coinvolti in attività di laboratorio
10. Visiting student

Tipologia di ricercatore pro-tempore	Bando, se previsto	Tipologia di contratto
Dottorato di ricerca con finanziamento interamente pubblico	Bando	Tipologia di contratto: Convenzione fra le parti pubbliche che finanziano / gestiscono il dottorato
es: dottorati Pegaso o dottorati DIN	Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI 1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore	ART. // - RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisiti a seguito ed in relazione alla collaborazione oggetto della presente



	<p>- D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.</p> <p>2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del dottorando ad essere riconosciuto autore o inventore.</p> <p>3. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.</p> <p>4. Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.</p>	<p>convenzione. Le Parti altresì si impegnano a far sottoscrivere ai dottorandi e alle dottorande analogo impegno.</p> <p>2. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dai dottorandi e dalle dottorande derivate dall'attività svolta nell'ambito del dottorato, dovranno indicare l'afferenza alle rispettive Università.</p> <p>3. Le Parti si impegnano ad assicurare che tutti i soggetti degli Atenei coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.</p> <p>4. La proprietà industriale ed intellettuale posseduta da ciascuna Parte all'avvio della collaborazione oggetto della presente Convenzione è e resta di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché fosse messa a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto.</p> <p>5. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, e dei conseguenti diritti di sfruttamento, relativi alle conoscenze autonomamente sviluppate dai propri/dalle proprie dottorandi/e nell'ambito della collaborazione oggetto della presente Convenzione.</p> <p>6. Qualora i risultati siano tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti, le Parti interessate verranno considerate contitolari per quote di contributo inventivo proporzionali al contributo profuso dai propri/dalle proprie dottorandi/e, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Codice di Proprietà Industriale.</p> <p>5. Le Parti valuteranno insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.</p>
--	---	---



		6. Le Parti si impegnano a definire con separato e specifico accordo scritto, sulla base degli effettivi apporti di ciascun inventore, la ripartizione della titolarità tra gli Enti di tali risultati, nonché i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.
Dottorato di ricerca con cofinanziamento pubblico - azienda o con finanziamento interamente a carico dell'azienda <u>senza</u> periodo obbligatorio presso azienda	Bando	Tipologia di contratto: Convenzione Unifi-azienda per cofinanziamento o finanziamento
Se non è previsto un periodo di attività in azienda, durante il quale di regola c'è scambio di know-how e l'apporto formativo dall'azienda a vantaggio del dottorando, il solo co-finanziamento non è sufficiente a motivare la condivisione del foreground della ricerca del dottorando	<p>Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.</p> <p>2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del dottorando ad essere riconosciuto autore o inventore.</p>	<p>Art. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e Sideground. Niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e Sideground.</p> <p>2. La proprietà intellettuale e industriale sul Foreground sviluppato dal Dottorando appartiene all'Università, che ne gestirà la strategia di protezione e valorizzazione.</p>



	<p>3. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.</p> <p>4. Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.</p>	
Dottorato di ricerca finanziamento o cofinanziato da azienda con periodo obbligatorio presso l'azienda stessa	Bando	Tipologia di contratto: Convenzione Unifi-azienda per cofinanziamento o finanziamento
Essendo previsto il periodo in azienda, si riconosce il ruolo attivo che questa può assumere nel conseguimento del Foreground; la titolarità del Foreground potrebbe pertanto essere condivisa	<p>Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.</p> <p>2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti</p>	<p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e Sideground. Niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e Sideground.</p> <p>2. Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a</p>



	<p>esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del dottorando ad essere riconosciuto autore o inventore.</p> <p>3. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.</p> <p>4. Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.</p>	<p>soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.</p> <p>3. Nel caso in cui, durante il periodo di ricerca che il Dottorando svolgerà all'interno dell'Impresa, scaturisca un Foreground ottenuto anche con il contributo finanziario e intellettuale dell'Impresa, le Parti concorderanno in separato accordo le quote di contitolarità e la strategia di protezione e valorizzazione di tale Foreground. Le Parti devono tenere in considerazione la natura di ente pubblico dell'Università e le obbligazioni da essa assunte a monte con l'ente finanziatore. Le Parti concordano sin da ora che gli eventuali accordi di protezione e valorizzazione prevedranno come minimo un equo compenso in favore dell'Università.</p> <p>4. In tutti gli altri casi (ovvero Foreground ottenuti senza il contributo finanziario e intellettuale dell'Impresa Ospitante), la proprietà intellettuale e industriale su tali Foreground sarà dell'Università, che ne gestirà la strategia di protezione e valorizzazione.</p>
Assegno di ricerca con finanziamento interamente pubblico	Bando	Tipologia di contratto: Contratto presa di servizio



	<p>Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dall'assegnista sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.</p> <p>2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.</p> <p>3. L'assegnista è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.</p> <p>4. All'assegnista è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.</p>	<p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dall'Assegnista nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.</p> <p>2. A conclusione della propria attività di ricerca, l'Assegnista è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.</p> <p>3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dall'Assegnista entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.</p>
<p>Assegno di ricerca cofinanziato o interamente finanziato da azienda <u>senza</u></p>	<p>Bando</p>	<p>Tipologia di contratto: Contratto presa di servizio</p>



periodo obbligatorio presso azienda		
<p>Se non è previsto un periodo di attività in azienda, durante il quale di regola c'è scambio di know-how e l'apporto formativo dall'azienda a vantaggio dell'assegnista, il solo co-finanziamento non è sufficiente a motivare la condivisione del foreground della ricerca dell'assegnista</p>	<p>Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none">1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dall'assegnista sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.3. L'assegnista è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.4. All'assegnista è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.	<p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <ol style="list-style-type: none">1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dall'Assegnista nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.2. A conclusione della propria attività di ricerca, l'Assegnista è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dall'Assegnista entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.



		Ulteriore tipologia di contratto: Convenzione Unifi-azienda per cofinanziamento o finanziamento
		Art. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e Sideground. Niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e Sideground. 2. La proprietà intellettuale e industriale sul Foreground sviluppato dal Dottorando appartiene all'Università, che ne gestirà la strategia di protezione e valorizzazione.
Assegno di ricerca cofinanziato o interamente finanziato da azienda <u>con</u> periodo obbligatorio presso azienda	Bando	Tipologia di contratto: Contratto presa di servizio
Essendo previsto il periodo in azienda, si riconosce il ruolo attivo che questa può assumere nel conseguimento del Foreground; la titolarità del Foreground potrebbe pertanto essere condivisa	Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI 1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dall'assegnista sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole	ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal Borsista nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, che può disporne mediante specifici accordi con l'Ente finanziatore dell'assegno, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo. 2. A conclusione della propria attività di ricerca, il Borsista è tenuto a



	<p>convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.</p> <p>2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.</p> <p>3. L'assegnista è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.</p> <p>4. All'assegnista è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.</p>	<p>presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.</p> <p>3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal Borsista entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.</p>
		<p>Ulteriore tipologia di contratto: Convenzione Unifi-azienda per cofinanziamento o finanziamento</p> <p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e Sideground. Niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e Sideground.</p> <p>2. Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del</p>



		<p>rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.</p> <p>3. Nel caso in cui, durante il periodo di ricerca che il Dottorando svolgerà all'interno dell'Impresa, scaturisca un Foreground ottenuto anche con il contributo finanziario e intellettuale dell'Impresa, le Parti concorderanno in separato accordo le quote di contitolarità e la strategia di protezione e valorizzazione di tale Foreground. Le Parti devono tenere in considerazione la natura di ente pubblico dell'Università e le obbligazioni da essa assunte a monte con l'ente finanziatore. Le Parti concordano sin da ora che gli eventuali accordi di protezione e valorizzazione prevedranno come minimo un equo compenso in favore dell'Università.</p> <p>4. In tutti gli altri casi (ovvero Foreground ottenuti senza il contributo finanziario e intellettuale dell'Impresa Ospitante), la proprietà intellettuale e industriale su tali Foreground sarà dell'Università, che ne gestirà la strategia di protezione e valorizzazione.</p>
Borsa di ricerca con finanziamento interamente pubblico	Bando	Tipologia di contratto: Contratto presa di servizio
	<p>Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal borsista sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs.</p>	<p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal Borsista nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei</p>



	<p>30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.</p> <p>2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del borsista ad essere riconosciuto autore o inventore.</p> <p>3. Il borsista è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.</p> <p>4. Al borsista è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.</p>	<p>termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.</p> <p>2. A conclusione della propria attività di ricerca, il Borsista è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.</p> <p>3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal Borsista entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.</p>
<p>Borsa di ricerca con cofinanziato o interamente finanziato da azienda <u>senza</u> periodo obbligatorio presso azienda</p>	<p>Bando</p>	<p>Tipologia di contratto: Contratto presa di servizio</p>
<p>Se non è previsto un periodo di attività in azienda, durante il quale di regola c'è scambio di know-how e l'apporto</p>	<p>Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati</p>	<p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o</p>



<p>formativo dall'azienda a vantaggio del borsista, il solo co-finanziamento non è sufficiente a motivare la condivisione del foreground della ricerca del borsista</p>	<p>eventualmente conseguiti dal borsista sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.</p> <p>2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del borsista ad essere riconosciuto autore o inventore.</p> <p>3. Il borsista è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.</p> <p>4. Al borsista è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.</p>	<p>creazione conseguita dal Borsista nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.</p> <p>2. A conclusione della propria attività di ricerca, il Borsista è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.</p> <p>3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dall'Assegnista entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.</p>
		<p>Ulteriore tipologia di contratto: Convenzione Unifi-azienda per cofinanziamento o finanziamento</p> <p>Art. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e</p>



		<p>industriale relativi al proprio Background e Sideground. Niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e Sideground.</p> <p>2. La proprietà intellettuale e industriale sul Foreground sviluppato dal Dottorando appartiene all'Università, che ne gestirà la strategia di protezione e valorizzazione.</p>
Borsa di ricerca con cofinanziato o interamente finanziato da azienda <u>con</u> periodo obbligatorio presso azienda	Bando	Tipologia di contratto: Contratto presa di servizio
Essendo previsto il periodo in azienda, si riconosce il ruolo attivo che questa può assumere nel conseguimento del Foreground; la titolarità del Foreground potrebbe pertanto essere condivisa	<p>Art. // - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal borsista sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.</p> <p>2. I candidati assegnatari di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prendono visione e accettano le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta</p>	<p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal Borsista nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto sono regolati dalla Convenzione sottoscritta dall'Ateneo e dall'Ente finanziatore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.</p> <p>2. A conclusione della propria attività di ricerca, il Borsista è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.</p> <p>3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal Borsista entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con</p>



	<p>fermo il diritto morale inalienabile del borsista ad essere riconosciuto autore o inventore.</p> <p>3. Il borsista è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.</p> <p>4. Al borsista è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.</p>	<p>l'Università.</p> <p>Seconda tipologia di contratto da sottoscrivere: Convenzione sottoscritta dall'Ateneo e dall'Ente finanziatore</p> <p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e Sideground. Niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e Sideground.</p> <p>2. Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.</p> <p>3. Nel caso in cui, durante il periodo di ricerca che il Dottorando</p>
--	--	--



		<p>svolgerà all'interno dell'Impresa, scaturisca un Foreground ottenuto anche con il contributo finanziario e intellettuale dell'Impresa, le Parti concorderanno in separato accordo le quote di contitolarietà e la strategia di protezione e valorizzazione di tale Foreground. Le Parti devono tenere in considerazione la natura di ente pubblico dell'Università e le obbligazioni da essa assunte a monte con l'ente finanziatore. Le Parti concordano sin da ora che gli eventuali accordi di protezione e valorizzazione prevedranno come minimo un equo compenso in favore dell'Università.</p> <p>4. In tutti gli altri casi (ovvero Foreground ottenuti senza il contributo finanziario e intellettuale dell'Impresa Ospitante), la proprietà intellettuale e industriale su tali Foreground sarà dell'Università, che ne gestirà la strategia di protezione e valorizzazione.</p>
Co.co.co./collaboratore		Tipologia di contratto: Contratto presa di servizio
		<p>ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal Collaboratore nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.</p> <p>2. A conclusione della propria attività di ricerca, il Collaboratore è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.</p> <p>3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal Collaboratore entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.</p>



Frequentatore volontario		Tipologia di documento: Dichiarazione Progetti di Ricerca / Laboratori Unifi
		Vedi documento al LINK
Specializzando		In attesa di ricevere il contratto che firma lo specializzando per capire se possiamo inserire lì la seguente clausola
		ART. // - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dallo Specializzando nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo. 2. A conclusione della propria attività di ricerca, lo Specializzando è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività. 3. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dallo Specializzando entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.
Visiting e guest professor		Tipologia di contratto: Accordo con ente di provenienza
		ART. // - INTELLECTUAL PROPERTY 1. Each party shall maintain its rights on its background, know-how and/or Intellectual Property. 2. The results that may be obtained as a result of the Research



		<p>Project (hereinafter the results) belong jointly to the Parties in proportion to their intellectual, material and financial contributions. 3. Notwithstanding the above, the Results may be used freely by both parties for non-commercial, academic and scientific purposes. In any case, the Researcher's moral rights as inventor and author shall be respected.</p> <p>Ulteriore tipologia di contratto: Dichiarazione Progetti di Ricerca / Laboratori Unifi</p> <p>Fare documento in cui il ricercatore pro-tempore prende atto:</p> <ol style="list-style-type: none">1. del Background sviluppato dal gruppo di ricerca fino al momento del suo arrivo2. l'Ateneo è l'unico titolare dei diritti sulle invenzioni e creazioni che egli potrebbe contribuire a conseguire3. la PI prodotta dal gruppo di ricerca potrebbe essere soggetta a particolari regole (per es. a causa finanziamenti esterni o derivanti dall'accordo fra l'Ateneo e l'ente di provenienza) <p>ed è tenuto, a conclusione della propria attività di ricerca, a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.</p>
		<p>Ulteriore tipologia di contratto: Dichiarazione Progetti di Ricerca / Laboratori Unifi</p> <p>LINK TRADURRE!</p>
Tirocinante: studente Unifi che fa tirocinio in azienda	Convenzione con azienda verificare contenuto	Ulteriore tipologia di contratto: Accordo azienda - Unifi su PI



		L'Ateneo non rivendica diritti relativi al contributo studente perché è improbabile che questo possa portare un contributo inventivo rilevante; inoltre, la condivisione della titolarità all'Ateneo su eventuale Foreground è difficilmente accettabile per azienda; per contro, per lo studente il valore formativo del tirocinio è molto alto
Studente coinvolto in attività di laboratorio		Tipologia di documento: Dichiarazione Progetti di Ricerca / Laboratori Unifi
		LINK
Visiting student		Tipologia di contratto: Accordo con ente di provenienza
	//	ART. // - INTELLECTUAL PROPERTY 1. Each party shall maintain its rights on its background, know-how and/or Intellectual Property. 2. The results that may be obtained as a result of the Research Project (hereinafter the results) belong jointly to the Parties in proportion to their intellectual, material and financial contributions. 3. Notwithstanding the above, the Results may be used freely by both parties for non-commercial, academic and scientific purposes. In any case, the Researcher's moral rights as inventor and author shall be respected.
		Ulteriore tipologia di contratto: Dichiarazione Progetti di Ricerca / Laboratori Unifi
		LINK TRADURRE!

Tab.1



Allegato B – Clausole per le convenzioni di ricerca commissionata da terzi

5 MODELLI ALTERNATIVI DI CLAUSOLA

1. CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER LICENZA
2. CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER CESSIONE
3. TITOLARITÀ UNIVERSITÀ' E OPZIONE PER LICENZA
4. NON CI SI ATTENDE FOREGROUND
5. COMMITTENTE ENTE PUBBLICO

2 ULTERIORI MODELLI DI CLAUSOLA DA NON DIVULGARE MA PRE-APPROVATI PER L'USO DA PARTE DEL KTO

- A. CONTITOLARITÀ E IMPEGNO A CESSIONE DI QUOTA DA PARTE DI UNIFI
- B. CESSIONE EX ANTE

A e B sono modelli pre-approvati affinché il KTO possa utilizzarli quando la trattativa con l'azienda non lascia spazio ad altro.

Art.2. Definizioni	
Articolo – le sole parti di rilievo per articolo sulla PI	Note esplicative
2.1. Il termine “Background” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una Parte sia titolare prima dell'avvio della attività oggetto del presente Contratto e messo a disposizione dell'altra Parte per lo svolgimento della ricerca. [La lista del Background sarà fornita nell'Allegato tecnico prima della sottoscrizione del Contratto.]	Queste definizioni sono contenute nell'articolo 2 della convenzione di ricerca, insieme alle altre definizioni



<p>2.2. Il termine “Foreground” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del Contratto e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della ricerca.</p>	
<p>2.3. Il termine “Risultati” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del Contratto e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della ricerca, ma non proteggibili ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.</p>	
<p>2.4. Il termine “Sideground” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto, ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del Contratto.</p>	
<p>Art. 5. Proprietà Intellettuale e Industriale</p>	
<p>Articolo – commi comuni a tutti i modelli</p>	<p>Note esplicative</p>
<p>5.1. Il BACKGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità della PARTE medesima. È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al BACKGROUND dell’altra PARTE.</p>	
<p>5.2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 5.1., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all’altra per la durata del CONTRATTO medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento della RICERCA, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l’uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario per lo sfruttamento commerciale del FOREGROUND dell’altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.</p>	
<p>5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di entrambe le Parti.</p>	



Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo dei RISULTATI per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE.

**MODELLO 1:
CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER LICENZA**

Articolo

5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i **diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all'Università e al Committente** per quote di titolarità che le Parti dovranno definire in base al contributo inventivo, materiale e finanziario apportato da ciascuna di esse. [OPPURE: in parti uguali.]

Le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all'estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento e alla loro difesa.

5.5. L'Università concede al COMMITTENTE un **diritto di opzione per licenza** a titolo oneroso della propria quota di privativa industriale, da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla decisione delle Parti relativa alla protezione del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto.

Le PARTI stabiliscono che il **corrispettivo per la concessione del diritto di opzione** di cui al

Note esplicative

quando sceglierla:

quando c'è apporto sostanzialmente paritario da entrambe le parti, tenendo conto del Background messo a disposizione da ciascuna parte, della partecipazione attiva alla ricerca di dipendenti di entrambe le parti nonché della messa a disposizione di macchinari e altre facilities anche da parte dell'azienda. Non è invece considerato apporto il corrispettivo pagato dall'azienda per la commessa.

contenuto:

I diritti sul Foreground spettano all'Università e al Committente, e al Committente spetta un diritto di opzione per l'acquisizione in esclusiva di una licenza sulla quota di contitolarità dell'Università.

Le parti possono decidere di proteggere l'invenzione mediante segreto commerciale.

compenso per l'opzione: I corrispettivi indicati nel



presente comma è pari al 10% del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del FOREGROUND.

5.6. I termini della licenza saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 6 mesi dall'esercizio del diritto di opzione. Decorso inutilmente detto termine, il diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della licenza sono a carico del Committente.

Qualora le PARTI convengano di proteggere l'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo minimo della licenza è raddoppiato.

5.7. Nel tempo intercorrente sino alla suddetta licenza, il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo all'UNIVERSITÀ un corrispettivo pari alla quota di titolarità da essa detenuta calcolato sul fatturato del COMMITTENTE imputabile allo sfruttamento del FOREGROUND.

Resta inteso che rientrano nello sfruttamento del FOREGROUND anche la concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive, i cui termini devono essere preventivamente autorizzati dalle PARTI a maggioranza di quote di titolarità del FOREGROUND. [OPPURE: all'unanimità.]

Al 30 giugno di ogni anno il COMMITTENTE fornirà all'Università un rendiconto annuale delle attività di sfruttamento intraprese e procederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Università.

È facoltà dell'Università di richiedere qualsiasi documentazione ragionevole per la verifica della correttezza dei suddetti rendiconti.

In caso di sfruttamento dell'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo suddetto è aumentato del 25%.

5.8. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e

presente articolo devono, pertanto, intendersi come dei MINIMI. Nella negoziazione di tali valori, il Ricercatore deve ricordare che il proprio Background è stato maturato con risorse pubbliche e utilizzando risorse e infrastrutture dell'Ateneo.

ritorno economico:

la definizione del corrispettivo per la licenza è rimandata alla negoziazione futura del KTO

La richiesta di sfruttamento del Foreground in regime di segreto (segreto industriale o commerciale) risulta penalizzante per l'Università perché non consente ulteriori utilizzi di tale Foreground né la possibilità di fare pubblicazioni scientifiche, quindi di assolvere alla propria mission di divulgazione della conoscenza scientifica. Tale fattispecie dovrebbe, pertanto, essere residuale ma è contemplata in quanto i partner industriali possono trarre vantaggio competitivo dalla tutela del Foreground tramite segreto industriale. In tali casi è, però, richiesto che i corrispettivi per il trasferimento dei diritti dell'Università siano maggiorati.

vantaggi per l'ateneo:

- ateneo mantiene licenza d'uso del FG per ricerca e didattica
- spese brevettuali a carico del committente



<p>sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.</p> <p>5.9. Qualora il COMMITTENTE decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l'UNIVERSITÀ di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell'atto cui il COMMITTENTE rinuncia; in tale evenienza, l'UNIVERSITÀ avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la quota di titolarità del COMMITTENTE.</p> <p>In caso di segreto commerciale il COMMITTENTE si asterrà dall'usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che diverrà di esclusiva titolarità dell'UNIVERSITÀ.</p> <p>5.10. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.</p>	<ul style="list-style-type: none">• compenso ulteriore per diritto di opzione• flessibilità: si possono negoziare condizioni economiche diverse secondo licenza esclusiva/non esclusiva e secondo ambito di applicazione richiesto (uno solo o più) <p>prezzo per opzione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. si stabilisce il corrispettivo <u>minimo</u> pari al 10% della commessa e comunque non inferiore a € 3.000 da pagare al momento dell'esercizio dell'opzione per il solo fatto di aver avuto concesso tale diritto2. se l'invenzione è protetta con segreto commerciale il corrispettivo minimo della cessione è raddoppiato
--	--

MODELLO 2: CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER CESSIONE	
Articolo	Note esplicative
5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all'Università e al Committente per quote di titolarità che le Parti dovranno definire in base al contributo inventivo,	<p>quando sceglierla:</p> <ul style="list-style-type: none">• quando c'è apporto sostanzialmente paritario da entrambe le parti, tenendo conto del



materiale e finanziario apportato da ciascuna di esse. [OPPURE: in parti uguali.]

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all'estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento e alla loro difesa.

5.5. L'Università concede al COMMITTENTE un **diritto di opzione per cessione** a titolo oneroso della propria quota di privativa industriale, da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla decisione delle Parti relativa alla protezione del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto.

Le PARTI stabiliscono che **il corrispettivo per la concessione del diritto di opzione** di cui al presente comma è **pari al 15%** del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del FOREGROUND.

5.6. I termini della cessione saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 18 mesi dal deposito, in caso di protezione del Foreground mediante brevetto, oppure 6 mesi dall'esercizio del diritto di opzione, in caso di protezione del Foreground mediante segreto commerciale. Decorso inutilmente detti termini, il diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della cessione sono a carico del Committente.

Qualora le PARTI convengano di proteggere l'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo della cessione è raddoppiato.

5.7. Nel tempo intercorrente sino alla suddetta cessione, Il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare

Background messo a disposizione da ciascuna parte, della partecipazione attiva alla ricerca di dipendenti di entrambe le parti nonché della messa a disposizione di macchinari e altre facilities anche da parte dell'azienda. Non è invece considerato apporto finanziario il corrispettivo pagato dall'azienda per la commessa.

- e, allo stesso tempo, si vuole concedere un diritto più ampio al committente a fronte di un ritorno economico maggiore per Unifi. La cessione, diversamente dalla licenza, consente al Committente di poter disporre nel modo più ampio possibile del Foreground e, al limite, anche di cederlo integralmente a terzi.

contenuto: I diritti sul Foreground spettano all'Università e al Committente, e al Committente spetta un diritto di opzione per l'acquisizione della quota di contitolarità dell'Università

compenso per l'opzione: I corrispettivi indicati nel presente articolo devono, pertanto, intendersi come dei MINIMI. Nella negoziazione di tali valori, il Ricercatore deve ricordare che il proprio Background è stato maturato con risorse pubbliche e utilizzando risorse e infrastrutture dell'Ateneo.



in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo all'UNIVERSITÀ un corrispettivo pari alla quota di titolarità da essa detenuta calcolato sul fatturato del COMMITTENTE imputabile allo sfruttamento del FOREGROUND.

Resta inteso che rientrano nello sfruttamento del FOREGROUND anche la concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive, i cui termini devono essere preventivamente autorizzati dalle PARTI a maggioranza di quote di titolarità del FOREGROUND. [OPPURE: all'unanimità.]

Al 30 giugno di ogni anno il COMMITTENTE fornirà all'Università un rendiconto annuale delle attività di sfruttamento intraprese e procederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Università.

È facoltà dell'Università di richiedere qualsiasi documentazione ragionevole per la verifica della correttezza dei suddetti rendiconti.

In caso di sfruttamento dell'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo suddetto è aumentato del 25%.

5.8. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.9. Qualora il COMMITTENTE decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l'UNIVERSITÀ di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell'atto cui il COMMITTENTE rinuncia; in tale evenienza, l'UNIVERSITÀ avrà diritto di acquisirne, a titolo gratuito, la titolarità da parte del COMMITTENTE.

In caso di segreto commerciale il COMMITTENTE si asterrà dall'usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che diverrà di esclusiva titolarità dell'UNIVERSITÀ.

5.10. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le

ritorno economico:

la definizione del corrispettivo per la cessione è rimandata alla negoziazione futura del KTO

La richiesta di sfruttamento del Foreground in regime di segreto (segreto industriale o commerciale) risulta penalizzante per l'Università perché non consente ulteriori utilizzi di tale Foreground né la possibilità di fare pubblicazioni scientifiche, quindi di assolvere alla propria mission di divulgazione della conoscenza scientifica. Tale fattispecie dovrebbe, pertanto, essere residuale ma è contemplata in quanto i partner industriali possono trarre vantaggio competitivo dalla tutela del Foreground tramite segreto industriale. In tali casi è, però, richiesto che i corrispettivi per il trasferimento dei diritti dell'Università siano maggiorati.

vantaggi per l'ateneo:

1. ateneo mantiene licenza d'uso del FG per ricerca e didattica
2. spese brevettuali a carico del committente
3. compenso ulteriore (e più alto rispetto a quello della licenza) per concessione/esercizio diritto di opzione

prezzo per opzione:



<p>PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. si stabilisce il corrispettivo <u>minimo</u> pari al 15% della commessa e comunque non inferiore a € 4.500 da pagare al momento dell'esercizio dell'opzione per il solo fatto di aver avuto concesso tale diritto2. se l'invenzione è protetta con segreto commerciale il corrispettivo minimo della cessione è raddoppiato
---	---

MODELLO 3: TITOLARITÀ UNIVERSITA' E OPZIONE PER LICENZA	
Articolo	Note esplicative
<p>5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all'Università che dovrà darne tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, adeguata comunicazione al Committente.</p> <p>5.5. Il Committente ha in ogni caso un diritto di opzione per licenza da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla comunicazione dell'Università relativa al conseguimento del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto. Le PARTI stabiliscono che il corrispettivo per la concessione del diritto di opzione di cui al presente comma è pari al 15% del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del FOREGROUND.</p> <p>5.6. I termini della cessione saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 6 mesi dall'esercizio del diritto di opzione. Decorso inutilmente detto termine, il</p>	<p>quando sceglierla: quando c'è l'apporto determinante del Background dell'Ateneo ed il contributo inventivo è esclusivamente o prevalentemente del personale Unifi</p> <p>contenuto: I diritti sul Foreground spettano all'Università; al Committente spetta un diritto di opzione per l'acquisizione di una licenza esclusiva o non esclusiva</p> <p>vantaggi per l'ateneo: ateneo mantiene licenza d'uso del FG per ricerca e didattica</p>



diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della cessione sono a carico del Committente.

Qualora le PARTI convengano di proteggere l'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo della cessione è raddoppiato.

5.7. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.8. Qualora il COMMITTENTE decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l'UNIVERSITÀ di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell'atto cui il COMMITTENTE rinuncia; in tale evenienza, l'UNIVERSITÀ avrà diritto di acquisirne, a titolo gratuito, la titolarità da parte del COMMITTENTE.

In caso di segreto commerciale il COMMITTENTE si asterrà dall'usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che diverrà di esclusiva titolarità dell'UNIVERSITÀ.

5.9. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

prezzo per opzione:

1. si stabilisce il corrispettivo minimo pari al **15%** della commessa e comunque non inferiore a € **4.500** da pagare al momento dell'esercizio dell'opzione per il solo fatto di aver avuto concesso tale diritto
2. se l'invenzione è protetta con segreto commerciale il corrispettivo minimo della cessione è raddoppiato

ritorno economico:

non c'è necessità di stabilirlo in anticipo



MODELLO 4: NON CI SI ATTENDE FOREGROUND

Articolo	Note esplicative
<p>5.4. Le PARTI riconoscono che per la natura della RICERCA, non è previsto che l'attività svolta dall'Università possa comportare FOREGROUND.</p> <p>5.5. Nell'imprevisto caso di FOREGROUND, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della quota di proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.</p> <p>5.6. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.</p>	<p>quando sceglierla: nei casi in cui il contratto ha ad oggetto lo svolgimento di attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• consistenti nella semplice applicazione di conoscenze tecniche note già possedute dalla struttura,• che non abbiano come obiettivo il raggiungimento di un risultato innovativo in senso stretto. <p>Oggetto del contratto è dunque, tipicamente, lo svolgimento di <u>attività di mera applicazione di conoscenze tecniche possedute dal gruppo di ricerca, che solitamente ha, come risultato finale, la predisposizione di una relazione scientifica.</u></p> <p>contenuto: Oggetto del contratto è dunque, tipicamente, lo svolgimento di <u>attività di mera applicazione di conoscenze tecniche possedute dal gruppo di ricerca. I risultati della Ricerca consistono unicamente in report e relazioni scientifiche e sono di titolarità del</u></p>



	<p><u>Committente</u>. Non si attendono risultati che possano costituire Foreground, ma, qualora vi fossero, le Parti si accorderanno in buona fede in un accordo separato.</p> <p><u>Rientrano in questa tipologia</u> ipotesi quali, a titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>applicazione di Background</u> del gruppo di ricerca per l'esecuzione di test;• <u>studi di fattibilità, analisi funzionali, analisi organiche, redazione di pareri o di consulenze tecniche</u>, ecc;• <u>ricerche bibliografiche</u> o altri tipi di ricerche su banche dati finalizzate a varie applicazioni. <p><u>Non rientrano in questa tipologia</u> ipotesi quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• attività di prestazione a tariffa• attività di ricerca, volte alla produzione di nuova conoscenza e che hanno, come esito presumibile, il raggiungimento di risultati innovativi
--	--

MODELLO 5: COMMITTENTE ENTE PUBBLICO

MODELLO 5: COMMITTENTE ENTE PUBBLICO	
Articolo	Note esplicative



5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, **i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sul Foreground generato nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto sono in comproprietà tra l'Università e il Committente, in parti uguali, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.**

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Le Parti saranno libere di usare il Foreground congiunto per scopi non commerciali, ivi incluso per finalità di ricerca interna e di didattica, con esclusione di attività svolta in conto terzi.

5.5. Qualora una Parte o entrambe le Parti fosse/fossero interessata/e a tutelare tramite titoli di privativa il Foreground congiunto e/o a valorizzarlo a fini commerciali, esse negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le modalità di protezione, valorizzazione e sfruttamento commerciale di tale Foreground.

5.6. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

quando sceglierla:

Nei casi di commesse da enti pubblici, poiché entrambi gli enti perseguono le medesime finalità e non operano direttamente sul mercato, pare opportuno limitarsi all'enunciazione di principi senza definire una disciplina di dettaglio, che potrà più agevolmente essere rimandata ad un successivo accordo. Nel caso in cui le commesse rientrino all'interno della disciplina del Codice appalti potrebbe essere necessario derogare al principio della contitolarità rientrando così nella deroga automatica relativa a "vincolanti regole di proprietà intellettuale connesse a progetti di ricerca a cui partecipa il committente".

contenuto:

le parti definiranno in accordo successivo i termini della contitolarità e della gestione e valorizzazione del titolo congiunto



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
GESTIONE PROGETTI STRATEGICI,
TERZA MISSIONE E COMUNICAZIONE

MODELLI DI CLAUSOLA DA NON DIVULGARE MA PRE-APPROVATI PER L'USO DA PARTE DEL KTO

MODELLO A: CONTITOLARITÀ E IMPEGNO A CESSIONE DI QUOTA DA PARTE DI UNIFI	
Articolo	Note esplicative



5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i **diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano congiuntamente all'Università e al Committente.**

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all'estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento e alla loro difesa.

5.5. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Università si impegna a cedere al Committente la propria quota di titolarità del Foreground oggetto di registrazione, brevettazione o di segreto industriale, ed il Committente si impegna ad acquistarla separatamente entro 90 (novanta) giorni successivi alla concessione del titolo di privativa da parte dell'Ufficio competente. Il suddetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, solo con l'accordo di entrambe le Parti e con l'esclusivo fine di definire le condizioni economiche ed accessorie della cessione. Decorso inutilmente detto termine, compresa l'eventuale proroga, l'impegno delle Parti si intenderà decaduto.

Le Parti hanno in ogni caso facoltà di negoziare la possibilità di anticipare la suddetta cessione ad un momento antecedente rispetto a quello sopra indicato ma in ogni caso successivo alla pubblicazione della prima domanda di registrazione.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con la trascrizione della cessione sono a carico del Committente.

Qualora le PARTI convengano di proteggere l'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo

quando sceglierla: quando si vuole rendere più esplicito il godimento dei diritti di sfruttamento commerciale del Foreground da parte del Committente sin dal conseguimento di tale Foreground, ferma restando la contitolarità su eventuali domande di brevetto. Viene, infatti, eliminato il diritto di opzione per la cessione della quota di titolarità dell'Università, prevedendo sin da subito il diritto di sfruttamento commerciale da parte del Committente, ma richiedendo comunque il deposito di eventuali domande di brevetto in contitolarità, con efficacia della cessione della quota dell'Università dopo la pubblicazione del titolo.

L'impegno a cedere al Committente il Foreground in contitolarità consente al Committente di poter disporre nel modo più ampio possibile del Foreground, potendo peraltro beneficiare di una licenza per il periodo precedente alla cessione.

Ovviamente, a fronte di una concessione di maggiore entità da parte dell'Università al Committente, è previsto un corrispettivo più alto rispetto a quanto non avvenga nell'opzione 2. Questa opzione pare utile per l'Università qualora si ricerchi il più certo ritorno economico potendo al contempo risultare contitolare del Foreground brevettato/registrato; essa, inoltre, semplifica l'attività amministrativo-gestionale relativa al trasferimento del Foreground, in quanto i passaggi contrattuali sono già predeterminati.



della cessione è raddoppiato.

5.6. Nel tempo intercorrente sino alla suddetta licenza, il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo all'UNIVERSITÀ un corrispettivo pari alla quota di titolarità da essa detenuta calcolato sul fatturato del COMMITTENTE imputabile allo sfruttamento del FOREGROUND.

Resta inteso che rientrano nello sfruttamento del FOREGROUND anche la concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive, i cui termini devono essere preventivamente autorizzati dalle PARTI a maggioranza di quote di titolarità del FOREGROUND. [OPPURE: all'unanimità.]

Al 30 giugno di ogni anno il COMMITTENTE fornirà all'Università un rendiconto annuale delle attività di sfruttamento intraprese e procederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Università.

È facoltà dell'Università di richiedere qualsiasi documentazione ragionevole per la verifica della correttezza dei suddetti rendiconti.

In caso di sfruttamento dell'invenzione con segreto commerciale il corrispettivo suddetto è aumentato del 25%.

5.7. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

contenuto: In caso di Foreground che possa essere oggetto di registrazione o brevettazione, l'eventuale privativa viene depositata in contitolarità e l'Università si impegna a cedere, sin da subito, al Committente la propria quota del Foreground depositato o tenuto in regime di segreto, concedendo comunque al Committente una licenza sul Foreground in contitolarità per il periodo antecedente alla cessione.

ritorno economico:

La definizione del corrispettivo per la cessione è rimandata alla negoziazione futura.

La richiesta di sfruttamento del Foreground in regime di segreto (segreto industriale o commerciale) risulta penalizzante per l'Università perché non consente ulteriori utilizzi di tale Foreground né la possibilità di fare pubblicazioni scientifiche, quindi di assolvere alla propria mission di divulgazione della conoscenza scientifica. Tale fattispecie dovrebbe, pertanto, essere residuale ma è contemplata in quanto i partner industriali possono trarre vantaggio competitivo dalla tutela del Foreground tramite segreto industriale. In tali casi è, però, richiesto che i corrispettivi per il trasferimento dei diritti dell'Università siano maggiorati.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
GESTIONE PROGETTI STRATEGICI,
TERZA MISSIONE E COMUNICAZIONE

vantaggi per l'ateneo:

1. ateneo mantiene licenza d'uso del FG per ricerca e didattica
2. ritorno economico più certo per Unifi che può al contempo risultare contitolare del Foreground brevettato/registrato
3. corrispettivo ancora più alto



MODELLO B: CESSIONE EX ANTE

Articolo	Note esplicative
<p>5.4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, tutti i Risultati della Ricerca ed eventuale FOREGROUND saranno automaticamente acquisiti dal Committente, il quale ne diventerà, pertanto, titolare a tutti gli effetti, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.</p> <p>Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale</p> <p>5.5. L'acquisizione della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul Foreground da parte del Committente avverrà a fronte del pagamento di un Corrispettivo Trasferimento Foreground, ulteriore rispetto al Corrispettivo Ricerca di cui all'art 7. Il Corrispettivo Trasferimento Foreground di cui al presente paragrafo non potrà in ogni caso essere inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 100% (cento per cento) del Corrispettivo Ricerca, nella misura in cui il Corrispettivo Ricerca sia compreso tra € 50.000 (cinquantamila/00) e € 100.000 (centomila/00);• ad un ulteriore 50% (cinquanta per cento) del Corrispettivo Ricerca per la parte di Corrispettivo Ricerca che ecceda € 100.000 (centomila/00). <p>Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della licenza sono a carico del COMMITTENTE.</p> <p>5.6. L'Università conserva in ogni caso il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei Risultati e del FOREGROUND per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale</p>	<p>Quando sceglierla: per contratti di ricerca di particolare rilevanza strategica e di importo superiore a € 50.000,00 a fronte delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. copertura di tutti i costi diretti e indiretti di ricerca, compreso il costo del personale strutturato;2. garanzia della possibilità per l'Ateneo di continuare ad utilizzare i risultati della ricerca per finalità istituzionali (ricerca interna e didattica);3. dichiarazione del responsabile scientifico che la cessione dei diritti di proprietà intellettuale, da cui discende l'impossibilità per l'Ateneo di continuare ad utilizzare i relativi risultati di ricerca per fini diversi da attività di ricerca intera, didattica e pubblicazioni, non comporterà ricadute negative o vincoli pregiudizievoli rispetto ai diritti di Ateneo sul background e ai futuri sviluppi della ricerca. Questa dichiarazione si rende necessaria in



(con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al relativo articolo.

5.7. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Qualora il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

quanto il gruppo di ricerca deve essere edotto delle implicazioni connesse all'utilizzo di questa Opzione

4. riconoscimento di un **corrispettivo ulteriore** rispetto al corrispettivo previsto per le attività di ricerca pari al:

- 100% del valore delle attività di ricerca per contratti di importo compreso tra € 50.000 e 100.000 (Esempio: corrispettivo per attività di ricerca = € 75.000 → corrispettivo ulteriore per cessione ex ante dei diritti di proprietà intellettuale = € 75.000)
- più un ulteriore corrispettivo pari al 50% del valore delle attività di ricerca per la parte di valore che eccede € 100.000 (Esempio: corrispettivo per attività di ricerca = € 150.000 →



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
GESTIONE PROGETTI STRATEGICI,
TERZA MISSIONE E COMUNICAZIONE

corrispettivo ulteriore per
cessione ex ante dei diritti di
proprietà intellettuale = 100.000
+ 25.000 = 125.000)

contenuto:

Tutti i risultati della Ricerca sono di titolarità del
Committente.

ACCORDO QUADRO

TRA

l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Via del Politecnico - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal professor Teodoro Valente in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso lo stesso indirizzo

E

l'Università degli Studi di Firenze (di seguito "UNIVERSITÀ") con sede in Piazza San Marco 4, 50121 Firenze, C.F. e P.IVA 01279680480, rappresentata dalla professoressa Alessandra Petrucci in qualità di Rettrice, domiciliata per la carica presso lo stesso indirizzo

di seguito anche indicate singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSE

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi del D. Lgs. n. 128 del 4 giugno 2003 e ss.mm.ii., è l'ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, pubblicato in data 13 febbraio 2024, entrato in vigore il 14 febbraio 2024, e ss.mm.ii., promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza; promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ed in particolare l'art. 30 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale);

CONSIDERATO che l'UNIVERSITÀ favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e il trasferimento scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica;

CONSIDERATO che l'UNIVERSITÀ ha, tra i suoi obiettivi istituzionali, la formazione e l'attività scientifica di base e applicata nel campo spaziale e aerospaziale;

CONSIDERATO che l'Università e ASI hanno un consolidato pregresso di collaborazioni in diversi ambiti di attività, dalla ricerca al trasferimento tecnologico. Tali collaborazioni hanno visto il coinvolgimento di vari Dipartimenti dell'Ateneo. In particolare, il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e

Cliniche 'Mario Serio', il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, il Dipartimento di Biologia, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, il Dipartimento di Fisica e Astronomia, il Dipartimento di Scienze della Terra;

CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi ed obiettivi di interesse comune nel campo spaziale ed aerospaziale e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che l'UNIVERSITÀ ha espresso parere positivo all'adesione all'Accordo nella seduta del Senato Accademico del [●] e del CdA del [●];

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo contiene norme di carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri Accordi attuativi. Per quanto non espressamente disposto da tali Accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione negli ambiti di comune interesse delle Parti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3.
2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
4. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, gli Accordi attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare, la durata, i referenti contrattuali, il personale coinvolto, i termini e le modalità di

utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle Parti, le risorse finanziarie necessarie, la disciplina della Proprietà Intellettuale (per quanto non già espressamente indicato all'art. 8 del presente Accordo), gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, e trattamento dati personali.

5. La collaborazione si realizzerà attraverso:

- sviluppo di attività di ricerca ed approfondimento, su tematiche di comune interesse quali: scienze della vita applicate allo spazio, eliofisica, ricerca di esopianeti, astrofisica e fisica fondamentale, scienze planetarie, con particolare riferimento alla geologia, mineralogia, petrologia e geochimica, osservazione della Terra;
- collaborazione per studi e ricerche, che possono concretizzarsi nell'attribuzione di tesi di laurea, borse di studio;
- lancio di iniziative di sperimentazione e casi pilota, incluse commesse di ricerca;
- svolgimento presso ASI di tirocini a favore di studenti e/o neolaureati dell'Università;
- organizzazione di visite e stages didattici indirizzati agli studenti;
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- finanziamento di borse di studio post laurea e post dottorato e di borse di studio per percorsi di dottorato di ricerca erogati dall'Università su temi di ricerca concordati con ASI.
- iniziative di valorizzazione delle conoscenze e trasferimento tecnologico;
- la partecipazione congiunta a bandi nazionali ed internazionali per lo sviluppo di attività di ricerca e collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse.

6. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.

Art. 4 - Comitato di supervisione

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri designati dall'ASI e da due membri designati dall'UNIVERSITA'. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.
2. Il Comitato:
 - supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
 - formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero attraverso eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni di Accordi Attuativi già esistenti che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l'eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
 - esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
 - favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
 - propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
 - presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti; le riunioni si terranno ordinariamente in modalità telematica.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.
5. L'eventuale sostituzione dei membri del Comitato da parte delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra Parte con un ragionevole preavviso rispetto alla riunione del Comitato.

Art. 5 - Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce, in relazione alle attività di cui al presente Accordo Quadro, la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per responsabilità civile del proprio personale.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..
5. Le Parti si impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo.

Art. 6 - Oneri

1. Nell'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle Parti rispetto agli oneri già gravanti sulle medesime per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Art. 8 - Risultati

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi attuativi.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
4. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 10 - Informativa trattamento dati

1. Le Parti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione del presente Accordo. In relazione alle attività oggetto dell'Accordo stesso, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, confermano di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell'Accordo. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione alla propria organizzazione - e a quella di eventuali terzi di cui si dovessero servire nell'esecuzione dell'Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, riferimento all'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste dall'Accordo.

Art. 11 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di 5 anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

Art. 12 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

Art. 13 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste o richieste dal presente Accordo saranno effettuate mediante PEC ai sottoindicati indirizzi:

[●]:

[●],

Via [●] - [●], [●] ([●])

Tel.: +39 [●]

Mail: [●]

PEC: [●]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Unità Funzionale KTO-Rapporti con le imprese, Tutela e Valorizzazione IP

Viale Morgagni 44 – 50134 Firenze

Tel.: 055 2751920/21/22

Mail: ricercaeinnovazione@unifi.it

PEC: trasferimento.tecnologico@pec.unifi.it

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale, da l'UNIVERSITÀ, Autorizzazione Ministero delle Finanze prot. 100079/99 del 18.11.1999, che chiederà all'altra PARTE con nota scritta il rimborso della quota di spettanza .
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASI

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Il

La Rettrice.....

.....

.....

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

REGIONE TOSCANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

UNIVERSITA' DI PISA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

SCUOLA SUPERIORE S. ANNA DI PISA

IMT ALTI STUDI DI LUCCA

FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES

per l'attività dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT)

La Regione Toscana, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Eugenio Giani,

L'Università degli studi di Firenze, nella persona della Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci,

L'Università di Pisa, nella persona del Rettore, Prof. Riccardo Zucchi,

L'Università degli studi di Siena, nella persona del Rettore, Prof. Roberto Di Pietra,

La Scuola Normale Superiore di Pisa, nella persona del Direttore, Prof. Luigi Ambrosio,

La Scuola Superiore S. Anna di Pisa, nella persona della Rettrice, Prof.ssa Sabina Nuti,

L'IMT Alti Studi di Lucca, nella persona del Rettore, Prof. Rocco De Nicola,

La Fondazione Toscana Life Sciences, nella persona del Direttore Generale, Dott. Andrea Paolini,

PREMESSO che:

- la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”, stabilisce che la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione:
 - favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità fondamentali per lo sviluppo regionale;
 - promuove la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione;
 - integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
 - sostiene l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

RICORDATO che:

- la DGR n. 168 del 18 febbraio 2019 ha approvato lo schema di “Accordo per il potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico nel territorio regionale” tra la Regione Toscana e le Istituzioni universitarie, avente ad oggetto il rafforzamento delle capacità di trasferimento dei risultati della ricerca verso il mercato da parte degli Atenei toscani, nel quadro delle funzioni generalmente ascrivibili alle tematiche del trasferimento tecnologico, anche attraverso la costituzione di un Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (di seguito, per brevità, indicato anche con URTT) che agisca in un’ottica di complementarità con gli esistenti uffici di trasferimento tecnologico delle singole Istituzioni universitarie (di seguito, per brevità, indicati anche con UTT) e che, in un’ottica di complementarità con UVaR (*l’Ufficio per la valorizzazione della ricerca biomedica*, attivato presso la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana), operi in altri domini tecnologici e contesti applicativi rispetto alla ricerca biomedica e farmaceutica e, più in generale, alle scienze della vita;
- l’Accordo di cui sopra è stato ampliato alla partecipazione di Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) con la DGR 850 del 5.7.2019;
- la DGR n. 366 del 6.4.2021 rinnova il protocollo d’intesa fra Regione Toscana e Istituzioni universitarie della Toscana di cui alla DGR n. 957 del 12/10/2015, confermando all’art. 3 la Conferenza regionale dei Rettori quale organismo di consultazione e confronto fra la Giunta regionale e le Istituzioni universitarie;

VISTA la DGR n. 1038 del 27 luglio 2020 “Approvazione schema di Addendum per la rimodulazione dell’Accordo fra Regione Toscana, Università toscane e Fondazione Toscana Life Sciences per l’attività dell’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) approvato con DGR 850/2019” con la quale, fra l’altro:

- si prolunga di un anno la durata dell’Accordo, in origine triennale, sottoscritto dalle Parti in data 29 luglio 2019, di cui alla DGR 850/2019, ridefinendo sul periodo 2019-2022 gli interventi originariamente previsti e articolando diversamente i contenuti dei programmi annuali di attività, i relativi costi e il corrispondente contributo regionale;
- si approva il Documento programmatico pluriennale che definisce gli ambiti di intervento per il periodo 2019-2022;

VISTA la DGR n. 1455 del 12 dicembre 2022 “Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT). Approvazione dello schema di Accordo fra Regione Toscana, Università toscane e Fondazione Toscana LifeSciences. Prenotazione delle risorse” con la quale, fra l’altro, si è approvato un nuovo Accordo di collaborazione fra Regione Toscana, Università toscane e Fondazione Toscana Life Sciences, sottoscritto dalle Parti in data 18 gennaio 2023, allo scopo di proseguire le attività di URTT nel biennio 2023-2024, confermando all’art. 3 la Cabina di Regia quale organismo di governance e di coordinamento di URTT;

CONSIDERATO che le attività previste dall’Accordo di cui alla DGR 1455/2022 termineranno il 31.12.2024;

RICHIAMATO il verbale della seduta del __. __.2024 della sopracitata Cabina di Regia, nel corso della quale i rappresentanti delle Università toscane hanno espresso parere unanimemente favorevole in merito all’esperienza maturata in seno all’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico, auspicando altresì la prosecuzione delle attività;

PRESO DUNQUE ATTO della positiva esperienza costituita da URTT e della comune volontà, espressa dalle Parti, di proseguire l’attività;

CONSIDERATO pertanto di interesse prioritario per la Regione Toscana, d’intesa con le Università toscane e Fondazione Toscana Life Sciences, procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di durata biennale per la prosecuzione delle attività realizzate da URTT, prorogabile dalle Parti per un ulteriore biennio, e di definire altresì un documento programmatico che individui gli ambiti di intervento per il biennio 2025-2026, un piano annuale di attività per l’anno 2025 e specifiche linee d’azione per promuovere la valorizzazione della ricerca, il trasferimento tecnologico, nonché l’attrazione di investimenti collegati alla ricerca sul territorio regionale;

CONSIDERATO inoltre che tali attività dovranno essere realizzate da URTT in collaborazione e a supporto degli Uffici di trasferimento tecnologico delle Università aderenti al presente Accordo, oltre che in stretta sinergia con le attività di UVaR al fine di evitare eventuali sovrapposizioni, valorizzare possibili complementarità e rafforzare i risultati attesi;

Stipulano il seguente Accordo

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra la Regione Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, l'IMT Alti Studi Lucca e la Fondazione Toscana Life Sciences, nell'ambito delle iniziative volte a rafforzare le funzioni di trasferimento tecnologico degli Atenei e le loro capacità di trasferimento dei risultati della ricerca verso le imprese, con particolare attenzione alle esigenze del tessuto delle PMI toscane, in particolare attraverso l'attività dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT).

2. L'Accordo altresì disciplina la collaborazione nella gestione di URTT, per il monitoraggio, la valutazione, la valorizzazione dei risultati della ricerca realizzata dagli Atenei toscani (ad eccezione di quelli attinenti al settore "scienze della vita", per i quali è già operativo UVaR) e il loro trasferimento al sistema produttivo regionale. A tal fine intende favorire il ricorso alle strutture universitarie toscane per lo svolgimento di attività di ricerca commissionata da parte delle PMI attraverso attività di divulgazione e comunicazione in merito alla capacità tecnologica delle Università regionali, anche coordinando le iniziative realizzate dai singoli UTT.

3. L'Accordo persegue inoltre l'obiettivo di costituire, tramite URTT, una struttura che supporti le direzioni della Regione Toscana, anche in sinergia con UVaR:

- sui temi del trasferimento tecnologico e della promozione del capitale umano nell'ambito della terza missione delle Università toscane;
- nella definizione degli strumenti di valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso l'ideazione di nuove azioni di *policy* o il miglioramento di quelle esistenti;
- nelle attività di accompagnamento alle iniziative di contatto dei potenziali investitori esteri e nazionali e nell'organizzazione di momenti di confronto con potenziali investitori allo scopo di accrescere la capacità di attrazione degli investimenti nel territorio regionale;
- nel favorire una migliore interlocuzione con le istituzioni comunitarie anche attraverso il raccordo con l'Associazione Tour4EU, con sede a Bruxelles, promossa dalla Regione Toscana e dalle Università della Toscana.

4. Il presente Accordo resta aperto agli ulteriori enti pubblici di ricerca localizzati sul territorio regionale che condividano le finalità qui espresse e che intendano mettere a disposizione di URTT eventuali risorse aggiuntive, così come ad altri enti pubblici e non profit che intendano sostenerne le attività.

5. La proposta di adesione all'Accordo dovrà essere comunicata preventivamente alla Cabina di Regia di cui al successivo art. 3, e da questa approvata.

Art. 3 Governance di URTT – La Cabina di Regia

1. Al fine di assicurare lo scambio di informazioni e il miglior coordinamento delle azioni specifiche previste nel presente Accordo, le Parti convengono di istituire una Cabina di Regia entro un mese dalla sottoscrizione dell'Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo, la Cabina di Regia di cui al punto precedente è costituita da tre rappresentanti della Regione Toscana, da un rappresentante per ognuna delle sei Università toscane firmatarie e da un rappresentante di Fondazione TLS. Resta inteso che la Cabina di Regia potrà essere eventualmente integrata da esperti e personale tecnico per la trattazione di argomenti specifici.
3. La Cabina di Regia è convocata dalla Regione Toscana-Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta. Contestualmente alla convocazione la Regione Toscana provvede ad inoltrare l'ordine del giorno della seduta.
4. La Cabina di Regia si riunisce di norma trimestralmente, secondo il calendario definito in occasione della sua prima convocazione. La Cabina di Regia può inoltre essere convocata, in aggiunta agli incontri trimestrali di cui sopra, su richiesta di Regione Toscana o di almeno tre membri.
5. Nel caso in cui i membri designati dalle Parti siano impossibilitati a partecipare alle riunioni della Cabina di Regia, sono tenuti a farsi sostituire da persona appositamente delegata.
6. La Cabina di Regia predispose il documento programmatico pluriennale che definisce gli ambiti di intervento per il biennio 2025-2026 di cui al successivo art. 8, e il programma annuale di attività di cui al successivo art. 9, comprensivi dei budget necessari per la loro realizzazione e delle modalità per la loro copertura. La Cabina di Regia fornisce inoltre indicazioni operative per la realizzazione del piano di attività annuale ed esprime un parere vincolante per l'adozione del regolamento di funzionamento di URTT di cui al successivo art. 4.
7. Le riunioni della Cabina di Regia, costituita ai fini del presente Accordo da 10 rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, sono considerate valide in presenza di almeno 7 rappresentanti designati dalle Parti o di loro delegati. Le decisioni della Cabina di Regia sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione delle decisioni sugli argomenti di cui al successivo comma 8.
8. Nel caso di decisioni inerenti il documento programmatico pluriennale che definisce gli ambiti di intervento per il biennio 2025-2026, il programma di attività annuale, l'eventuale ampliamento dell'Accordo ad ulteriori soggetti, è comunque richiesto il successivo assenso in forma scritta da parte dei membri assenti. Per decisioni inerenti il conferimento delle risorse, finanziarie e non, è necessaria l'approvazione da parte dei rappresentanti dei soggetti conferenti.
9. Le determinazioni della Cabina di Regia di cui al punto 8, assunte con le modalità sopra richiamate, assumono validità a seguito della ratifica da parte degli organi di tutte le amministrazioni firmatarie del presente Accordo.
10. La Cabina di Regia costituisce inoltre un luogo di confronto e discussione in merito alle politiche regionali e alla connessa programmazione degli interventi in materia di ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione. A tal fine, la Cabina di Regia, riportando il punto di vista delle università partecipanti sulle materie sopra ricordate, può condividere analisi e scenari, esprimere valutazioni e formulare proposte di livello tecnico e strategico, da riportare nelle sedi del confronto inter-istituzionale previste da Regione Toscana per tali materie (Conferenza dei Rettori, Conferenza della ricerca e dell'innovazione, Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione). La Regione Toscana riconosce inoltre la Cabina di Regia di URTT come un interlocutore qualificato nelle attività di "scoperta imprenditoriale" finalizzate alla predisposizione e revisione delle proprie strategie (Strategia di Specializzazione Intelligente/S3) nelle materie sopra elencate, anche attraverso una partecipazione attiva all'Osservatorio S3.

Art. 4

Ruolo, modello organizzativo e modalità operative di URTT

1. URTT ha come propria *mission* il rafforzamento delle capacità di trasferimento dei risultati della ricerca verso il mercato da parte degli Atenei toscani, nel quadro delle funzioni generalmente ascrivibili alle tematiche del trasferimento tecnologico e della c.d. “terza missione” delle Università.
2. Il ruolo di URTT è complementare a quello degli UTT delle singole Università, e non sostitutivo rispetto all’attività svolta da tali strutture. L’URTT, secondo una logica di tipo federativo, persegue dunque la finalità di completare le competenze e le capacità di trasferimento dei singoli UTT (nei settori non presidiati da UVaR), supportandoli nel perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2 e nella realizzazione delle attività previste dal documento programmatico pluriennale di cui al successivo art. 8 e dal programma annuale di attività di cui al successivo art. 9.
3. URTT, avvalendosi di figure ad elevata specializzazione, disporrà di specifiche competenze tecniche e tecnologiche per supportare gli UTT nelle attività di valorizzazione e trasferimento, mentre le attività di generazione della proprietà intellettuale resteranno affidate ai singoli UTT.
4. Opereranno presso URTT, secondo le modalità e le tempistiche specificate di seguito agli artt. 5, 6 e 7, le risorse umane di Regione Toscana e di Fondazione TLS, nonché le risorse umane afferenti agli UTT e ad altri uffici e/o dipartimenti universitari di volta in volta coinvolti nelle attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca messe in atto dall’URTT in collaborazione e a supporto delle università.
5. Dal punto di vista organico ed amministrativo, il personale operante presso URTT (d’ora in avanti il “personale di URTT”) resterà incardinato presso le istituzioni firmatarie di afferenza. Il personale messo a disposizione da Regione Toscana, dalla Fondazione TLS, e dalle Università opererà *full time* o *part time* presso URTT con le modalità indicate successivamente agli artt. 5, 6 e 7.
6. Dal punto di vista operativo il personale di URTT attuerà il documento programmatico che individua gli ambiti di intervento per il biennio 2025-2026 di cui al successivo art. 8 ed il piano di attività annuale di cui al successivo art. 9, secondo le direttive operative impartite dalla Cabina di Regia di cui all’art. 3.
7. Il personale di URTT si coordinerà con le figure specialistiche messe a disposizione da Fondazione TLS che, d’intesa con il Dirigente del Settore “Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca” e del Dirigente del Settore “Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti”, ne coordineranno l’attività assieme al responsabile della Fondazione TLS presso UVaR, anche al fine di garantire un miglior collegamento operativo con UVaR, evitando sovrapposizioni e promuovendo sinergie.
8. Secondo uno schema di reciprocità, UVaR potrà operare a supporto di URTT e viceversa. Tali attività di reciproco supporto dovranno avvenire compatibilmente alla piena realizzazione dei rispettivi programmi di attività e solo previa autorizzazione dei settori regionali di riferimento dei due uffici: per URTT il Settore “DSU e Sostegno alla Ricerca” e il Settore “Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti”, per UVaR il Settore “Ricerca e Investimenti in Ambito Sanitario”. Nello specifico, il raccordo fra URTT e UVaR avverrà con le seguenti modalità:
 - le richieste pervenute ad URTT riferibili all’ambito delle scienze della vita saranno vagliate preliminarmente dal coordinatore di TLS ed eventualmente trasferite ad UVaR, previa autorizzazione della Direzione “Sanità, Welfare e Coesione Sociale”;
 - le richieste pervenute ad UVaR in ambiti non di pertinenza delle scienze della vita saranno vagliate preliminarmente dal coordinatore di TLS ed eventualmente trasferite ad URTT, previa autorizzazione della Direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”.
9. Ogni altro aspetto relativo all’organizzazione e alle modalità operative di URTT saranno oggetto di apposito regolamento, adottato con il parere vincolante della Cabina di Regia.

Art. 5 Impegni della Regione

1. La Regione Toscana partecipa alle attività di URTT tramite le seguenti strutture organizzative interne:
 - Settore “Diritto allo Studio Universitario e Supporto alla Ricerca” della Direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”;

- Settore “Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti” della Direzione “Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione”;

garantendo l’opportuno raccordo con le altre Direzioni regionali per le questioni di loro competenza e, in particolare, con il Settore “Ricerca e Investimenti in Ambito Sanitario” della Direzione “Sanità, Welfare e Coesione Sociale” per ciò che attiene al coordinamento con UVaR.

2. La Regione Toscana, nell’ambito della Cabina di Regia di cui all’art 3, collabora con le Università e con la Fondazione TLS alla definizione del documento programmatico che individua gli ambiti di intervento di URTT per il biennio 2025-2026, di cui al successivo art. 8, e del programma annuale delle attività oggetto di collaborazione, di cui al successivo art. 9.

3. La Regione Toscana mette a disposizione di URTT, all’interno delle proprie strutture, gli spazi necessari all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo.

4. URTT opererà prevalentemente presso gli uffici della Direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”; altri spazi saranno messi a disposizione dalla Direzione “Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione” e dalla Direzione “Sanità, Welfare e Coesione Sociale” in occasione di incontri di lavoro, seminari, presentazioni, ecc. relativi al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione della ricerca, rispettivamente nell’ambito dell’attrazione degli investimenti e in quello delle scienze della vita e/o delle attività di cura e assistenza.

5. La Regione Toscana provvederà a mettere a disposizione di URTT le infrastrutture necessarie all’operatività dell’Ufficio, i propri sistemi informatici e di connettività, le banche dati, le indagini e gli studi condotti da e per Regione Toscana nell’ambito dell’Osservatorio Regionale della Ricerca e dell’Innovazione, e nello specifico i contenuti accessibili attraverso il portale “Toscana Open Research” e in altri portali e piattaforme regionali che si rendessero utili ai fini dell’operatività di URTT.

6. La Regione Toscana si impegna a coprire quota parte dei costi di funzionamento di URTT nei modi e con le risorse, finanziarie e non finanziarie, riportate in dettaglio nel Documento programmatico pluriennale di cui all’art. 8 e nel Programma annuale di attività di cui all’art. 9, anche attraverso un contributo alla Fondazione TLS nei limiti del *budget* indicato all’art. 12.

Art. 6 Impegni delle Università

1. Le Università, nell’ambito della Cabina di Regia di cui all’art 3, collaborano con la Regione Toscana e con Fondazione TLS alla definizione del documento programmatico che individua gli ambiti di intervento di URTT per il biennio 2025-2026, di cui al successivo art. 8, e del programma annuale delle attività oggetto di collaborazione, di cui al successivo art. 9.

2. Le Università, al fine di assicurare il corretto funzionamento e l’efficacia dell’azione di URTT, partecipano alle attività oggetto del presente Accordo tramite il personale dei propri UTT, collaborando all’attuazione del programma annuale di attività. Il contributo degli UTT alle attività oggetto di collaborazione è definito secondo una quota fissa e una quota variabile, e misurato in giorni/uomo.

3. La Cabina di Regia definisce la componente fissa nella misura minima di euro 10.000,00 di costi di personale, corrispondenti indicativamente a un numero di giorni/uomo compreso fra 35 e 45 per anno. L’effettiva distribuzione delle giornate di lavoro sarà definita dai coordinatori di URTT d’intesa con gli UTT che conferiscono le risorse. La componente variabile, da intendersi attivata quando l’URTT lavora sulla pratica di una singola università (o di più università) ed aggiuntiva rispetto alla componente fissa, è stabilita nella misura minima di un giorno/uomo per ogni settimana di attività dedicata alla pratica. L’URTT, in accordo con la Cabina di Regia, può stabilire in corso d’opera la maggiorazione di tali componenti a seconda delle necessità.

4. L’impegno non deve intendersi come necessariamente riferito alla presenza fisica del personale presso gli uffici regionali; è ammesso il ricorso alle tecnologie collaborative e al lavoro a distanza, ove le attività da svolgere lo consentano.

5. L'URTT con proprio regolamento interno, da adottare secondo le modalità previste dall'art. 4 punto 9, definisce le modalità operative per la registrazione delle giornate di lavoro del personale degli UTT dedicate all'attività di URTT.

6. Le Università si impegnano altresì a mettere a disposizione, in condizioni di reciprocità, le informazioni necessarie alle attività realizzate da URTT ed aventi ad oggetto, ad esempio, l'offerta di tecnologie e servizi tecnologici; l'offerta di brevetti e marchi; le competenze di ricerca presenti al proprio interno; i risultati di progetti di ricerca finanziati – specie se finanziati su bandi regionali – al fine di una loro valorizzazione presso le imprese e le istituzioni toscane. Le Università forniranno esclusivamente i dati non coperti da accordi di riservatezza con propri collaboratori esterni, o informazioni che non consentano di risalire a detti dati mediante semplice inferenza logica.

7. Le Università si impegnano altresì a coprire quota parte dei costi di funzionamento di URTT nei modi e con le risorse, finanziarie e non finanziarie, riportate in dettaglio nel Documento programmatico pluriennale di cui all'art. 8 e nel Programma annuale di attività di cui all'art. 9, anche attraverso un contributo alla Fondazione TLS nei limiti del *budget* indicato all'art. 12.

Art. 7

Impegni della Fondazione TLS

1. La Fondazione TLS si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche, il proprio patrimonio relazionale e il *know-how* trasversale acquisito sul fronte della valorizzazione della ricerca, in particolare per quanto riguarda il collegamento tra i risultati della ricerca e l'applicazione produttiva, con l'obiettivo di rendere lo sviluppo applicativo di risultati scientifici conseguiti anche in domini tecnologici ed applicativi diversi da quelli delle scienze della vita. Fornisce inoltre supporto organizzativo alle azioni previste nel presente Accordo e dettagliate nei programmi di attività annuali.

2. La Fondazione TLS, nell'ambito della Cabina di Regia di cui all'art 3, collabora con la Regione Toscana e le Università alla definizione del documento programmatico che individua gli ambiti di intervento di URTT per il biennio 2025-2026, di cui al successivo art. 8, e del programma annuale delle attività oggetto di collaborazione, di cui al successivo art. 9.

3. La Cabina di Regia di cui all'art. 3 autorizza Fondazione TLS, che si impegna ad agire in tal senso, ad individuare potenziali partner di interesse per la realizzazione delle attività dell'URTT e per il loro ulteriore sviluppo. TLS potrà, a tal fine, stipulare eventuali contratti, convenzioni ed accordi entro i limiti delle risorse messe a disposizione da Regione Toscana e dalle Università, secondo quanto definito nel programma di attività concordato fra le Parti. Laddove tali accordi presuppongano decisioni riconducibili a quelle di cui all'art. 3 comma 8, TLS dovrà acquisire la preventiva approvazione da parte della Cabina di Regia.

4. Per la realizzazione del programma annuale di attività di cui al successivo art. 9, la Fondazione TLS si impegna a mettere a disposizione due professionalità con competenze tecnico-specialistiche e competenze tecniche trasversali; tali profili verranno definiti in maniera puntuale nell'ambito della Cabina di Regia. Tali due figure professionali, impegnate full-time presso URTT, rappresentano il numero minimo di professionalità necessarie e potranno essere integrate con una terza ed eventuali ulteriori professionalità, anche part-time, nel corso del biennio oggetto dell'Accordo, in coerenza con le esigenze e le risorse esplicitate dai rispettivi programmi annuali di attività.

5. Fondazione TLS si impegna altresì a coprire quota parte dei costi di funzionamento, nei modi e con le risorse riportate in dettaglio nel Documento programmatico pluriennale di cui all'art. 8 e nel Programma annuale di attività di cui all'art. 9.

6. La Fondazione TLS si impegna ad elaborare, con cadenza trimestrale, una relazione descrittiva delle attività oggetto di collaborazione, corredata degli indicatori per il monitoraggio delle attività e degli indicatori di *output* e di risultato previsti dal programma annuale di attività.

7. La Fondazione TLS si impegna inoltre ad elaborare, in corso d'anno, due relazioni riferite all'impiego delle risorse derivanti dal presente Accordo. Le relazioni riporteranno informazioni in merito all'impiego delle risorse al 30 giugno e al 30 settembre di ciascun anno, nonché proiezioni di spesa per la rimanente parte dell'annualità in corso, e dovranno essere trasmesse entro un mese dalla data di riferimento.

8. La rendicontazione relativa all'intera annualità di attività dovrà essere trasmessa, corredata dei giustificativi di spesa, alla Regione Toscana entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 8

Documento programmatico pluriennale

1. Le attività in collaborazione di cui all'art. 2 sono ulteriormente definite e circostanziate in un documento programmatico che precisa gli ambiti di intervento per il biennio 2025-2026.

2. Il documento programmatico di cui al punto precedente, predisposto dalla Cabina di Regia di cui all'art. 3 e approvato contestualmente al presente Accordo, definisce gli ambiti di attività sui quali l'URTT opererà nel biennio 2026-2026.

3. Il documento programmatico pluriennale quantifica altresì la dimensione massima degli oneri finanziari e non finanziari di URTT per le attività individuate nel biennio e la loro ripartizione fra i soggetti firmatari del presente Accordo, rinviando al programma annuale di attività di cui al successivo art. 9, approvato di anno in anno, l'esatta quantificazione delle risorse necessarie, la loro destinazione e il contributo (finanziario e non) a carico dei sottoscrittori del presente Accordo.

4. La Cabina di Regia può apportare modifiche al documento programmatico pluriennale, destinate a successiva formalizzazione in atti della Giunta Regionale e con i percorsi amministrativi propri delle altre Parti aderenti all'Accordo.

Art. 9

Programma annuale di attività

1. Le attività in collaborazione definite dal documento programmatico di cui all'art. 8 sono realizzate sulla base di specifici programmi annuali, elaborati d'intesa tra le Parti nell'ambito della Cabina di Regia di cui all'art. 3 e successivamente approvati con delibera della Giunta Regionale. Il programma per l'anno 2025 è approvato contestualmente al presente atto.

2. I programmi annuali specificano gli obiettivi della collaborazione per il periodo di riferimento e definiscono le singole attività che si prevede di realizzare nei diversi ambiti di collaborazione, indicandone i contenuti essenziali, i costi, le concrete modalità di svolgimento e l'individuazione di indicatori per il monitoraggio delle attività stesse.

3. I programmi annuali specificano inoltre i contributi finanziari e non finanziari delle Parti per la copertura dei costi sopra menzionati.

4. Qualora, nel corso dell'anno, emergano particolari esigenze relativamente alle attività già previste nel programma annuale di attività, la Regione Toscana, le Università toscane e la Fondazione TLS potranno definire, di comune accordo, eventuali integrazioni al programma sopra detto.

5. Le integrazioni di cui al punto precedente dovranno essere approvate con delibera di Giunta Regionale e con i percorsi amministrativi propri delle altre Parti aderenti all'Accordo nel caso in cui comportino aumenti del costo finanziario totale, o nel caso in cui, a parità di risorse, comportino variazioni, nella loro allocazione fra le diverse voci di costo, rispetto a quanto in precedenza approvato, che nell'insieme superino il 20% del contributo finanziario annuale complessivo.

Art. 10

Riservatezza delle informazioni

1. La Regione Toscana si impegna ad osservare la massima riservatezza per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti riservati della Fondazione TLS e delle Università di cui potrà venire a conoscenza nel corso del presente Accordo, o che potranno esserle trasmessi in virtù del medesimo.
2. Le singole Università si impegnano ad osservare la massima riservatezza per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti riservati della Fondazione TLS, di Regione Toscana e delle altre Università aderenti all'URTT di cui potranno venire a conoscenza nel corso del presente Accordo, o che potranno essergli trasmessi in virtù del medesimo.
3. La Fondazione TLS si impegna a non diffondere, durante il periodo di durata del presente Accordo e successivamente alla sua scadenza, notizie e informazioni, documenti e atti amministrativi riservati di cui sia venuta a conoscenza nel corso del presente Accordo, o che potranno essergli trasmessi in virtù del medesimo.
4. Le Parti firmatarie si impegnano inoltre a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del Garante previsti dalla legge medesima.
5. La Fondazione TLS si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dalla Regione e dalle Università in applicazione della medesima normativa.
6. Modalità e tempi per l'eventuale diffusione di informazioni, cognizioni e documenti riservati di cui al presente articolo dovranno essere definiti e concordati caso per caso di comune accordo fra Regione, Università toscane e Fondazione TLS.
7. La Regione e le Università toscane sono a conoscenza che la Fondazione TLS ha adottato il proprio Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 corredato di tutti i documenti e/o le procedure ad esso connessi. Tali documenti sono pubblicati sul sito internet all'indirizzo: <https://www.toscanalifesciences.org/it/la-fondazione/decreto-normativo-231/>.

Art. 11

Responsabilità e coordinamento delle attività

1. Per la Regione Toscana, il coordinamento delle attività è affidato al Dirigente responsabile del Settore "Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca" della Direzione "Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro" e al Dirigente del Settore "Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti" della Direzione "Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione".
2. Per la Fondazione TLS, il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo è affidato al Responsabile di TLS presso URTT.
3. Per le Università, i riferimenti operativi in relazione alle attività oggetto del presente Accordo sono designati nell'ambito della Cabina di Regia di cui all'art. 3.
4. Ciascuna Parte ha la facoltà di sostituire i coordinatori o i referenti come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre Parti.

Art. 12

Impegni finanziari

1. La Regione Toscana e Le Università toscane si impegnano a sostenere le azioni previste nel presente Accordo attraverso un contributo finanziario, a favore della Fondazione TLS, che per l'anno 2025 è previsto nella somma complessiva di € 250.000,00 come di seguito articolata:

- Regione Toscana	€ 200.000,00;
- Università degli Studi di Firenze	€ 10.000,00;
- Università di Pisa	€ 10.000,00;
- Università degli Studi di Siena	€ 10.000,00;

- Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa € 8.000,00;
- Scuola Normale Superiore di Pisa € 6.000,00;
- Scuola IMT Alti Studi Lucca € 6.000,00.

2. Le erogazioni annuali a favore della Fondazione TLS da parte della Regione Toscana e delle Università che aderiscono al presente Accordo verranno effettuate con le seguenti modalità:

- a) il 50% della somma prevista sarà corrisposta successivamente alla formale approvazione da parte della Regione Toscana del programma annuale di attività concordato con le Università toscane e la Fondazione Toscana Life Sciences in sede di Cabina di Regia;
- b) il restante 50% della somma prevista a seguito di presentazione da parte della Fondazione TLS alla Regione Toscana della relazione conclusiva sull'attuazione del programma di attività, anche con riferimento all'impiego delle risorse derivanti dal presente Accordo, e alla relativa approvazione da parte della Regione Toscana e delle Università toscane aderenti all'Accordo.

La quota sub a) relativa al primo anno di attività verrà erogata a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.

3. Il finanziamento di cui al presente Accordo potrà essere revocato, in tutto o in parte, in caso di mancato rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo medesimo.

4. Si dà atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Art. 13 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione. Le attività previste dal presente Accordo dovranno essere concluse entro il 31.12.2026.

2. L'Accordo è prorogabile per ulteriori due anni, anche con cadenza annuale.

Art. 14 Eventuali modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Accordo di collaborazione, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con successivi atti e concordate preventivamente dai firmatari.

per la Regione Toscana,
per l'Università di Firenze,
per l'Università di Pisa,
per l'Università di Siena,
per la Scuola Normale Superiore,
per la Scuola Superiore Sant'Anna,
per IMT Alti Studi Lucca,
per la Fondazione TLS,

Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, IMT Alti Studi Lucca e Fondazione Toscana Life Sciences per la gestione delle attività dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT)

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL BIENNIO 2025-2026

Il presente documento definisce gli ambiti di intervento dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) per il biennio 2025-2026 ed individua le aree di attività e gli ambiti delle progettualità che URTT svilupperà nel biennio.

Il documento riporta inoltre la stima, articolata a livello annuale e per macrocategoria di spesa, dei costi necessari alla realizzazione delle attività programmate e la dimensione massima degli oneri finanziari necessari alla loro copertura.

L'articolazione annuale delle attività, la loro definizione di livello esecutivo e la puntuale quantificazione dei costi relativi sono dettagliati e aggiornati annualmente nell'ambito dei "Programmi Annuali di Attività" adottati annualmente dalla Giunta Regionale, dagli Organi delle Università aderenti e da Fondazione Toscana Life Sciences.

Il "Programma Annuale di Attività – Anno 2025" è adottato contestualmente al presente documento, quale allegato (Allegato C) all'Accordo in epigrafe.

Ambiti di intervento dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) per il biennio 2025-2026

1. Attività di valorizzazione della ricerca e brokeraggio tecnologico:

- L'URTT promuoverà il portafoglio di brevetti, competenze e laboratori delle Università, attraverso la mappatura di schede brevetto, schede competenze e schede laboratorio, verso imprese, startup e spin-off tramite strumenti di comunicazione e, soprattutto, eventi di divulgazione e di valorizzazione.
- L'URTT svolgerà attività di brokeraggio e di scouting dei fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso, principalmente, incontri con aziende, specie PMI, al fine di ricevere mandato ad individuare potenziali fornitori di soluzioni presso le università.
- L'URTT informerà sulle iniziative di finanziamento all'innovazione, in particolare per quanto riguarda le risorse disponibili per progetti di ricerca in collaborazione con imprese e per iniziative di trasferimento tecnologico, e su finanziamenti per lo sviluppo e la maturazione del livello tecnologico delle innovazioni (es. bandi POC) da proporre agli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), a ricercatori/gruppi di ricerca e ad imprese che potrebbero beneficiarne.

2. Servizi di *business matching*, per la valorizzazione del patrimonio di innovazione e di competenze che gli UTT riterranno di promuovere. L'attività sarà realizzata tramite piattaforme

di *matching* per agevolare i contatti e l'incontro con imprese o con altri soggetti interessati a opportunità di collaborazione con la ricerca.

3. Attività di consolidamento delle relazioni con il tessuto imprenditoriale locale (e non solo) e gli Enti Aggregatori di imprese per favorire processi di trasferimento tecnologico, di *open innovation* e per incoraggiare attività di ricerca conto terzi e collaborativa. L'attività sarà realizzata anche attraverso l'implementazione della mappatura delle imprese del territorio e lo sviluppo di un database informatizzato dedicato.
4. Consulenza a sportello agli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) degli Enti di Ricerca toscani.
L'URTT, su richiesta degli UTT, realizzerà analisi relative alla gestione della Proprietà Intellettuale degli Atenei. Tale attività sarà svolta in stretta connessione e collaborazione con gli UTT e i ricercatori degli Atenei toscani. L'URTT potrà anche offrire servizi complementari alle attività svolte dagli UTT con analisi delle transazioni delle tecnologie e attività di "*business intelligence*", ovvero attività di raccolta di dati e informazioni puntuali sullo sviluppo di una tecnologia, sul suo valore di mercato, sui settori di sua applicazione, sulle tendenze di innovazione, per delineare strategie consapevoli di sfruttamento e valorizzazione. Su richiesta, anche attraverso l'attivazione di consulenze legali esterne, l'URTT potrà fornire supporto nelle attività di negoziazione di accordi di trasferimento tecnologico.
5. Supporto alle direzioni della Regione Toscana, anche in sinergia con UVaR, per le tematiche relative al trasferimento tecnologico e all'attrazione di investimenti diretti esteri; raccordo con l'Associazione Tour4EU (cui partecipano la Regione Toscana e gli Atenei toscani) per una migliore interlocuzione con le istituzioni comunitarie.
6. Coordinamento e consolidamento con gli altri soggetti e strutture operanti nell'ambito del trasferimento tecnologico a livello locale (e non solo) al fine di ampliare il network dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico e degli UTT, e di prevedere eventuali attività congiunte o condividere *best practices* sui temi della promozione e valorizzazione della ricerca.
7. Valorizzazione dei risultati dei progetti finanziati a livello regionale e confronto su strumenti di *policy* per la ricerca e il trasferimento tecnologico, metodologico e delle conoscenze:
 - Supporto all'organizzazione di momenti periodici di incontro tra delegati al trasferimento tecnologico, UTT e settori regionali di riferimento in merito alla definizione di nuovi strumenti e azioni di *policy* per la valorizzazione dei risultati della ricerca;
 - Organizzazione di eventi di valorizzazione, trasferimento e diffusione dei risultati dei progetti di ricerca finanziati a livello regionale.
 - Supporto formativo e organizzazione del lavoro dei borsisti del bando Alta Formazione e Ricerca in accordo con i tutor di progetto sui temi della valorizzazione e del trasferimento tecnologico.

STIMA DEI COSTI PER IL BIENNIO 2025-2026 E RELATIVE MODALITA' DI COPERTURA

Valore attività / macro categorie di costo – Annualità 2025

ATTIVITÀ / RISORSE	TOTALE	di cui:							
		UNIFI	UNIFI	UNISI	SNS	SSSUP	IMT	RT	TLS
Personale	250.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	160.000,00 €
Strumentazione e spese generali	162.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €
Valore totale delle attività	412.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	60.000,00 €	280.000,00 €
Contributo finanziario	---	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	200.000,00 €	-250.000,00 €
Oneri totali a carico	412.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	260.000,00 €	30.000,00 €

Valore attività / macro categorie di costo – Annualità 2026

ATTIVITÀ / RISORSE	TOTALE	di cui:							
		UNIFI	UNIFI	UNISI	SNS	SSSUP	IMT	RT	TLS
Personale	250.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	160.000,00 €
Strumentazione e spese generali	162.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €
Valore totale delle attività	412.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	60.000,00 €	280.000,00 €
Contributo finanziario	---	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	200.000,00 €	-250.000,00 €
Oneri totali a carico	412.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	260.000,00 €	30.000,00 €

Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, IMT AltI Studi Lucca e Fondazione Toscana Life Sciences per la gestione delle attività dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT)

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ – ANNO 2025

Il presente documento indica gli obiettivi della collaborazione fra Regione Toscana, le Università aderenti e Fondazione TLS per il periodo di riferimento, e definisce le singole attività che si prevede di realizzare con URTT nei diversi ambiti di collaborazione, indicandone i contenuti essenziali.

Il programma annuale definisce altresì l'esatta quantificazione delle risorse necessarie alla realizzazione delle predette attività, la loro destinazione ed il contributo (finanziario e non) a carico dei sottoscrittori dell'accordo richiamato in epigrafe.

Il documento riporta infine un set di indicatori di performance per la misurazione delle attività previste dal programma annuale.

Qualora, nel corso dell'anno, emergano particolari esigenze relative alle attività già previste nel programma annuale, Regione Toscana, le Università toscane e Fondazione TLS potranno definire, di comune accordo, eventuali integrazioni al programma sopra detto che, nei casi previsti all'art. 9 comma 5 dell'Accordo, dovranno essere approvati con delibera di Giunta Regionale e con atti amministrativi propri delle altre parti aderenti all'Accordo.

ATTIVITÀ DA REALIZZARE NELL'ANNO 2025

1. **Attività di valorizzazione della ricerca e brokeraggio tecnologico**
 - a. Promozione del portafoglio di brevetti, competenze e laboratori delle Università attraverso strumenti di comunicazione e/o eventi di divulgazione e valorizzazione;
 - b. Attività di brokeraggio e di scouting dei fabbisogni di innovazione delle imprese;
 - c. Attività di informazione e di animazione sulle opportunità di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione con imprese e per l'innalzamento della maturità tecnologica dei risultati della ricerca degli Atenei;
 - d. Erogazione di servizi di business matching per agevolare l'incontro tra ricerca e impresa e acquisto di piattaforme dedicate.

2. **Consulenza a sportello agli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) degli Atenei toscani**
 - a. Realizzazione, su richiesta, di ricerche di anteriorità, analisi di mercato, ricerche partner; sempre su richiesta, e anche attraverso l'attivazione di consulenze legali esterne, supporto nelle attività di negoziazione di accordi di trasferimento tecnologico;
 - b. Realizzazione, su richiesta, di servizi complementari alle attività svolte dagli UTT: analisi economica delle tecnologie e attività di "business intelligence" (raccolta dati e informazioni puntuali sullo sviluppo di una tecnologia, settori di applicazione, trend di innovazione per delineare strategie di sfruttamento e valorizzazione).

3. **Attività di comunicazione e divulgazione dei risultati della ricerca**
 - a. Coordinamento e gestione del "portafoglio regionale" di proprietà intellettuale;
 - b. Creazione e aggiornamento contenuti del sito web URTT.

4. **Assistenza tecnica nella gestione della Start Cup Toscana**
 - a. Organizzazione dell'evento e supporto nelle pratiche amministrative;
 - b. Attività di formazione e supporto agli start-upper con analisi dei progetti di impresa

5. **Supporto per attività legate alle borse di Alta Formazione e Ricerca-Azione**
 - a. Attività di formazione;
 - b. Coinvolgimento in specifiche attività dell'Ufficio in accordo con i coordinatori e tutor di progetto.

6. **Strumenti per il trasferimento tecnologico, metodologico e delle conoscenze**
 - a. Implementazione della mappatura del tessuto imprenditoriale;
 - b. Valutazione per l'acquisto di licenze per piattaforme e banche dati specialistiche quali strumenti di valorizzazione e analisi dell'URTT, popolamento e aggiornamento delle stesse.

7. **Coordinamento e consolidamento con gli altri soggetti e strutture operanti nell'ambito del trasferimento tecnologico**
 - a. Potenziare le attività trasversali di coordinamento con altri uffici che operano nell'ambito del Trasferimento Tecnologico degli Atenei, di altre Istituzioni di ricerca, Poli, Incubatori d'impresa e Istituzioni pubbliche;

- b. Potenziare le attività trasversali di coordinamento con Enti Aggregatori di imprese per le iniziative di brokeraggio.

8. Predisposizione della proposta di Programma di Attività Annuale, Piano delle Performance per il 2026 e Regolamento

- a. Proposta del Programma Annuale di Attività 2026 e del relativo Piano delle Performance;
- b. Report riassuntivo delle attività sviluppate nel corso del 2025;
- c. Revisione e aggiornamento del Regolamento interno di funzionamento dell'URTT e delle modalità di raccordo con le strutture delle Università, di UVaR, delle direzioni regionali e di eventuali altri attori.

INDICATORI DI PERFORMANCE PER LA MISURAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività relative all'anno 2025 elencate al precedente paragrafo saranno misurabili attraverso i seguenti set di indicatori:

Attività 1	<ul style="list-style-type: none">• Organizzazione, partecipazione ad almeno n.4 eventi/fiere;• Almeno n. 4 incontri con attori del tessuto imprenditoriale;• Attività di informazione su almeno n. 2 opportunità di finanziamento;• Creazione e/o aggiornamento di almeno n.1 piattaforma per l'erogazione di servizi di business matching.
Attività 2	<ul style="list-style-type: none">• Realizzazione di almeno n. 15 report su specifici casi di lavoro.
Attività 3	<ul style="list-style-type: none">• Coordinamento e gestione del "portafoglio regionale" di proprietà intellettuale;• Aggiornamento sito web URTT.
Attività 4	<ul style="list-style-type: none">• Supporto all'organizzazione della Start Cup Toscana 2025;• Formazione e supporto agli start-upper.
Attività 5	<ul style="list-style-type: none">• Attività di formazione;• Coinvolgimento in specifiche attività dell'Ufficio in accordo con i coordinatori e tutor di progetto.
Attività 6	<ul style="list-style-type: none">• Implementazione della mappatura del tessuto imprenditoriale;• Valutazione per l'acquisto di licenze per piattaforme e banche dati specialistiche quali strumenti di valorizzazione e analisi dell'URTT.
Attività 7	<ul style="list-style-type: none">• Rafforzamento delle connessioni e collaborazioni con enti operanti nel trasferimento tecnologico;• Potenziamento delle attività trasversali di coordinamento con Enti Aggregatori di imprese.
Attività 8	<ul style="list-style-type: none">• Proposta del Programma Annuale di Attività 2026 e relativo Piano Performance;• Report riassuntivo delle attività sviluppate nel corso del 2025;• Revisione e aggiornamento del Regolamento interno dell'URTT.

URTT - RISORSE / BUDGET 2025

ATTIVITÀ / RISORSE	TOTALE	di cui:							
		UNIFI	UNIPi	UNISI	SNS	SSSUP	IMT	RT	TLS
Personale interno	110.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Personale esterno	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
Strumentazione, consulenze e disseminazione	134.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	114.000,00 €
Spese generali	28.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €
Valore totale delle attività	412.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	60.000,00 €	280.000,00 €
Contributo finanziario	---	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	200.000,00 €	-250.000,00 €
Oneri totali a carico	412.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	260.000,00 €	30.000,00 €

Luogo e data

Firme

per l'Università di Firenze,

per l'Università di Pisa,

per l'Università di Siena,

per la Scuola Normale Superiore,

per la Scuola Superiore Sant'Anna,

per IMT Alti Studi Lucca,

per la Fondazione TLS,

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune ex art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. nell'ambito del progetto Space It Up, relativo al Bando di finanziamento emesso dall'Agenzia Spaziale Italiana per le "Attività spaziali" (tematica 15), di cui all'Avviso MUR 341 del 15.03.2022, per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base".

TRA

l'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, P.I. e C.F. n. 01279680480, PEC: ateneo@pec.unifi.it, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano, il 10/03/1962 (nel seguito indicata come "Università di Firenze"),

E

L'Università degli Studi di Pavia, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, pec: _____, rappresentata da _____,

di seguito congiuntamente indicati come le "Parti" e ciascuna, singolarmente, anche "Parte"

PREMESSO CHE

- 1) il MUR ha pubblicato l'Avviso pubblico n. 341 del 15.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del PNRR, M4C2 – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, (in seguito "Avviso");
- 2) la tematica 15 "Attività spaziali", di cui al predetto Avviso, è stata promossa e sostenuta attraverso il Bando di finanziamento adottato dall'agenzia Spaziale Italiana (in seguito "ASI") prot. 42 del 18.07.2022 (in seguito "Bando ASI");
- 3) il Politecnico di Torino, in qualità di Soggetto proponente, ha presentato la proposta denominata "Space It Up!" (di seguito "Progetto") per conto dei 32 Partner del Progetto;
- 4) a seguito dell'espletamento della fase negoziale prevista dal Bando ASI, con Decreto n. 53 del 26.01.2024, ASI ha provveduto all'aggiudicazione della proposta, prima in graduatoria, determinando un contributo a carico di ASI di € 79.567.777,14 e un cofinanziamento di € 4.664.464,40 dei partner;

- 5) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 2 del Bando ASI, in data 10.06.2024 è stata costituita la società "SPACE IT UP Società consortile a responsabilità limitata" (in seguito "Società");
- 6) la Società ha sottoscritto in data 25/07/2024 il Contratto di Finanziamento ASI n. 2024-5-e.0, con il quale si è obbligata a realizzare il Progetto;
- 7) tra l'Università di Firenze e l'Hub (la Società Space It Up) è stato sottoscritto il 4 ottobre 2024 il contratto relativo al progetto PE15 "Space It Up";
- 8) le attività del Progetto Space It Up! sono state avviate in data 31/07/2024;
- 9) il contratto di Finanziamento tra ASI e la società Space It Up comprende anche l'Allegato Tecnico Gestionale e il Cronoprogramma delle attività. Tali documenti specificano i ruoli e le competenze delle varie parti del progetto e prevedono inoltre il coinvolgimento di ulteriori Enti nelle attività progettuali;
- 10) in particolare, nell'allegato Tecnico Gestionale al Contratto ASI è prevista, nell'ambito dello Spoke 9, la partecipazione alle attività di ricerca dell'Università di Pavia, sotto la responsabilità dell'Università di Firenze e sulla base di un accordo di collaborazione ex art.15 della Legge n.241 del 1990;
- 11) l'Università di Firenze, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- 12) al fine di realizzare le attività di propria competenza, previste dal Progetto "Space It Up!", l'Università di Firenze, nell'ambito delle proprie attività nello Spoke 9, intende avviare una collaborazione, in sinergia con l'Università di Pavia mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
- 13) con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti intendono, quindi, disciplinare i reciproci rapporti per l'esecuzione delle attività oggetto di collaborazione finalizzate all'attuazione del Progetto "Space It Up!", nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto di ammissione a finanziamento, oltreché della normativa applicabile.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Disposizioni applicabili

1. Le Parti dichiarano di conoscere e si obbligano al rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti atti:
 - l'Avviso MUR n. 341 del 15.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del PNRR, M4C2 – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
 - il Bando di finanziamento adottato dall'agenzia Spaziale Italiana (in seguito "ASI") prot. 42 del 18.07.2022 di attuazione della Tematica 15 "Attività spaziali";
 - il Decreto n. 53 del 26.01.2024 con cui ASI ha provveduto all'aggiudicazione della proposta "Space It UP!";
 - il Contratto di Finanziamento tra l'ASI e la Società Space It Up n.2024-5-E.0 e i relativi allegati;

Art. 3 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e intendono collaborare per dare piena attuazione al Progetto "Space It Up", definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.

Art. 4 – Oggetto della collaborazione

1. L'Università di Pavia è individuata quale partner per lo svolgimento delle seguenti attività facenti parte degli obiettivi dello Spoke 9:
 - Nell'ambito del WP9.3 *Planetary resources: laboratory and in situ analyses, resource mapping*, all'interno del T9.3.1 - *Analyses of extraterrestrial material*: performs mineralogical, petrological, geochemical studies of lunar, martian and asteroid meteorites by means of x-Ray diffraction, micro raman spectrometry, mass spectrometry and electron microprobe.
 - Nell'ambito del WP9.3 *Planetary resources: laboratory and in situ analyses, resource mapping*, all'interno del T9.3.3: Investigation of geological, mineralogical, petrological, geochemical aspects of terrestrial analogs of Mars and the Moon by means of x-Ray diffraction, micro raman spectrometry, mass spectrometry and electron microprobe.

- Nell'ambito del WP9.6, all'interno del T9.6.1: Performing SEM-EDS-EBSD; EPMA-WDS; ICP-MS analyses of lunar, Martian and asteroid meteorites, terrestrial analogs of Mars and the Moon and potential resources for human settlements.

2. Con riferimento allo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate, l'Università di Pavia sarà tenuta a rispettare il budget dettagliato delle spese previste che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1). Le spese saranno rimborsate dall'Università di Firenze con le modalità indicate all'art.7.

3. Le Parti prendono atto e convengono che la realizzazione delle attività progettuali da parte dell'Università di Pavia è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal decreto di ammissione a finanziamento; e che eventuali inadempimenti e/o ritardi possono comportare la riduzione o revoca delle risorse destinate alla realizzazione del Progetto "Space It UP!".

Art. 5 – Obblighi delle Parti

1. L'Università di Pavia, per quanto di propria competenza, prende atto degli impegni assunti dall'Università di Firenze nei confronti della Società Space It Up e quest'ultima nei confronti di ASI con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento n.2024-5-E.0, nonché, per l'effetto, di quelli previsti dal decreto di ammissione a finanziamento, e accetta espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, obbligandosi a porre in essere quanto necessario e opportuno al fine di consentire, in ultima istanza, alla Società il rispetto dei predetti impegni.

2. In particolare, per quanto di propria competenza, l'Università di Pavia si obbliga a:

- a) dare piena attuazione alle attività progettuali di propria competenza secondo le indicazioni relative alle tempistiche e obiettivi rese dall'Università di Firenze, nel rispetto del Cronoprogramma e delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi del progetto "Space iT UP;
- b) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e dalla normativa applicabile;
- c) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;
- d) produrre, per quanto di propria competenza, alle scadenze indicate dall'Università di Firenze, in coerenza con quanto previsto dal contratto di finanziamento con ASI e dall'Accordo tra l'Università di Firenze e l'HUB, la documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al

- completamento della attività oggetto del presente accordo al fine di concorrere al conseguimento di milestones e target, intermedi e finali, previste dal Progetto approvato, secondo le modalità e la modulistica indicata dall'ASI;
- e) facilitare le verifiche da parte dell'ASI e di altri organismi autorizzati che potranno essere effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti;
 - f) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro;
 - g) garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione europea ovvero da enti centrali dello Stato o da altri soggetti coinvolti nell'attuazione, anche successivamente alla pubblicazione del Bando ASI;
 - j) trasmettere all'Università di Firenze per ciascuna scadenza di riferimento i seguenti documenti:
 - o Relazione tecnico - scientifica;
 - o Documentazione a giustificazione delle spese sostenute, come specificato nell'art.7;
 - k) rispettare gli obblighi di riservatezza;
 - l) l'Università di Pavia provvede alla rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 - Responsabili dell'Accordo

1. L'Università di Firenze indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Prof. Giovanni Pratesi.
2. L'Università di Pavia indica, quale proprio referente e responsabile del presente Accordo, il Prof. _____.
3. In attuazione degli obiettivi strategici della collaborazione, i Responsabili dell'Accordo avranno il compito di definire collegialmente le modalità di attuazione delle attività per ciascuna linea progettuale, pianificarne la realizzazione e monitorarne i processi esecutivi; dovranno altresì verificare i risultati conseguiti dalle singole iniziative e coordinare tutte le attività da avviare.

Art. 7 - Oneri finanziari e rendicontazione

1. La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che si configurino quali corrispettivi tra di esse.
2. Per l'attuazione del presente Accordo, l'Università di Firenze rende disponibile un rimborso spese fino ad un massimo di € 100.000,00 complessivi all'Università di Pavia, a parziale copertura delle spese sostenute a valere sui fondi del Progetto "Space It Up".
3. Il rimborso avverrà con presentazione da parte dell'Università di Pavia di specifica rendicontazione delle spese sostenute, che dovranno essere coerenti a quanto indicato nel budget (allegato 1). L'Università di Pavia sarà inoltre tenuta a presentare un'apposita relazione scientifica sulle attività svolte nel rispetto del Cronoprogramma del Progetto Space It Up.
4. Per le spese ammissibili si dovrà fare riferimento al Bando ASI e alle regole di rendicontazione da essa emanate, alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
5. Il periodo di ammissibilità delle spese è a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, per la durata del progetto.
6. I termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Progetto sono indicati negli artt. 4, 14 e 15 del Bando ASI.
7. Al fine di consentire all'Università di Firenze la rendicontazione del finanziamento è obbligo dell'Università di Pavia produrre e trasmettere secondo le modalità e la modulistica indicata da ASI:
 - la documentazione attestante le attività progettuali svolte [RELAZIONE TECNICA DI AVANZAMENTO];
 - la nota spese attestante il valore complessivo dei costi sostenuti nel rendiconto per l'attività svolta accompagnata da dichiarazione sostitutiva del rispetto dei requisiti previsti dall'avviso e principi previsti dal PNRR [RELAZIONE ECONOMICA DI AVANZAMENTO];
 - la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo le "linee guida" ed eventuali successive modificazioni.
8. L'Università di Firenze si impegna a trasferire i finanziamenti di competenza all'Università di Pavia al termine delle attività da essi eseguite ed in seguito all'accettazione della rendicontazione da parte di ASI, dopo aver effettivamente ricevuto l'erogazione dalla Società, senza alcun ritardo ingiustificato.

Art. 8 – Erogazione del contributo

1. L'erogazione del finanziamento di cui al precedente Art. 7 avverrà nel rispetto della procedura di erogazione delle agevolazioni prevista dal Bando ASI e ss.mm.ii. e in coerenza con il Cronoprogramma.
2. L'erogazione finale è disposta a conclusione del Progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e del conseguimento degli obiettivi fissati e positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo.
3. L'Università di Pavia prende atto e accetta che l'erogazione delle agevolazioni da parte dell'Università di Firenze è subordinata all'effettiva erogazione delle medesime agevolazioni da parte di ASI alla Società e dalla Società all'Università di Firenze e che nessuna somma potrà essere erogata con risorse diverse da quelle provenienti da ASI.

Art. 9 - Copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 10 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i..
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di tutte le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Art. 11 - Titolarità dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente alle Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca, svolta in attuazione del presente Accordo, siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno in separati accordi scritti le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta. Riconoscendo le obbligazioni assunte dall'Università di Firenze nell'ambito del Partenariato Esteso Space It Up, ed al fine di garantire a quest'ultima la piena disponibilità ed il libero utilizzo dei risultati, anche quelli proteggibili mediante privativa industriale o in base alla normativa sul diritto d'autore, nell'ambito delle attività progettuali di propria competenza all'interno dello Spoke 9 del suddetto Partenariato, l'Università di Pavia si impegna fin da ora a consentire all'Università di Firenze l'uso di tali risultati libero, gratuito e perpetuo nell'ambito del Partenariato Space It Up.

Art. 12 – Pubblicazioni

1. Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 20 (venti) giorni naturali prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.
2. La Parte che riceve la comunicazione di cui al comma precedente avrà facoltà di: (a) comunicare per iscritto, entro 15 (quindici) giorni naturali dal ricevimento della bozza, quali informazioni debbano essere rese inaccessibili ai terzi per ragioni di riservatezza; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 15 (quindici) giorni naturali dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita, per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.

3. In assenza di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

4. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto Space It Up utilizzando la apposita formulazione che verrà fornita dalla Società, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.

Art. 13 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del presente Accordo:

- a) a non divulgare le informazioni che siano qualificate "riservate" e/o "confidenziali" e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari a garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
- e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f) a restituire o distruggere, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

- g) a non decompilare, scomporre o fare il *reverse engineering* delle informazioni confidenziali della Parte rivelante, od alcuna parte delle stesse;
- h) ad applicare a tutte le informazioni confidenziali ricevute in conformità al presente Accordo almeno lo stesso tipo di trattamento e di protezione dalla diffusione che riserva alle proprie informazioni proprietarie e confidenziali, ed in ogni caso non meno di un grado di protezione obbiettivamente ragionevole;
- i) a limitare il proprio utilizzo delle informazioni confidenziali agli scopi del Progetto, a non farne alcun utilizzo ulteriore o diverso e ad assicurare che la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione avverrà solo nei limiti strettamente indispensabili;
- j) a garantire che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni confidenziali saranno informate della natura confidenziale delle stesse e rispetteranno i termini e le condizioni del presente accordo relativi alla protezione ed all'uso delle informazioni confidenziali.

2. Ai fini del presente Accordo, per "informazioni riservate" o "informazioni confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), che siano relative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) ad atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e ai processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how, così come qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all'altra Parte per la realizzazione del Progetto, purché contrassegnate come "confidenziali". Se le informazioni vengono rivelate verbalmente, dovranno essere trasformate in atto scritto entro 20 (venti) giorni naturali dalla divulgazione orale e chiaramente contrassegnate come "confidenziali".

3. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto al comma 1:

- i. le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- ii. le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- iii. le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi,

a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

iv. le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

v. le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

vi. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso;

vii. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili, a patto però che la Parte ricevente compia in buona fede ogni tentativo di ottenere un ordine protettivo richiedente che le informazioni confidenziali rivelate siano utilizzate esclusivamente ai fini per i quali l'ordine del Tribunale o della Corte è stato emesso;

viii. le informazioni che sono state sviluppate indipendentemente da un dipendente della parte ricevente al quale non è stata rivelata alcuna informazione confidenziale.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o Società Affiliate delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di informazioni riservate al loro indirizzo.

5. Le informazioni confidenziali non dovranno essere rivelate ad alcuna terza parte senza il previo consenso scritto della Parte rivelante, salvo quanto diversamente

previsto; e, qualora tale consenso sia conferito, il rilascio di informazioni confidenziali a una terza parte dovrà avvenire soltanto qualora la predetta terza parte accetti obblighi di confidenzialità paragonabili a quelli contenuti nel presente Accordo.

6. Gli obblighi di confidenzialità vincoleranno le Parti per un periodo di 3 (tre) anni, successivi al termine del presente Accordo, indipendentemente dall'eventuale recesso di una o entrambe le Parti dal presente Accordo.

7. Le informazioni confidenziali scambiate tra le Parti ai sensi del presente Accordo saranno fornite su base «AS IS» (i.e., così come sono) senza alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun tipo.

8. In caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo o di recesso, la Parte che ha ricevuto informazioni confidenziali dovrà: a) restituire alla Parte divulgante, o ad altra persona da questa designata, ogni copia di tutti i documenti, informazioni confidenziali; b) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata, sarà onere di tale Parte eliminarla.

9. Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle informazioni confidenziali di cui ogni Parte dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

10. La Parte ricevente dovrà comunicare alla Parte divulgante eventuali divulgazioni delle informazioni confidenziali di cui è/sono venuta/e a conoscenza.

Art. 14 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Art. 15 - Variazioni al Progetto

1. L'Università di Pavia prende atto che potranno essere apportate al progetto Space IT Up variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività del Progetto approvato, solo previa tempestiva, motivata e obbligatoria comunicazione all'ASI. Le medesime variazioni non richiedono approvazione preventiva dell'ASI, a

condizione che le medesime non incidano sugli aspetti qualitativi ed economico-finanziari oggetto di valutazione ex ante, non alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale, non abbiano impatto negativo rispetto alle finalità dell'intervento e non impattino rispetto al conseguimento di milestones e target - intermedi e finali - connessi all'esecuzione del progetto di ricerca e innovazione del Partenariato esteso.

2. Qualora l'Università di Pavia intenda proporre una modifica al piano di attività previsto in ottemperanza al presente accordo dovrà tenere conto di quanto previsto al punto precedente del presente comma.

Art. 16 - Inadempimento

1. Qualora Università di Pavia non rispetti gli obblighi posti a suo carico, pregiudicando in tal modo l'assolvimento da parte dell'Università di Firenze degli obblighi assunti con la Società e, in particolare, il tempestivo ed esatto raggiungimento di milestone e target, l'Università di Firenze potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e pagamenti

1. L'Università di Pavia assicura la tracciabilità dei flussi finanziari, anche al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative.
2. L'Università di Pavia dichiara di voler ricevere gli accrediti relativi all'erogazione delle agevolazioni sul conto corrente dedicato IBAN _____, acceso presso _____, intestato a _____ nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

Art. 18– Durata

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla data di ultima sottoscrizione e il suo termine corrisponderà al termine delle attività progettuali, così come individuato nel Progetto, salvo proroghe concesse da ASI.
2. Le Parti accettano sin da adesso che laddove vengano concesse da ASI una o più proroghe alla durata del Progetto, il presente Accordo si intenderà automaticamente prorogato per un analogo periodo di tempo.
3. Una Parte può recedere dall'Accordo per gravi motivi dandone un preavviso scritto alle altre Parti di almeno 60 giorni.

4. Resta inteso che la parte recedente dovrà restituire il finanziamento ad essa assegnato, per la quota non ancora utilizzata, e dovrà risarcire l'eventuale danno causato alle altre Parti e/o ai terzi in conseguenza del recesso.

Art. 19 – Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
2. Le Parti si impegnano a tentare di risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo.
3. Le Parti, mediante la sottoscrizione dell'Accordo, accettano che qualsiasi ulteriore controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'Accordo stesso, ovvero comunque sorta tra le Parti in relazione all'implementazione del Progetto, sia di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 20 – Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005. A tal fine vengono indicati specificamente le seguenti caselle di posta:

Università di Firenze: ateneo@pec.unifi.it; supporto_pnrr@unifi.it

Università di Pavia: _____

2. La variazione dei recapiti indicati al precedente comma dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si riterranno come validamente effettuate.

Art. 21– Protezione dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Art. 22– Codici Etici e di Comportamento

1. In relazione al presente Accordo: le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui alla L. 190/2012, al D. Lgs. 33/2013, al DPR 62/2013 e successive modifiche e integrazioni, oltre all'art. 4 della L. 240/2010.

2. Ciascuna Parte, in base alle norme richiamate ad essa applicabili, dichiara di aver adottato un codice etico e ogni altro atto necessario. A tal riguardo le Parti si impegnano vicendevolmente a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti.

Articolo 23 - Registrazione e Bollo

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta dal.....in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione n.....

Firenze, data della sottoscrizione digitale
Università degli Studi di Firenze
La Rettrice, prof.ssa Alessandra Petrucci
(sottoscritto digitalmente)

_____, data della sottoscrizione digitale
Università di Pavia
Il Rettore, prof. _____
(sottoscritto digitalmente)

AII. 7

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune ex art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. nell'ambito del progetto Space It Up, relativo al Bando di finanziamento emesso dall'Agenzia Spaziale Italiana per le "Attività spaziali" (tematica 15), di cui all'Avviso MUR 341 del 15.03.2022, per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base".

TRA

l'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, P.I. e C.F. n. 01279680480, PEC: ateneo@pec.unifi.it, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano, il 10/03/1962 (nel seguito indicata come "Università di Firenze"),

E

l'Università di Camerino, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, pec: _____, rappresentata da _____,

di seguito congiuntamente indicati come le "Parti" e ciascuna, singolarmente, anche "Parte"

PREMESSO CHE

- 1) il MUR ha pubblicato l'Avviso pubblico n. 341 del 15.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del PNRR, M4C2 – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, (in seguito "Avviso");
- 2) la tematica 15 "Attività spaziali", di cui al predetto Avviso, è stata promossa e sostenuta attraverso il Bando di finanziamento adottato dall'agenzia Spaziale Italiana (in seguito "ASI") prot. 42 del 18.07.2022 (in seguito "Bando ASI");
- 3) il Politecnico di Torino, in qualità di Soggetto proponente, ha presentato la proposta denominata "Space It Up!" (di seguito "Progetto") per conto dei 32 Partner del Progetto;
- 4) a seguito dell'espletamento della fase negoziale prevista dal Bando ASI, con Decreto n. 53 del 26.01.2024, ASI ha provveduto all'aggiudicazione della proposta, prima in graduatoria, determinando un contributo a carico di ASI di € 79.567.777,14 e un cofinanziamento di € 4.664.464,40 dei partner;

- 5) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 2 del Bando ASI, in data 10.06.2024 è stata costituita la società "SPACE IT UP Società consortile a responsabilità limitata" (in seguito "Società");
- 6) la Società ha sottoscritto in data 25/07/2024 il Contratto di Finanziamento ASI n. 2024-5-e.0, con il quale si è obbligata a realizzare il Progetto;
- 7) tra l'Università di Firenze e l'Hub (la Società Space It Up) è stato sottoscritto il 4 ottobre 2024 il contratto relativo al progetto del PNRR PE15 "Space It Up";
- 8) le attività del Progetto Space It Up! sono state avviate in data 31/07/2024;
- 9) il contratto di Finanziamento tra ASI e la società Space It Up comprende anche l'Allegato Tecnico Gestionale e il Cronoprogramma delle attività. Tali documenti specificano i ruoli e le competenze delle varie parti del progetto e prevedono inoltre il coinvolgimento di ulteriori Enti nelle attività progettuali;
- 10) la relazione scientifica trasmessa dal Prof. Giovanni Pratesi, in qualità di responsabile scientifico del progetto, ha evidenziato che l'Università di Camerino possiede le competenze specifiche ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca indicati nel Task T9.3.1, T9.3.4 e T9.6.1 anche e soprattutto in relazione alle nuove tipologie di meteoriti che saranno acquistati per il progetto di ricerca;
- 11) l'Università di Firenze, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- 12) al fine di realizzare le attività di propria competenza, previste dal Progetto "Space It Up!", l'Università di Firenze nell'ambito delle proprie attività nello Spoke 9, intende avviare una collaborazione, in sinergia con l'Università di Camerino mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
- 13) con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti intendono, quindi, disciplinare i reciproci rapporti per l'esecuzione delle attività oggetto di collaborazione finalizzate all'attuazione del Programma "Space It Up!", nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto di ammissione a finanziamento, oltreché della normativa applicabile.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Disposizioni applicabili

1. Le Parti dichiarano di conoscere e si obbligano al rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti atti:
 - l'Avviso MUR n. 341 del 15.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del PNRR, M4C2 – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
 - il Bando di finanziamento adottato dall'agenzia Spaziale Italiana (in seguito "ASI") prot. 42 del 18.07.2022 di attuazione della Tematica 15 "Attività spaziali";
 - il Decreto n. 53 del 26.01.2024 con cui ASI ha provveduto all'aggiudicazione della proposta "Space It UP!";
 - il Contratto di Finanziamento tra l'ASI e la Società Space It Up n.2024-5-E.0 e i relativi allegati;

Art. 3 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e intendono collaborare per dare piena attuazione al Progetto "Space It Up", definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.

Art. 4 – Oggetto della collaborazione

1. L'Università di Camerino è individuata quale partner per lo svolgimento delle seguenti attività facenti parte degli obiettivi dello Spoke 9:
 - Nell'ambito del WP9.3 *Planetary resources: laboratory and in situ analyses, resource mapping*, all'interno del (T9.3.1) Providing meteorite specimens and support to analyses of extraterrestrial material.
 - Nell'ambito del WP9.3 *Planetary resources: laboratory and in situ analyses, resource mapping*, all'interno del (T9.3.4) Evaluation, in a mineralogical perspective, of potential resources available on Moon and Mars useful for human settlements.
 - Nell'ambito del WP9.6, all'interno del (T9.6.1): Support to the analyses of extraterrestrial materials and terrestrial analogs of Mars and Moon for human settlement.
2. Con riferimento allo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate, l'Università di Camerino sarà tenuta a rispettare il budget dettagliato delle spese previste che

costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1). Le spese saranno rimborsate dall'Università di Firenze con le modalità indicate all'art.7.

3. Le Parti prendono atto e convengono che la realizzazione delle attività progettuali da parte dell'Università di Camerino è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal decreto di ammissione a finanziamento; e che eventuali inadempimenti e/o ritardi possono comportare la riduzione o revoca delle risorse destinate alla realizzazione del Progetto "Space It UP!".

Art. 5 – Obblighi delle Parti

1. L'Università di Camerino, per quanto di propria competenza, prende atto degli impegni assunti dall'Università di Firenze nei confronti della Società Space It Up e quest'ultima nei confronti di ASI con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento n.2024-5-E.0, nonché, per l'effetto, di quelli previsti dal decreto di ammissione a finanziamento, e accetta espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, obbligandosi a porre in essere quanto necessario e opportuno al fine di consentire, in ultima istanza, alla Società il rispetto dei predetti impegni.

2. In particolare, per quanto di propria competenza, l'Università di Camerino si obbliga a:

- a) dare piena attuazione alle attività progettuali di propria competenza secondo le indicazioni relative alle tempistiche e obiettivi rese dall'Università di Firenze, nel rispetto del Cronoprogramma e delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi del progetto "Space It UP";
- b) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e dalla normativa applicabile;
- c) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;
- d) produrre, per quanto di propria competenza, alle scadenze indicate dall'Università di Firenze, in coerenza con quanto previsto dal contratto di finanziamento con ASI e dall'Accordo tra l'Università di Firenze e l'HUB, la documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al completamento della attività oggetto del presente accordo al fine di concorrere al conseguimento di milestones e target, intermedi e finali, previste dal Progetto approvato, secondo le modalità e la modulistica indicata dall'ASI;

- e) facilitare le verifiche da parte dell'ASI e di altri organismi autorizzati che potranno essere effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti;
- f) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro;
- g) garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione europea ovvero da enti centrali dello Stato o da altri soggetti coinvolti nell'attuazione, anche successivamente alla pubblicazione del Bando ASI;
- j) trasmettere all'Università di Firenze per ciascuna scadenza di riferimento i seguenti documenti:
 - o Relazione tecnico - scientifica;
 - o Documentazione a giustificazione delle spese sostenute, come specificato nell'art.7;
- k) rispettare gli obblighi di riservatezza;
- l) L'Università di Camerino provvede alla rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 - Responsabili dell'Accordo

1. L'Università di Firenze indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Prof. Giovanni Pratesi.
2. L'Università di Camerino indica, quale proprio referente e responsabile del presente Accordo, il Prof. _____.
3. In attuazione degli obiettivi strategici della collaborazione, i Responsabili dell'Accordo avranno il compito di definire collegialmente le modalità di attuazione delle attività per ciascuna linea progettuale, pianificarne la realizzazione e monitorarne i processi esecutivi; dovranno altresì verificare i risultati conseguiti dalle singole iniziative e coordinare tutte le attività da avviare.

Art. 7 - Oneri finanziari e rendicontazione

1. La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che si configurino quali corrispettivi tra di esse.
2. Per l'attuazione del presente Accordo, l'Università di Firenze rende disponibile un rimborso spese fino ad un massimo di € 65.000,00 complessivi all'Università di

Camerino, a parziale copertura delle spese sostenute a valere sui fondi del Progetto "Space It Up".

3. Il rimborso avverrà con presentazione da parte dell'Università di Camerino di specifica rendicontazione delle spese sostenute, che dovranno essere coerenti a quanto indicato nel budget (allegato 1). L'Università di Camerino sarà inoltre tenuta a presentare un'apposita relazione scientifica sulle attività svolte nel rispetto del Cronoprogramma del Progetto Space It Up.

4. Per le spese ammissibili si dovrà fare riferimento al Bando ASI e alle regole di rendicontazione da essa emanate, alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

5. Il periodo di ammissibilità delle spese è a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, per la durata dell'iniziativa.

6. I termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Progetto sono indicati negli artt. 4, 14 e 15 del Bando ASI.

7. Al fine di consentire all'Università di Firenze la rendicontazione del finanziamento è obbligo dell'Università di Camerino produrre e trasmettere secondo le modalità e la modulistica indicata da ASI:

- la documentazione attestante le attività progettuali svolte [RELAZIONE TECNICA DI AVANZAMENTO];
- la nota spese attestante il valore complessivo dei costi sostenuti nel rendiconto per l'attività svolta accompagnata da dichiarazione sostitutiva del rispetto dei requisiti previsti dall'avviso e principi previsti dal PNRR [RELAZIONE ECONOMICA DI AVANZAMENTO];
- la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo le "linee guida" ed eventuali successive modificazioni.

8. L'Università di Firenze si impegna a trasferire i finanziamenti di competenza all'Università di Camerino al termine delle attività da essi eseguite ed in seguito all'accettazione della rendicontazione da parte di ASI, dopo aver effettivamente ricevuto l'erogazione dalla Società, senza alcun ritardo ingiustificato.

Art. 8 – Erogazione del contributo

1. L'erogazione del finanziamento di cui al precedente Art. 7 avverrà nel rispetto della procedura di erogazione delle agevolazioni prevista dal Bando ASI e ss.mm.ii. e in coerenza con il Cronoprogramma.
2. L'erogazione finale è disposta a conclusione del Progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e del conseguimento degli obiettivi fissati e positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo.
3. L'Università di Camerino prende atto e accetta che l'erogazione delle agevolazioni da parte dell'Università di Firenze è subordinata all'effettiva erogazione delle medesime agevolazioni da parte di ASI alla Società e dalla Società all'Università di Firenze e che nessuna somma potrà essere erogata con risorse diverse da quelle provenienti da ASI.

Art. 9 - Copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 10 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i..
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di tutte le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Art. 11 - Titolarità dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente alle Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca, svolta in attuazione del presente Accordo, siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno in separati accordi scritti le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta. Riconoscendo le obbligazioni assunte dall'Università di Firenze nell'ambito del Partenariato Esteso Space It Up, ed al fine di garantire a quest'ultima la piena disponibilità ed il libero utilizzo dei risultati, anche quelli proteggibili mediante privativa industriale o in base alla normativa sul diritto d'autore, nell'ambito delle attività progettuali di propria competenza all'interno dello Spoke 9 del suddetto Partenariato, l'Università di Camerino si impegna fin da ora a consentire all'Università di Firenze l'uso di tali risultati libero, gratuito e perpetuo nell'ambito del Partenariato Space It Up.

Art. 12 – Pubblicazioni

1. Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 20 (venti) giorni naturali prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.
2. La Parte che riceve la comunicazione di cui al comma precedente avrà facoltà di: (a) comunicare per iscritto, entro 15 (quindici) giorni naturali dal ricevimento della bozza, quali informazioni debbano essere rese inaccessibili ai terzi per ragioni di riservatezza; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 15 (quindici) giorni naturali dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita, per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.

3. In assenza di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

4. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto Space It Up utilizzando la apposita formulazione che verrà fornita dalla Società, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.

Art. 13 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del presente Accordo:

- a) a non divulgare le informazioni che siano qualificate "riservate" e/o "confidenziali" e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari a garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
- e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f) a restituire o distruggere, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

- g) a non decompilare, scomporre o fare il *reverse engineering* delle informazioni confidenziali della Parte rivelante, od alcuna parte delle stesse;
- h) ad applicare a tutte le informazioni confidenziali ricevute in conformità al presente Accordo almeno lo stesso tipo di trattamento e di protezione dalla diffusione che riserva alle proprie informazioni proprietarie e confidenziali, ed in ogni caso non meno di un grado di protezione obbiettivamente ragionevole;
- i) a limitare il proprio utilizzo delle informazioni confidenziali agli scopi del Progetto, a non farne alcun utilizzo ulteriore o diverso e ad assicurare che la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione avverrà solo nei limiti strettamente indispensabili;
- j) a garantire che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni confidenziali saranno informate della natura confidenziale delle stesse e rispetteranno i termini e le condizioni del presente accordo relativi alla protezione ed all'uso delle informazioni confidenziali.

2. Ai fini del presente Accordo, per "informazioni riservate" o "informazioni confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), che siano relative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) ad atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e ai processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how, così come qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all'altra Parte per la realizzazione del Programma, purché contrassegnate come "confidenziali". Se le informazioni vengono rivelate verbalmente, dovranno essere trasformate in atto scritto entro 20 (venti) giorni naturali dalla divulgazione orale e chiaramente contrassegnate come "confidenziali".

3. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto al comma 1:

- i. le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- ii. le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- iii. le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi,

a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

iv. le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

v. le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

vi. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso;

vii. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili, a patto però che la Parte ricevente compia in buona fede ogni tentativo di ottenere un ordine protettivo richiedente che le informazioni confidenziali rivelate siano utilizzate esclusivamente ai fini per i quali l'ordine del Tribunale o della Corte è stato emesso;

viii. le informazioni che sono state sviluppate indipendentemente da un dipendente della parte ricevente al quale non è stata rivelata alcuna informazione confidenziale.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o Società Affiliate delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di informazioni riservate al loro indirizzo.

5. Le informazioni confidenziali non dovranno essere rivelate ad alcuna terza parte senza il previo consenso scritto della Parte rivelante, salvo quanto diversamente

previsto; e, qualora tale consenso sia conferito, il rilascio di informazioni confidenziali a una terza parte dovrà avvenire soltanto qualora la predetta terza parte accetti obblighi di confidenzialità paragonabili a quelli contenuti nel presente Accordo.

6. Gli obblighi di confidenzialità vincoleranno le Parti per un periodo di 3 (tre) anni, successivi al termine del presente Accordo, indipendentemente dall'eventuale recesso di una o entrambe le Parti dal presente Accordo.

7. Le informazioni confidenziali scambiate tra le Parti ai sensi del presente Accordo saranno fornite su base «AS IS» (i.e., così come sono) senza alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun tipo.

8. In caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo o di recesso, la Parte che ha ricevuto informazioni confidenziali dovrà: a) restituire alla Parte divulgante, o ad altra persona da questa designata, ogni copia di tutti i documenti, informazioni confidenziali; b) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata, sarà onere di tale Parte eliminarla.

9. Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle informazioni confidenziali di cui ogni Parte dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

10. La Parte ricevente dovrà comunicare alla Parte divulgante eventuali divulgazioni delle informazioni confidenziali di cui è/sono venuta/e a conoscenza.

Art. 14 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Art. 15 - Variazioni al Progetto

1. L'Università di Camerino prende atto che potranno essere apportate al progetto Space IT Up variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività del Progetto approvato, solo previa tempestiva, motivata e obbligatoria comunicazione all'ASI. Le medesime variazioni non richiedono approvazione

preventiva dell'ASI, a condizione che le medesime non incidano sugli aspetti qualitativi ed economico-finanziari oggetto di valutazione ex ante, non alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale, non abbiano impatto negativo rispetto alle finalità dell'intervento e non impattino rispetto al conseguimento di milestones e target - intermedi e finali - connessi all'esecuzione del progetto di ricerca e innovazione del Partenariato esteso.

2. Qualora l'Università di Camerino intenda proporre una modifica al piano di attività previsto in ottemperanza al presente accordo dovrà tenere conto di quanto previsto al punto precedente del presente comma.

Art. 16 - Inadempimento

1. Qualora Università di Camerino non rispetti gli obblighi posti a suo carico, pregiudicando in tal modo l'assolvimento da parte dell'Università di Firenze degli obblighi assunti con la Società e, in particolare, il tempestivo ed esatto raggiungimento di milestone e target, l'Università di Firenze potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e pagamenti

1. L'Università di Camerino assicura la tracciabilità dei flussi finanziari, anche al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative.

2. L'Università di Camerino dichiara di voler ricevere gli accrediti relativi all'erogazione delle agevolazioni sul conto corrente dedicato IBAN _____, acceso presso _____, intestato a _____ nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

Art. 18– Durata

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla data di ultima sottoscrizione e il suo termine corrisponderà al termine delle attività progettuali, così come individuato nel Progetto, salvo proroghe concesse da ASI.

2. Le Parti accettano sin da adesso che laddove vengano concesse da ASI una o più proroghe alla durata del Progetto, il presente Accordo si intenderà automaticamente prorogato per un analogo periodo di tempo.

3. Una Parte può recedere dall'Accordo per gravi motivi dandone un preavviso scritto alle altre Parti di almeno 60 giorni.

4. Resta inteso che la parte recedente dovrà restituire il finanziamento ad essa assegnato, per la quota non ancora utilizzata, e dovrà risarcire l'eventuale danno causato alle altre Parti e/o ai terzi in conseguenza del recesso.

Art. 19 – Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
2. Le Parti si impegnano a tentare di risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo.
3. Le Parti, mediante la sottoscrizione dell'Accordo, accettano che qualsiasi ulteriore controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'Accordo stesso, ovvero comunque sorta tra le Parti in relazione all'implementazione del Progetto, sia di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 20 – Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005. A tal fine vengono indicati specificamente le seguenti caselle di posta:

Università di Firenze: ateneo@pec.unifi.it; supporto_pnrr@unifi.it

Università di Camerino: _____

2. La variazione dei recapiti indicati al precedente comma dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si riterranno come validamente effettuate.

Art. 21– Protezione dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Art. 22– Codici Etici e di Comportamento

1. In relazione al presente Accordo: le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui alla L. 190/2012, al D. Lgs. 33/2013, al DPR 62/2013 e successive modifiche e integrazioni, oltre all'art. 4 della L. 240/2010.

2. Ciascuna Parte, in base alle norme richiamate ad essa applicabili, dichiara di aver adottato un codice etico e ogni altro atto necessario. A tal riguardo le Parti si impegnano vicendevolmente a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti.

Articolo 23 - Registrazione e Bollo

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta dal in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione n...

Firenze, data della sottoscrizione digitale
Università degli Studi di Firenze
La Rettrice, prof.ssa Alessandra Petrucci
(sottoscritto digitalmente)

_____, data della sottoscrizione digitale
Università di Camerino
Il Rettore, prof. _____
(sottoscritto digitalmente)

CONFERMA ADESIONE PARTNER

La sottoscritta Alessandra Petrucci, (C.F. SWUOVQ95F83I538Q, nato a Milano il 10/03/1962) in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione denominata Università degli Studi di Firenze, con sede in Piazza San Marco, 4, C.F. / P. Iva 01279680480, valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 e consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, così come stabilito dall'art. 76 dello stesso decreto,

CONFERMA:

la propria adesione in qualità di Partner al progetto dal titolo "EcosiSTEMi: percorsi di apprendimento innovativi per lo sviluppo di competenze scientifico-tecnologiche e di cittadinanza attiva", presentato dall'organizzazione Oxfam Italia, nell'ambito del bando "Polaris" promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l.;

DICHIARA:

- di aver preso attenta e consapevole visione del progetto e del Piano attività e costi così come rimodulato dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l.;
- di prendere attenta e consapevole visione del documento "Disposizioni per la rendicontazione tecnica e finanziaria" che verrà trasmesso dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l. al Soggetto responsabile;
- di impegnarsi nella realizzazione del progetto in piena conformità con i documenti precedentemente citati;
- di garantire la piena collaborazione con il Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l., con il Soggetto responsabile e con tutti gli altri soggetti coinvolti nell'ambito della proposta progettuale;
- di apportare le proprie competenze al progetto escludendo qualsiasi forma di ricerca di profitto;
- di documentare e giustificare le spese eventualmente sostenute per il progetto e di esibirle su richiesta del Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l. in caso di inottemperanza a ciò da parte del Soggetto responsabile, valendo in tali circostanze, anche per il Partner, gli obblighi di rendicontazione e restituzione del contributo non giustificato;

DELEGA:

L'organizzazione Oxfam Italia, in qualità di Soggetto responsabile dell'iniziativa, a rappresentarlo nei rapporti con il Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l.

Luogo Firenze, data 29/11/2024

Timbro e firma
del legale rappresentante

.....



Ipotesi accordo concernente le tutele per il personale con fragilità

Il giorno 11 novembre 2024, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Delegato alle Relazioni Sindacali Prof. Luigi Burroni e dal Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona del Coordinatore Dott. Samuele Ciattini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

FLC CGIL nella persona del Segretario Dott.ssa Silvia Sorri

CISL FSUR nella persona della Reggente Dott.ssa Caterina Palazzo

Federazione GILDA UNAMS nella persona del Segretario Sig. Emiliano Chiezzi

SNALS CONFSAL, rappresentata dal Segretario Dott.ssa Francesca Giannini

Le parti

VISTI

- il Contratto Collettivo Integrativo, siglato in data 13 maggio 2021, ed in particolare l'art. 5 – Telelavoro, come sostituito dall'Accordo stralcio concernente il telelavoro per il personale tecnico amministrativo del 6 luglio 2022 e del 17 maggio 2022;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2019 – 2021 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, ed in particolare il Titolo III - LAVORO A DISTANZA, art. 16 - Lavoro da remoto;

- le linee guida in materia di lavoro a distanza: lavoro agile e lavoro da remoto, di prossima adozione dall'Ateneo;

CONSIDERATO CHE

- la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale intendono sostituire il precedente accordo sul telelavoro per tutto il personale tecnico amministrativo, in virtù del nuovo CCNL che riassorbe il telelavoro nell'istituto del lavoro da remoto e dell'adozione delle nuove linee guida sul lavoro agile e da remoto, con un nuovo accordo sulle tutele per il personale con fragilità nell'accesso a tali istituti;

LE PARTI CONCORDANO sul seguente articolato



Art. 1

Sono individuati i seguenti criteri per la valutazione delle situazioni di fragilità personali ai fini della fruizione del lavoro da remoto:

- A. Situazioni di disabilità psico-fisiche del/la dipendente certificata da ASL/INPS anche provvisoriamente in sede di visita medico legale (es. Handicap grave ai sensi dell'art. 33 L.104/92 o invalidità civile oltre il 67%);
- B. Disabilità o situazioni di dipendenti affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita di lunga durata e ripetute nel tempo;
- C. Esigenza di cura di figli e familiari conviventi debitamente certificate, anche provvisoriamente in sede di visita medico legale (es. Handicap grave ai sensi dell'art. 33 L.104/92 o invalidità civile oltre il 67%).

Il personale rientrante nelle suddette casistiche ha diritto ad effettuare 2 giornate di lavoro da remoto a settimana, eventualmente estendibili a più giorni in situazione di particolare gravità, valutate dal Medico Competente per i punti A) e B).

Inoltre, il suddetto personale ha diritto a non essere richiamato in presenza per sopravvenute esigenze organizzative con un preavviso inferiore a 72 ore.

L'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità da remoto per due o più giorni alla settimana può essere autorizzata dall'amministrazione per periodi definiti in relazione a particolari situazioni di salute o di cura di famigliari conviventi, debitamente certificate. Per la valutazione delle motivazioni di salute può essere acquisito il parere del medico competente.

Art. 2

Per quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali in materia vigenti.

Il presente accordo sostituisce integralmente l'accordo sul telelavoro.

Le disposizioni previste nel presente Accordo saranno oggetto di monitoraggio per la durata di un anno al termine del quale saranno valutate eventuali modifiche.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.



La delegazione di parte pubblica

Delegato alle Relazioni Sindacali
Prof. Luigi Burroni

_____ f.to _____

Direttore Generale
Dott. Marco Degli Esposti

_____ f.to _____

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

nella persona del Coordinatore RSU
Dott. Samuele Ciattini

_____ f.to _____

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

FLC/CGIL
nella persona del Segretario
Dott.ssa Silvia Sorri

_____ f.to _____

CISL FSUR
nella persona della Reggente
Dott.ssa Caterina Palazzo

_____ f.to _____

Federazione GILDA UNAMS
nella persona del Segretario
Sig. Emiliano Chiezzi

SNALS CONFSAL
nella persona del Segretario
Dott.ssa Francesca Giannini

_____ f.to _____

Università degli Studi di Firenze

Proposta progettuale per l'implementazione del Sistema di Controllo di Gestione di Ateneo

Sommario

1. Introduzione	2
2. Obiettivi del progetto	4
3. Situazione attuale (analisi <i>as is</i>)	4
Budget	4
Report annuale di contabilità analitica	5
Monitoraggio degli scostamenti di budget	6
KPI, cruscotti e sistema di reporting	6
4. Risultati attesi (requisiti <i>to be</i>)	7
5. Attuazione del progetto	9

1. Introduzione

I sistemi di programmazione e controllo definiscono un insieme di processi e strumenti finalizzati a supportare e orientare i processi decisionali per il perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione.

In particolare, il controllo di gestione (o direzionale) ha tra le proprie finalità:

- **Monitoraggio delle informazioni atte a prendere decisioni consapevoli ed efficaci.** A preventivo, esso consente di valutare i programmi operativi di gestione dal punto di vista economico-finanziario e di valutarne la validità e la fattibilità. Nel corso della gestione, tramite il confronto tra i dati programmati e quelli effettivi, consente di verificare la bontà delle scelte effettuate e di introdurre eventuali azioni correttive. A consuntivo, fornisce informazioni utili per l'azione futura.
- **Orientamento dell'organizzazione.** Fissando gli obiettivi ed esplicitando le priorità, si finalizza il comportamento degli individui in modo tale che esso sia il più possibile coerente con la missione e gli obiettivi aziendali.
- **Coordinamento delle attività di gestione.** Ciò si realizza definendo obiettivi e operando controlli sul loro grado di raggiungimento a livello di unità organizzative o di centri di responsabilità.
- **Responsabilizzazione delle diverse componenti organizzative nel conseguimento dei risultati.** Ciò prevede una chiara definizione degli obiettivi e un sistema di delega effettivo, l'affidamento delle leve, in termini di mezzi e risorse, per raggiungerli.
- **Apprendimento.** Il confronto tra i risultati programmati con quelli effettivi, l'analisi dei loro scostamenti, la ricerca e, soprattutto, la comprensione profonda delle cause che hanno determinato risultati più o meno in linea con quelli programmati, permettono accumuli di esperienza, traendo così utili indicazioni per migliorare e riequilibrare la gestione corrente.

Il processo di controllo di gestione si articola in tre momenti:

- Il **controllo antecedente** è funzionale alla pianificazione strategica, alla predisposizione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio e triennale e alla programmazione operativa. Comprende le simulazioni economico-finanziarie per la stima di proventi e costi e la previsione di scenari, oltre alla formulazione dei budget legati alla programmazione degli obiettivi.
- Il **controllo concomitante** avviene nel corso della gestione e mira a individuare e correggere tempestivamente eventuali problemi attraverso verifiche contabili, monitoraggio degli indicatori di performance e analisi degli scostamenti.
- Il **controllo consuntivo** confronta i risultati effettivi con gli obiettivi prefissati, valutando eventuali scostamenti e utilizzandoli anche per la valutazione delle prestazioni organizzative e individuali. Include anche l'analisi dei costi in base a diverse dimensioni informative.

Tra i **principali strumenti** del controllo di gestione si citano:

- il **budget**: è il processo (e il documento) con cui si pianificano le entrate e le uscite attese in un determinato arco temporale, allocando le risorse disponibili per conseguire gli obiettivi dell'ente.
- la **contabilità generale** e il **bilancio**: la contabilità generale è il sistema di registrazioni che, durante tutto l'anno, rileva ogni singola operazione compiuta dall'ente, classificandole per natura, con la finalità di consentire, alla fine dell'esercizio, la redazione del bilancio e determinare il risultato economico, il patrimonio e il flusso di cassa. Il bilancio espone lo stato di salute dell'ente, ma non è sufficiente a garantire una gestione efficace, sia a causa delle

tempistiche di redazione, sia perché si riferisce all'ente nel suo complesso, non permettendo di identificare aspetti specifici della gestione.

- la **contabilità analitica**: è volta a determinare costi, ricavi e margini di specifici oggetti di riferimento, definiti in relazione a determinati fabbisogni conoscitivi, riclassificando le dimensioni economiche per destinazione.
- l'**analisi degli scostamenti**: consente di identificare (in corso d'esercizio e a consuntivo) la differenza tra il budget preventivamente assegnato ad un determinato impiego e quello effettivamente assorbito. Analizzando le cause degli scostamenti, è possibile definire azioni correttive mirate (regolazioni di budget, ottimizzazioni dei processi, revisioni delle strategie o altri interventi).
- il **reporting**: è il processo di raccolta e coordinamento delle informazioni consuntive, attraverso cui si perviene all'elaborazione di documenti di sintesi sull'andamento della gestione.
- i **KPI**: indicatori chiave di performance (*Key performance indicators*), rappresentano le variabili più significative per monitorare l'andamento delle prestazioni dell'ente; possono essere sintetizzati in cruscotti che permettono di tenere sotto controllo in modo chiaro e integrato le diverse dimensioni di prestazione.

L'art. 1, c. 4, del D. Lgs 27 gennaio 2012, n. 18, dispone che "Le Università si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione".

Inoltre, all'interno del sistema AVA3 (Autovalutazione, Valutazione, Accredimento), il punto di attenzione B.2.1 denominato "Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie", include l'aspetto B.2.1.3 che richiede di verificare se "L'Ateneo si è dotato di un adeguato sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione a supporto delle decisioni".

L'Università di Firenze si è dotata da tempo di questi strumenti ed esegue ordinariamente numerose attività di controllo su fenomeni di natura contabile ed extracontabile; tuttavia queste, sviluppate e gestite da più aree funzionali con modalità e tempistiche diversificate, necessitano di sistematizzazione e maggiore coordinamento, con un investimento continuo nel tempo per garantire una piena implementazione del sistema e ottenere i benefici attesi in termini di efficienza ed efficacia gestionale.

Allo scopo di elaborare una **proposta progettuale volta all'implementazione di un sistema più avanzato di controllo di gestione**, comprensiva delle modalità organizzative per l'attivazione del servizio, a maggio 2024 è stato costituito dalla Rettore (D.R. 646/2024 prot. 110688 del 16 maggio 2024) un **Gruppo di Progetto**, composto:

- Prof. Enrico Marone – Delegato ai Bilanci
- Dott. Marco Degli Esposti – Direttore Generale
- Prof. Giacomo Manetti – Professore Ordinario di Economia Aziendale
- Dott.ssa Paola Solombrino – Dirigente dell'Area dei Servizi economici e finanziari
- Dott.ssa Valentina Papa – Responsabile Unità Funzionale di Supporto alla pianificazione, assicurazione della qualità e valutazione

Il Gruppo di progetto ha avviato i propri lavori con un incontro plenario in presenza nel quale ha condiviso gli obiettivi generali del progetto, e ha proseguito nei mesi successivi con interlocuzioni ristrette tra i membri su aspetti puntuali del sistema, anche per via telematica. Le considerazioni che seguono concludono le riflessioni preliminari del Gruppo di progetto sullo stato attuale del sistema di controllo di gestione in Ateneo e sulle principali esigenze conoscitive che si ritiene debbano essere soddisfatte dal sistema stesso, in particolare in termini di monitoraggio degli aspetti economici e

finanziari della gestione (integrati, laddove utile o necessario, con informazioni extra contabili), dato il loro rilievo ai fini della sostenibilità prospettica delle scelte strategiche.

Il Gruppo di progetto ha altresì osservato che l'attuale organizzazione del servizio appare da consolidare sotto il profilo del presidio di processo, delle risorse di personale dedicate alle attività di controllo e degli applicativi di supporto; tali aspetti dovranno essere presi in considerazione ai fini di un compiuto riassetto organizzativo del servizio.

L'avvio del servizio e la realizzazione delle condizioni per l'operatività dello stesso in termini di strumenti operativi, di professionalità dedicate e di formalizzazione dei livelli di coordinamento organizzativi necessari, si inserisce nel più ampio programma di adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione presidiato dalla Direzione Generale.

2. Obiettivi del progetto

L'Università di Firenze intende **sviluppare il proprio Sistema di Controllo di Gestione, con particolare riguardo per la dimensione economico-finanziaria della gestione**, mettendo a punto le procedure operative e i necessari coordinamenti fra le articolazioni organizzative coinvolte, valorizzando al contempo gli strumenti di monitoraggio e controllo già in uso, per garantire una maggiore fruibilità, affidabilità, tempestività e comparabilità delle informazioni, e dunque un supporto più efficace alle decisioni strategiche e operative.

Si ritiene che l'ottimizzazione del Sistema debba **concentrarsi in primo luogo sui seguenti aspetti**, in linea con il sistema AVA3 e gli obblighi normativi:

- previsione, monitoraggio e valutazione delle **risorse allocate per le missioni istituzionali** (didattica, ricerca, terza missione);
- quantificazione, monitoraggio e valutazione delle **risorse allocate per il perseguimento degli obiettivi** strategici e operativi;
- **monitoraggio degli aggregati di costo più significativi per gli equilibri di bilancio.**

Il sistema potrà progressivamente ampliarsi e adattarsi alle esigenze future, supportando nuove priorità e permettendo una gestione sempre più dinamica e responsiva.

3. Situazione attuale (analisi as is)

Il Gruppo di progetto ha effettuato una **prima mappatura degli strumenti del controllo di gestione economico-finanziaria già adottati dall'Ateneo** nelle varie fasi del ciclo di programmazione e controllo, che qui si presentano in sintesi.

Budget

Ogni anno, nei mesi di settembre-novembre, l'Area dei Servizi Economici e Finanziari, di concerto con la Direzione Generale, coordina il processo di formazione dei budget delle strutture dell'Ateneo, che confluiscono nel Bilancio di Previsione. La previsione annuale e triennale dei proventi e dei costi si basa su una serie di analisi, effettuate da diverse aree funzionali:

- **Stima dei proventi da FFO:** l'analisi è effettuata dal Delegato al Bilancio con il supporto dell'Area Servizi economici e finanziari e dell'Unità Supporto alla pianificazione, AQ e valutazione. Nella formazione delle stime si tiene conto dell'ultimo FFO assegnato, delle tendenze osservate sui principali parametri di assegnazione (in termini di incidenza sul sistema nazionale), delle previsioni di stanziamento del FFO nazionale per gli anni successivi (in base alle informazioni disponibili).

- **Stima dei proventi da contribuzione studentesca:** l'analisi è effettuata in collaborazione tra l'Area Didattica (UP Progettazione e sviluppo dei servizi per studenti), l'Area Servizi economici e finanziari e l'Unità Supporto alla pianificazione, AQ e valutazione. Vengono prese in considerazione le dinamiche demografiche e quelle relative alle iscrizioni alle diverse tipologie di corsi (I e II ciclo, post lauream...), l'attuale ripartizione degli studenti nelle fasce contributive previste dal governo dell'Ateneo, le presunte variazioni nella capacità reddituale delle famiglie.
- **Proiezione dei costi del personale:** l'analisi è effettuata dall'Area Persone e Organizzazione, tenendo conto del personale in servizio, delle cessazioni previste e degli ingressi programmati. Il costo del personale in servizio è proiettato puntualmente a partire dal costo reale di ogni singola unità di personale; i costi della programmazione sono valorizzati a forfait in termini di costo per Punto Organico. Vengono contabilizzati gli adeguamenti al costo della vita, gli incrementi contrattuali e le progressioni stipendiali previste, le variazioni necessarie sul fondo del salario accessorio.
- **Proiezione dei costi della gestione corrente:** l'analisi è effettuata dall'Area Servizi economici e finanziari in collaborazione con le altre aree dirigenziali, secondo gli specifici ambiti di competenza. Particolarmente rilevante in questo contesto appare il monitoraggio e la quantificazione preventiva dei costi energetici e delle altre utenze e i costi per i servizi esternalizzati (contratti di manutenzione, portierato e vigilanza, pulizie...). L'Area Gestione e Adeguamento del Patrimonio Immobiliare calcola il costo di gestione al mq degli spazi in dotazione all'Ateneo, raccordandosi con le altre Aree che gestiscono i servizi necessari per la fruizione degli stessi, anche ai fini del rimborso dei costi dovuti da parte degli Enti ospitati presso le strutture di Ateneo. Tale rilevazione è suscettibile di integrazione con il costo dei servizi indiretti per poter pervenire ad un costo pieno di gestione delle diverse tipologie di spazi.

Il processo di budgeting non appare **trattare strutturalmente il tema dell'allocazione delle risorse** ai fabbisogni dettati dalle **missioni istituzionali** e dagli **obiettivi strategici**, ancorché questo aspetto sia in parte ricompreso nella formazione dei budget delle aree dirigenziali e di specifici progetti. Inoltre, per potenziare il controllo antecedente e favorire l'assunzione di decisioni informate da parte del sistema di governo su aspetti che impegnano risorse ingenti a lungo termine e in un contesto prospettico incerto, appare opportuno **consolidare un sistema di proiezioni su un orizzonte temporale più ampio di quello triennale** del bilancio di previsione, almeno sui fatti di maggiore rilievo, portando a regime e integrando, ove ritenuto necessario, il modello sperimentato dall'Ateneo nel 2023 attraverso l'elaborazione di un'analisi di scenario decennale.

Report annuale di contabilità analitica

L'Università di Firenze ha adottato un sistema di contabilità analitica già dall'esercizio 2009; dall'esercizio 2014 il modello è stato ridefinito in funzione della mutata struttura organizzativa di Ateneo, delle linee-guida sulla contabilità economico-patrimoniale e del nuovo applicativo di contabilità (U-gov). I report ottenuti sono il risultato di una elaborazione che avviene in ambiente U-GOV Controllo di Gestione e che vede coinvolti gli ambienti di lavoro U-GOV Area Amministrativa, per le registrazioni dei documenti contabili, CSA (Carriere e Stipendi), per l'afferenza organizzativa dei dipendenti e U-GOV Didattica, per gli incarichi di insegnamento conferiti ai docenti. Gli ambienti, operando in maniera integrata, permettono l'omogeneizzazione delle procedure di allocazione e ribaltamento dei costi alle strutture e alle attività istituzionali individuate. A partire dall'esercizio 2016 è stata elaborata una reportistica che tiene conto anche dei ricavi realizzati da ciascun dipartimento, con la distinzione di quelli diretti da quelli indiretti, cioè attribuiti al dipartimento a seguito di ribaltamento secondo determinati criteri. I report attualmente predisposti sono:

- **Costi per le attività istituzionali:** Didattica, Dottorato, Ricerca, Conto terzi, Assistenza medico-sanitaria;
- **Costi e ricavi diretti e indiretti dei Dipartimenti;**
- **Costi diretti e indiretti delle strutture di servizio:** Sistema Museale, Sistema Bibliotecario, SIAF, Csave, Centro Linguistico di Ateneo, Struttura Amministrativa di Ateneo.

Il report è predisposto annualmente dall'Area Servizi economici e finanziari. L'**ampliamento degli oggetti di imputazione** della contabilità analitica, insieme ad un aggiornamento dei metodi di attribuzione dei costi, appare una delle vie prioritarie per conseguire gli obiettivi di avanzamento del sistema di controllo di gestione delineati nel paragrafo precedente.

Monitoraggio degli scostamenti di budget

L'Area Servizi economici e finanziari predispone ordinariamente **monitoraggi infrannuali sui budget delle aree dirigenziali e dei Dipartimenti**, per accertare le disponibilità residue rispetto allo stanziamento iniziale, gli impegni di utilizzo già previsti per il periodo restante dell'esercizio e l'eventuale possibilità di generare economie al termine dell'esercizio. Mentre si stanno affinando gli strumenti di rilevazione per ottenere uniformità nei dati comunicati dalle strutture, sussistono margini di miglioramento circa la previsione di spesa da effettuarsi a cura delle strutture entro la fine dell'anno.

Per quanto riguarda il **monitoraggio degli scostamenti a fine esercizio**, il confronto tra il budget previsionale e il bilancio consuntivo mostra differenze talvolta significative, in parte connaturate alla diversa natura dei due documenti, in parte derivanti dall'applicazione dei principi di prudenza e di specifici meccanismi contabili. Infatti il budget previsionale, secondo la normativa vigente, è costruito con una logica "autorizzatoria", ossia autorizza al sostenimento dei costi nell'anno successivo, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio; ciò limita la sua capacità di riflettere pienamente le reali necessità e capacità di spesa, acquisto o investimento dell'Università. Il bilancio d'esercizio segue invece le logiche della contabilità economico-patrimoniale, dove peraltro trovano accoglienza anche poste tipicamente consuntive come gli accantonamenti o le componenti straordinarie, rendendo difficile il confronto tra i due documenti. Inoltre, i costi sostenuti dalle strutture dotate di autonomia gestionale dipendono spesso da proventi e contributi di terzi, trattati contabilmente con la regola della "commessa completata" (o "cost to cost"). Solo le risorse che hanno generato costi contribuiscono al risultato d'esercizio, mentre il provento residuo viene riscontato, riducendo così la comparabilità tra il budget e il bilancio consuntivo.

Per migliorare la comparabilità tra budget e consuntivo, l'Ateneo potrebbe considerare l'implementazione di politiche di better budgeting, come budget revisionati, budget flessibili, budget infrannuali, budget scorrevoli o budget a scenari multipli, direttamente collegati al budget economico annuale. Questi strumenti potrebbero contribuire a rafforzare l'affidabilità delle previsioni e facilitare il confronto tra la situazione previsionale e i risultati effettivi della gestione.

KPI, cruscotti e sistema di reporting

I **documenti di reporting** prodotti dall'Ateneo includono il Bilancio di esercizio, il Bilancio sociale e di sostenibilità, il Bilancio di genere, la Relazione sulle Performance; tali documenti sono ricchi di informazioni sui risultati conseguiti nei vari ambiti di attività ma l'integrazione tra la rappresentazione delle prestazioni istituzionali e organizzative e la rendicontazione economico-finanziaria appare ancora limitata.

L'Ateneo si è dotato di **cruscotti** che permettono di monitorare l'andamento nel tempo di numerosi indicatori di performance, in parte anche relativi ad aspetti economico-finanziari (es. FFO, proventi

della ricerca e della terza missione, gestione dei progetti PNRR...). Vengono inoltre prodotte **analisi di dettaglio su specifici KPI**, quali ad esempio:

- **Analisi dell'FFO assegnato:** analisi approfondita delle variazioni delle diverse componenti dell'FFO assegnato all'Ateneo (costo standard, parametri della quota premiale...), che viene illustrata agli organi di governo per evidenziare i punti di forza e di criticità su cui è opportuno focalizzare le proprie azioni. L'analisi è effettuata dal Delegato della Rettrice al Bilancio con il supporto dell'Area Servizi Economici e Finanziari e dell'Unità Supporto alla Pianificazione, AQ e Valutazione.
- **Analisi del bilancio di esercizio per indici:** a cura dell'Area Servizi Economici e Finanziari, mostra i trend in atto nelle principali grandezze economico finanziarie e gli equilibri di bilancio (economico, patrimoniale, finanziario e monetario).
- **Costi di produzione dei servizi tecnico-amministrativi:** analisi ABC (*Activity Based Costing*) finalizzata alla misurazione delle risorse dedicate ai servizi amministrativi in termini di costi totali, costi unitari e *full-time equivalent (FTE)*, basata sui dati rilevati nei *timesheet* annuali del personale tecnico-amministrativo e su un set di driver di costo. La raccolta e l'elaborazione dei dati avviene nell'ambito della partecipazione al progetto "Good Practice - Efficienza" promosso dal Politecnico di Milano ed è curata dall'Unità Supporto alla Pianificazione, AQ e Valutazione. Applicazioni specifiche dell'analisi permettono di riflettere sulla configurazione organizzativa di determinati servizi e sull'allocazione delle risorse di personale.
- **Volumi di attività dei Dipartimenti:** l'analisi, curata dall'Unità Supporto alla Pianificazione, AQ e Valutazione, misura le attività che richiedono supporto tecnico-amministrativo nei Dipartimenti, attraverso un set di 38 indicatori di gestione (anche finanziaria) ripartiti su sei ambiti. I volumi di attività dipartimentali sono messi a confronto con il personale dedicato ai servizi specifici nelle singole strutture, rielaborando i dati dell'analisi "Good Practice - Efficienza", consentendo alcune valutazioni per l'allocazione delle risorse.
- **Costi di gestione degli edifici:** a cura dell'Area Gestione e Adeguamento del Patrimonio Immobiliare in collaborazione con le altre aree dirigenziali competenti, rileva i costi consuntivi relativi a manutenzione, impianti, utenze, servizi, assicurazione degli edifici, allo scopo di quantificare il costo al mq per edificio e disporre di tabelle di calcolo per eventuali contributi rispetto a comodati/concessioni/altri titoli.

Parrebbe utile trovare una sistematizzazione temporale e una collocazione unitaria per questo variegato insieme di informazioni.

4. Risultati attesi (requisiti to be)

Si ritiene che i principali correttivi da apportare al sistema qui sommariamente descritto riguardino:

- la piena implementazione di un sistema di **performance budgeting**, che consenta a preventivo di associare chiaramente alle politiche e strategie di Ateneo le risorse necessarie per il loro perseguimento;
- l'evoluzione di **metodi di previsione** che focalizzino le informazioni utili per agevolare scelte di governance consapevoli rispetto a investimenti (e disinvestimenti) di beni tangibili e/o intangibili (tra cui in primis: patrimonio immobiliare, risorse umane), tenendo conto del loro **effetto a medio-lungo termine**;
- la disponibilità strutturale dei **dati rilevanti ai fini delle decisioni spettanti agli Organi Accademici**, a completamento delle istruttorie (es decisioni sull'offerta formativa, riflessi a medio/lungo periodo delle decisioni di investimento ecc);

- **l'estensione del sistema della contabilità analitica** ad alcuni aggregati di costo e ricavo particolarmente significativi per gli equilibri di bilancio (ad esempio: costo pieno della gestione al metro quadro e per edificio; costo pieno e ricavi dei corsi di studio) e agli obiettivi strategici (ad esempio: costi degli interventi per diritto allo studio e inclusione; costi sostenuti per progetti attuativi degli obiettivi; costi collegati agli interventi per la sostenibilità ambientale...).
- la **standardizzazione delle procedure** e **l'adeguamento dei sistemi informativi**, dotandosi di strumenti di raccolta e analisi dei dati più efficienti; si tratta di un presupposto fondamentale, date le criticità già rilevate ad esempio rispetto alla gestione delle dimensioni analitiche di UGOV;
- la raccolta delle informazioni prodotte in un unico ambiente, e **l'incremento della fruibilità dei report**;
- il **coordinamento tra le funzioni organizzative** che ad oggi sono impegnate in queste attività e la **preparazione delle professionalità incaricate delle registrazioni** dei dati, per assicurare la qualità delle informazioni.

Si propone dunque che il modello di controllo sistematizzi almeno le seguenti informazioni:

Strumento	Oggetti di controllo
Analisi di scenario, proiezioni decennali	<p>Stime sull'ammontare del FFO, sulla base delle tendenze osservate nei parametri di assegnazione</p> <p>Stime sull'ammontare della contribuzione studentesca, in funzione delle dinamiche demografiche e delle strategie di posizionamento dell'Ateneo</p> <p>Stime sull'ammontare di altri proventi significativi</p> <p>Stime sull'evoluzione del costo del personale, in funzione delle politiche di programmazione e delle dinamiche esterne (es. variazioni contrattuali)</p> <p>Stime sull'evoluzione del costo di gestione degli immobili, in funzione delle politiche di investimento/disinvestimento (variazione mq totali di proprietà, altri titoli d'uso...) e delle dinamiche dei prezzi incidenti sui fattori di costo (es. inflazione, variazione costo energia, adeguamento costi contrattuali...)</p>
Budget	<p>Budget pluriennali per obiettivi strategici e operativi</p> <p>Budget pluriennali investimenti edilizi</p>
Monitoraggio budget e analisi scostamenti	<p>Monitoraggi infrannuali sui budget delle strutture (Aree, Dipartimenti)</p> <p>Monitoraggio pre-consuntivo</p>
Contabilità analitica	<p>Ricavi per parametri di assegnazione FFO</p> <p>Costo pieno delle missioni istituzionali (Didattica, Ricerca, Terza Missione)</p> <p>Costi di gestione del patrimonio immobiliare, per edificio</p> <p>Costi dei servizi tecnico-amministrativi</p> <p>Costi del personale per tipologia e destinazione</p> <p>Costi e ricavi delle strutture (Dipartimenti, CdS, PhD, strutture di servizio)</p> <p>Costi sostenuti per obiettivi e progetti strategici</p>

5. Attuazione del progetto

Il Gruppo di Progetto con il presente documento conclude i propri lavori, e, alla luce di quanto sopra descritto, nel passaggio dalla fase progettuale a quella applicativa propone di costituire una **Cabina di regia** per coordinare lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione più organico e funzionale alle esigenze conoscitive dell'Ateneo, con particolare riferimento ai fenomeni della gestione economico-finanziaria.

Per lo sviluppo del progetto è indispensabile coinvolgere gli *stakeholder* (sistema di governo, aree dirigenziali dell'amministrazione) nella definizione degli indicatori chiave e condividere le procedure operative attraverso una comunicazione chiara e trasparente verso le professionalità coinvolte, e assicurare le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie per l'implementazione e la gestione del SCG.

L'attuazione del progetto richiede **una fase di armonizzazione, integrazione e coordinamento degli strumenti e delle procedure** nel tempo sviluppate ed eseguite da **professionalità afferenti a diversi settori organizzativi**, e l'implementazione di nuove azioni.

Considerata la necessità di procedere ad una strutturazione del servizio assicurando al contempo la possibilità di evoluzione dello stesso sulla base delle evidenze della fase di avvio e di altri fattori (quali la disponibilità di idonee professionalità), non tutti riconducibili alle finalità del progetto stesso, considerata altresì la natura per certi versi sperimentale di questa fase, si ritiene che il progetto possa essere realizzato da un'**unità organizzativa di progetto, da costituirsi nell'Area Servizi Economici e Finanziari**, secondo quanto previsto dalle vigenti *Linee guida di progettazione organizzativa delle aree dell'amministrazione centrale*, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2024 e adottate con Decreto del Direttore Generale 170/2024 (prot. 25266 del 1 febbraio 2024). In ogni caso, dovranno essere assicurate all'unità organizzativa di riferimento le risorse di personale necessarie e dovrà essere identificato il presidio di responsabilità.

La Cabina di regia sovrintenderà e supervisionerà l'attuazione del progetto, fornendo consulenza metodologica e monitorando i risultati raggiunti.

Il primo nucleo di azioni per l'implementazione del SCG sarà avviato nel 2024 e realizzato nel corso del 2025 attraverso i seguenti passaggi:

- **Attivazione della Unità di progetto;**
- **Selezione e definizione puntuale degli indicatori chiave da monitorare;**
- **Standardizzazione delle procedure di raccolta e analisi dei dati, ivi compresa l'introduzione del sistema informativo dedicato**, progettato per consentire un'archiviazione strutturata e una condivisione agevole delle informazioni abilitando il supporto alle necessarie attività di business intelligence (BI)/analytics (es. tramite un *data warehouse*) possibilmente integrato con gli altri sistemi di supporto decisionale elencati in precedenza;
- **Formazione degli operatori** e creazione di linee guida per garantire una gestione consapevole e accurata dei dati e dunque che le informazioni raccolte siano affidabili e coerenti;
- **Realizzazione sperimentale dei report previsti dal modello.**

Una volta implementato, il SCG dovrà essere oggetto di un monitoraggio continuo per verificarne il corretto funzionamento e l'efficacia nella raccolta e gestione dei dati. Tale monitoraggio permetterà di individuare eventuali scostamenti significativi tra risorse programmate e risultati effettivi, fornendo elementi utili per possibili azioni correttive e migliorative. Il sistema, inoltre, sarà aggiornato regolarmente sulla base dei feedback raccolti, integrando strumenti avanzati, come il *reporting* integrato e la *balanced scorecard*, per offrire una visione complessiva e articolata delle performance dell'Ateneo. Questo processo garantirà che il SCG rimanga un supporto dinamico e adattabile, in grado di rispondere alle evoluzioni delle esigenze strategiche e gestionali dell'Ateneo.



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO DIDATTICO NEL CAMPUS OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DI CAREGGI, VIALE DELLA FRATELLANZA – VIA DELLE GORE - FIRENZE (CODICE IMMOBILE 041.08)

CUP : B11B21006070001

lavoro scheda 288

ELENCO DEGLI ELABORATI

CODICE				REV	TITOLO
DOCUMENTI GENERALI					
NAC_	PD_	DC_	000	-05	ELENCO ELABORATI
NAC_	PD_	DC_	001	-02	RELAZIONE GENERALE
NAC_	PD_	DC_	002	-02	STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE
NAC_	PD_	DC_	003	-00	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IGIENICO-SANITARIA
NAC_	PD_	DC_	004	-03	RELAZIONE DI RISPONDEZA AI C.A.M. AI SENSI DEL D.M. 11/10/2017
NAC_	PD_	DC_	005	-00	RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE PRESCRIZIONI DELLA L. 9/1/1989 N.13, D.M. 14.06.1989 N.236 E L.R. 29/12/2003 N.66
NAC_	PD_	DC_	006	-02	CRONOPROGRAMMA
NAC_	PD_	DC_	007	-04	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
NAC_	PD_	DC_	008	-04	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA
NAC_	PD_	DC_	009	-04	SCHEMA DI CONTRATTO
RELAZIONI SPECIALISTICHE					
NAC_	PD_	RS_	001	-02	RELAZIONE GEOLOGICA
NAC_	PD_	RS_	002	-05	CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
NAC_	PD_	RS_	003	-04	PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE
NAC_	PD_	RS_	004	-02	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E DELLE CONDIZIONI DI COMFORT ACUSTICO NEGLI AMBIENTI INTERNI
NAC_	PD_	RS_	005	-02	IMPATTO ACUSTICO
NAC_	PD_	RS_	006	-02	RELAZIONE CHE DESCRIVE LA CONCEZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO
NAC_	PD_	RS_	007	-03	RELAZIONE GESTIONE DELLE MATERIE
NAC_	PD_	RS_	008	-02	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO
NAC_	PD_	RS_	009	-02	RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA
ECONOMICI					
NAC_	PD_	EC_	001	-04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
NAC_	PD_	EC_	002	-03	ELENCO PREZZI UNITARI
NAC_	PD_	EC_	003	-03	ANALISI PREZZI
NAC_	PD_	EC_	004	-03	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
NAC_	PD_	EC_	005	-03	QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
ARCHITETTONICO					
NAC_	PD_	AR_	001	-02	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
NAC_	PD_	AR_	002	-02	INQUADRAMENTO TERRITORIALE - URBANISTICO

Da un secolo, oltre.

NAC_	PD_	AR_	003	-00	INQUADRAMENTO URBANISTICO - ASSI VISUALI
NAC_	PD_	AR_	004	-00	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
NAC_	PD_	AR_	005	-02	STATO DI FATTO - PIANTA GENERALE
NAC_	PD_	AR_	006	-02	STATO DI FATTO - PIANTE QUOTA -2, +0
NAC_	PD_	AR_	007	-02	STATO DI FATTO - PIANTE QUOTA +2, +6
NAC_	PD_	AR_	008	-02	STATO DI FATTO - PIANTE QUOTA +9.7, +15, +19
NAC_	PD_	AR_	009	-02	STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONI
NAC_	PD_	AR_	010	-03	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
NAC_	PD_	AR_	011	-00	PLANIMETRIA STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO
NAC_	PD_	AR_	012	-04	PLANIMETRIA GENERALE DELLE AREE ESTERNE
NAC_	PD_	AR_	012A	-02	SEZIONI TERRITORIALI
NAC_	PD_	AR_	013	-00	ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE
NAC_	PD_	AR_	014	-02	PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI E VERIFICHE R.A.I.
NAC_	PD_	AR_	015	-02	PIANTA PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI E VERIFICHE R.A.I.
NAC_	PD_	AR_	016	-02	PIANTA PIANO SECONDO - PARAMETRI GEOMETRICI E VERIFICHE R.A.I.
NAC_	PD_	AR_	017	-02	PIANTA PIANO TERZO - PARAMETRI GEOMETRICI E VERIFICHE R.A.I.
NAC_	PD_	AR_	018	-02	PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE
NAC_	PD_	AR_	019	-02	SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
NAC_	PD_	AR_	020	-02	ABACO STRATIGRAFIE - PARETI
NAC_	PD_	AR_	021	-02	ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI
NAC_	PD_	AR_	022	-04	ABACO SERRAMENTI INTERNI
NAC_	PD_	AR_	023	-02	ABACO SERRAMENTI ESTERNI - PORTE E FINESTRE
NAC_	PD_	AR_	024	-02	ABACO DELLE FACCIATE CONTINUE
NAC_	PD_	AR_	025	-02	ABACO DELLE FINITURE INTERNE - CONTROSOFFITTI
NAC_	PD_	AR_	026	-02	ABACO DELLE FINITURE INTERNE - RIVESTIMENTI
NAC_	PD_	AR_	027	-02	ABACO DELLE FINITURE INTERNE - PAVIMENTI
NAC_	PD_	AR_	028	-04	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NAC_	PD_	AR_	029	-02	POLO TECNOLOGICO - PIANO TERRA E PIANTE DELLE COPERTURE
NAC_	PD_	AR_	030	-02	POLO TECNOLOGICO - PROSPETTI E SEZIONI
NAC_	PD_	AR_	031	-02	POLO TECNOLOGICO - ABACO DELLE STRATIGRAFIE E DEI SERRAMENTI
NAC_	PD_	AR_	032	-02	SCHEMA FUNZIONI SECONDO DM 1274/2021
STRUTTURE					
NAC_	PD_	ST_	001	-02	RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA DELLE OPERE STRUTTURALI
NAC_	PD_	ST_	001A	-02	RELAZIONE SUI MATERIALI - OPERE STRUTTURALI
NAC_	PD_	ST_	002	-03	PIANTA FONDAZIONI - PLANIMETRIA - L00 - PIANTE PILASTRI
NAC_	PD_	ST_	003	-03	PLANIMETRIA - L01 - CARPENTERIA METALLICA PIANO PRIMO PLANIMETRIA - L02 - CARPENTERIA METALLICA PIANO SECONDO
NAC_	PD_	ST_	004	-03	PLANIMETRIA - L03 - CARPENTERIA METALLICA PIANO TERZO PLANIMETRIA - L04 - CARPENTERIA METALLICA COPERTURA
NAC_	PD_	ST_	005	-03	SEZIONI
NAC_	PD_	ST_	006	-03	SCALE
NAC_	PD_	ST_	007	-03	DETTAGLI CA E CARPENTERIA METALLICA 1 DI 2
NAC_	PD_	ST_	008	-03	DETTAGLI CA E CARPENTERIA METALLICA 2 DI 2



Da un secolo, oltre.

NAC_	PD_	ST_	009	-03	OPERE ESTERNE - MURO CONTROTERRA
NAC_	PD_	ST_	010	-03	OPERE ESTERNE - CARPENTERIA CA LOCALE IMPIANTI
NAC_	PD_	ST_	011	-03	OPERE ESTERNE - PENSILINE FOTOVOLTAICO
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI					
NAC_	PD_	IE_	001	-02	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
NAC_	PD_	IE_	002	-02	RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI
NAC_	PD_	IE_	003	-02	SCHEMA ELETTRICO GENERALE
NAC_	PD_	IE_	004	-02	SCHEMA RETE DATI
NAC_	PD_	IE_	005	-02	SCHEMA IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC
NAC_	PD_	IE_	006	-04	SCHEMA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
NAC_	PD_	IE_	007	-02	SCHEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
NAC_	PD_	IE_	008	-02	SCHEMA BMS E DOMOTICA
NAC_	PD_	IE_	009	-02	SCHEMI QUADRI ELETTRICI MT E BT
NAC_	PD_	IE_	010	-02	IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO TERRA
NAC_	PD_	IE_	011	-02	IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO PRIMO
NAC_	PD_	IE_	012	-02	IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO SECONDO
NAC_	PD_	IE_	013	-02	IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO TERZO
NAC_	PD_	IE_	014	-02	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO COPERTURA
NAC_	PD_	IE_	015	-02	IMPIANTO FORZA MOTRICE E RETE DATI - PIANO TERRA
NAC_	PD_	IE_	016	-02	IMPIANTO FORZA MOTRICE E RETE DATI - PIANO PRIMO
NAC_	PD_	IE_	017	-02	IMPIANTO FORZA MOTRICE E RETE DATI - PIANO SECONDO
NAC_	PD_	IE_	018	-02	IMPIANTO FORZA MOTRICE E RETE DATI - PIANO TERZO
NAC_	PD_	IE_	019	-02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA - PIANO TERRA
NAC_	PD_	IE_	020	-02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA - PIANO PRIMO
NAC_	PD_	IE_	021	-02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA - PIANO SECONDO
NAC_	PD_	IE_	022	-02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA - PIANO TERZO
NAC_	PD_	IE_	023	-02	IMPIANTI SPECIALI SAFETY E SECURITY - PIANO TERRA
NAC_	PD_	IE_	024	-02	IMPIANTI SPECIALI SAFETY E SECURITY - PIANO PRIMO
NAC_	PD_	IE_	025	-02	IMPIANTI SPECIALI SAFETY E SECURITY - PIANO SECONDO
NAC_	PD_	IE_	026	-02	IMPIANTI SPECIALI SAFETY E SECURITY - PIANO TERZO
NAC_	PD_	IE_	027	-02	IMPIANTO DI TERRA
NAC_	PD_	IE_	028	-02	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NAC_	PD_	IE_	029	-02	IMPIANTO DISTRIBUZIONE ESTERNA
NAC_	PD_	IE_	030	-02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA PERTINENZE AULE
NAC_	PD_	IE_	031	-02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE ZONA PARCHEGGI
NAC_	PD_	IE_	032	-02	LAYOUT POLO TECNOLOGICO, LOCALE FOTOVOLTAICO E CABINA INTERRUTTORE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
NAC_	PD_	IE_	033	-02	DISTRIBUZIONE STRINGHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IMPIANTI MECCANICI					
NAC_	PD_	IM_	001	-02	RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI
NAC_	PD_	IM_	002	-02	RELAZIONE EX LEGGE 10
NAC_	PD_	IM_	003	-02	CALCOLI RELAZIONE EX LEGGE 10
NAC_	PD_	IM_	004	-02	SCHEMA CENTRALE TERMICA
NAC_	PD_	IM_	005	-02	SCHEMA IMPIANTO IDRICO SANITARIO



Da un secolo, oltre.

NAC_	PD_	IM_	006	-02	SCHEMA IMPIANTO ANTINCENDIO
NAC_	PD_	IM_	007	-02	LAYOUT LOCALI TECNICI
NAC_	PD_	IM_	008	-02	SCHEMA IMPIANTO DI SCARICO
NAC_	PD_	IM_	009	-02	IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANO TERRA E PRIMO
NAC_	PD_	IM_	010	-02	IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANO SECONDO E TERZO
NAC_	PD_	IM_	011	-02	IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANO COPERTURA
NAC_	PD_	IM_	012	-02	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA E PRIMO
NAC_	PD_	IM_	013	-02	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PIANO SECONDO E TERZO
NAC_	PD_	IM_	014	-02	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PIANO COPERTURA
NAC_	PD_	IM_	015	-02	IMPIANTO IDRICO SANITARIO PIANO TERRA E PRIMO
NAC_	PD_	IM_	016	-02	IMPIANTO IDRICO SANITARIO PIANO SECONDO E TERZO
NAC_	PD_	IM_	017	-02	IMPIANTO IDRICO SANITARIO PIANO COPERTURA
NAC_	PD_	IM_	018	-02	IMPIANTO DI SCARICO PIANO TERRA E PRIMO
NAC_	PD_	IM_	019	-02	IMPIANTO DI SCARICO PIANO SECONDO E TERZO
NAC_	PD_	IM_	020	-02	IMPIANTO DI SCARICO COPERTURA
NAC_	PD_	IM_	021	-02	IMPIANTO ANTINCENDIO PIANO TERRA E PRIMO
NAC_	PD_	IM_	022	-02	IMPIANTO ANTINCENDIO PIANO SECONDO E TERZO
NAC_	PD_	IM_	023	-02	PLANIMETRIA RETI ESTERNE
NAC_	PD_	IM_	024	-02	IMPIANTO DI SCARICO PARCHEGGIO
NAC_	PD_	IM_	025	-02	SCHEMA DI REGOLAZIONE
PREVENZIONE INCENDI					
NAC_	PD_	PI_	001	-04	RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
NAC_	PD_	PI_	002	-02	PLANIMETRIA GENERALE
NAC_	PD_	PI_	003	-02	PIANTA PIANO TERRA
NAC_	PD_	PI_	004	-02	PIANTA PIANO PRIMO
NAC_	PD_	PI_	005	-02	PIANTA PIANO SECONDO
NAC_	PD_	PI_	006	-02	PIANTA PIANO TERZO
NAC_	PD_	PI_	007	-02	PROSPETTI LATI OVEST-EST
NAC_	PD_	PI_	008	-02	PROSPETTI LATI NORD-SUD E SEZ AA'
NAC_	PD_	PI_	009	-02	SEZ. 1-1' E 2-2'
NAC_	PD_	PI_	010	-02	PIANTA PIANO COPERTURE
SICUREZZA					
NAC_	PD_	SC_	001	-03	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
NAC_	PD_	SC_	002	-02	PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 1 - DEMOLIZIONI
NAC_	PD_	SC_	003	-02	PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 2 - SCAVI E RIMOZIONI AREE ESTERNE
NAC_	PD_	SC_	004	-02	PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 3 - NUOVE COSTRUZIONI PLESSO DIDATTICO E POLO TECNOLOGICO
NAC_	PD_	SC_	005	-02	PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 4 - NUOVE REALIZZAZIONI AREE ESTERNE
ALTRI ALLEGATI AL PROGETTO					
CENSIMENTO ARBOREO - PLANIMETRIA STATO DI FATTO					
CENSIMENTO ARBOREO - TABELLA RIASSUNTIVA CENSIMENTO					

CODICE	Progetti Strategici - scheda 288		Progetto definitivo approvato CDA 06/07/22	Progetto definitivo da approvare 2024	+	-
	Nuovo Plesso Didattico AOUC Careggi					
A	Importi a Base d'asta					
A.1	Lavori					
A.1.1	Opere edili e affini		€ 6.379.728,31	€ 8.307.407,09	1.927.678,78 €	
A.1.2	Impianti elettrici e fotovoltaici		€ 2.322.549,97	€ 2.813.140,91	490.590,94 €	
A.1.3	Impianti meccanici		€ 2.693.346,85	€ 2.867.778,72	174.431,87 €	
A.1.4	Opere Strutturali		€ 6.827.956,37	€ 7.534.850,34	706.893,97 €	
A.1.5	impianto fotovoltaico		€ 212.272,55			212.272,55 €
A.1.7	Impianti Idrico sanitari		€ 905.000,10	€ 1.258.580,73	353.580,63 €	
A.1	Totale lavori		€ 19.340.854,15	€ 22.781.757,79		
A.2	Oneri su Opere					
A.2.1	Oneri per l'applicazione del PSC Opere edili e affini					
A.2.2	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti elettrici					
A.2.3	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti meccanici					
A.2	Totale Oneri su lavori					
A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 664.925,77	€ 757.267,88	92.342,11 €	
A.2.2	Conferimento a discarica - TOS22_PRRREC.P17.009.204 a tn €. 19,29 per un quantitativo di tn 12.589,96		€ 302.317,16	€ -		302.317,16 €
A.2	Totale Oneri su lavori		€ 967.242,93	€ 757.267,88		
A1 + A2	Totale Lavori	10%	€ 20.308.097,08	€ 23.539.025,67		
A.3	Demolizioni					
	TOS22_01.A03.001.002 al mc €. 16,18 - mc 16.571,50		€ 373.029,57	€ -		373.029,57 €
	TOS22_01.A03.001.002 al mc €. 16,18 - mc 5.400,50					
A.3	Sommano demolizioni		€ 373.029,57	€ -		
A.4	Progettazione esecutiva compreso PSC (incremento BIM)	22%		€ 502.900,73	502.900,73 €	
A	Sommano base d'asta		€ 20.681.126,65	€ 24.041.926,40		
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1.0 (Ex A.3)	Demolizioni (Cfr. A.3 + A.2.5)	22%		€ 973.696,52	973.696,52 €	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto					
B.1.1	Traslochi e logistica					
B.1.2	Fornitura attrezzature impianti					
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto					
B.2.1	Fornitura arredi e complementi	22%	€ 1.012.000,00	€ 1.012.000,00		
B.2.2	Fornitura multimediale	22%	€ 180.000,00	€ 180.000,00		
B.2.3	distribuzione e apparati linea fonia dati					
B.2.4	Rimozione arredi preesistenti	22%	€ 70.000,00	€ 75.000,00	5.000,00 €	
B.2.5	Fornitura per messa in sicurezza sale museali	22%	€ -	€ 65.000,00	65.000,00 €	
B.2.6	Sistemazioni a verde	22%	€ -	€ 40.000,00	40.000,00 €	
B.2.7	Indagini bonifiche (bonifica bellica) ex (B.3.3)	22%	€ -	€ 110.000,00	110.000,00 €	
B.2	Totale Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto		€ 1.262.000,00	€ 1.482.000,00		
B.3	Rilievi accertamenti e indagini (preliminari e in corso d'opera collaudo escluso)					
B.3.1	Indagini geologiche	22%	€ 42.644,00	€ 6.000,00		36.644,00 €
B.3.2	Verifiche strutturali (sismiche)	22%	€ 31.983,00	€ -		31.983,00 €
B.3.3	Indagini bonifiche (bonifica bellica)	22%	€ 31.983,00	€ -		31.983,00 €
B.3.4	Altro (indagini sottoservizi)					
B.3	Totale Rilievi accertamenti e indagini (preliminari e in corso d'opera collaudo escluso)		€ 106.610,00	€ 6.000,00		
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi					
B.4.1	Alla rete di energia elettrica					
B.4.2	Alla rete telefonica					
B.4.3	Alla rete gas					
B.4.4	Alla rete idrica					
B.4.5	Altro (...)					
B.4	Totale Allacciamenti a pubblici servizi	22%	€ 200.000,00	€ 70.000,00		130.000,00 €
B.5	Imprevisti					
B.5.1	Imprevisti	10%	€ 195.583,97	€ 1.057.319,86	861.735,89 €	
B.5.2	Revisione prezzi	10%	€ -	€ 80.000,00	80.000,00 €	
B.5.3	Spese per accantonamento per modifiche - art.60 e art.120 ,c.1 lett.a) del D.Lgs 36/2023	10%	€ -	€ 400.000,00	400.000,00 €	
B.5.4	Imprevisti su interventi propedeutici	22%	€ -	€ 50.000,00	50.000,00 €	
B.5	Totale Imprevisti		€ 195.583,97	€ 1.587.319,86		
B.6	Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al					
B.6.1	Progettazione specialistica definitiva coordinamento sicurezza, verifica e supporto al RUP - importo netto	22%	€ 485.440,33	€ 532.911,42	47.471,09 €	
B.6.2	Progettazione esecutiva	22%	€ 383.968,87	€ -		383.968,87 €
B.6.3	Direzione e contabilità dei lavori e CSE	22%	€ 1.005.617,08	€ 380.000,00		625.617,08 €
B.6.4	Direzione Operativa (specificare tipologia professionale)	22%	€ -	€ -		
B.6.5	Direzione Operativa	22%	€ -	€ -		
B.6.6	Progettazione, CSP e CSE per indagini e demolizioni	22%	€ -	€ 58.000,00	58.000,00 €	
B.6.7	Coordinamento sicurezza per l'esecuzione	22%	€ -	€ -		
B.6.8	Geologo	22%	€ -	€ 2.300,00	2.300,00 €	
B.6.9	Agronomo	22%	€ -	€ 3.600,00	3.600,00 €	
B.6.10	Archeologo	22%	€ -	€ 5.000,00	5.000,00 €	
B.6.11	Ingegnere idraulico	22%	€ -	€ 2.250,00	2.250,00 €	
B.6.12	Frazionamenti catastali	22%	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
B.6.13	Incentivo ex art. 113 DLgs 50/2016 - quota 80%	esente	€ 163.030,48	€ 231.626,56	68.596,08 €	
B.6.14	Incentivo ex art. 113 DLgs 50/2016 - quota 20%	esente	€ 40.757,62	€ 57.906,64	17.149,02 €	
B.6.15	Verifica e supporto al RUP progetto esecutivo netto (affidamento in house)	22%	€ 130.172,80	€ 200.000,00	69.827,20 €	
B.6	Totale Spese tecniche professionali	22%	€ 2.218.987,18	€ 1.483.594,62		
B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.7.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -	€ -		
B.7.2	Collegio consultivo tecnico	22%	€ 30.000,00	€ 50.000,00	20.000,00 €	
B.7	Totale Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 30.000,00	€ 50.000,00		
B.8	Spese per pubblicità e Spese di Gara					
B.8.1	Spese per pubblicità	22%	€ 6.000,00	€ 6.000,00		
B.8.2	ANAC (esente IVA)	esente	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
B.8	Totale Spese per pubblicità		€ 7.500,00	€ 7.500,00		
B.9	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale					
B.9.1	Analisi di laboratorio	22%	€ 8.000,00	€ 6.000,00		2.000,00 €
B.9.2	Collaudo statico	22%	€ 74.114,72	€ -		74.114,72 €
B.9.3	Collaudo impianti elettrici speciali	22%	€ -	€ -		
B.9.4	Collaudo impianti meccanici	22%	€ -	€ -		
B.9.5	Collaudi impianti e attestato di certificazione energetica		€ 70.437,96	€ -		70.437,96 €
B.9.6	Collaudo tecnico amministrativo	22%	€ 95.155,52	€ -		95.155,52 €
B.9.7	Collaudo tecnico amministrativo, statico, impianti	22%	€ -	€ 311.000,00	311.000,00 €	
B.9	Totale spese analisi e collaudi		€ 247.708,20	€ 317.000,00		
B.10	IVA E ONERI VARI					
B.10.1	IVA su opere - su totale A1 + A2 lavori - aliquota 10%	10%	€ 2.068.112,67	€ 2.353.902,57	285.789,90 €	
B.10.2	IVA su demolizioni	22%	€ -	€ 214.213,23	214.213,23 €	
B.10.3	IVA su opere - su totale B.5.1+2+3 imprevisti - aliquota 10%	10%	€ 19.558,40	€ 153.731,99	134.173,59 €	
B.10.4	IVA su SADA- totale B2.1 +2 + 4 - aliquota 22%	22%	€ 277.640,00	€ 278.740,00	1.100,00 €	
B.10.5	IVA su SADA - totale B3 Rilievi e indagini - aliquota 22%	22%	€ 23.454,20	€ 1.320,00		22.134,20 €
B.10.6	IVA su SADA - totale B7 - commissioni giudicatrici aliquota 22%	22%	€ 6.600,00	€ 11.000,00	4.400,00 €	

CODICE	Progetti Strategici - scheda 288		Progetto definitivo approvato CDA 06/07/22	Progetto definitivo da approvare 2024	+	-
B.10.7	IVA su SADA - B.8.1 PUBBLICITÀ aliquota 22%	22%	€ 1.320,00	€ 1.320,00		
B.10.8	Contributo previdenziale su A.4 (CNPAIALP 4%)	22%	€ -	€ 20.116,03	20.116,03 €	
B.10.9	Contributo previdenziale su professionisti (4% e 5%)	22%	€ 65.671,77	€ 40.986,00		24.685,77 €
B.10.10	IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22%)	22%	€ 512.287,39	€ 514.814,12	2.526,73 €	
B.10.11	IVA su allacciamenti	22%	€ 44.000,00	€ 15.400,00		28.600,00 €
B.10	Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 3.018.644,43	€ 3.605.543,94		
B.11	TRIBUTI					
B.11	€ 7,33 a tn per totale tn 12.589,96		€ 92.284,41	€ 92.284,41		
B	Totale Somme a disposizione		€ 7.379.318,19	€ 9.674.939,34		
A+B	IMPORTO TOTALE		€ 28.060.444,84	€ 33.716.865,74	8.101.364,30 €	2.444.943,40 €
	maggior importo			€ 5.656.420,90		

PROGRAMMAZIONE

		4° Accordo di programma								
Fonti di finanziamento	Leggi speciali	Bilancio UNIFI	Opera 5 UNIFI	Opera 7 UNIFI	Totale elenco annuale	Capitali da permuta e/o acquisti	Altri capitali	Funzionam.	Totale per annualità	
TRIENNALE	2024	3.500.370,65	6.352.558,59	2.189.969,43	1.164.007,56	13.206.906,23		0,00	13.206.906,23	
	2025	9.432.990,23	11.070.468,39	2.193.463,25	3.737.253,80	26.434.175,67	0,00		26.434.175,67	
	2026	19.079.991,43	26.820.066,14	1.551.886,52	1.300.000,00	48.751.944,09			48.751.944,09	
	2027	26.202.589,89	46.056.420,90			72.259.010,79			72.259.010,79	
	Oltre	8.000.000,00	43.742.586,27			51.742.586,27			51.742.586,27	
	Sommano	66.215.942,20	134.042.100,29	5.935.319,20	6.201.261,36	212.394.623,05	0,00	0,00	212.394.623,05	
			12.136.580,56							
									88.393.025,99	Triennio in corso
									147.445.130,55	Previsione 2025/2027

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
01.01.01.05.01.02											
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		11.654,32						11.654,32		11.654,32
Subtotale 01.01.01.05.01.02			11.654,32						11.654,32		11.654,32
01.01.02.01.01.01											
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa		6.732,97						6.732,97		6.732,97
Subtotale 01.01.02.01.01.01			6.732,97						6.732,97		6.732,97
01.01.02.01.01.06											
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		22.625,97					2.155,04	24.781,01		24.781,01
Subtotale 01.01.02.01.01.06			22.625,97					2.155,04	24.781,01		24.781,01
01.01.02.02.01.01											
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		48.800,00						48.800,00		48.800,00
Subtotale 01.01.02.02.01.01			48.800,00						48.800,00		48.800,00
01.01.02.05.01.01											
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		61.000,00						61.000,00		61.000,00
93,8	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1		6.088,05						6.088,05		6.088,05
275	ACCORDO PROGRAMMA NUOVO LICEO AGNOLETTI - edificio per Aule a Sesto F.no							5.978,00	5.978,00		5.978,00
Subtotale 01.01.02.05.01.01			67.088,05					5.978,00	73.066,05		73.066,05
01.01.02.06.01.02											
20	SPESE TECNICHE E COLLAUDI		412.735,85					179.689,32	592.425,17		592.425,17

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		100.000,00					19.249,04	119.249,04		119.249,04
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano		28.518,27					720.565,26	749.083,53		749.083,53
93,8	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1		3.871,49						3.871,49		3.871,49
97	SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA		21.414,48						21.414,48		21.414,48
97,1	SANTA TERESA 2° LOTTO FUNZIONALE		37.314,69						37.314,69		37.314,69
161,3	Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12		70.651,91						70.651,91		70.651,91
250	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17		4.056,19		48.315,00			135.490,67	187.861,86		187.861,86
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza		565.676,08					798.035,17	1.363.711,25		1.363.711,25
255,4	MS ATENEO - messa a norma antiincendio plesso didattico Santa Teresa Laboratorio Modelli (Lav. 255.502)							232.655,79	232.655,79		232.655,79
255,6	MS ATENEO - Intervento di restauro e risanamento "VILLINO LA PACE" - ARCETRI - Lav. 255.506		87.124,59						87.124,59		87.124,59
258	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 455/2023		805.540,95		162.547,22			100.000,00	1.068.088,17		1.068.088,17
258,1	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 774/2024				500.000,00				500.000,00		500.000,00
278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		8.186,07					131.342,98	139.529,05		139.529,05
279	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATENEO - ACCORDO QUADRO		73.316,80					150.000,00	223.316,80		223.316,80
280	SOSTITUZIONE UTA POLO SCIENTIFICO SESTO F.NO		241.999,29					108.000,71	350.000,00		350.000,00
281	PROGETTO PILOTA PER LA SOSTENIBILITA'		29.139,40					280.860,60	310.000,00		310.000,00
282	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento		53.743,91					139.661,00	193.404,91		193.404,91
283	Realizzazione dell'edificio di completamento del Rise B destinato a laboratori di ricerca per le esigenze del Polo							516.462,51	516.462,51		516.462,51
287	NUOVA SEDE DIPARTIMENTO E SCUOLA DI AGRARIA - Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no.				6.058.904,21			1.520.855,50	7.579.759,71		7.579.759,71

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
288	PLESSO AULE CAMPUS CAREGGI - nuova realizzazione				2.282.499,12			1.083.314,79	3.365.813,91		3.365.813,91
291	Complesso Santa Marta - Riqualificazione e adeguamento del sistema infissi							658.602,51	658.602,51		658.602,51
293	Nuovo edificio per i centri C.E.T.E.C.S e C.R.I.S.T. nella Area del Polo Scintifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino							802.195,69	802.195,69		802.195,69
294	Risanamento conservativo e riordino funzionale dell'edificio denominato "Ex Geografia" in Via Laura -Firenze							342.828,14	342.828,14		342.828,14
295	Realizzazione nuovo edificio per Aule a Sesto Fiorentino							632.148,65	632.148,65		632.148,65
297	MECCANOTESILE							200.000,00	200.000,00		200.000,00
301	PALEO - PNRR MIC3 – Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" -				254.383,96				254.383,96		254.383,96
990	RISERVE							70.768,98	70.768,98		70.768,98
Subtotale		01.01.02.06.01.02		2.543.289,97		9.306.649,51		8.822.727,31	20.672.666,79		20.672.666,79
01.01.02.06.01.03											
208	Pista ciclabile-Deviaz. canale-Sistemazione a verde area protetta-Rif. via dei Frilli - Viab.ingresso -Ponte sul Fosso		5.853,00						5.853,00		5.853,00
208,1	Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate		985.234,85						985.234,85		985.234,85
Subtotale		01.01.02.06.01.03		991.087,85					991.087,85		991.087,85
01.01.02.06.01.04											
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa		2.225.484,42					1.493.249,20	3.718.733,62		3.718.733,62
Subtotale		01.01.02.06.01.04		2.225.484,42				1.493.249,20	3.718.733,62		3.718.733,62
A01.01.02.06.01.02											
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF							2.779,74	2.779,74		2.779,74
97	SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA		13.662,67						13.662,67		13.662,67

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza		290,83						290,83		290,83
	Subtotale A01.01.02.06.01.02		13.953,50				2.779,74		16.733,24		16.733,24
D01.01.02.06.01.02											
277,6	Dip. eccellenza - DSG - Riqualificazione D4 Novoli e Abbattimento barriere architettoniche Villa Ruspoli P.zza				126.340,72				126.340,72		126.340,72
	Subtotale D01.01.02.06.01.02				126.340,72				126.340,72		126.340,72
U01.01.02.06.01.02											
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza							43.579,10	43.579,10		43.579,10
300	Accordo Quadro di Manutenzione Straordinaria (nuovo)							500.000,00	500.000,00		500.000,00
302	Nuova sede Aule Sesto Fiorentino - messa a norma							200.000,00	200.000,00		200.000,00
	Subtotale U01.01.02.06.01.02							743.579,10	743.579,10		743.579,10
	Totale complessivo		5.930.717,05		9.432.990,23			11.070.468,39	26.434.175,67		26.434.175,67
	UNIFI	17.001.185,44									
	ESTERNI				9.432.990,23						
	ORDINARIA										

N. Lav	Descrizione lavoro	CUP	RUP	avanzo 19 milioni	Stanziam.	Liquidato 31/12/2023	Flusso residuo totale	2024	variazione	2024 dopo variazione	2025	variazioni	2025 dopo variazione	2026	variazione	2026 dopo variazione	2027	Oltre	altri capitali	variazione	oltre dopo variazione	
MS	20 SPESE TECNICHE E COLLAUDI	VARI	CARRERA		3.084.308,98 €	2.386.544,62 €	697.764,36 €	341.295,95 €	-235.956,76 €	105.339,19 €	356.468,41 €	235.956,76 €	592.425,17 €	- €	- €	- €						
GO_PS	92,3 VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF	B11F14000000001	GIANNONI		2.067.012,92 €	58.595,28 €	2.008.417,64 €	257.365,87 €	-231.828,78 €	25.537,09 €	872.579,16 €	-640.750,38 €	231.828,78 €	- €	872.579,16 €	872.579,16 €		878.472,61 €			878.472,61 €	
MN	93,3 Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano	B17B14000230001	GIANNONI		7.733.376,69 €	847.204,77 €	6.886.171,92 €	1.114.562,62 €	-77.474,23 €	1.037.088,39 €	2.671.609,30 €	-1.922.525,77 €	749.083,53 €	3.100.000,00 €	2.000.000,00 €	5.100.000,00 €		- €				
esaurim ento	93,8 Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1 (appartamento portiere p.t.) Lotto	B19E19000330005	UGOLOTTI		243.746,26 €	227.603,48 €	16.142,78 €	16.142,78 €	-9.959,54 €	6.183,24 €		9.959,54 €	9.959,54 €	- €	- €	- €		- €				
esaurim ento	97 SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA MATTONAIA	B16I15000420006	GIANNONI		7.609.004,28 €	7.573.927,13 €	35.077,15 €	35.077,15 €	-35.077,15 €	- €	- €	35.077,15 €	35.077,15 €	- €	- €	- €		- €				
GO	97,1 SANTA TERESA 2° LOTTO FUNZIONALE	B19I17000260001	GIANNONI		1.500.000,00 €	62.685,31 €	1.437.314,69 €	37.314,69 €	-37.314,69 €	- €		37.314,69 €	37.314,69 €	- €	- €	- €		1.400.000,00 €			1.400.000,00 €	
esaurim ento	159 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA	VARI	VARI		9.303.971,46 €	9.303.958,07 €	13,39 €	13,39 €	- €	13,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €				
esaurim ento	161 Riqualificazione scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa	B16E18000270001	GIANNONI		1.803.388,19 €	1.656.592,85 €	146.795,34 €	274.452,71 €	-127.657,37 €	146.795,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €				
GO	161,3 Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12	B19E19000010001	MAGLIONE		257.368,86 €	102.713,08 €	154.655,78 €	154.655,78 €	-70.651,91 €	84.003,87 €	- €	70.651,91 €	70.651,91 €	- €	- €	- €		- €				
esaurim ento	208 Pista ciclabile-Deviaz. canale-Sistemazione a verde area protetta-Rif. via dei Frilli - Viab.ingresso -Ponte sul Fosso Reale	B99H10000570001	MAGLIONE		1.208.307,16 €	1.202.454,16 €	5.853,00 €	5.853,00 €	-5.853,00 €	- €	- €	5.853,00 €	5.853,00 €	- €	- €	- €		- €				
GO_PS	208,1 Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate	B97B17000800005	MAGLIONE		4.587.595,71 €	997.962,14 €	3.589.633,57 €	985.644,45 €	-985.234,85 €	409,60 €	1.603.989,12 €	-618.754,27 €	985.234,85 €	1.000.000,00 €	1.603.989,12 €	2.603.989,12 €		- €				
GO_PS	210 LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa in sicurezza idraulica	B99H10000770003	MAGLIONE		6.200.000,00 €	1.167.750,38 €	5.032.249,62 €	1.588.844,01 €	-282.060,98 €	1.306.783,03 €	3.443.405,61 €	282.060,98 €	3.725.466,59 €	- €	- €	- €		- €				
esaurim ento	231,2 Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi	B13J13000440001	PERSIANI		59.380,54 €	29.690,27 €	29.690,27 €	29.690,27 €	- €	29.690,27 €		- €	- €	- €	- €	- €		- €				
esaurim ento	250 Complesso museale La Specola - Via Romana, 17	B19D14001250001	MAGLIONE		6.908.072,27 €	6.619.785,71 €	288.286,56 €	239.971,56 €	-139.546,86 €	100.424,70 €		187.861,86 €	187.861,86 €	- €	- €	- €		- €				
MS	255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza	VARI	VARI	43.579,10	5.421.320,38 €	3.620.890,07 €	1.800.430,31 €	503.803,85 €	-110.954,72 €	392.849,13 €	556.975,02 €	850.606,16 €	1.407.581,18 €	- €	- €	- €						
MN	255,2 MS ATENEO NON PROGRAMMATA - PER QUADRI ELETTRICI COMPLESSO "CUBO"	B15B19000050005	DAOU		- €	- €	- €	100.000,00 €	-100.000,00 €	- €	468.414,97 €	-468.414,97 €	- €	- €	- €	- €		200.000,00 €		- 200.000,00 €	- €	
MN	255,4 MS ATENEO - messa a norma antiincendio plesso didattico Santa Teresa Laboratorio Modelli (Lav. 255.502)	B14H17001380001	GIANNONI		1.111.863,39 €	25.408,86 €	1.086.454,53 €	257.147,17 €	-232.655,79 €	24.491,38 €	829.307,36 €	-596.651,57 €	232.655,79 €		829.307,36 €	829.307,36 €						
esaurim ento	255,5 MS ATENEO - Intervento di adeguamento impiantistico D.A.G.R.I. piano primo in via Maraglino, 77 (EX 1.122)	B17H21002510001	PERSIANI		183.051,78 €	181.481,53 €	1.570,25 €	1.570,25 €	- €	1.570,25 €		- €	- €	- €	- €	- €		- €				
GO_PS	255,6 MS ATENEO - Intervento di restauro e risanamento "VILLINO LA PACE" - ARCETRI - Lav. 255.506	B18B21000030001	MAGLIONE		398.585,45 €	162.903,15 €	235.682,30 €	235.682,30 €	-87.124,59 €	148.557,71 €		87.124,59 €	87.124,59 €	- €	- €	- €		- €				
MN	258 PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 455/2023	B12H19000040001	CARRERA		4.422.936,23 €	206.673,28 €	4.216.262,95 €	1.605.540,95 €	-568.088,17 €	1.037.452,78 €	2.610.722,00 €	-1.542.633,83 €	1.068.088,17 €		2.110.722,00 €	2.110.722,00 €						
MN	258,1 PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 774/2024	B18H24001110005	CARRERA		2.055.216,00 €		2.055.216,00 €			- €		500.000,00 €	500.000,00 €		1.555.216,00 €	1.555.216,00 €						
esaurim ento	269 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO	B19D16000270001	VARI		3.985.230,14 €	3.948.794,81 €	36.435,33 €	36.435,33 €	-36.435,33 €	- €	- €	36.435,33 €	36.435,33 €	- €	- €	- €		- €				
esaurim ento	275 ACCORDO PROGRAMMA NUOVO LICEO AGNOLETTI - edificio per Aule a Sesto F.no	VARI	CARRERA		1.390.855,89 €	1.384.877,89 €	5.978,00 €	5.978,00 €	-5.978,00 €	- €		5.978,00 €	5.978,00 €	- €	- €	- €		- €				
GO_PS	277,5 Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC	B99E19000270005	TARTARI		1.691.685,27 €	506.943,07 €	1.184.742,20 €	1.084.742,20 €	100.000,00 €	1.184.742,20 €		- €	- €	- €	- €	- €		- €				
GO_PS	277,6 DSG PROGETTO DI ECCELLENZA	B13C23000140001	GRAMIGNA		126.340,72 €		126.340,72 €			- €		126.340,72 €	126.340,72 €	- €	- €	- €		- €				
esaurim ento	278 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO	B15B18010210001 (LAVORI) B12G19000050001 (ST)	VARI (Coordinatore Persiani)		4.900.000,00 €	2.372.263,40 €	2.527.736,60 €	2.527.736,60 €	-939.529,05 €	1.588.207,55 €	- €	139.529,05 €	139.529,05 €	- €	800.000,00 €	800.000,00 €						
esaurim ento	279 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ATENEO - ACCORDO QUADRO	B15B18010220001 (LAVORI) B12G19000060001 (ST)	VARI (Coordinatore Maglione)		4.800.000,00 €	1.417.579,52 €	3.382.420,48 €	3.482.420,48 €	-1.504.610,51 €	1.977.809,97 €	- €	223.316,80 €	223.316,80 €	- €	1.181.293,71 €	1.181.293,71 €		- €				
MN	280 SOSTITUZIONE UTA DI ATENEO	B92G19000730001	AGNELLO		550.000,00 €		550.000,00 €	49.665,47 €	-49.665,47 €	- €	500.334,53 €	-150.334,53 €	350.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €						
MN	281 INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITA'	DA PRENDERE	CARRERA		310.000,00 €		310.000,00 €	29.139,40 €	-29.139,40 €	- €	280.860,60 €	29.139,40 €	310.000,00 €	- €	- €	- €		- €				
esaurim ento	282 Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento	VARI	PERSIANI		1.064.845,42 €	302.220,67 €	762.624,75 €	622.963,75 €	-53.743,91 €	569.219,84 €	139.661,00 €	53.743,91 €	193.404,91 €	- €	- €	- €		- €				
GO_PS	283 Realizzazione dell'edificio di completamento del Rise B destinato a laboratori di ricerca per le esigenze del Polo Scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino	B95E22000640001	PERSIANI		4.032.809,94 €	36.753,35 €	3.996.056,59 €	229.056,22 €	-16.462,51 €	212.593,71 €	1.500.000,00 €	-983.537,49 €	516.462,51 €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		2.267.000,37 €		2.267.000,37 €	- 2.267.000,37 €	- €

GO_PS	287	NUOVA SEDE DIPARTIMENTO E SCUOLA DI AGRARIA - Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no.	CUP ESTERNO	TARTARI		59.997.638,27 €	4.058.904,21 €	55.938.734,06 €	8.058.904,21 €	-7.579.759,71 €	479.144,50 €	14.879.829,85 €	-7.300.070,14 €	7.579.759,71 €	25.000.000,00 €	-10.120.170,15 €	14.879.829,85 €	25.000.000,00 €	8.000.000,00 €			8.000.000,00 €	
GO_PS	288	PLESSO AULE CAMPUS CAREGGI - nuova realizzazione	B93H20000300005	PERSIANI	5.656.420,90	28.061.081,84 €	421.666,08 €	33.295.836,66 €	3.382.499,12 €	-2.477.904,16 €	904.594,96 €	8.256.916,64 €	-4.891.102,73 €	3.365.813,91 €	16.000.000,00 €	-8.630.993,11 €	7.369.006,89 €	21.656.420,90 €					
GO_PS	289	ISTITUTI ANATOMICI - Riqualficazione edificio 10	B11B21006070001	TARTARI		41.464.113,66 €		41.464.113,66 €			- €			- €			- €	41.464.113,66 €				41.464.113,66 €	
esaurim ento	290	FpO tendostruttura temporanea	B17H21000700001	GIANNONI		347.613,43 €	315.130,28 €	32.483,15 €	32.483,15 €	- €	32.483,15 €			- €			- €						
esaurim ento	290,1	Realizzazione di una Tendostruttura - PNRR	B93H20000500001	GIANNONI		1.937.762,83 €	1.731.064,79 €	206.698,04 €	206.698,04 €	- €	206.698,04 €			- €			- €						
GO_PS	291	Complesso Santa Marta - Riqualficazione e adeguamento del sistema infissi	B98H22000410006	MAGLIONE		5.868.037,86 €	113.274,44 €	5.754.763,42 €	186.725,56 €	- €	186.725,56 €	1.158.602,51 €	-500.000,00 €	658.602,51 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	3.409.435,35 €		3.409.435,35 €	-3.409.435,35 €	- €	
GO_PS	293	Nuovo edificio per i centri C.E.T.E.C.S e C.R.I.S.T. nella/Area del Polo Scintifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino	B95E22000210001	MAGLIONE		4.760.779,40 €	112.609,86 €	4.648.169,54 €	127.390,14 €	-5.883,94 €	121.506,20 €	796.311,75 €	5.883,94 €	802.195,69 €	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	2.724.467,65 €		2.724.467,65 €	-2.724.467,65 €	- €	
GO_PS	294	Risanamento conservativo e riordino funzionale dell'edificio denominato "Ex Geografia" in Via Laura - Firenze	B19I22000340001	MAGLIONE		1.734.206,60 €	33.396,29 €	1.700.810,31 €	56.603,71 €	-56.145,50 €	458,21 €	286.682,64 €	56.145,50 €	342.828,14 €	350.000,00 €		350.000,00 €	1.007.523,96 €		1.007.523,96 €	-1.007.523,96 €	- €	
GO_PS	295	Realizzazione nuovo edificio per Aule a Sesto Fiorentino	B95E22000650005	GRAMIGNA		5.782.432,15 €	1.644,66 €	5.780.787,49 €	248.355,34 €	-193.879,06 €	54.476,28 €	938.269,59 €	-306.120,94 €	632.148,65 €	1.600.000,00 €	500.000,00 €	2.100.000,00 €	2.994.162,56 €		2.994.162,56 €	-2.994.162,56 €	- €	
GO_PS	296	PNRR M1C3 - RESTAURO DEL GIARDINO STORICO DI VILLA LA QUIETE	B16C22000110006	IACOVIELLO		1.725.402,40 €	1.015.597,88 €	709.804,52 €	709.804,52 €	- €	709.804,52 €			- €	- €		- €					- €	
GO_PS	297	EX Meccanotessile - Nuovo insediamento universitario	B17G23000310005	MAGLIONE		5.500.000,00 €		5.500.000,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	- €	2.800.000,00 €	-2.600.000,00 €	200.000,00 €	2.500.000,00 €	300.000,00 €	2.800.000,00 €	2.500.000,00 €				- €	
GO_PS	298	ITACA - PNRR interventi edilizi PNRR MISS. 4 COMP. 2 LINEA 3.1 ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for	B53C22001790006	BESSI		118.563,90 €		118.563,90 €	118.563,90 €	- €	118.563,90 €			- €			- €					- €	
GO_PS	299	ITINERIS - PNRR interventi edilizi PNRR MISS. 4 COMP. 2 LINEA 3.1 ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research	B53C22002150006	MAGLIONE		120.409,35 €		120.409,35 €	120.409,35 €	- €	120.409,35 €			- €			- €					- €	
MS	300	nuovo accordo quadro manutenzione straordinaria 2025-2029	DA PRENDERE	CARRERA	9.000.000,00	9.000.000,00 €		9.000.000,00 €		- €	- €		500.000,00 €	500.000,00 €		1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	7.000.000,00 €					
GO_PS	301	PALEO - Paleontologia PNRR	B17B22001330006	IACOVIELLO		254.838,96 €		254.838,96 €		- €	- €		254.383,96 €	254.383,96 €			- €						
MN	302	CPI sede aule Sesto F.no - messa a norma antincendio	DA PRENDERE	CARRERA	4.900.000,00	4.900.000,00 €		4.900.000,00 €			- €		200.000,00 €	200.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.700.000,00 €					
altro	990	RISERVE	VARI	TARTARI		392.069,19 €	213.360,00 €	178.709,19 €	178.709,19 €	-70.768,98 €	107.940,21 €		70.768,98 €	70.768,98 €			- €					- €	
altro	999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI	VARI	TARTARI		236.731,08 €	52.392,36 €	184.338,72 €	184.338,72 €		184.338,72 €			- €			- €					- €	
UTILE						19.600.000,00			212.394.623,05	29.664.251,15 €	-16.457.344,92 €	13.206.906,23 €	44.950.940,06 €	-18.516.764,39 €	26.434.175,67 €	51.550.000,00 €	-2.798.055,91 €	48.751.944,09 €	72.259.010,79 €	51.942.586,27 €	12.402.589,89 €	-12.602.589,89 €	51.742.586,27 €

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
01.01.01.05.01.02											
999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		26.149,21					8.676,99	34.826,20		34.826,20
Subtotale 01.01.01.05.01.02			26.149,21					8.676,99	34.826,20		34.826,20
01.01.02.01.01.06											
277,5	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC							113.349,73	113.349,73		113.349,73
999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		92.939,69					13.695,89	106.635,58		106.635,58
Subtotale 01.01.02.01.01.06			92.939,69					127.045,62	219.985,31		219.985,31
01.01.02.02.01.01											
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano							129.842,16	129.842,16		129.842,16
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEIO - Messa a Norma e Sicurezza							60.000,00	60.000,00		60.000,00
277,5	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC							133.145,79	133.145,79		133.145,79
288	PLESSO AULE CAMPUS CAREGGI - nuova realizzazione							79.187,10	79.187,10		79.187,10
290,1	Realizzazione di una Tendostruttura - PNRR							47.321,36	47.321,36		47.321,36
Subtotale 01.01.02.02.01.01								449.496,41	449.496,41		449.496,41
01.01.02.05.01.01											
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano							166.896,00	166.896,00		166.896,00
93,8	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1		38,04						38,04		38,04
250	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17							4.630,72	4.630,72		4.630,72
282	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento		3.047,07						3.047,07		3.047,07

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
	Subtotale	01.01.02.05.01.01	3.085,11					171.526,72	174.611,83		174.611,83
01.01.02.06.01.02											
20	SPESE TECNICHE E COLLAUDI		105.339,19						105.339,19		105.339,19
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		24.362,03						24.362,03		24.362,03
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano		218,20					190.132,03	190.350,23		190.350,23
93,8	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1		6.145,20						6.145,20		6.145,20
159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA		13,39						13,39		13,39
161	Riqualificazione scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa		146.795,34						146.795,34		146.795,34
161,3	Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12		84.003,87						84.003,87		84.003,87
231,2	Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi		15.105,29						15.105,29		15.105,29
250	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17		61.174,52					34.619,46	95.793,98		95.793,98
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza		169.947,54					136.112,98	306.060,52		306.060,52
255,4	MS ATENEO - messa a norma antiincendio plesso didattico Santa Teresa Laboratorio Modelli (Lav. 255.502)		334,53					24.156,85	24.491,38		24.491,38
255,5	MS ATENEO - Intervento di adeguamento impiantistico D.A. G.R.I. piano primo in via Maragliano, 77 (EX 1.122)		1.570,25						1.570,25		1.570,25
255,6	MS ATENEO - Intervento di restauro e risanamento "VILLINO LA PACE" - ARCETRI - Lav. 255.506		77.496,55		21.282,72			49.778,44	148.557,71		148.557,71
258	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI - DM 455/2023				1.037.452,78				1.037.452,78		1.037.452,78
278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		353.277,28					1.232.450,20	1.585.727,48		1.585.727,48
279	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATENEO - ACCORDO QUADRO		158.937,66					1.818.872,31	1.977.809,97		1.977.809,97
282	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento		566.172,77						566.172,77		566.172,77

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
283	Realizzazione dell'edificio di completamento del Rise B destinato a laboratori di ricerca per le esigenze del Polo							212.593,71	212.593,71		212.593,71
287	NUOVA SEDE DIPARTIMENTO E SCUOLA DI AGRARIA - Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no.							479.144,50	479.144,50		479.144,50
288	PLESSO AULE CAMPUS CAREGGI - nuova realizzazione							825.407,86	825.407,86		825.407,86
290	FpO tendostruttura temporanea							32.483,15	32.483,15		32.483,15
290,1	Realizzazione di una Tendostruttura - PNRR							159.376,68	159.376,68		159.376,68
291	Complesso Santa Marta - Riqualficazione e adeguamento del sistema infissi							186.725,56	186.725,56		186.725,56
293	Nuovo edificio per i centri C.E.T.E.C.S e C.R.I.S.T. nella'Area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino							121.506,20	121.506,20		121.506,20
294	Risanamento conservativo e riordino funzionale dell'edificio denominato "Ex Geografia" in Via Laura -Firenze							458,21	458,21		458,21
295	Realizzazione nuovo edificio per Aule a Sesto Fiorentino							54.476,28	54.476,28		54.476,28
296	PNRR MIC3 - RESTAURO DEL GIARDINO STORICO DI VILLA LA QUIETE				709.804,52				709.804,52		709.804,52
298	ITACA - PNRR interventi edilizi PNRR MISS. 4 COMP. 2 LINEA 3.1 ITACA SR - Potenziamento the				118.563,90				118.563,90		118.563,90
299	ITINERIS - PNRR interventi edilizi PNRR MISS. 4 COMP. 2 LINEA 3.1 'ITINERIS - Italian Integrated				120.409,35				120.409,35		120.409,35
990	RISERVE		83.399,28					24.540,93	107.940,21		107.940,21
999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		20.123,54					8.049,90	28.173,44		28.173,44
Subtotale 01.01.02.06.01.02			1.874.416,43		2.007.513,27			5.590.885,25	9.472.814,95		9.472.814,95
01.01.02.06.01.03											
208,1	Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate		409,60						409,60		409,60
Subtotale 01.01.02.06.01.03			409,60						409,60		409,60
01.01.02.06.01.04											

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa		1.088.708,22						1.088.708,22		1.088.708,22
	Subtotale 01.01.02.06.01.04		1.088.708,22						1.088.708,22		1.088.708,22
A01.01.02.01.01.01											
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa		218.074,81						218.074,81		218.074,81
	Subtotale A01.01.02.01.01.01		218.074,81						218.074,81		218.074,81
A01.01.02.01.01.06											
999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		3.709,87						3.709,87		3.709,87
	Subtotale A01.01.02.01.01.06		3.709,87						3.709,87		3.709,87
A01.01.02.06.01.02											
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF							1.175,06	1.175,06		1.175,06
231,2	Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi		14.584,98						14.584,98		14.584,98
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Messa a Norma e Sicurezza		26.788,61						26.788,61		26.788,61
	Subtotale A01.01.02.06.01.02		41.373,59					1.175,06	42.548,65		42.548,65
D01.01.02.02.01.01											
277,5	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC				938.246,68				938.246,68		938.246,68
	Subtotale D01.01.02.02.01.01				938.246,68				938.246,68		938.246,68
D01.01.02.06.01.02											
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano				550.000,00				550.000,00		550.000,00
278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO				2.480,07				2.480,07		2.480,07

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI				2.130,63				2.130,63		2.130,63
	Subtotale D01.01.02.06.01.02				554.610,70				554.610,70		554.610,70
P01.01.01.05.01.02											
999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI							3.752,54	3.752,54		3.752,54
	Subtotale P01.01.01.05.01.02							3.752,54	3.752,54		3.752,54
P01.01.02.01.01.06											
999	INCENTIVO 80% INTERVENTI CHIUSI		5.110,46						5.110,46		5.110,46
	Subtotale P01.01.02.01.01.06		5.110,46						5.110,46		5.110,46
	Totale complessivo		3.353.976,99		3.500.370,65			6.352.558,59	13.206.906,23		13.206.906,23
	UNIFI	9.706.535,58			ESTERNI	3.500.370,65		ORDINARIA			

Tabella “Richiesta di attivazione procedure di posizioni di professore Ordinario nell’ambito della programmazione 2024”

Dipartimento	PO art. 18 c. 1	PO art. 18 c. 4 ter
ARCHITETTURA (DIDA)		GSD 08/CEAR-11 (Restauro e storia dell'architettura) SSD CEAR-11/B (Restauro dell'architettura)
CHIMICA 'UGO SCHIFF'	GSD 03/CHEM-03 (Chimica generale e inorganica) SSD CHEM-03/A (Chimica generale e inorganica) GSD 03/CHEM-05 (Chimica organica) SSD CHEM-05/A (Chimica organica)	
FISICA E ASTRONOMIA		GSD 02/PHYS-01 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni) SSD PHYS-01/A (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni)
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (DINFO)		GSD 09/IINF-05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) SSD IINF-05/A (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIEF)		GSD 09/IIND-04 (Tecnologie e sistemi di lavorazione) SSD IIND-04/A (Tecnologie e sistemi di lavorazione)
LETTERE E FILOSOFIA (DILEF)	GSD 11/PHIL-04 (Estetica e filosofia dei linguaggi) SSD PHIL-04/A (Estetica)	
MATEMATICA E INFORMATICA 'ULISSE DINI' (DIMAI)		GSD 01/MATH-03 (Analisi matematica, probabilità e statistica matematica) SSD MATH-03/A (Analisi matematica)
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO (NEUROFARBA)		<u>GSD 06/MEDS-17 (Malattie dell'apparato visivo)</u> <u>SSD MEDS-17/A (Malattie dell'apparato visivo)</u>
SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO"	<u>GSD 06/MEDS-08 (Endocrinologia, nefrologia e scienze dell'alimentazione e del benessere)</u> <u>SSD MEDS-08/A (Endocrinologia)</u>	
SCIENZE DELLA TERRA (DST)		GSD 04/GEOS-03 (Geografia fisica, geomorfologia e geologia applicata) SSD GEOS-03/B (Geologia applicata)
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DSPS)		GSD 11/HIST-03 (Storia contemporanea) SSD HIST-03/A (Storia contemporanea)
STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI "G. PARENTI" (DISIA)		GSD 13/STAT-03 (Demografia e statistica sociale) SSD STAT-03/A (Demografia)
STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO (SAGAS)	GSD 11/GEOG-01 (Geografia) SSD GEOG-01/A (Geografia)	
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI)		GSD 07/AGRI-04 (Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi) SSD AGRI-04/A (Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali)
totali	5	10

LEGENDA

sottolineato: il SSD per il quale è prevista l'attività assistenziale presso l'AOU Careggi

in corsivo: posizione attivata con l'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito della presa di servizio di RTD b) nelle procedure attivate nell'ambito dei progetti Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027, già RTD a) su FFO (nota prot. 43527 del 26 febbraio 2024)

Tabella "Programmazione triennale per gli anni 2024-2026 residua - modifiche novembre 2024" allegato 1

Dipartimento	RTD - posizioni residue programmazione approvata dal Cda 26 marzo 2024	RTD - posizioni residue con modifiche in approvazione CdA novembre 2024
ARCHITETTURA (DIDA)	ICAR/14, ICAR/17, ICAR/19, ICAR/15, ICAR/14, ICAR/13, ICAR/13, ICAR/13, ICAR/13, ICAR/20, ICAR/12, ING-IND/11, ICAR/18	ICAR/14, ICAR/17, ICAR/19, ICAR/15, ICAR/14, ICAR/13 , ICAR/13, ICAR/13, ICAR/13, ICAR/20, ICAR/12, ING-IND/11, ICAR/18
BIOLOGIA (BIO)	BIO/07, BIO/03, BIO/18	BIO/07 , BIO/03, BIO/18
CHIMICA 'UGO SCHIFF'	CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/06, CHIM/09	CHIM/06 (CHEM-05/A) , CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/09
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA)	ICAR/07, ICAR/02	ICAR/07 , ICAR/02
INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIEF)	ING-IND/15, ING-IND/17, ING-IND/16, ING-IND/10, ING-IND/08, ING-IND/35, CHIM/07, MAT/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/15, ING-IND/22	ING-IND/15, ING-IND/17, ING-IND/16, ING-IND/10, ING-IND/08 , ING-IND/35, CHIM/07, MAT/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/15, ING-IND/22
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA	MED/24, MED/10, MED/21, MED/31, MED/44*, MED/15, MED/22, MED/46, BIO/16, M-EDF/02, MED/04, MED/09, MED/18	MED/24, MED/10, MED/21, MED/31, MED/44*, MED/15, MED/22, MED/46 , BIO/16, M-EDF/02, MED/04, MED/09, MED/18
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO (NEUROFARBA)	MED/26, MED/38, M-PSI/02, MED/32, M-PSI/01, BIO/14, CHIM/08, MED/26	MED/26 , MED/38, M-PSI/02, MED/32, M-PSI/01, BIO/14, CHIM/08, MED/26
SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO"	BIO/11, MED/36, BIO/10, MED/12, MED/04, MED/40, BIO/13, MED/36, BIO/11	BIO/11, MED/36, BIO/10 , MED/12, MED/04, MED/40, BIO/13, MED/36, BIO/11
STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI "G. PARENTI" (DISIA)	INF/01, SECS-S/01 , SECS-S/03, INF/01, SECS-S/01	INF/01, SECS-S/01 , SECS-S/03, INF/01, SECS-S/01
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI)	AGR/03, AGR/16, AGR/19, BIO/03, AGR/04, AGR/07, AGR/10, AGR/11, AGR/13, AGR/16, AGR/19, BIO/03, IUS/03, AGR/06, AGR/05, AGR/07, AGR/18, AGR/05	AGR/03 , AGR/16, AGR/19, BIO/03, AGR/04, AGR/07, AGR/10, AGR/11, AGR/13, AGR/16, AGR/19, BIO/03, IUS/03, AGR/06, AGR/05, AGR/07, AGR/18, AGR/05

LEGENDA

In grassetto: SSD in ordine di priorità

SSD barrati: il Dipartimento ha richiesto di non mantenerlo in programmazione

Celle evidenziate: Dipartimenti di area medica

Tabella "Richiesta di attivazione procedure di posizioni di ricercatore a tempo determinato (RTT)" - allegato 2

Dipartimento	RTT	RTT con riserva art. 24 comma 1bis	RTT con riserva art.14 comma 6 - septiesdecies del D.L. 36/2022
ARCHITETTURA (DIDA)			GSD 08/CEAR-08 (Design, Tecnologia dell'Architettura, Architettura Tecnica e Gestione dell'Ambiente Costruito) SSD CEAR-08/D (Design)
BIOLOGIA (BIO)			GSD 05/BIOS-05 (Ecologia) SSD BIOS-05/A (Ecologia)
CHIMICA 'UGO SCHIFF'	<i>GSD 03/CHEM-05 (Chimica organica) SSD CHEM-05/A (Chimica Organica)</i>	GSD 03/CHEM-02 (Chimica fisica) SSD CHEM-02/A (Chimica fisica)	
FISICA E ASTRONOMIA			GSD 02/PHYS-04 (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni) SSD PHYS-04/A (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni)
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA)			GSD 08/CEAR-01 (Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime) SSD CEAR-01/B (Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia)
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (DINFO)			GSD 09/IINF-05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) SSD IINF-05/A (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIEF)			GSD 09/IIND-06 (Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente) SSD IIND-06/A (Macchine a fluido)
MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA			GSD 06/ MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate) SSD MEDS-26/A (Scienze tecniche di medicina di laboratorio)
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E DELLA SALUTE DEL BAMBINO (NEUROFARBA)			<u>GSD 06/MEDS-12 (Neurologia)</u> <u>SSD MEDS-12/A (Neurologia)</u>
SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO"			GSD 05/BIOS-07 (Biochimica) SSD BIOS-07/A (Biochimica)
SCIENZE GIURIDICHE (DSG)			GSD 12/GIUR-05 (Diritto costituzionale e pubblico) SSD GIUR-05/A (Diritto costituzionale e pubblico)
STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI "G. PARENTI" (DISIA)			GSD 13/STAT-01 (Statistica) SSD STAT-01/A (Statistica)
FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA (FORLILPSI)			GSD 11/PAED-02 (Ricerca educativa, didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale) SSD PAED-02/A (Didattica e pedagogia speciale)
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI)		GSD 07/AGRI-03 (Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali) SSD AGRI-03/A (Arboricoltura generale e coltivazioni arboree)	
totali	1	2	12

sottolineato: il SSD per il quale è prevista l'attività assistenziale presso l'AOU Careggi

In corsivo: posizione attivata con l'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito della presa di servizio di RTD b) nelle procedure attivate nell'ambito dei progetti Dipartimenti 2023-2027, già RTD a) su FFO (nota prot. 43527 del 26febbraio 2024)

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL COSTO CONTRATTUALE PARZIALE
DELLA PROROGA BIENNALE DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO
A TEMPO DETERMINATO**

TRA

Pluriversum S.r.l con sede legale Piazza della Badia 4, Siena, C.F. /P. IVA 00942960527, in persona del Suo rappresentante legale, Vincenzo Bianculli, nato a Lecce il 20/04/1983, domiciliato per la carica presso la sede di via Foggini 37/45, Firenze e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 1/10/2024

E

l'Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, in seguito indicata "Università", rappresentata dalla Prof.ssa Alessandra Petrucci in qualità di Rettrice, nata a Milano, il 10 marzo 1962, domiciliata per la sua carica presso l'Università degli Studi di Firenze - piazza San Marco, n. 4 – 50121 Firenze

PREMESSO

- che il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, in relazione alle procedure di reclutamento di RTD, ha previsto all'art. 14, comma 6-sexiesdecies, che *“Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
- che pertanto le proroghe biennali di contratti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono disciplinate dalla normativa previgente;
- che Pluriversum srl ha interesse a sostenere una ricerca industriale mirante ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi, oltre a migliorare quelli già esistenti; che la ricerca abbia un carattere empirico e sperimentale con particolare riferimento alle prospettive applicative della formazione e dell'orientamento, con particolare focus sull'innovazione dei

modelli di orientamento sostenibile e delle competenze green nell'economia sociale. Infine che la ricerca preveda l'avvio di specifiche indagini sul campo, innovazioni metodologiche e sperimentazioni di nuovi attività e interventi, nell'ambito educativo e in quello delle politiche per il lavoro e per l'apprendimento permanente;

- che presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) è stato attivato un posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, a tempo pieno, nel settore concorsuale 11/D2 (Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa), settore scientifico-disciplinare M-PED/04 (Pedagogia sperimentale) il cui contratto sottoscritto con la dott.ssa SABINA FALCONI, ha decorrenza a far data dal 31/12/2021 con termine 30/12/2024;

- che Pluriversum srl ha finanziato la copertura parziale del suddetto contratto attivato nell'ambito del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062;

- che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024, con D.R. 800 del 20 giugno 2024, a dott.ssa Sabina Falconi è stata inquadrata nel gruppo scientifico-disciplinare 11/PAED-02 (Ricerca educativa, didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale), settore scientifico-disciplinare PAED-02/B (Pedagogia sperimentale);

tutto ciò premesso ed atteso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

2.1 - Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento parziale, per un periodo di due anni, da parte di Pluriversum S.r.l. della proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, tempo pieno, della dott.ssa Sabina Falconi,

gruppo scientifico-disciplinare 11/PAED-02 (Ricerca educativa, didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale) settore scientifico-disciplinare PAED-02/B (Pedagogia sperimentale), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), a decorrere dal 31 dicembre 2024 al 30 dicembre 2026.

2.2 - L'importo complessivo del finanziamento è pari ad € 55.000,00 destinati a finanziare la proroga biennale del contratto triennale di ricercatore di cui al punto 2.1.

2.3 – Nel caso di proroga del contratto, disposta ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, il costo del contratto è carico del fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo come previsto dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato.

2.4 – La presente convenzione è soggetta a ridefinizione nel caso in cui il Ricercatore richieda di modificare il regime di impegno.

ART. 3

3.1 - La suddetta proroga biennale del contratto sarà attivata dall'Università mediante la procedura ai sensi della normativa in materia, subordinatamente al perfezionamento della presente convenzione, al versamento previsto all'art. 4 e al deposito delle relative garanzie. In relazione a ciò il Dipartimento assicura tutte le attività necessarie all'attivazione da parte dell'Università della procedura di proroga.

3.2 - Nell'ipotesi in cui il Ricercatore, con copertura dei costi retributivi a carico della presente Convenzione, nell'esercizio dei suoi diritti, cessi per qualsivoglia ragione dal servizio, la Convenzione si risolverà di diritto per la parte che riguarda tale rapporto, fatti salvi gli effetti già prodotti.

3.3 - La stipula della presente Convenzione non obbliga l'Università alla sottoscrizione della proroga biennale del personale ricercatore nell'ipotesi di impedimenti giuridici alla stessa; in tal caso, se l'impedimento giuridico è di carattere temporaneo, l'efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza dell'impedimento. Se, al contrario, l'impedimento è di carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e Pluriversum S.r.l. non sarà più tenuta all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 2 della presente Convenzione in proporzione

all'impedimento e, per l'effetto, l'Università sarà tenuta a restituire le somme eventualmente ricevute e non utilizzate.

ART. 4

4.1 - Il finanziamento, pari ad € 55.000,00 come previsto all'art. 2, verrà corrisposto alla stipula della presente Convenzione all'Università in unico versamento nel rispetto dei termini stabiliti.

4.2. - L'importo di cui sopra potrà essere rideterminato in applicazione delle innovazioni legislative, interpretative e modificative del trattamento economico spettante ai docenti universitari o ricercatori e comunque dovrà corrispondere alle somme che l'Università è effettivamente tenuta ad erogare.

4.3 La rendicontazione delle attività di ricerca finanziate dovrà essere presentata annualmente da parte della dott.ssa Falconi a Pluriversum S.r.l., con dettaglio dei risultati raggiunti. I dati della ricerca saranno resi disponibili a Pluriversum S.r.l. nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale.

La rendicontazione della spesa e la condivisione dei risultati della ricerca avverranno secondo le seguenti modalità:

a) Rendicontazione finanziaria:

Il Dipartimento fornirà a Pluriversum S.r.l. un rendiconto finanziario semestrale delle spese sostenute, entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre.

- Il rendiconto includerà un dettaglio delle voci di spesa relative al contratto del ricercatore.

b) Rendicontazione scientifica:

- La dott.ssa Falconi presenterà una relazione scientifica annuale sulle attività di ricerca svolte, entro il 31 ottobre di ogni anno.
- Al termine del biennio, entro il 31 ottobre 2026, verrà presentata una relazione scientifica finale comprensiva dei risultati raggiunti.

c) Cronoprogramma delle attività:

- Entro il 20 febbraio 2025: presentazione del piano dettagliato delle attività di ricerca per il biennio.
- Ogni sei mesi: incontri di aggiornamento tra la dott.ssa Falconi, la referente scientifica e Pluriversum S.r.l.

- Entro il 30 dicembre 2026: organizzazione di un evento congiunto per la presentazione dei risultati della ricerca.

d) Condivisione dei risultati:

- I dati della ricerca, nel rispetto della normativa sulla privacy, saranno resi disponibili a Pluriversum S.r.l. in forma aggregata e anonimizzata.
- Le pubblicazioni scientifiche derivanti dalla ricerca saranno condivise con Pluriversum S.r.l., nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
- Pluriversum S.r.l. avrà la possibilità di utilizzare i risultati della ricerca per le proprie attività, citando la fonte e nel rispetto degli accordi di riservatezza.

ART. 5

Le attività di ricerca e sviluppo produrranno nuove conoscenze applicabili al miglioramento dei servizi di orientamento, con particolare attenzione all'integrazione di competenze green e principi di sostenibilità, il ricercatore si occuperà di sviluppare modelli innovativi di orientamento permanente verso studenti, giovani, adulti, migranti e gruppi svantaggiati.

Dettaglio delle attività:

- a) Sviluppare modelli innovativi di orientamento permanente per l'inclusione di migranti e gruppi svantaggiati;
- b) Integrare principi di sostenibilità e competenze green nei modelli esistenti di orientamento;
- c) Progettare e realizzare nuovi prodotti digitali e materiali formativi innovativi nell'ambito dell'orientamento sostenibile;
- d) Implementare nuove funzionalità legate all'orientamento sostenibile e alle competenze green nella piattaforma Sorprendo;
- e) Costruire modelli per la valutazione degli interventi orientativi in ottica di miglioramento ed analisi dell'impatto sui beneficiari finali;
- f) Formare operatori e altro personale interno ed esterno all'azienda sulle tematiche legate all'orientamento sostenibile e allo sviluppo di carriera.

Durante il biennio svolgerà l'attività secondo un programma concordato tra Pluriversum S.r.l. e il Direttore del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell'Università, previa approvazione del Consiglio, fermo restando l'indipendenza del Dipartimento e/o l'integrità e l'autonomia di giudizio del Ricercatore.

ART. 6

La presente Convenzione ha la durata di due anni dalla sottoscrizione ed è soggetta a eventuale proroga pari al periodo di astensione obbligatoria per maternità prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 151/2001 come disposto ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022.

ART. 7

Per qualsiasi controversia legata all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/10/1986 n. 131.

Per l'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice - Prof.ssa Alessandra Petrucci _____

Per Pluriversum S.r.l.

Il Presidente _____

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO

TRA

La Federazione nazionale Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medicina e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, C.F. 01682270580, in seguito indicata “FNO TSRM e PSTRP”, rappresentata dalla dott.ssa Teresa Calandra in qualità di Presidente, nata a Palermo, il 5 giugno 1968, domiciliata per la carica presso la FNO TSRM e PSTRP - via Magna Grecia, n. 30/A - 00183 Roma, e a ciò autorizzata con deliberazione del Comitato centrale n. 99 del 27 agosto 2024 e n. 114 del 4 ottobre 2024.

E

l’Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, in seguito indicata “Università”, rappresentata dalla Prof.ssa Alessandra Petrucci in qualità di Rettrice, nata a Milano, il 10 marzo 1962, domiciliata per la sua carica presso l’Università degli Studi di Firenze - piazza San Marco, n. 4 – 50121 Firenze

PREMESSO

- che il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, in relazione alle procedure di reclutamento di RTD, ha previsto all’art. 14 comma 6-quinquiesdecies “[...] *a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027*”;

- che la nota ministeriale 8998 del 8 luglio 2022 prevede che “*sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n.*

79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...], indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca”;

- che, in adempimento delle disposizioni sopracitate, si precisa che 1) i fondi a copertura della posizione di ricercatore sono interamente erogati dalla FNO TSRM e PSTRP, sulla base dell'allocazione delle risorse economiche messe a disposizione dalla Commissione di albo nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, in qualità di soggetto esterno; 2) che le tematiche sono in coerenza con il *Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027*;

- che in base al DLgsCPS n. 233/1946, come emendato dalla legge n. 3/2018, la FNO TSRM e PSTRP partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale;

- le Commissioni di albo nazionali della FNO TSRM e PSTRP promuovono e favoriscono tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

- che le motivazioni che giustificano l'interesse al finanziamento della posizione di ricercatore sono lo sviluppo ed il potenziamento di attività di ricerca e di didattica sulle tematiche relative ai profili, i

ruoli e le competenze delle professioni sanitarie con particolare riferimento a quelle dell'area tecnica, riabilitativa e della prevenzione;

- tutto ciò premesso ed atteso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

2.1 - Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento, per un periodo di tre anni, da parte della FNO TSRM e PSTRP di un posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, tempo pieno, nel gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze.

2.2 - L'importo complessivo del finanziamento è pari ad € 162.183,77, di cui € 162.183,77 destinati a finanziare il posto di ricercatore di cui al punto 2.1.

2.3 – Nel caso di scorrimento della graduatoria a seguito di dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio nei primi sei mesi del contratto, la convenzione si intende prorogata dei mesi lavorati dal Ricercatore dimissionario e la FNO TSRM e PSTRP si impegna a garantirne la copertura finanziaria del nuovo contratto triennale di Ricercatore.

2.4 – Nel caso di proroga del contratto, disposta ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità di cui all'art. 16

del DLgs 151/2001, il costo del contratto è carico del fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo come previsto dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato.

2.5 – La presente convenzione è soggetta a ridefinizione nel caso in cui il Ricercatore richieda di modificare il regime di impegno.

ART. 3

3.1 Il suddetto posto a tempo determinato sarà bandito dall'Università mediante procedura selettiva ai sensi della vigente normativa in materia, subordinatamente al perfezionamento della presente convenzione e al versamento previsto all'art. 4. In relazione a ciò il Dipartimento assicura tutte le attività necessarie all'attivazione da parte dell'Università delle procedure per l'assunzione.

3.2 - Nell'ipotesi in cui il neoassunto con copertura dei costi retributivi a carico della presente Convenzione, nell'esercizio dei suoi diritti, cessi per qualsivoglia ragione dal servizio, la Convenzione si risolverà di diritto per la parte che riguarda tale rapporto, fatti salvi gli effetti già prodotti.

3.3 - La stipula della presente Convenzione non obbliga l'Università all'assunzione del personale ricercatore nell'ipotesi di impedimenti giuridici all'assunzione stessa; in tal caso, se l'impedimento giuridico è di carattere temporaneo, l'efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza dell'impedimento all'assunzione. Se, al contrario, l'impedimento è di carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e la FNO TSRM e PSTRP non sarà più tenuto all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 2 della presente Convenzione in proporzione all'impedimento e, per l'effetto, l'Università sarà tenuta a restituire le somme eventualmente ricevute e non utilizzate.

ART. 4

4.1 - Il finanziamento, pari ad € 162.183,77, come previsto all'art. 2, verrà corrisposto all'Università in unica soluzione. soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente, tramite sistema pagoPA.

4.2. - L'importo di cui sopra potrà essere rideterminato in applicazione delle innovazioni legislative,

interpretative e modificative del trattamento economico spettante ai docenti universitari o ricercatori e comunque dovrà corrispondere alle somme che l'Università è effettivamente tenuta ad erogare.

4.3 - Il ricercatore sarà tenuto a presentare alla FNO TSRM e PSTRP una apposita relazione annuale contenente i risultati della ricerca svolta. La FNO TSRM e PSTRP potrà richiedere ulteriori informazioni e approfondimenti.

ART. 5

Il ricercatore svolgerà la sua attività nell'ambito della ricerca relativamente a profili, ruoli e competenze delle professioni sanitarie nel nuovo modello di Servizio Sanitario Nazionale delineato nel PNRR, con specifico riferimento a quelle dell'area tecnica, riabilitativa e della prevenzione, in particolare, tra le altre, alla figura del TSRM. Ai fini dello svolgimento della ricerca, il ricercatore collaborerà con la FNO TSRM e PSTRP, con la Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e con la Fondazione SAPIS centro di ricerca di emanazione della FNO TSRM e PSTRP stessa, partecipando alle sue attività di ricerca correlate alle tematiche della presente convenzione, secondo un programma concordato tra i Presidenti della FNO TSRM e PSTRP e della Fondazione SAPIS e il Direttore del Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, fermo restando l'indipendenza del Dipartimento e/o l'integrità e l'autonomia di giudizio del Ricercatore.

ART. 6

La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione ed è soggetta a eventuale proroga:

- pari al periodo di astensione obbligatoria per maternità prevista dall'art. 16 del DLgs 151/2001 come disposto ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;
- pari ai mesi lavorati dal Ricercatore dimissionario nel caso di scorrimento della graduatoria, fino ad un massimo di sei mesi, garantendo il finanziamento del nuovo contratto triennale di Ricercatore.

ART. 7

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile. Tutte le eventuali dispute connesse all'esecuzione del presente contratto dovranno essere risolte in via amichevole fra le parti. In caso ciò non risultasse possibile, si dichiara sin d'ora che deve considerarsi foro esclusivamente competente il Tribunale di Firenze.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/10/1986 n. 131.

Per l'Università - la Rettrice prof.ssa Alessandra Petrucci _____

Per la FNO TSRM e PSTRP - la Presidente dott.ssa Teresa Calandra _____

Ente	Presenza pagina trasparenza	Obbligo*	note
ASSOCIAZIONI			
Associazione Artes	Si	NO	
Associazione Comitato grandi dighe	NO	NO	
Consortium GARR	Si	Si	
Associazione EGVIA	NO	NO	
Associazione EUA	NO	NO	Diritto belga
Associazione Hydrogen europe	NO	NO	Diritto belga
Associazione Museo Galileo	Si	Si	
Associazione NETVAL	Si	Si	
Associazione Osservatorio bilanci	Si	NO	
Associazione Tour4Eu	NO	NO	Diritto belga
Associazione Valtiberina	NO	NO	
Associazione CUEIM	Si	NO	
Associazione EAWE	NO	NO	
Associazione Boccaccio	NO	NO	
Associazione ETS	NO	NO	
Associazione Museo Preistoria	Si	NO	
Associazione PNI Cube italiana	NO	NO	
Società dantesca italiana	NO	NO	
Associazione Uniscape	Si	NO	
Associazione UPI	NO	Si	Aderito nel 2024
Associazione Urban@it	Si	NO	
Associazione ACSI	NO	NO	
Associazione AIPIN	NO	NO	
Associazione RUIAP	NO	NO	
Associazione SPES	NO	NO	
Associazione Leonardo da Vinci	NO	NO	
Associazione Apenet	NO	NO	
CONSORZI			
Consorzio Almalaurea	Si	Si	
Consorzio CIAFM	Si	Si	
Consorzio CIBM	NO	NO	
Consorzio CINBO	Si	NO	
Consorzio CINECA	Si	Si	
Consorzio CINI	Si	Si	
Consorzio CINID	Si	NO	
Consorzio CINSA	Si	NO	
Consorzio CIRMMP	Si	Si	

Consorzio CISIA	Sì	Sì	In house
Consorzio CNIT	Sì	Sì	
Consorzio COINFO	Sì	Sì	
Consorzio CIBM	NO	NO	
Consorzio Conisma	Sì	Sì	
Consorzio CSGI	Sì	Sì	
Consorzio CUIA	Sì	NO	
Consorzio INAS	Sì	Sì	
Consorzio INBB	Sì	Sì	
Consorzio CIB	Sì	NO	
Consorzio INSTM	Sì	Sì	
Consorzio ICAD	NO	NO	
Consorzio RE-CORD	Sì	NO	
Consorzio TICOM	NO	NO	
Consorzio Copernicus	NO	NO	
Consorzio CI3R	Sì	NO	
FONDAZIONI			
Fondazione Ricerca e Innovazione	Sì	NO	
Fit4MedRob	Sì	NO	
Agritech	Sì	NO	
Sviluppo terapia genica	NO	NO	
MOST	Sì	NO	
CHANGES	Sì	NO	
ICSC	Sì	Sì	
IHEA	Sì	NO	
Maggio Musicale Fiorentino	Sì	NO	
MICS	Sì	NO	
Fondazione per il clima e la sostenibilità	Sì	NO	
Fondazione Piero Bargellini	NO	NO	
Fondazione Enzo Ferroni	NO	NO	
RESTART	Sì	NO	
RETURN	NO	NO	
Fondazione Scienza e Tecnica	Sì	Sì	
SERICS	Sì	Sì	
TICHE	Sì	Sì	
Toscana Life Sciences	Sì	sì	
Cassa di Risparmio di Firenze	Sì	NO	
Cassa di Risparmio di Prato	NO	NO	
Fondazione Sacconi	NO	NO	
ISPRO	Sì	Sì	
PARSEC	Sì	Sì	

Water right and energy foundation	NO	NO	
ITS ATE	Si	NO	
ITS EAT	Si	NO	
ITS Energia e Ambiente	Si	NO	
ITS MITA	Si (Sul sito provincia PO)	NO	
ITS PRIME	Si	NO	
ITS PRODIGI	Si	NO	
ITS SATI	NO	NO	
ITS TAB	Si	NO	
ITS VITA	Si	NO	
SOCIETA'			
AGE	Si	Si	
Azienda Agricola Montepaldi	Si	Si	
CET	Si	NO	
Firenze Fiera	Si	NO	
Italcertiferr	NO	NO	
MNESYS	Si	Si	
NBCF	Si	Si	
NQSTI	NO	Si	
PIN	Si	NO	
Space it up	NO	Si	Costituita settembre 2024
THE	Si	NO	

*DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione)

Omissis.... La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FIRENZE”**

**PARTE I
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE**

Art. 1 - Costituzione - denominazione - durata

- 1.1 È costituita, per iniziativa dei Membri Fondatori Comune di Firenze e Università degli Studi di Firenze, la Fondazione di partecipazione denominata “Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Firenze” (di seguito indicata come “**Fondazione**”), dotata di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dal Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.
- 1.2 La Fondazione intende promuovere ed incentivare la condivisione di energia rinnovabile attraverso la creazione di una comunità di energia rinnovabile (“**CER**”), ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. 162/2019, dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021 e del cd. “Decreto CER” DM MASE 414/2023.
- 1.3 La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.
- 1.4 La Fondazione ha una durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Sede

- 2.1 La Fondazione ha sede legale in Firenze, all’indirizzo risultante dal registro presso il quale sarà iscritta.
- 2.2 Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione; con delibera dell’Assemblea Generale la Fondazione potrà modificare la sede.
- 2.3 Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

Art. 3 - Scopi

- 3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di equità sociale volte a contrastare la povertà energetica mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all’utilizzazione accorta e razionale dell’ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e consistente nell’attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.
- 3.2 Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire comunità di energia rinnovabile ai sensi della Direttiva 2018/2001, dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021, dell’art. 2 della L.R. Toscana n. 42/2022 e del cd. “Decreto CER” DM MASE 414/2023 e di svolgere tutte le attività alla stessa normativamente consentite.
- 3.3 L’obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici, e non quello di realizzare profitti finanziari.

Art. 4 - Attività istituzionale

- 4.1 La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
 - accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia, ivi inclusi quelli previsti dal DM MASE 414/2023, ed eventualmente assegnarli tra i partecipanti alla CER, permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio di Amministrazione;
 - gestire i rapporti con il GSE, direttamente o attraverso un soggetto a ciò delegato (Referente);
 - monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
 - produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
 - svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti agli artt. 31 e 32 del D.lgs. 199/2021;
 - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
 - ideare, tramite processi di partecipazione con i membri, progetti che abbiano ricadute sociali ed ambientali nelle aree locali in cui opera;
 - sviluppare innovazione tecnologica nell'ambito della produzione e consumo di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

- 5.1 Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:
- l'attività di promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili all'interno del territorio della Regione Toscana, con particolare riferimento all'area della Città Metropolitana di Firenze;
 - l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - l'individuazione delle possibili opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza locali, regionali, nazionali ed europee;
 - il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
 - l'analisi e lo studio dei dati di produzione e consumo interni alla Comunità Energetica, finalizzati al miglioramento tecnologico e all'ottimizzazione del funzionamento delle CER;
 - la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori,

- messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di comunicazione dei risultati ottenuti;
 - l'adesione a partnership locali, regionali, nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
 - l'organizzazione e la fornitura di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - l'ideazione e la realizzazione, anche tramite processi di partecipazione con i membri, di progetti che abbiano ricadute sociali ed ambientali nelle aree locali in cui opera;
 - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
- 5.2 La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi.
- 5.3 In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi.
- 5.4 La Fondazione potrà percepire gli incentivi fiscali vigenti *ratione temporis*, e potrà svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia, l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari, nonché la conclusione di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'Appendice B del "Decreto CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" approvato con DM ai sensi dell'art. 11 DM MASE 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 6 - Vigilanza

- 6.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

- 7.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
- 7.2 Il Patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito in modo da preservarne il valore nel tempo.

Art. 8 - Fondo di Dotazione

- 8.1 Il Fondo di dotazione costituito è pari ad euro 50.000,00 e rappresenta la parte intangibile del Patrimonio della Fondazione.
- 8.2 Il Fondo di dotazione è costituito equamente fra i Membri Fondatori, all'atto della costituzione della Fondazione.
- 8.3 Il Fondo di dotazione è formato:
- da conferimenti in denaro, titoli, beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o dagli altri membri, ed espressamente assegnati al Fondo di Dotazione;
 - da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ed espressamente assegnati al Fondo di Dotazione;
 - dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
 - dagli avanzi della gestione, che, con delibera dell'Assemblea Generale, possono essere destinati ad incrementare il Fondo di Dotazione;
 - da contributi espressamente attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 9 - Fondo di Gestione

- 9.1 Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di Gestione, costituito da:
- conferimenti in denaro e in beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri membri ed espressamente assegnati al Fondo di Gestione;
 - rendite e proventi derivanti dal proprio Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al Fondo di Dotazione;
 - eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressa-mente destinate al Fondo di Dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
 - contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;
 - contributi dei membri a fondo perduto e dai finanziamenti dei membri senza interessi;

- eventuali quote partecipative versate dai membri, nel rispetto degli importi previsti per ciascuna categoria;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del Fondo di Dotazione, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
 - i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- 9.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del Fondo di Dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente, nonché per la realizzazione dei suoi scopi e dei progetti deliberati dall'Assemblea Generale su proposta delle singole Assemblee Separate, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.
- 9.3 Sono vietate le erogazioni a sostegno di progetti di soggetti terzi.

Art. 10 - Esercizio finanziario

- 10.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- 10.2 Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dall'Assemblea Generale mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Generale entro il 30 (trenta) aprile successivo.
- 10.3 Qualora particolari esigenze lo richiedano e la normativa di riferimento lo consenta, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno.
- 10.4 Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
- 10.5 Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
- 10.6 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 10.7 Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
- 10.8 La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la distribuzione non sia imposta o prevista per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 11 - Membri

- 11.1 Possono far parte della Fondazione persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 11.2 I membri possono contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con la prestazione di un'attività, anche professionale.
- 11.3 I membri devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 199/2021, ovvero di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della CER.
- 11.4 I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
 - Partecipanti;
 - Sostenitori;
 - Membri Ordinari.
- 11.5 La partecipazione alla Fondazione è aperta e volontaria, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Fondatori

- 12.1 Sono Membri Fondatori il Comune di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze.

Art. 13 - Partecipanti

- 13.1 Possono divenire Membri Partecipanti, nominati tali con delibera adottata dall'Assemblea Generale, tutte le persone, fisiche e/o giuridiche che ne facciano richiesta, dichiarino di condividere le finalità della Fondazione, si impegnino espressamente a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento e contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi in modo analogo a quello dei Fondatori, mediante apporti di beni e/o di denaro.
- 13.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore.

Art. 14 - Sostenitori

- 14.1 Possono ottenere la qualifica di Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamento una tantum di contributi in denaro, annuali o pluriennali, o donazione di beni materiali od immateriali, senza tuttavia poter esercitare alcun diritto di voto all'interno degli organi della Fondazione, il tutto nelle forme e nella misura stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Regolamento.
- 14.2 I Membri Sostenitori devono impegnarsi espressamente a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 15 - Membri Ordinari

- 15.1 Sono Membri Ordinari i soggetti che:
- consumano energia elettrica e sono privi di un impianto di produzione (consumer);

- mettono a disposizione un impianto in qualità di producer;
 - mettono a disposizione un impianto in qualità di prosumer.
- 15.2 Potranno essere Membri Ordinari tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro geografico della CER, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito e/o vulnerabili.
- 15.3 La qualifica di Membro Ordinario, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad essere parte attiva della Fondazione, nel generale obiettivo di possedere una base partecipativa più ampia possibile.

Art. 16 - Perimetro della CER – Sottogruppi - Modalità di ammissione

- 16.1 I membri, ad eccezione dei Sostenitori, devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica sottesa alle cabine primarie rientranti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze e, comunque, entro l'estensione geografica massima di attività della Fondazione, coincidente con la Regione Toscana.
- 16.2 All'interno del perimetro come sopra indicato, i Membri Ordinari sono suddivisi, sulla base del loro punto di connessione, in tanti sottogruppi quante sono le cabine primarie ("**Sottogruppo/i**").
- 16.3 Per l'adesione dei membri alla Fondazione, nel rispetto dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, potrà essere previsto dal Regolamento il versamento di una quota partecipativa il cui ammontare sarà stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 16.4 Chiunque voglia aderire alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:
- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici;
 - dichiarare di accettare le norme dello Statuto.
- 16.5 Sulla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione decide entro trenta giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione scritta e motivata all'interessato. La valutazione del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione.
- 16.6 In esito all'ammissione il richiedente ammesso è iscritto nel Libro dei Membri della Fondazione di cui al successivo art. 32.
- 16.7 I membri, in relazione alla categoria di cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione.
- 16.8 I membri mantengono i propri diritti come clienti finali (consumatori) ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
- 16.9 Tutti i membri hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
 - ricoprire le cariche all'interno della Fondazione, nei limiti di cui al presente Statuto;
 - partecipare alle rispettive Assemblee Separate con diritto di voto;
 - consultare i libri della Fondazione di cui al successivo art. 32 facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione, con facoltà di estrarne copie, anche parziali, a spese del membro richiedente.
- 16.10 Le prestazioni fornite dai membri sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
- 16.11 I membri hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento e degli eventuali altri regolamenti interni, nonché di versare

le eventuali quote partecipative e gli eventuali contributi stabiliti per la realizzazione delle attività della Fondazione.

Art. 17 - Recesso

17.1 È ammessa per ciascun membro la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, fermo restando, in caso di recesso anticipato, l'obbligo di versamento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto, del Regolamento e degli eventuali altri regolamenti interni, nonché il diritto agli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Art. 18 - Esclusione

18.1. L'Assemblea Generale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide l'eventuale esclusione dei Membri Sostenitori.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione decide l'eventuale esclusione dei Membri Ordinari.

18.3. L'esclusione del Membro Sostenitore e del Membro Ordinario può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento e agli eventuali altri regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

18.4. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione.

18.5. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

18.6. I Membri Fondatori non possono essere in nessun caso esclusi dalla Fondazione.

18.7. L'esclusione è deliberata, a seconda dei casi di cui ai commi 18.1 e 18.2, dall'Assemblea Generale ovvero dal Consiglio di Amministrazione dopo che al membro sia stata contestata in forma scritta la circostanza che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea Generale ovvero al Consiglio di Amministrazione avverso la decisione di esclusione, il quale delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima riunione successiva alla decisione di esclusione.

18.8. Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte della CER ai sensi della disciplina vigente, cesserà sia il rapporto partecipativo che qualsiasi beneficio ad esso connesso.

Art. 19 - Diritti degli esclusi e dei receduti

19.1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 17.

19.2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al Patrimonio della Fondazione.

Art. 20 - Successione nella posizione di membro

20.1. In caso di cessione del punto di prelievo o di immissione, ovvero in caso di morte/estinzione del membro della Fondazione, la posizione di membro cessa automaticamente a decorrere dalla data di cessione o di decesso/estinzione, fatto salvo il diritto agli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

PARTE IV ORDINAMENTO

Art. 21 - Organi della Fondazione

21.1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea Generale;
- le Assemblee Separate;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Revisione.

Art. 22 - Il Presidente

22.1. Il Presidente è nominato dal Comune di Firenze e rimane in carica per tre anni.

22.2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali, pubblici o privati, e ogni altro organismo, anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

22.3. Il Presidente svolge altresì la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - L'Assemblea Generale: Composizione - Nomina - Cessazione

23.1. L'Assemblea Generale è composta da:

- un membro nominato dal Fondatore Comune di Firenze;
- un membro nominato dal Fondatore Università degli Studi di Firenze;
- un membro nominato da ciascun Membro Partecipante;
- un membro nominato da ciascuna Assemblea Separata.

23.2. Tutti i componenti restano in carica per tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno successivo alla nomina.

23.3. Il Presidente dell'Assemblea Generale, almeno centoventi giorni prima della data di scadenza del mandato dei suoi componenti, provvede a richiedere ai soggetti od organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, a indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari

del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'Assemblea Generale.

- 23.4. I componenti dell'Assemblea Generale possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.
- 23.5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto od organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente Statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per gli altri componenti dell'Assemblea Generale.
- 23.6. La composizione dell'Assemblea Generale dovrà garantire il rispetto del principio generale della democraticità della CER e dell'assenza di discriminazione.

Art. 24 - L'Assemblea Generale - Decadenza ed Esclusione

- 24.1. L'individuazione dei componenti dell'Assemblea Generale deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
- 24.2. Sono cause di esclusione dall'Assemblea Generale:
 - il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
- 24.3. L'esclusione viene deliberata dagli altri membri dell'Assemblea Generale.

Art. 25 - L'Assemblea Generale - Poteri e competenze

- 25.1. L'Assemblea Generale, anche tenuto conto del parere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, nei casi previsti:
 - a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli da 3 a 5;
 - b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - c) esprime parere consultivo, quando richiesto dalle Assemblee Separate, sulle linee generali dell'attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla stessa;
 - d) delibera in merito ai progetti e alle iniziative promosse dai singoli Sottogruppi per mezzo delle Assemblee Separate e inerenti alla vita e all'ambito territoriale di riferimento di ciascuno;
 - e) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo, come previsto all'art. 10;
 - f) nomina, fra i membri dell'Assemblea Generale, il Presidente e il Vicepresidente;
 - g) nomina il componente del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
 - h) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;
 - i) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
 - j) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
 - k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del Patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
 - l) delibera l'ammissione dei Membri Partecipanti e dei Membri Sostenitori;
 - m) delibera l'esclusione dei Membri Partecipanti e dei Membri Sostenitori;
 - n) svolge tutti gli altri compiti alla stessa attribuiti dal presente Statuto.
 - o) [];

25.2. La partecipazione all'Assemblea Generale è gratuita. Ai suoi componenti potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali, che dovranno essere debitamente documentate.

Art. 26 - L'Assemblea Generale - Convocazione e modalità di svolgimento

- 26.1. L'Assemblea Generale è convocata dal suo Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, che garantiscano la prova di avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, inoltrata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.
- 26.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
- 26.3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
- 26.4. L'Assemblea Generale, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituita in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 26.5. Le adunanze dell'Assemblea Generale possono essere tenute anche in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 26.6. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
- 26.7. Alle adunanze dell'Assemblea Generale partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. L'Assemblea Generale nomina al proprio interno un Segretario della riunione.
- 26.8. Le riunioni dell'Assemblea Generale sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ferma la necessità del voto favorevole dei Fondatori. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea Generale.
- 26.9. Per le decisioni di cui all'art. 25.1, lettere j) e k), è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
- 26.10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
- 26.11. L'Assemblea Generale è preceduta dalle Assemblee Separate.

Art. 27 - Assemblee Separate

- 27.1. Al fine di facilitare il funzionamento dell'Assemblea Generale, essa è preceduta da tante Assemblee Separate quanti sono i Sottogruppi. Ciascuna Assemblea Separata è costituita dai membri del relativo Sottogruppo.
- 27.2. Ogni Assemblea Separata:
- nomina fra i propri membri un Presidente;
 - esprime parere consultivo, quando richiesto dall'Assemblea Generale, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;

- si fa promotrice dei progetti e delle iniziative relative al perimetro geografico di competenza e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale;
 - delibera in merito alle iniziative e ai progetti aventi ricaduta socio-economica nel territorio di riferimento fra quelle proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - delibera sulle materie di competenza dell’Assemblea Generale;
 - nomina il membro delegato a rappresentarla presso quest’ultima. Ciascun delegato è strettamente vincolato a esprimere il voto secondo il mandato ricevuto dall’Assemblea Separata che lo ha eletto.
- 27.3. Le Assemblee Separate costituiscono inoltre il luogo di confronto tra i membri del relativo Sottogruppo ed esercitano poteri consultivi e promozionali.
- 27.4. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Separate nei modi previsti per l’Assemblea Generale. L’avviso di convocazione contiene l’elenco delle materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l’ora della convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore. La data di convocazione dell’ultima Assemblea Separata deve precedere di almeno sei giorni quella fissata per la convocazione dell’Assemblea Generale. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’Assemblea Generale si applicano anche alle Assemblee Separate in quanto compatibili.
- 27.5. Le Assemblee Separate costituiscono espressione della volontà dei Membri Ordinari. I membri delle Assemblee Separate possono assistere all’Assemblea Generale mediante collegamento audio-video che dovrà essere di volta in volta messo a disposizione di ciascuno da parte dell’Assemblea Generale.
- 27.6. Il Regolamento disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento delle Assemblee Separate e le modalità di elezione dei delegati.

Art. 28 – Il Consiglio di Amministrazione – Composizione – Poteri e Modalità di Funzionamento

- 28.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a cinque, compreso il suo Presidente, al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
- 28.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati come segue:
- a) due dal Comune di Firenze, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) due dall’Università degli Studi di Firenze;
 - c) uno dall’Assemblea Generale.
- 28.3. I consiglieri nominati dall’Assemblea della Fondazione sono eletti nel loro ambito a maggioranza assoluta.
- 28.4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno successivo alla nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte dell’Assemblea Generale, o di dimissioni.
- 28.5. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
- 28.6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
- 28.7. In particolare:
- a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3, 4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico;

- b) delibera in merito alla ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;
 - c) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli artt. 18 e 29;
 - d) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Membri Ordinari e può proporre all'Assemblea Generale l'esclusione dei Membri Sostenitori;
 - e) approva il Regolamento della Fondazione e gli eventuali altri regolamenti interni della Fondazione;
 - f) delibera in merito alla stipula di contratti di mutuo e apertura di credito, nonché di fideiussioni;
 - g) delibera in ordine all'accettazione di eredità e donazioni;
 - h) predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di esercizio, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità nonché, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla normativa in materia e dal Codice civile;
 - i) individua nella Fondazione o in un soggetto terzo il soggetto delegato della Fondazione responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi di legge e/o di regolamento;
 - j) individua nella Fondazione o in un soggetto terzo il soggetto delegato della Fondazione responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e può, inoltre, demandare ai medesimi la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dal Regolamento;
 - k) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
- 28.8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, che garantiscano la prova di avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, inoltrata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.
- 28.9. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
- 28.10. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
- 28.11. Il Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 28.12. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 28.13. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

- 28.14. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.
- 28.15. Il Consiglio nomina al proprio interno un Segretario della riunione.
- 28.16. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 28.17. Per le decisioni di cui all'art. 28.6 lettera c), è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera b) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
- 28.18. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
- 28.19. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.
- 28.20. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione - Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

- 29.1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
- 29.2. Non possono comunque far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e dell'art. 3 del D.lgs. 39/2013;
 - siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte costituzionale;
 - siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
 - ricoprono o ricopriranno nel corso della durata della Fondazione la carica di componente della giunta o del consiglio della città metropolitana, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - ricoprono o ricopriranno nel corso della durata della Fondazione la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - ricoprono o ricopriranno nel corso della durata della Fondazione la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
- 29.3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di Partecipazione CERS Firenze, ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione comunale di Firenze o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Consiglio di Amministrazione.

- 29.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono:
- per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
 - per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
 - nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
- 29.5. La decadenza è rilevata dal Consiglio di Amministrazione.
- 29.6. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
- 29.7. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Il Comitato Scientifico

- 30.1. Il Comitato Scientifico è composto da tre membri, compreso il suo Presidente, nominati dall'Assemblea Generale, su proposta del Membro Fondatore Università degli Studi di Firenze, e scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.
- 30.2. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina degli stessi, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte dell'Assemblea Generale, o di dimissioni.
- 30.3. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
- 30.4. Il Comitato Scientifico:
- svolge, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, universitarie, enti di ricerca, enti locali, amministrazioni pubbliche e associazioni riconosciute in campo della promozione delle energie rinnovabili, e più in generale della transizione energetica, attività di ricerca nelle materie trattate dalla Fondazione;
 - svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, finalizzate in particolare al miglioramento tecnologico e funzionale delle attività;
 - esprime parere consultivo sulle materie di cui agli articoli da 3 a 5.
- 30.5. Si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente del Comitato Scientifico lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato Scientifico almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
- 30.6. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato Scientifico è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.
- 30.7. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente art. 26.
- 30.8. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 31 - L'Organo di revisione

- 31.1. L'Organo di revisione, se nominato, può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.
- 31.2. L'Assemblea Generale, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.
- 31.3. L'organo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
- 31.4. I componenti dell'Organo di revisione possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
- 31.5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 31.6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 32 - Libri della Fondazione

- 32.1. Oltre alle scritture contabili, la Fondazione tiene:
- il Libro dei Membri;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee Separate;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - il Libro delle Adunanze del Comitato Tecnico Scientifico;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Revisione.
- 32.2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario, se nominato.

Art. 33 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

- 33.1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, l'Assemblea Generale nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 34 - Devoluzione del Patrimonio

- 34.1. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
- 34.2. Ad esito della liquidazione, il Patrimonio che residua è devoluto ai Fondatori Promotori e ai Partecipanti Fondatori con modalità stabilite dall'Assemblea Generale, in ragione dei conferimenti effettuati.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Rinvio

35.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

BOZZA

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE
FIRENZE”**

Firenze QX

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento approvato a cura degli Organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione) ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Fondazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.
2. Il Regolamento ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento degli scopi come disciplinati all'**art. 3** dello Statuto.
3. Il Regolamento disciplina inoltre:
 - i. la determinazione degli importi afferenti le quote associative dei membri Partecipanti le Comunità Energetiche;
 - ii. le modalità di utilizzo dei benefici economici percepiti dalla Comunità Energetica e la distribuzione degli stessi fra i membri Partecipanti;
 - iii. le modalità di individuazione del soggetto Referente, in applicazione ed in ossequio di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i membri Partecipanti, per gli Organi della Fondazione, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Fondazione di Partecipazione.
2. Eventuali modifiche al Regolamento potranno essere proposte dall'Assemblea Generale e devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le modificazioni al presente Regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 3 – Finalità e attività della Fondazione di Partecipazione

1. La Fondazione di Partecipazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei membri Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno. La Fondazione ha finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate.
2. L'attività della Fondazione di Partecipazione è finalizzata a fornire, come comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici o sociali ai membri Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del c. 2, dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021.
3. In particolare, la Fondazione si prefigge lo scopo di consentire ai propri membri Partecipanti il migliore e più efficiente sfruttamento degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile che alimenteranno la Comunità Energetica e al contempo distribuire benefici economici agli stessi membri Partecipanti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

1. I settori di intervento della Fondazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della Fondazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche dei membri Partecipanti che ne costituiscono la base.
2. L'impegno della Fondazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività, nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte.

TITOLO III

ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - Procedura di ammissione

1. Possono far parte della Fondazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i. e ribadito all'**art. 11** dello Statuto:
 - a) persone fisiche;
 - b) piccole e medie imprese (PMI), a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
 - c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
 - d) enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:
 - a) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;
 - b) copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Fondazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione ed adesione;
 - c) (per i prosumer/produttori) copia dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE, scaricabile dal sito del GSE stesso;
 - d) (per i consumatori) copia del mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE, scaricabile dal sito del GSE stesso;
 - e) modello di autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui al c. 1, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente, scaricabile dal sito del GSE stesso.
3. Ricevuta la domanda di ammissione, gli Organi della Fondazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti (20) giorni da tale richiesta. Gli Organi della Fondazione deliberano in merito alla richiesta di adesione entro novanta (90) giorni.
4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al c. 1 dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., gli Organi della Fondazione redigono una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

Articolo 6 – Quota di ammissione

1. Per l'ammissione alla Fondazione di Partecipazione in qualità di membri Partecipanti è prevista una quota di ammissione differenziale in base alle categoria categoria di appartenenza:
 - persone giuridiche: € 100,00;
 - persone fisiche: € 50,00
 - persone fisiche con ISEE inferiore € 15.000: € 0,00
2. La quota di ammissione dovrà essere versata prima dell'inoltro della domanda, alla quale sarà allegata la ricevuta di versamento, in, con le seguenti modalità

OVVERO (in alternativa)

3. **Non è previsto l'obbligo di pagamento di una quota di ammissione da parte dei membri Partecipanti.**

Articolo 7 - Criteri per la permanenza e l'esclusione

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.
2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 8 - Regole per l'individuazione del Soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa (Referente)

1. Con il presente Regolamento, ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'**art. 4** dello Statuto, si individua come soggetto Referente, così come definito dal TIAD e dalle *Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR* (Regole), la stessa Fondazione di Partecipazione CERS Firenze, nella persona del proprio legale rappresentante (il "Referente").
2. Al soggetto Referente verrà quindi conferito dai membri Partecipanti un mandato per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per:
 - i. il funzionamento e gestione della Fondazione;
 - ii. per il trattamento dei dati dei membri Partecipanti;
 - iii. per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;
 - iv. per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi;
 - v. per l'accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun membro Partecipante ai fini della ripartizione dei benefici.
3. La Fondazione potrà delegare un soggetto terzo, fra quelli previsti dalle regole Operative, per lo svolgimento di attività di Referente, a cui verrà conferito, congiuntamente dai membri della Fondazione, il mandato per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.
4. Il Soggetto individuato quale Referente della Fondazione sarà altresì il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Articolo 9 - Banca dati/Piattaforma

1. La Fondazione costituisce e aggiorna costantemente una Banca dati/Piattaforma contenente le informazioni relative ai Partecipanti.
2. La creazione e l'aggiornamento della Banca dati/Piattaforma sono di competenza del soggetto Referente individuato dalla Fondazione.
3. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei Partecipanti.
4. I dati necessari per la creazione e aggiornamento della Banca dati/Piattaforma saranno forniti dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti.

I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

5. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:
 - (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
 - (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
6. Inoltre, gli Organi della Fondazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:
 - (Impegno dei Partecipanti verso la Fondazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante si impegna a portare a disposizione della Fondazione.

TITOLO V

RAPPORTI TRA FONDAZIONE E MEMBRI PARTECIPANTI

Articolo 10 – Principi generali: Partecipazione - trasparenza e coerenza

1. La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
2. La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Fondazione. Per questo motivo, gli Organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.
3. La Fondazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 11 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa

1. La Fondazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e dell'incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I Partecipanti, all'atto dell'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del D.lgs. 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (Decreto CACER n. 414/23, Delibera ARERA 727/22/R/eel, Regole Operative GSE).
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione tramite il soggetto individuato quale Referente, ai sensi dell'art. 8, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
4. Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.
5. I Partecipanti prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla Fondazione, conferiscono altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

Articolo 12 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso

1. La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle Comunità Energetiche costituenti la Fondazione, il cui elenco sarà approvato dall'Assemblea e pubblicato sul sito della Fondazione.

2. Ferma restando la facoltà di ulteriore estensione dell'elenco di cui al comma 1, in fase di costituzione, saranno incluse nella Fondazione la CER del Q4 (cabina primaria n. CP AC00100633) e la CER del Q5 (cabina primaria n. CP AC00100654).
3. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
4. Entro le aree sottese a ciascuna delle Comunità dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:
 - Attività di promozione e diffusione anche con il coinvolgimento dei membri dei Assemblee Separate competenti;
 - Istanza di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
 - Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 13 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nel territorio di competenza della Fondazione, così come definito nello Statuto, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Fondazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Nei casi di cui al precedente comma, su richiesta degli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni, la Fondazione potrà realizzare gli impianti con oneri, integralmente o parzialmente, a carico dei Partecipanti Fondatori o della Fondazione stessa.
3. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate agli Organi della Fondazione, compilando l'apposita richiesta scaricabile sul sito **INDIRIZZO**.
4. Ricevuta la richiesta, gli Organi della Fondazione assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:
 - Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti.
 - Condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti.
 - Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.
5. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rigettano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.
6. Nel caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere specifica convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

Articolo 14 – Criteri di distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione,

sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/prosumer – consumatore) e degli impegni assunti nei confronti della Fondazione (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).

2. A ciascun membro Partecipante spetta di ricevere dalla Fondazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti, al netto delle spese sostenute dalla Fondazione, sulla base dei parametri indicati ai commi successivi e in applicazione della normativa applicabile. Il presente Regolamento stabilisce che a ciascun membro Partecipante spetta ricevere dalla Fondazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti, al netto delle spese sostenute dalla Fondazione, secondo i criteri indicati ai successivi punti e in applicazione alla normativa applicabile.
3. Come previsto dalla normativa applicabile, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconosce alla Comunità Energetica un incentivo in Euro (€) per le seguenti componenti:
 - a) valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera ARERA (Restituzione componenti tariffarie (C_{CE}); **C_{ACV}**)
 - b) incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto MASE (Incentivazione dell'energia condivisa (I_{CE})); **TARIFFA PREMIO? TIP (C_{ACI})**
 - c) ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (Ritiro dell'energia (R_{CE})). **(RID)**
4. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Fondazione. Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al periodo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i progetti con ricadute socio-economiche sul territorio e fra i singoli Partecipanti. Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:
 - i. il 25% del beneficio prodotto sarà utilizzato dalla Fondazione per predisporre n. 2 progetti con ricaduta socio-economica sui territori sottesi a ciascuna CER; i 2 progetti saranno sottoposti a ciascuna **Assemblea Separata** che ne approverà 1 a maggioranza. La Fondazione in seguito alla scelta democratica di ciascuna **Assemblea Separata** si occuperà dello sviluppo e della realizzazione dei progetti scelti.
 - ii. Il 75% del beneficio prodotto verrà ripartito fra i membri Partecipanti, secondo le seguenti specifiche:
 - ai membri Partecipanti come **produttori**:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai produttori
Restituzione componenti tariffarie (C_{CE})	0%

Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione Incentivazione dell'energia condivisa (ICE)	85%
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia elettrica oggetto di incentivazione.	variabile dal 100% al 75% in funzione del prezzo dell'energia come da tabella
Valorizzazione della vendita dell'energia quota energia NON oggetto di incentivazione. Ritiro dell'energia (RCE)	100%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

- ai membri Partecipanti come **consumatori**:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai consumatori
Restituzione componenti tariffarie (CCE)	100%
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione Incentivazione dell'energia condivisa (ICE)	0%
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia elettrica oggetto di incentivazione.	variabile dal 0% al 15% in funzione del prezzo dell'energia come da tabella
Valorizzazione della vendita dell'energia quota energia NON oggetto di incentivazione. Ritiro dell'energia (RCE)	0%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD.

- Al fine di contemperare le esigenze dei produttori e dei consumatori e fornire risorse alla Fondazione per l'espletamento di ulteriori iniziative nell'ambito delle proprie finalità statutarie, la "Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia condivisa" sarà così ripartita:

Prezzo zonale orario dell'energia elettrica	% Produttori	% Consumatori	% Fondazione
Pz≤50€/MWh	100%	0%	0%
50€/MWh<Pz≤70€/MWh	90%	10%	0%
70€/MWh<Pz≤120€/MWh	85%	15%	0%
120 €/MWh<Pz≤200€/MWh	80%	15%	5%
Pz>200 €/MWh	75%	15%	10%

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un “Fondo di contrasto alla povertà energetica”, con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Partecipanti in Fascia Protetta). L'elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione Comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Partecipanti in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.
7. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:
- Quota di benefici economici a favore della Fondazione come da precedente comma 3.;
 - Donazioni spontanee;
 - Finanziamenti pubblici o privati;
 - Devoluzione da parte dei membri Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.
8. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dagli Organi della Fondazione entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.
9. Gli Organi della Fondazione potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Fondazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.
10. I membri Partecipanti non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Fondazione.
11. Gli Organi della Fondazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.
12. I benefici saranno retrocessi a ciascun membro Partecipante secondo la modalità scelta da quest'ultimo tra quelle descritte di seguito:
- i. bonifico bancario per importi superiori a Euro 10,00;
 - ii. devoluzione in beneficenza dell'intero importo o di parte dell'importo, secondo le modalità indicate dalla Fondazione.

Articolo 16 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione di Partecipazione

1. Gli Organi della Fondazione potranno richiedere ai membri Partecipanti una contribuzione annuale eventualmente, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'**Assemblea dei Partecipanti**, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della Fondazione verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.
3. Gli Organi della Fondazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.
4. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.

ARGOMENTI DA AGGIUNGERE, TRATTARE E DETTAGLIARE

- **Assemblee Separate**
- **Art. 27 Statuto– Consiglio di Amministrazione – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione**
- **c. 5 decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione: prevedere le regole nel regolamento**
- **c. 7 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione: prevedere le regole nel regolamento**

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE TRA

L'Università degli Studi Di Firenze (codice fiscale e P.I.), con sede legale in), nella persona del ..., per la carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede del Dipartimento,

E

L' **Heritage International Institute** (d'ora in poi denominata: "HII") con sede legale in Roma, in via Camilla 3, C.F. 17340061005, rappresentata dal Dott. Sergio Iovino, nato a Napoli il 11/12/1980.

PREMESSO

- che l'Università ha tra le proprie funzioni

- che l'HII è un ente che vanta tra le sue finalità istituzionali la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile e del patrimonio naturale, sia italiano che estero, sempre ed in qualunque circostanza, incluso in tempo di guerra;

-

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Nell'ambito dei campi di studio che possono essere designati reciprocamente negli accordi scritti di attuazione del presente MOU stipulati in un unico atto, L'Università di Firenze e l'Heritage International Institute concordano le seguenti forme generali di cooperazione:

- generare conoscenze mediante ricerche congiunte, scambi di studiosi, organizzazione di seminari e conferenze su ogni forma di patrimonio culturale e naturale, inclusi l'archeologia, l'architettura, il design, la moda, il paesaggio, la musica, la danza, il teatro, il cinema, la fotografia, il cibo e la cucina, la letteratura, le lingue, la poesia, come anche sul rapporto tra patrimonio culturale e naturale i diritti umani e sul rapporto tra patrimonio e intelligenza artificiale e sistemi informatici.
- realizzare attività scientifiche e pratiche di sensibilizzazione, anche attraverso missioni in loco, a favore della preservazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile e del patrimonio naturale, sia italiano che estero, incluso quello ritenuto in pericolo dall'UNESCO o comunque sottoposto a condizioni che rischiano di minacciarlo e deteriorarlo, anche attraverso analisi di archeologi, architetti, geometri e staff specializzato per contribuire concretamente alla tutela del patrimonio ritenuto a rischio.

- organizzare ed erogare seminari, master, training e moduli di lezioni a livello nazionale e internazionale su ogni forma di patrimonio culturale tangibile e intangibile e sul patrimonio naturale.
- partecipare congiuntamente a bandi nazionali, europei ed internazionali.
- agevolare lo scambio di dati, di formare studenti/personale, e di condividere le conoscenze per una ricerca congiunta.
- promuovere studi e iniziative che indagano le relazioni storiche, culturali, economiche e sociali legate al patrimonio culturale e naturale e naturale in tutte le sue forme.
- sviluppare schemi innovativi per la governance e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, per favorire lo sviluppo di progetti locali di recupero e valorizzazione, anche in collaborazione con le comunità locali.
- valorizzare il patrimonio culturale tangibile e intangibile e il patrimonio naturale, sviluppando sistemi integrati incentrati sulla tecnologia e la realtà virtuale insieme all'arte, la fotografia, basati su modelli di mappatura e narrazione.
- organizzare attività ed iniziative a favore della tutela e della promozione del patrimonio archeologico in tutto il mondo, sia in tempo di pace che di guerra, con la realizzazione di attività didattiche sull'archeologia da svolgersi anche nelle scuole, nei musei e nei luoghi di interesse in Italia e all'estero.
- organizzare corsi di formazione avanzata per professionisti e istituzioni pubbliche nel campo del turismo culturale, anche per garantire l'accesso al patrimonio naturale e culturale in tutto il mondo, attraverso l'organizzazione di itinerari e viaggi culturali che abbattano le barriere culturali, emotive e psicologiche nell'approccio alla fruizione culturale.
- sviluppare nuovi itinerari di turismo culturali in tutto il mondo e valorizzare, attraverso il turismo, il patrimonio culturale meno conosciuto.
- sviluppare il legame tra turismo e progettazione del paesaggio, della pianificazione paesaggistica e della governance del paesaggio, nonché scuole estive internazionali, scambi di esperienze e laboratori in loco specifici.
- sviluppare schemi innovativi per rilevare e interpretare il patrimonio naturale e il paesaggio come base per trasformazioni territoriali sostenibili anche alla luce delle sfide globali emergenti, tra cui il cambiamento climatico, la transizione energetica, la giustizia sociale, la salute e la qualità della vita.
- Organizzare eventi, corsi di studio, seminari nel campo della letteratura, della lingua e della poesia come forme di patrimonio culturale sia tangibile che intangibile.
- organizzare eventi, corsi di studio, seminari per valorizzare e preservare la musica, la danza e il teatro quale patrimonio culturale e promuovere il patrimonio attraverso la musica, la danza e il teatro, anche al fine di garantire la trasmissione di ogni espressione musicale alle generazioni future.

- Promuovere il restauro di film storici, inclusi cortometraggi, docu-film, documentari ed eventuali prodotti audiovisivi considerati patrimonio culturale e produrre nuovo materiale filmico e fotografico sul patrimonio culturale, anche organizzando corsi di studio, seminari, eventi sul cinema, la fotografia e il patrimonio.
- organizzare eventi, corsi e seminari sul cibo quale patrimonio culturale e parte integrante dell'identità di ogni individuo e di ogni collettività, anche in collaborazione con l'UNESCO.
- valorizzare e promuovere il design e la moda come parte del patrimonio culturale di ciascun Paese, attraverso pubblicazioni, ricerche, volumi, eventi, corsi intensivi, al fine di sviluppare progressivamente un sistema museale internazionale della moda e del design come patrimonio culturale al quale parteciperanno realtà private, aziendali e istituzionali.
- organizzare eventi, corsi di studio e seminari sull'architettura e il patrimonio culturale, conservazione del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo, sviluppando criteri, principi e nuove tecniche finalizzate alla tutela dei siti architettonici, il loro restauro, trasformazione, riutilizzo e valorizzazione.
- sviluppare e promuovere in Italia e nel mondo il Museo Virtuale sul Patrimonio Culturale, d'intesa con il Ministero della Cultura e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- I partner intendo intendono organizzare attività artistiche a culturali a favore del patrimonio culturale e naturale, incluso attività legate alla musica, la danza, la cucina, il cinema, la fotografia.

ART. 3

(EVENTUALI ACCORDI ATTUATIVI)

Per i progetti sviluppati in attuazione del presente accordo per i quali si renda necessaria una specifica regolamentazione, le Parti, nel rispetto delle norme vigenti, stipulano per iscritto appositi accordi attuativi che ne disciplinino gli aspetti essenziali relativi alla loro realizzazione e organizzazione.

ART. 4

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima delle firme digitali apposte in rappresentanza degli enti sottoscrittori e ha durata quadriennale.

ART. 5

(MODIFICHE)

La presente Convenzione potrà essere modificata o integrata mediante atto aggiuntivo concordato tra Università di Firenze e l'HII, tenuto, altresì, conto dell'evolversi della normativa in materia.

Art. 6

(REGISTRAZIONE e BOLLO)

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 a carico della

Parte interessata. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo (sia a proprio carico che a carico dell'altra parte). Il Dipartimento provvederà a imputare all'HII il 50% dell'importo dell'imposta di bollo da versare all'erario.

Art. 7

(MODALITÀ SOTTOSCRIZIONE)

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta dalle parti con apposizione di firma digitale.



CONVENZIONE QUADRO

TRA

la Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito Scuola IMT) con sede in Piazza S. Ponziano, 6 – 55100 Lucca – Codice Fiscale 92037570469 e Partita IVA 02235840465 rappresentata dal Rettore, Prof. Lorenzo Casini, avente i poteri per il presente atto

E

l'Università degli Studi di Firenze, (di seguito Università) con sede in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze – Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480 - rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Alessandra Petrucci domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, avente i poteri per il presente atto

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- lo Statuto della Scuola IMT;
- la Convenzione Quadro sottoscritta in data 16 ottobre 2019 dall'Università e la Scuola IMT per promuovere la collaborazione nell'organizzazione dell'offerta didattica, nell'attività di insegnamento e nello sviluppo di progetti di ricerca di comune interesse per una durata di cinque anni;
- la Convenzione sottoscritta in data 13 gennaio 2023 tra l'Università e la Scuola IMT per l'istituzione e l'attivazione della Laurea Magistrale Interateneo in Software: Science and Technology;
- la Convenzione sottoscritta in data 30 maggio 2023 tra l'Università e la Scuola IMT per l'attivazione del corso di dottorato in Social Sciences for Sustainability and Wellbeing - S3W (suswell), XXXIX ciclo;
- la Convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2023 tra l'Università e la Scuola IMT del Master di II livello in “Data Science and Statistical Learning” di durata triennale, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024;

PREMESSO

- che è comune volontà e preminente interesse delle parti sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci, per attività di didattica e di ricerca;
- che, per un'efficace gestione delle attività didattiche, istituzionali e di ricerca programmate e



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
Da un secolo, oltre.



condotte in collaborazione, si rende necessario disciplinare le modalità di interazione fra le parti, cercando ogni possibile sinergia per sviluppare ulteriori forme di cooperazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Il presente accordo è finalizzato a promuovere la collaborazione tra le due istituzioni nell'organizzazione dell'offerta didattica, nell'attività di insegnamento e nello sviluppo di progetti di ricerca di comune interesse.

A tal fine le Parti convengono di addivenire ad un rapporto stabile di collaborazione finalizzata a contrarre specifici accordi da stipulare in ordine all'organizzazione e alla gestione di attività didattiche integrate.

Le forme di collaborazione didattica tra Scuola IMT e Università, che si rivelassero funzionali in situazioni specifiche, saranno regolate mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi.

Art. 2

Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a mettere a disposizione proprie risorse umane e strutturali per l'organizzazione in comune di attività didattiche e di ricerca.

Tali attività saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle procedure e delle normative interne dell'Università e della Scuola IMT.

Art. 3

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, frequenta le sedi dell'altro contraente.

Le parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il personale di entrambe le parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



Art. 4

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGDP, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. Del Regolamento UE 2016/679).

Art. 5

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti, ha una durata pari a cinque anni e può essere modificato solo mediante successivo accordo scritto tra le parti.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi da comunicare per iscritto tramite lettera raccomandata/PEC all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso.

Art. 6

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo e nei relativi Accordi Attuativi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia degli stessi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo Accordo e degli Accordi Attuativi, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

Art. 7

Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico dell'Università degli Studi di Firenze, è assolta in formato virtuale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
Da un secolo, oltre.



Firenze, data della firma digitale

Lucca, data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di Firenze.

Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Rettore
Prof. Lorenzo Casini

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Firenze, con sede a Firenze, Firenze in piazza San Marco, 4, PEC ateneo@pec.unifi.it, C.F. 01279680480, nella persona della Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10 marzo 1962 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2024;

E

l'Università di Pavia, con sede a Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, C.F. 80007270186, nella persona del Rettore, Prof. Francesco Svelto, nato a Milano il 07/03/1966 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera del Senato Accademico in data 19 luglio 2021

di seguito, congiuntamente, "Parti" e ciascuna, singolarmente, anche "Parte"

PREMESSO CHE

1. le Parti, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali in ambito culturale, scientifico e tecnologico, organizzano la ricerca nei settori scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale, favorendo l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze più avanzate, per lo sviluppo della società e del territorio, oltre ad occuparsi dell'istruzione superiore;
2. con riferimento, in particolare, alle attività di ricerca in ambito umanistico l'Università di Pavia, tramite il proprio Dipartimento di Studi Umanistici (di seguito "Dipartimento SU"), e l'Università di Firenze, tramite il proprio Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (di seguito "Dipartimento SAGAS"), conducono progetti di ricerca archeologica e di formazione a livello nazionale e internazionale;
3. le Parti hanno interesse a mettere a disposizione le reciproche conoscenze e competenze nella realizzazione delle attività di ricerca e di formazione in ambito archeologico;
4. le attività che le Parti intendono avviare in collaborazione saranno attuate tramite i Dipartimenti innanzi individuati, impegnati nello svolgimento di attività di ricerca in ambito archeologico sul campo, con il coinvolgimento dei rispettivi docenti e di eventuali collaboratori con qualificata formazione universitaria in materia;
5. la collaborazione si estenderà, altresì, alle attività didattico-formative dei corsi di laurea triennale e magistrale interessati, nonché di eventuali scuole di specializzazione e corsi di dottorato che trattano tematiche attinenti alle materie convenzionalmente previste, oltre che nell'ambito di assegni di ricerca.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Attraverso la presente convenzione le Parti regolano la reciproca collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca e di attività di formazione nelle materie di comune interesse in ambito archeologico.

Per il conseguimento di tali finalità ciascuna Parte, compatibilmente con le norme di tutela e le indicazioni delle Soprintendenze Archeologiche competenti e/o di altri Enti deputati al rilascio delle autorizzazioni di scavo, favorisce lo svolgimento di attività di ricerca in comune, nonché la partecipazione di propri studenti alle attività di ricerca condotte dall'altra Parte, al fine di promuovere la conoscenza della storia e delle metodologie di ricerca archeologiche, tale da fornire un valido e fondamentale contributo in ambito didattico-formativo, in linea con quanto previsto nell'offerta formativa proposta dai corsi di laurea triennale e magistrale ad indirizzo archeologico attivi in entrambi i Dipartimenti, così pure verso gli specializzandi della la Scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Firenze ed eventuali dottorandi.

Le attività svolte dagli studenti potranno essere riconosciute nelle rispettive carriere, conformemente a quanto stabilito in merito nei Regolamenti adottati da ciascuna Parte.

Le iniziative che le Parti decideranno di intraprendere in esecuzione della presente convenzione saranno disciplinate in specifici accordi attuativi, ottenute le approvazioni necessarie da parte dei rispettivi organi decisionali. Tali accordi potranno essere stipulati direttamente dai Dipartimenti di SU dell'Università di Pavia e di SAGAS dell'Università di Firenze, compatibilmente con la capacità negoziale di cui ciascuno è dotato in attuazione dei Regolamenti adottati dall'Ateneo di appartenenza.

Art 3 – Oneri Finanziari

La presente convenzione non prevede oneri finanziari per le Parti aggiuntivi rispetto a quelli a carico di ciascuna per i costi del personale rispettivamente impegnato nell'esecuzione delle attività esecutive della convenzione stessa, compresi gli eventuali costi di missione.

Art. 4 – Responsabili scientifici

Per la gestione e la realizzazione della presente convenzione sono individuati referenti scientifici delle Parti:

- per l'Università di Pavia, il prof. Lorenzo d'Alfonso, afferente al Dipartimento SU;
- per l'Università di Firenze, la prof.ssa Marina Pucci, per il Dipartimento SAGAS.

Compete ai responsabili scientifici il ruolo di referenti per tutti i rapporti derivanti dall'attuazione della presente convenzione, nonché un ruolo propositivo verso le Parti rispetto alle attività da intraprendere in sua esecuzione.

Art. 5 – Sicurezza e assicurazioni

Nell'esecuzione della presente convenzione le Parti si attengono alla normativa vigente a tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro per il personale, gli studenti e gli eventuali altri soggetti coinvolti nelle attività, anche ricorrendo ad eventuali accordi specifici, qualora necessario, tramite il coinvolgimento dei rispettivi Responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

Con particolare riguardo alle attività di scavo archeologico che saranno svolte in attuazione della presente convenzione, le Parti si impegnano a garantire ai soggetti partecipanti coordinati da ciascuna le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, redigendo apposito POS o opportuna documentazione, che verrà trasmessa all'altra Parte prima dell'inizio di ciascuna campagna di scavo. Ciascuna Parte si impegna, altresì, a informare e formare i soggetti partecipanti in conformità alla normativa e alle disposizioni vigenti e a farsi carico dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, idonee coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile del proprio personale, studenti e categorie equiparate coinvolti nelle attività, anche tramite attivazione di coperture specifiche, ove necessario. Il personale e gli studenti dell'Università di Pavia, in particolare, fruiscono di tutela infortuni con l'Inail, secondo il meccanismo della gestione per conto dello Stato, nonché di copertura assicurativa per responsabilità civile stipulata con compagnia privata. Le Parti si impegnano ad accertare le coperture assicurative di eventuali altre categorie di soggetti coinvolti nelle attività collaborative che non siano comprese nelle polizze stipulate da ciascuna.

Le Parti si segnaleranno tempestivamente eventuali infortuni occorsi al personale, studenti ed equiparati impegnati nelle attività esecutive della presente convenzione, ivi comprese le attività di scavo, affinché la Parte competente possa compiere tempestivamente gli adempimenti prescritti dal DPR 1124/65.

Art. 6 – Tirocinio degli studenti delle Parti

La partecipazione degli studenti delle Parti alle attività di scavo sarà configurata come attività di tirocinio.

Ciascun studente dovrà, pertanto:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle scoperte effettuate durante lo svolgimento dello scavo.

Art. 7 – Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di anni tre (3) decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione e alla scadenza, sussistendo l'interesse delle parti a proseguirne le attività, potrà essere prorogata e/o rinnovata.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni momento, con preavviso almeno due (2) mesi, dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per la sua esecuzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e <https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html>.

Art. 9 – Registrazione e bollo

La presente convenzione:

- sarà sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;

- sarà bollata fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sull'unico originale elettronico. L'imposta graverà su entrambe le Parti e sarà versata dall'Università di Pavia, in forza di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 22.11.2001. L'Università di Firenze rimborserà pertanto all'Università di Pavia la quota di propria spettanza dell'imposta versata all'Erario.

Art. 10 – Controversie e foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia derivante dalla validità, dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione. Ove non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, la risoluzione della vertenza sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Pavia.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Università di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Università di Pavia

Il Rettore

Prof. Francesco Svelto

Al. 29

Area	Dipartimento	Titolo	Nuova proposta/innovativa	Coordinatore e nome	Coordinatore e Cognome	Sede	Min	Max	Posti gratuiti Dottorandi UNIFI	Posti gratuiti Assegnisti, personale docente e ricercatore dei dipartimenti che hanno approvato il corso	Posti gratuiti Studenti UNIFI	Posti gratuiti UNIFI	Posti gratuiti Estar	Giovani laureati quota agevolata al 70%	Posti riservati - convenzione con enti/aziende - quota agevolata al 60%	Uditori quota agevolata all'80%	Quota ordinaria di iscrizione
Scienze Sociali	DSG	Successioni mortis causa. Nuove famiglie. Eredità digitale	Rinnovo	Vincenzo	Putorti	DSG Via delle Pandette 32	5	120	10	10	10	10	no	si	si Confassociazioni (convenzione in corso di stipula)	10	500 euro
Scienze Sociali	DSG	Diritto alla cura delle vittime e responsabilità degli operatori sociali	Rinnovo	Simona Marco Daniela	Viciani Rizzuti Marcello	DSG Via delle Pandette 33	5	120	10	10	12	10	no	si	no	10	400 euro
Scienze Sociali	DSG	La disciplina dei contratti pubblici	Rinnovo	Gian Franco Duccio Maria	Cartei Traina	DSG Via delle Pandette 34	10	250	5	10	5	10	5	si	no	5	400 euro
Scienze Sociali	DSG	Amministrazione e organizzazione nel diritto degli enti locali. Le autonomie locali dopo le recenti riforme	Rinnovo	Wladimiro	Gasparri	DSG Via delle Pandette 35	5	60	5	5	5	5	no	si	no	10	400 euro
Scienze Sociali	DSG	Diritto penale tributario	Rinnovo	Stefano	Dorigo	DSG Via delle Pandette 36	5	100	10	10	10	10	no	si	si Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (convenzioni in corso di stipula)	10	500 euro
Scienze Sociali	DSG	Laboratorio per la redazione degli atti del processo e della pubblica amministrazione. Professioni legali e scrittura del diritto, XI edizione completamente rinnovata	Rinnovo	Federigo Ilaria Paolo Marco	Bambi Pagni Cappellini Biffi	DSG Via delle Pandette 37	5	150	10	10	10	15	no	si	si Regione Toscana (convenzione in corso di stipula)	20	450 euro
Scienze Sociali	DSG	Il nuovo processo tributario	Rinnovo	Roberto	Cordeiro Guerra	DSG Via delle Pandette 38	10	100	10	10	10	10	no	si	si Agenzia delle Entrate (convenzione in corso di stipula)	10	150 euro